

MOBILE

MASSIMARIO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LOMBARDIA

Periodo:

01/07/2016 - 31/12/2016



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA LOMBARDIA
MILANO

Presidente della Commissione tributaria regionale:

dott. Domenico Chindemi

Presidente dell'Ufficio del Massimario:

dott. Massimo Scuffi

Dirigente della Commissione tributaria regionale:

dott.ssa Paola Alifuoco



Dipartimento
delle Finanze

Direzione della Giustizia Tributaria



Massimario

delle commissioni tributarie della Lombardia

2° semestre 2016

**Presidente della Commissione tributaria regionale:
dott. Domenico Chindemi**

**Presidente dell'Ufficio del Massimario:
dott. Massimo Scuffi**

**Dirigente della Commissione tributaria regionale:
dott.ssa Paola Alifuoco**



© Copyright **Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia**

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi microfilm, film, e fotocopie) nonché la memorizzazione digitale, sono riservati per tutti i Paesi.

Segreteria di redazione, formazione degli indici, grafica ed editing
Mauro GLIATTA con la collaborazione di Vincenzo CAROLLO

PRESENTAZIONE DEL MASSIMARIO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LOMBARDIA

La giurisprudenza tributaria di merito ha assunto un rilievo sempre più incisivo, anche extragiudiziario, come nella mediazione delle controversie di minore entità, ove la conoscenza degli indirizzi interpretativi delle Commissioni tributarie del proprio distretto, può essere risolutiva per il contribuente nel decidere se adire le vie giudiziarie o meno.

Il Massimario regionale costituisce il punto d'arrivo di un progetto organizzativo importante; in formato cartaceo, digitale¹ e telematico, raccoglie ed ordina le massime della giurisprudenza di merito delle Commissioni tributarie estratte dalle loro sentenze più significative ed innovative.

Dal 2017 le massime più significative della CTR Lombardia sono inserite anche nell'archivio CED della Corte Suprema di Cassazione.

È con grande soddisfazione ed orgoglio, quindi, che presento, per l'anno 2018, questo lavoro corale che offre a tutti gli operatori tributari della Lombardia: categorie produttive, professionali e semplici cittadini, una raccolta giurisprudenziale aggiornata e ricca di numerose sentenze nella speranza che possa essere loro utile.

Questa nuova edizione è il frutto del lodevole ed importante lavoro di tanti accademici, magistrati, avvocati, dottori commercialisti, direttori amministrativi e funzionari che hanno provveduto a selezionare oltre 20.000 provvedimenti e che, con l'elaborazione di oltre 1.700 massime, consegnano a giudici, difensori e contribuenti un formidabile strumento di conoscenza ed approfondimento, volto a promuovere un'uniformità ermeneutica della giurisprudenza regionale come valorizzazione della "certezza del diritto", e certamente non come "conformismo giurisprudenziale".

Di notevole interesse, quindi, la partecipazione della giurisprudenza di merito lombarda – che ha deciso dal 29% al 31% del valore di lite nazionale² - al "Repertorio Nazionale della giurisprudenza tributaria di merito presso il C.P.G.T.", istituito con delibera n° 1821/15, del 7 luglio 2015.

Il contenuto di questo volume è altresì pubblicato, con le relative sentenze, sulle banche dati di giurisprudenza nazionale e comunitaria, create presso il Centro di Ricerca Documentazione Economica e Finanziaria Ce.R.D.E.F. (www.def.finanze.it) del Dipartimento delle Finanze (D.F.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), di libera consultazione sia per le massime sia per le relative sentenze, assistito da un efficace indice telematico per una semplice e rapida ricerca degli oggetti e delle sezioni tematiche.

La consultazione dell'opera si avvale di una sistematica editoriale chiara e dettagliata, con indici tradizionali integrati da motori di ricerca per una più efficace navigazione tra gli argomenti di interesse, e costituisce un'efficace strumento di ricerca giurisprudenziale che funziona con semplicità, attraverso l'indicazione di una o più parole-chiave.

¹ Il supporto magnetico contiene anche copia anastatica di tutte le sentenze qui proposte.

² Valore di lite 2016 delle Cc.Tt.Pp. lombarde pari ad € 6.204.571.266 (29% di quello Ctp nazionale); valore di lite 2016 della C.T.R. Lombardia pari ad € 3.244.054.471 (31% di quello Ctr nazionale). Fonte: DGT Relazione annuale sul contenzioso 2016.

Grazie, dunque, al Presidente dell'Ufficio del Massimario dott. Massimo SCUFFI, al Direttore della Segreteria dott.ssa Paola ALIFUOCO, ai coordinatori dell'Ufficio del Massimario (dott.ssa Maria Rosaria CORRERA, dott. Salvatore LABRUNA, dott.ssa Paola MALANETTO, dott.ssa Sonia PORRECA e dott. Giacomo ROTA), al Comitato scientifico e a tutti coloro: accademici, magistrati, avvocati, dottori commercialisti, direttori amministrativi e funzionari M.E.F., che hanno dedicato tempo ed impegno alla riuscita dell'opera.

Ringrazio cordialmente tutti gli ordini professionali lombardi che hanno voluto sostenere finanziariamente quest'opera, con l'augurio che ogni operatore del diritto tributario possa attingere utili elementi di studio e riflessione.



(Domenico Chindemi)

Presidente della CTR Lombardia

PREFAZIONE

L'iniziativa editoriale del Massimario, giunta alla sua VII edizione, mette ancora una volta a disposizione degli operatori del diritto una raccolta di oltre 1700 massime redatte su altrettante pronunzie delle Commissioni tributarie lombarde nel II° semestre del 2016 e nella I metà del 2017.

Va rimarcata la grande utilità che questo volume, corredato da un supporto magnetico contenente copia delle sentenze in versione integrale, fornirà agli utenti per la soluzione delle numerose e complesse problematiche tributarie che transitano per la nostra Regione.

Invero, il livello economico-industriale della Regione Lombardia, nel panorama nazionale ed europeo è destinato a riflettersi anche sulla qualità e rilevanza delle questioni fiscali coinvolte nel relativo contenzioso.

L'opera – arricchita anche quest'anno di un apparato riguardante specificatamente le misure cautelari alla luce dell'ampliamento della tutela inibitoria estesa dal legislatore alle sentenze - costituisce dunque un ausilio indispensabile per valutare l'evoluzione – sostanziale e procedimentale - dei temi più significativi della giustizia tributaria sul piano del merito che spesso non trova immediati riscontri in sede di legittimità .

Proprio in questa funzione servirà, unitamente agli altri massimari locali, ad alimentare il Repertorio Nazionale presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria ed il Ced della Cassazione (Italgire tribut) in aggiunta alle banche dati già esistenti presso l'Università degli Studi di Milano e, nello specifico settore delle dogane e delle accise, presso l'Università Cattolica del S. Cuore di Milano (OIDA).

Il massimario, consentendo di attingere ad un considerevole patrimonio di selezione giurisprudenziale, rappresenta dunque, anche grazie alle note di richiamo, una guida preziosa per il difensore ed, al contempo, un significativo veicolo per sviluppare l'uniformità degli indirizzi ermeneutici espandendone la conoscenza a favore delle Commissioni degli altri Distretti.

Il volume è arricchito da un dettagliatissimo indice per una più facile individuazione degli oggetti e delle sezioni tematiche dove sono riportate analiticamente le singole massime dalle quali l'utente potrà risalire ai relativi provvedimenti e così disporre di un ventaglio esauriente e funzionale anche per la più diffusa applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso quali la conciliazione e la mediazione che sono svincolati da ogni limite temporale ed estesi ad ogni genere di tributo.

Come sempre il mio sincero ringraziamento, dunque, ai coordinatori, ai massimatori, ricordati in calce al volume, ed ai collaboratori tutti tra i quali in primis il responsabile della segreteria di redazione ,che auspico continuo ad offrire il loro indispensabile apporto per consentire, anche negli anni a venire, l'aggiornamento di questa importante opera scientifica.



(Massimo Scuffi)

Presidente dell'Ufficio del Massimario



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
PER LA LOMBARDIA**

Ufficio del Massimario

Presidente della Commissione tributaria regionale per la Lombardia

dott. Domenico CHINDEMI

Presidente dell'Ufficio del Massimario

dott. Massimo SCUFFI

Coordinatori dell'Ufficio del Massimario

dott.ssa Maria Rosaria CORRERA

dott. Salvatore LABRUNA

dott. Paola MALANETTO

dott.ssa Sonia PORRECA

dott. Giacomo ROTA

Segreteria di Redazione

Responsabile: sig. Mauro GLIATTA

Magistrati coordinatori dei propri rispettivi uffici:

dott. Paolo OLDI (Presidente Ctp Bergamo)

dott. Angelo SPARTÀ (Presidente Ctp Brescia)

dott. Tommaso BUONANNO (Presidente Ctp Como)

dott. Pio MASSA (Presidente Ctp Cremona)

dott. Salvatore CATALANO (Presidente f.f. Ctp Lecco)

dott. Vito PIGLIONICA (Presidente Ctp Lodi)

dott. Fernando PLATANIA (Presidente Ctp Mantova)

dott. Paolo ROGGERO (Presidente Ctp Milano)

dott. Vincenzo CALIA (Presidente Ctp Pavia)

dott. Francesco Saverio CERRACCHIO (Presidente f.f. Ctp Sondrio)

dott. Carmelo LEOTTA (Presidente Ctp Varese)

Università convenzionate:

Università degli Studi di Bergamo
Università Bocconi
Università degli Studi di Brescia
Università Carlo Cattaneo – LIUC
Università Cattolica del Sacro Cuore – Osservatorio Internazionale Dogane e Accise
Università degli Studi dell'Insubria
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Milano-Bicocca

Ordini professionali convenzionati:

O.D.C.E.C. di Bergamo
O.D.C.E.C. di Brescia
O.D.C.E.C. di Milano
O.D.C.E.C. di Monza e della Brianza

Associazioni e Studi professionali convenzionati:

A.M.T. Lombardia (Associazione Magistrati Tributarie della Lombardia)
Bonafè Grifoni e Associati Studio Legale Tributario
Camera Tributaria degli Avvocati della provincia di Milano
Castellano & Gemino Studio Legale Tributario
FISCO SOS di Ferruccio Bogetti
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners
Interconsulting Studio Associato
Ludovici Piccone & Partners
Marino e Associati Studio Legale Tributario
MF Studio Legale Tributario
O.Di.T. (Osservatorio di diritto tributario)
Salvini Escalar e Associati
Studio Del Torchio-O.I.D.A.
S.L.T. Studio Legale Tributario
Studio Associato GCL
Studio Holzmilller & Partners
Studio Legale Associato D'Arrigo
Studio Legale avv. Fabio Pace
Studio Legale Bonelli Erede
Studio Legale e Fiscale Stufano, Gigantino e Associati
Studio Legale e Tributario Tesaurò
Studio Maisto e Associati
Studio Tremonti, Romagnoli, Picardi e associati
Studio Tributario Doglio Palumbo
Studio Vittorio Emanuele Falsitta & Associati

Legenda delle abbreviazioni:

c.c.	<i>Codice Civile</i>
c.d.	<i>Codice Doganale</i>
c.d.c.	<i>Codice Doganale Comunitario</i>
C.E.	<i>Comunità Europea</i>
c.p.	<i>Codice Penale</i>
c.p.c.	<i>Codice di Procedura Civile</i>
c.p.p.	<i>Codice di Procedura Penale</i>
Cass.	<i>Cassazione</i>
Conf.	<i>Conforme</i>
Cost.	<i>Costituzione</i>
Ctp	<i>Commissione Tributaria Provinciale</i>
Ctr	<i>Commissione Tributaria Regionale</i>
d.l.	<i>Decreto Legge</i>
d.lgs.	<i>Decreto Legislativo</i>
d.m.	<i>Decreto Ministeriale</i>
d.P.C.M.	<i>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</i>
d.P.R.	<i>Decreto del Presidente della Repubblica</i>
dir.	<i>Direttiva</i>
l.	<i>Legge</i>
l.f.	<i>Legge Fallimentare</i>
l.r.	<i>Legge Regionale</i>
r.d.	<i>Regio Decreto</i>
r.d.l.	<i>Regio Decreto Legge</i>
reg.	<i>Regolamento</i>
Sez.	<i>Sezione</i>
Sez.stac. o Sez. st.	<i>Sezione staccata</i>
TFUE	<i>Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea</i>
TUA	<i>Testo Unico delle Accise</i>
TUIR	<i>Testo Unico delle Imposte sui Redditi</i>
TULD	<i>Testo Unico delle Leggi Doganali</i>

Presentazione (<i>dott. Domenico CHINDEMI</i>)	pag.	004
Prefazione (<i>dott. Massimo SCUFFI</i>)	pag.	006
Composizione dell'Ufficio del Massimario	pag.	007
Legenda delle abbreviazioni	pag.	009
Indice delle materie	pag.	010
Indice analitico	pag.	011
I redattori delle massime	pag.	291
Requisiti minimi	pag.	293

2° SEMESTRE 2016

ACCERTAMENTO	pag.	044
ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI	pag.	096
CATASTO	pag.	105
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO	pag.	109
FINANZA LOCALE		
CONTRIBUTI CONSORTILI	pag.	111
IMU – ICI	pag.	112
IRAP	pag.	123
PUBBLICITÀ	pag.	129
TARSU – TIA – TARI – TARES	pag.	134
TASSE AUTOMOBILISTICHE	pag.	136
IRES – IRPEG	pag.	140
IRPEF	pag.	153
IVA	pag.	165
PROCESSO TRIBUTARIO	pag.	182
REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE	pag.	209
RIMBORSI E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA	pag.	234
MISURE CAUTELARI	pag.	239
RISCOSSIONE	pag.	256
SUCCESSIONE E DONAZIONE	pag.	275
VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI	pag.	279
VARIA	pag.	286

2° SEMESTRE 2016

ACCERTAMENTO

1. Criterio cd. "per cassa"		
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 3948/2016 del 6 luglio 2016	pag.	044
2. Società di capitali a ristretta base societaria		
Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 3977/2016 del 6 luglio 2016	pag.	044
3. Accertamento induttivo		
Ctr Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 3987/2016 del 6 luglio 2016	pag.	044
4. Principio di competenza		
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 4068/2016 del 7 luglio 2016	pag.	044
5. Disciplina del raddoppio dei termini		
Ctr Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 4078/2016 del 12 luglio 2016	pag.	045
6. Termini		
Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 4171/2016 del 14 luglio 2016	pag.	045
7. Impresa individuale		
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 4206/2016 del 14 luglio 2016	pag.	045
8. Diritto al contraddittorio preventivo		
Ctr Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 4320/2016 del 21 luglio 2016	pag.	046
9. Decadenza potere impositivo per decorso del termine		
Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 4333/2016 del 21 luglio 2016	pag.	046
10. Ritenute		
Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 4417/2016 del 5 agosto 2016	pag.	046
11. Abuso del diritto		
Ctr Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 4442/2016 del 10 agosto 2016	pag.	047
12. Detenzione di gasolio agricolo in assenza di autorizzazione		
Ctr Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 4378/2016 del 28 luglio 2016	pag.	047
13. Accertamento sintetico		
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 4402/2016 del 3 agosto 2016	pag.	047
14. Delega di firma/funzione		
Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 4452/2016 del 18 agosto 2016	pag.	047
15. Redditometro		
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 4453/2016 del 17 agosto 2016	pag.	048
16. Sottoscrizione dell'avviso di accertamento		
Ctr Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 4499/2016 dell'1 settembre 2016	pag.	048
17. Valore normale		
Ctr Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 4509/2016 del 2 settembre 2016	pag.	048
18. Mancata emissione del PVC		
Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 4514/2016 del 2 settembre 2016	pag.	049
19. Redditometro		
Ctr Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 4516/2016 del 2 settembre 2016	pag.	049
20. Indagini bancarie		
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 4560/2016 del 2 settembre 2016	pag.	049
21. Presunzioni versamenti e prelevamenti in contante		
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 4576/2016 del 9 settembre 2016	pag.	049
22. Raddoppio termini di accertamento		
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 4650/2016 del 15 settembre 2016	pag.	050
23. Transfer pricing		
Ctr Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 4685/2016 del 15 settembre 2016	pag.	050

24. Reddito metro		
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 4694/2016 del 12 settembre 2016	pag.	050
25. Controlli bancari e onere della prova		
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 4695/2016 del 12 settembre 2016	pag.	051
26. Dichiarazione integrativa e crediti d'imposta		
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 4699/2016 del 12 settembre 2016	pag.	051
27. Motivazione		
Ctr Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 4705/2016 del 16 settembre 2016	pag.	052
28. Reddito metro		
Ctr Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 4716/2016 del 16 settembre 2016	pag.	052
29. Onere della prova		
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 4757/2016 del 15 settembre 2016	pag.	052
30. Nullità		
Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 4957/2016 del 28 settembre 2016	pag.	053
31. Enti commerciali		
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 4980/2016 del 26 settembre 2016	pag.	053
32. Reddito metro		
Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 5018/2016 del 30 settembre 2016	pag.	053
33. Termine per l'accertamento		
Ctr Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 5035/2016 del 3 ottobre 2016	pag.	054
34. Raddoppio dei termini		
Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 5086/2016 del 4 ottobre 2016	pag.	054
35. Accertamento sintetico		
Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 5094/2016 del 4 ottobre 2016	pag.	054
36. Obbligo di motivazione		
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 5095/2016 del 3 ottobre 2016	pag.	055
37. Accertamento analitico		
Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 5104/2016 del 5 ottobre 2016	pag.	055
38. Accertamento sintetico		
Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 5154/2016 del 7 ottobre 2016	pag.	056
39. Raddoppio dei termini		
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 5195/2016 dell'11 ottobre 2016	pag.	056
40. Accertamento ante tempus		
Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 5280/2016 del 13 ottobre 2016	pag.	056
41. Estinzione della società		
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 5299/2016 del 14 ottobre 2016	pag.	057
42. Conferimento beni immobili a un Trust		
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 5309/2016 del 14 ottobre 2016	pag.	057
43. Impugnazione		
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 5313/2016 del 14 ottobre 2016	pag.	057
44. Reddito metro		
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 5317/2016 del 13 ottobre 2016	pag.	058
45. Esibizione di documenti		
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 5319/2016 del 13 ottobre 2016	pag.	058
46. Plusvalenza da cessione di terreni		
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 5320/2016 del 13 ottobre 2016	pag.	058
47. Accertamento doganale		
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 5440/2016 del 20 ottobre 2016	pag.	059
48. Accertamento induttivo		
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 5444/2016 del 20 ottobre 2016	pag.	059

49. Raddoppio dei termini Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 5535/2016 del 27 ottobre 2016	pag.	059
50. Procedura fallimentare Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 5538/2016 del 27 ottobre 2016	pag.	059
51. Contraddittorio preventivo Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 5541/2016 del 27 ottobre 2016	pag.	060
52. P.V.C. Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 5543/2016 del 27 ottobre 2016	pag.	060
53. Contraddittorio endoprocedimentale Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 5625/2016 del 3 novembre 2016	pag.	060
54. Notifica della comunicazione di irregolarità Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 5636/2016 del 4 novembre 2016	pag.	061
55. Redditometro Ctr Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 5685/2016 del 4 novembre 2016	pag.	061
56. Leasing di imbarcazione Ctr Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 5687/2016 del 4 novembre 2016	pag.	061
57. Transfer pricing Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 5699/2016 del 7 novembre 2016	pag.	062
58. Accertamento sintetico Ctr Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 5719/2016 dell'8 novembre 2016	pag.	062
59. Società estinta Ctr Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 5848/2016 del 14 novembre 2016	pag.	062
60. Interposizione fittizia Ctr Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 5921/2016 del 15 novembre 2016	pag.	063
61. Motivazione per relationem Ctr Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 5940/2016 del 16 novembre 2016	pag.	063
62. Induttivo Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 6071/2016 del 21 novembre 2016	pag.	063
63. Raddoppio dei termini Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 6073/2016 del 21 novembre 2016	pag.	064
64. Fatture soggettivamente inesistenti Ctr Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 6122/2016 del 23 novembre 2016	pag.	064
65. Accertamento induttivo Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 6227/2016 del 29 novembre 2016	pag.	064
66. Indagini bancarie Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 6299/2016 del 28 novembre 2016	pag.	065
67. Ritenute alla fonte Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 6300/2016 del 28 novembre 2016	pag.	065
68. Motivazione atto Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 6375/2016 del 28 novembre 2016	pag.	065
69. Redditometro Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 6405/2016 dell'1 dicembre 2016	pag.	065
70. Avviso di accertamento Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 6420/2016 del 2 dicembre 2016	pag.	066
71. Rettifica dell'imponibile e redditometro Ctr Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 6422/2016 del 5 dicembre 2016	pag.	066
72. Recesso socio Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 6448/2016 del 5 dicembre 2016	pag.	066
73. Regime fiscale agevolato Ctr Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 6479/2016 del 6 dicembre 2016	pag.	067

74. Motivazione dell'atto Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 6484/2016 del 6 dicembre 2016	pag. 067
75. Regime fiscale agevolato Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 6488/2016 del 6 dicembre 2016	pag. 067
76. Motivazione dell'atto Ctr Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 6489/2016 del 6 dicembre 2016	pag. 068
77. Contraddittorio preventivo Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 6525/2016 del 6 dicembre 2016	pag. 068
78. Raddoppio dei termini Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 6526/2016 del 6 dicembre 2016	pag. 068
79. Contraddittorio preventivo Ctr Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 6549/2016 del 6 dicembre 2016	pag. 069
80. Accertamento con adesione Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 6559/2016 del 6 dicembre 2016	pag. 069
81. Tributi armonizzati Ctr Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 6569/2016 del 9 dicembre 2016	pag. 069
82. Motivazione Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 6571/2016 del 9 dicembre 2016	pag. 070
83. Società estinta Ctr Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 6572/2016 del 9 dicembre 2016	pag. 070
84. Disponibilità finanziarie all'estero Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 6908/2016 del 15 dicembre 2016	pag. 070
85. Transfer price Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 7335/2016 del 23 dicembre 2016	pag. 071
86. Notifica dell'avviso di accertamento Ctp di Bergamo, Sez. 3, sentenza n. 376/2016 del 5 luglio 2016	pag. 071
87. Abuso Ctp di Bergamo, Sez. 4, sentenza n. 387/2016 del 5 luglio 2016	pag. 071
88. Elusione Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 492/2016 dell'11 ottobre 2016	pag. 072
89. Accertamento sintetico Ctp Bergamo, Sez. 1, sentenza 588/2016 del 17 novembre 2016	pag. 072
90. Onere della prova Ctp di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 599/2016 del 14 luglio 2016	pag. 072
91. Raddoppio dei termini Ctp di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 607/2016, del 18 luglio 2016	pag. 072
92. Motivazioni dell'atto Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 822/2016 del 15 novembre 2016	pag. 073
93. Società a ristretta base familiare Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 272/2016 del 18 luglio 2016	pag. 073
94. Redditometro Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 281/2016 del 21 luglio 2016	pag. 073
95. Sottoscrizione dell'atto Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 346/2016 del 27 settembre 2016	pag. 073
96. Transfer Pricing Ctp di Como, Sez. n. 2, sentenza n. 461/2016 del 20 dicembre 2016	pag. 074
97. Remissione in termini Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 236/2016 del 14 ottobre 2016	pag. 074
98. Associazione sportiva dilettantistica Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 242/2016 del 25 ottobre 2016	pag. 074

99. Mancata percezione di emolumenti	
Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 243/2016 del 25 ottobre 2016	pag. 074
100. Esaurimento rapporto	
Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 168/2016 del 4 luglio 2016	pag. 075
101. Amministratore di fatto	
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 187/2016 dell'11 luglio 2016	pag. 075
102. Società di gestione del risparmio	
Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 239/2016 del 5 ottobre 2016	pag. 076
103. Raddoppio termini	
Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 269/2016 del 24 ottobre 2016	pag. 076
104. Interposizione reale	
Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 296/2016 dell'8 novembre 2016	pag. 076
105. Rogatoria internazionale	
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 363/2016 del 9 dicembre 2016	pag. 077
106. Disponibilità estere	
Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 368/2016 del 12 dicembre 2016	pag. 077
107. Mancata trasmissione documenti	
Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 75/2016 del 4 luglio 2016	pag. 078
108. Indagini bancarie	
Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 110/2016 del 20 settembre 2016	pag. 078
109. Notifica	
Ctp di Milano, Sez. 40, Sentenza n. 5825/2016 del 4 luglio 2016	pag. 078
110. Contraddittorio preventivo	
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 5826/2016 del 4 luglio 2016	pag. 078
111. Legittimazione passiva	
Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 5843/2016 del 5 luglio 2016	pag. 078
112. Sottoscrizione dell'avviso di accertamento	
Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 5844/2016 del 5 luglio 2017	pag. 079
113. Indagini bancarie	
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 5862/2016 del 4 luglio 2016	pag. 079
114. Contraddittorio preventivo	
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 5864/2016 del 4 luglio 2016	pag. 079
115. Onere della prova	
Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 5904/2016 del 6 luglio 2016	pag. 080
116. Liquidazione soci receduti da associazione professionale	
Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 5925/2016 del 5 luglio 2016	pag. 080
117. Inerenza dei costi	
Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 5941/2016 del 6 luglio 2016	pag. 080
118. Liquidazioni	
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6249/2016 del 15 luglio 2016	pag. 080
119. Liquidazioni	
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 6259/2016 del 16 luglio 2016	pag. 080
120. Sottoscrizione	
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6279/2016 del 15 luglio 2016	pag. 081
121. Notificazioni	
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 6410/2016 del 21 luglio 2016	pag. 081
122. Difetto di sottoscrizione	
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 6777/2016 del 6 settembre 2016	pag. 081
123. Deducibilità costi	
Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 6873/2016 del 12 settembre 2016	pag. 081

124. Raddoppio dei termini Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 6962/2016 del 14 settembre 2016	pag.	082
125. Indagini bancarie Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 6985/2016 del 14 settembre 2016	pag.	082
126. Contraddittorio preventivo Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 7001/2016 del 14 settembre 2016	pag.	082
127. Elusione fiscale Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 7019/2016 del 15 settembre 2016	pag.	082
128. Fatture soggettivamente inesistenti Ctp di Milano, Sez. 5, sentenza n. 7020/2016 del 15 settembre 2016	pag.	083
129. Contraddittorio preventivo Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 7075/2016 del 16 settembre 2016	pag.	083
130. Società cessata Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 7084/2016 del 19 settembre 2016	pag.	083
131. Dati e notizie da soggetto terzo Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 7151/2016 del 21 settembre 2016	pag.	084
132. Reddito non contabilizzato Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 7163/2016 del 20 settembre 2016	pag.	084
133. Transfer pricing Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 7182/2016 del 21 settembre 2016	pag.	084
134. Fatture soggettivamente inesistenti Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 7214/2016 del 22 settembre 2016	pag.	084
135. Operazioni inesistenti Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 7258/2016 del 26 settembre 2016	pag.	085
136. Raddoppio dei termini Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 7342/2016 del 28 settembre 2016	pag.	085
137. Società estinta Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 7388/2016 del 29 settembre 2016	pag.	085
138. Raddoppio dei termini Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 7624/2016 del 10 ottobre 2016	pag.	085
139. Contraddittorio preventivo Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 7655/2016 del 10 ottobre 2016	pag.	086
140. Operazioni soggettivamente inesistenti Ctp di Milano, Sez. 5, sentenza n. 7796/2016 del 14 ottobre 2016	pag.	086
141. Raddoppio dei termini e contraddittorio Ctp di Milano, sez. 15, sentenza n. 7835/2016 del 17 ottobre 2016	pag.	086
142. Redditometro Ctp di Milano, sez. 15, sentenza n. 7846/2016 del 17 ottobre 2016	pag.	087
143. Finanziamento tra società Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 7999/2016 del 20 ottobre 2016	pag.	087
144. Delega alla sottoscrizione Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 8055/2016 del 20 ottobre 2016	pag.	088
145. Contraddittorio Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 8089/2016 del 24 ottobre 2016	pag.	088
146. Motivazione Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 8097/2016 del 24 ottobre 2016	pag.	088
147. Termini per l'accertamento Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 8195/2016 del 25 ottobre 2016	pag.	089
148. Onere probatorio Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 8208/2016 del 28 ottobre 2016	pag.	089

149. Paradisi fiscali		
Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 8356/2016 del 7 novembre 2016	pag.	089
150. Antieconomicità		
Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 8357/2016 del 7 novembre 2016	pag.	090
151. Abuso del diritto		
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 8367/2016 del 7 novembre 2016	pag.	090
152. Obbligo di motivazione e studi di settore		
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 8936/2016 del 22 novembre 2016	pag.	090
153. Notifica		
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 8951/2016 del 22 novembre 2016	pag.	091
154. Società estinta		
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 8955/2016 del 23 novembre 2016	pag.	091
155. Valori OMI		
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 8996/2016 del 24 novembre 2016	pag.	091
156. Scissione effetti notificazione		
Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 9101/2016 del 28 novembre 2016	pag.	091
157. Locazione di fabbricati		
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 9115/2016 del 29 novembre 2016	pag.	092
158. Società estinta		
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 9239/2016 dell'1 dicembre 2016	pag.	092
159. Termini di decadenza		
Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 9247/2016 del 2 dicembre 2016	pag.	092
160. Rettifica di valore		
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 9255/2016 del 2 dicembre 2016	pag.	093
161. Accertamento induttivo		
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 9548/2016 del 16 dicembre 2016	pag.	093
162. Notifica a non residente		
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 9549/2016 del 13 dicembre 2016	pag.	093
163. Ritenute alla fonte		
Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 9563/2016 del 19 dicembre 2016	pag.	093
164. Scudo fiscale		
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 9601/2016 del 15 dicembre 2016	pag.	094
165. Fondi di investimento		
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 9692/2016 del 22 dicembre 2016	pag.	094
166. Transfer pricing		
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 9733/2016 del 23 dicembre 2016	pag.	094
167. Percentuali di ricarico		
Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 497/2016 del 21 ottobre 2016	pag.	095

ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI

168. Impiego di gas naturale per usi industriali		
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 3972/2016 del 6 luglio 2016	pag.	096
169. Dazi doganali e sanzioni		
Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 4559/2016 dell'8 settembre 2016	pag.	096
170. Natura giuridica dell'IVA all'importazione		
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 4758/2016 del 19 settembre 2016	pag.	096
171. Importazione di carburante da una territorio extra-doganale		
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 4760/2016 del 19 settembre 2016	pag.	097
172. Termini per il recupero dei diritti doganali		
Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 4878/2016 del 23 settembre 2016	pag.	097

173. Pagamento mediante compensazione		
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 5065/2016 del 3 ottobre 2016	pag.	098
174. Esenzione dall'accisa per autoproduzione di energia		
Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 5622/2016 del 3 novembre 2016	pag.	098
175. Compensazione accisa sul gas naturale		
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 5927/2016 del 15 novembre 2016	pag.	098
176. Dazi antidumping		
Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 5988/2016 del 17 novembre 2016	pag.	099
177. Valore in dogana		
Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 5990/2016 del 17 novembre 2016	pag.	099
178. Valore della merce in dogana		
Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 6914/2016 del 15 dicembre 2016	pag.	100
179. Istanza di rimborso		
Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 698/2016 dell'11 ottobre 2016	pag.	100
180. Sospensione del rimborso delle accise		
Ctp di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 864/2016 del 6 dicembre 2016	pag.	100
181. Autoproduzione energia elettrica		
Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 296/2016 del 27 luglio 2016	pag.	100
182. Autoproduzione di energia		
Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 354/2016 del 27 settembre 2016	pag.	101
183. Valore delle merci in dogana		
Ctp di Milano, sezione 47, sentenza n. 5948/2016 del 6 luglio 2016	pag.	101
184. Acconto dell'accisa		
Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 6875/2016 del 12 settembre 2016	pag.	101
185. Contraddittorio preventivo IVA e accise		
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 8927/2016 del 21 novembre 2016	pag.	102
186. Accertamento in dogana		
Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 9478/2016 del 14 dicembre 2016	pag.	102
187. Accisa ridotta sul gas naturale		
Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 602/2016 del 6 dicembre 2016	pag.	103
188. Importazione di carburante		
Ctp di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 206/2016 del 12 dicembre 2016	pag.	103
189. Notifiche a mezzo PEC in ambito doganale		
Ctp di Varese, Sez. 4, sentenza n. 534/2016 del 14 settembre 2016	pag.	103
190. IVA in dogana		
Ctp di Varese, Sez. 12, sentenza n. 523/2016 del 15 settembre 2016	pag.	104

CATASTO

191. Rendita catastale		
Ctr Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 5724/2016 dell'8 novembre 2016	pag.	105
192. Avviso di accertamento		
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 6182/2016 del 24 novembre 2016	pag.	105
193. Attribuzione rendita catastale		
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 6302/2016 del 28 novembre 2016	pag.	105
194. Immobile adibito a casa di cura		
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 6919/2016 del 15 dicembre 2016	pag.	106
195. Immobili a destinazione speciale		
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 7346/2016 del 23 dicembre 2016	pag.	106
196. Categoria catastale		
Ctp di Bergamo, Sez. 4, sentenza n. 381/2016 del 5 luglio 2016	pag.	106

197. Rendita catastale		
Ctp di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 612/2016 del 19 luglio 2016	pag.	107
198. Classamento		
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 5820/2016 dell'1 luglio 2016	pag.	107
199. Motivazione e categoria catastale		
Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 8020/2016 del 21 ottobre 2016	pag.	107
200. Accertamento catastale		
Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 8821/2016 del 21 novembre 2016	pag.	107
201. Avviso di rettifica non preceduto da accertamento Iva		
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 8953/2016 del 23 novembre 2016	pag.	108
202. Accertamento		
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 9464/2016 del 13 dicembre 2016	pag.	108

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO

203. Raddoppio del Contributo Unificato Tributario		
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 3947/2016 del 6 luglio 2016	pag.	109
204. Art. 13, comma 1quater, d.P.R. 115/2002		
Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 4451/2016 del 18 agosto 2016	pag.	109
205. Diritto all'esenzione		
Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 6913/2016 del 15 dicembre 2016	pag.	109
206. Determinazione		
Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 8032/2016 del 24 ottobre 2016	pag.	110

FINANZA LOCALE

CONTRIBUTI CONSORTILI

207. Provvedimento di perimetrazione		
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 4809/2016 del 19 settembre 2016	pag.	111

IMU – ICI

208. Destinazione assistenziale		
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 4405/2016 del 3 agosto 2016	pag.	112
209. Versamento a Comune incompetente		
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 4624/2016 del 14 settembre 2016	pag.	112
210. Immobile in leasing		
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 5069/2016 del 3 ottobre 2016	pag.	112
211. Legittimazione passiva		
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 5118/2016 del 29 settembre 2016	pag.	113
212. Esenzione		
Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 5614/2016 del 3 novembre 2016	pag.	113
213. Servitù volontaria ad uso pubblico		
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 6378/2016 del 28 novembre 2016	pag.	113
214. Abitazione principale		
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 6676/2016 del 12 dicembre 2016	pag.	114
215. Attribuzione rendita d'ufficio		
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 6955/2016 del 16 dicembre 2016	pag.	114
216. Immobile di interesse storico		
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 7239/2016 del 21 dicembre 2016	pag.	114

217. Agevolazione abitazione principale	
Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 7280/2016 del 22 dicembre 2016	pag. 114
218. Base imponibile	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 7373/2016 del 27 dicembre 2016	pag. 115
219. Base imponibile	
Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 375/2016 del 5 luglio 2016	pag. 115
220. Esenzioni	
Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 486/2016 del 3 ottobre 2016	pag. 115
221. Contratto di locazione finanziaria	
Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 603/2016 del 14 luglio 2016	pag. 116
222. Abitazione principale	
Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 605/2016 del 14 luglio 2016	pag. 116
223. Esenzione	
Ctp di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 611/2016 del 19 luglio 2016	pag. 116
224. Pertinenze	
Ctp di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 687/2016 del 7 ottobre 2016	pag. 116
225. Agevolazione abitazione principale	
Ctp di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 785/2016 del 9 novembre 2016	pag. 117
226. Competenza Stato/Enti locali	
Ctp di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 791/2016 del 10 novembre 2016	pag. 117
227. Esenzione	
Ctp di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 795/2016 del 10 novembre 2016	pag. 117
228. Soggetto passivo	
Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 273/2016 del 18 luglio 2016	pag. 117
229. Rimborso e compensazione	
Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 175/2016 dell'1 luglio 2016	pag. 117
230. Agevolazioni	
Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 101/2016 del 20 settembre 2016	pag. 118
231. Consorzi di bonifica	
Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 208/2016 del 4 ottobre 2016	pag. 118
232. Immobili detenuti da Onlus	
Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 274/2016 del 6 dicembre 2016	pag. 118
233. Esenzione	
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 5829/2016 del 4 luglio 2016	pag. 119
234. Esenzione	
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 6337/2016 del 19 luglio 2016	pag. 119
235. Esenzione	
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 6342/2016 del 20 luglio 2016	pag. 119
236. Esenzione	
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 6487/2016 del 25 luglio 2016	pag. 120
237. Immobili enti non commerciali	
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 6501/2016 del 26 luglio 2016	pag. 120
238. Esenzione	
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 6864/2016 del 9 settembre 2016	pag. 120
239. Determinazione della rendita catastale	
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 7906/2016 del 17 ottobre 2016	pag. 120
240. Prescrizione	
Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 8224/2016 del 31 ottobre 2016	pag. 121
241. Enti ecclesiastici	
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 8503/2016 del 10 novembre 2016	pag. 121

242. Valore venale aree fabbricabili		
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 9493/2016 del 14 dicembre 2016	pag.	121
243. Aree edificabili		
Ctp di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 521/2016 del 3 novembre 2016	pag.	122
 IRAP		
244. Raddoppio termini di accertamento		
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 4483/2016 del 17 agosto 2016	pag.	123
245. Raddoppio dei termini		
Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 4519/2016 del 2 settembre 2016	pag.	123
246. Medico pediatra convenzionato		
Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 4543/2016 del 7 settembre 2016	pag.	123
247. Segretaria part-time		
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 4643/2016 del 15 settembre 2016	pag.	123
248. Presupposti impositivi		
Ctr Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 5001/2016 del 29 settembre 2016	pag.	124
249. Rimborso Irap		
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 6651/2016 del 12 dicembre 2016	pag.	124
250. Attività in diversi studi professionali		
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 7348/2016 del 23 dicembre 2016	pag.	124
251. Trasporto pubblico		
Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 241/2016 del 5 luglio 2016	pag.	124
252. Diritto al rimborso		
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 6245/2016 del 15 luglio 2016	pag.	125
253. Rimborsi		
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 6338/2016 del 19 luglio 2016	pag.	125
254. Contratto d'appalto		
Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 6727/2016 del 6 settembre 2016	pag.	125
255. Modalità di recupero di imposte non dovute		
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 7126/2016 del 14 settembre 2016	pag.	126
256. Medici convenzionati SSN		
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 7217/2016 del 22 settembre 2016	pag.	126
257. Presupposto impositivo		
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 8074/2016 del 25 ottobre 2016	pag.	126
258. Compensazione orizzontale		
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 8258/2016 del 27 ottobre 2016	pag.	126
259. Presupposti		
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 8826/2016 del 21 novembre 2016	pag.	127
260. Presupposti		
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 8841/2016 del 21 novembre 2016	pag.	127
261. Presupposto di imposta		
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 8975/2016 del 8 novembre 2016	pag.	127
262. Raddoppio dei termini		
Ctp di Milano, Sez.36, sentenza n. 9209/2016 del 2 dicembre 2016	pag.	128
263. Avvocato		
Ctp di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 445/2016 del 7 ottobre 2016	pag.	128

PUBBLICITÀ

264. Esenzione		
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 4056/2016 del 7 luglio 2016	pag.	129

265. Cabine fotografiche		
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 4455/2016 del 17 agosto 2016	pag.	129
266. Debenza dell'imposta		
Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 4550/2016 dell'8 settembre 2016	pag.	129
267. Presupposto dell'imposta		
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 4663/2016 del 12 settembre 2016	pag.	129
268. Insegne distributori automatici		
Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 4672/2016 del 15 settembre 2016	pag.	130
269. Soggetti passivi e assoggettabilità all'imposta		
Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 5112/2016 del 5 ottobre 2016	pag.	130
270. Ambito di applicazione		
Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 5151/2016 del 7 ottobre 2016	pag.	131
271. Presupposti impositivi		
Ctr Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 5739/2016 dell'8 novembre 2016	pag.	131
272. Segnali di indicazione		
Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 584/2016 del 12 luglio 2016	pag.	132
273. Riscossione in pendenza di giudizio		
Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 755/2016 del 27 ottobre 2016	pag.	132
274. Presupposti impositivi		
Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 284/2016 del 27 luglio 2016	pag.	132
275. Cabine per fototessere		
Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 425/2016 del 23 novembre 2016	pag.	132
276. Cabine fotografiche		
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 8014/2016 del 21 ottobre 2016	pag.	132

TARSU – TIA – TARI – TARES

277. Rifiuti speciali non pericolosi		
Ctp di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 550/2016 dell'1 luglio 2016	pag.	134
278. Soggetto passivo		
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 6485/2016 del 25 luglio 2016	pag.	134
279. Termine triennale		
Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 6523/2016 del 27 luglio 2016	pag.	134
280. Ingiunzione di pagamento		
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 7184/2016 del 21 settembre 2016	pag.	134
281. Omessa dichiarazione		
Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 7209/2016 del 22 settembre 2016	pag.	134
282. Cumulo giuridico		
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 8616/2016 del 15 novembre 2016	pag.	135
283. Presupposto impositivo		
Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 9658/2016 del 21 dicembre 2016	pag.	135

TASSE AUTOMOBILISTICHE

284. Contratto di leasing autovettura		
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 6518/2016 del 6 dicembre 2016	pag.	136
285. Leasing		
Ctr Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 6636/2016 del 12 dicembre 2016	pag.	136
286. Soggetti passivi bollo auto		
Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 5850/2016 del 5 luglio 2016	pag.	136
287. Leasing		
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 5877/2016 del 5 luglio 2016	pag.	137

288. Obbligatorietà del pagamento		
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 6214/2016 del 13 luglio 2016	pag.	137
289. Soggettività passiva		
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 6341/2016 del 20 luglio 2016	pag.	137
290. Soggettività passiva		
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 6403/2016 del 20 luglio 2016	pag.	138
291. Registrazione al PRA		
Ctp di Milano, Sez. 5, sentenza n. 6476/2016 del 25 luglio 2016	pag.	138
292. Esenzione		
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 7696/2016 dell'11 ottobre 2016	pag.	138
293. Leasing		
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 7776/2016 del 13 ottobre 2016	pag.	138
294. Bollo auto		
Ctp di Milano, Sez.36, sentenza n. 9218/2016 del 2 dicembre 2016	pag.	139

IRES – IRPEG

295. Associazioni sportive dilettantistiche		
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 3995/2016 del 7 luglio 2016	pag.	140
296. Prezzi di trasferimento		
Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 4416/2016 del 5 agosto 2016	pag.	140
297. Nullità del contratto su cui si fonda la deduzione di componenti negativi		
Ctr Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 4515/2016 del 2 settembre 2016	pag.	140
298. Inerenza		
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 4655/2016 del 12 settembre 2016	pag.	140
299. Componenti reddito di impresa		
Ctr Lombardia, Sez. 64, sentenza n. 4674/2016 del 12 settembre 2016	pag.	141
300. Presunzione di distribuzione utili		
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 5085/2016 del 4 ottobre 2016	pag.	141
301. Costi infragruppo		
Ctr Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 5736/2016 dell'8 novembre 2016	pag.	141
302. Prezzi di trasferimento		
Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 6011/2016 del 18 novembre 2016	pag.	142
303. Riqualificazione attività		
Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 6049/2016 del 21 novembre 2016	pag.	142
304. Riqualificazione energetica		
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 6348/2016 dell'1 dicembre 2016	pag.	143
305. Fusione per incorporazione		
Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 6353/2016 dell'1 dicembre 2016	pag.	143
306. Spese di sponsorizzazione		
Ctr Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 7320/2016 del 23 dicembre 2016	pag.	143
307. Perdite su crediti		
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 7357/2016 del 23 dicembre 2016	pag.	144
308. Inerenza dei costi		
Ctr Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 7361/2016 del 23 dicembre 2016	pag.	144
309. Transfer price		
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 7388/2016 del 28 dicembre 2016	pag.	144
310. Spese di sponsorizzazione		
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 7422/2016 del 30 dicembre 2016	pag.	145
311. Utilizzo perdite da concordato fallimentare		
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 500/2016 del 12 ottobre 2016	pag.	145

312. Costi black list		
Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 366/2016 del 4 ottobre 2016	pag.	146
313. Ammortamento		
Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 382/2016 del 24 ottobre 2016	pag.	146
314. Associazioni sportive dilettantistiche		
Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 187/2016 del 14 luglio 2016	pag.	146
315. Consolidato		
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 188/2016 del 11 luglio 2016	pag.	146
316. Interessi a consociate estere		
Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 5874/2016 del 4 luglio 2016	pag.	147
317. Compensazione perdite		
Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 5893/2016 del 6 luglio 2016	pag.	147
318. Riporto perdite		
Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 5905/2016 del 6 luglio 2016	pag.	147
319. Detrazioni fiscali		
Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 5926/2016 del 6 luglio 2016	pag.	148
320. Base imponibile		
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6277/2016 del 15 luglio 2016	pag.	148
321. Base imponibile		
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 6340/2016 del 19 luglio 2016	pag.	148
322. Principio di inerenza		
Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 7237/2016 del 23 settembre 2016	pag.	148
323. Inerenza dei costi		
Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 7256/2016 del 26 settembre 2016	pag.	149
324. Spese pubblicitarie		
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 8042/2016 del 20 ottobre 2016	pag.	149
325. Antieconomicità		
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 8064/2016 del 20 ottobre 2016	pag.	149
326. Costi black list		
Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 8080/2016 del 25 ottobre 2016	pag.	149
327. Transfer pricing e impiego della mediana dei valori		
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 8301/2016 del 3 novembre 2016	pag.	150
328. Convenzione Italia-Ungheria		
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenze n. 8326/2016 del 3 novembre 2016	pag.	150
329. Agevolazioni fiscali		
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 8571/2016 del 10 novembre 2016	pag.	150
330. Deducibilità dei costi		
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 8840/2016 del 21 novembre 2016	pag.	151
331. Consolidato fiscale		
Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 9581/2016 del 19 dicembre 2016	pag.	151
332. Plusvalenze esenti		
Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 404/2016 del 19 luglio 2016	pag.	151
333. Agevolazioni società sportive dilettantistiche		
Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 597/2016 del 2 dicembre 2016	pag.	152
IRPEF		
334. Indennità di fine mandato		
Ctr Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 4510/2016 del 2 settembre 2016	pag.	153
335. Canoni di locazione		
Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 4542/2016 del 7 settembre 2016	pag.	153

336. Redditi diversi		
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 4697/2016 del 12 settembre 2016	pag.	153
337. Spese di riqualificazione energetica		
Ctr Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 5251/2016 del 12 ottobre 2016	pag.	154
338. Doppia imposizione		
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 5384/2016 del 17 ottobre 2016	pag.	154
339. Residenza delle persone fisiche		
Ctr Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 5563/2016 del 31 ottobre 2016	pag.	154
340. Costi deducibili		
Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 5598/2016 del 3 novembre 2016	pag.	155
341. Reddito di lavoro autonomo		
Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 6016/2016 del 18 novembre 2016	pag.	155
342. Redditi dei fabbricati		
Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 6018/2016 del 18 novembre 2016	pag.	155
343. Detrazione spese ristrutturazione		
Ctr Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 6295/2016 del 30 novembre 2016	pag.	156
344. Reddito di locazione		
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 6579/2016 del 12 dicembre 2016	pag.	156
345. Pagamento ritenute fiscali		
Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 6716/2016 del 13 dicembre 2016	pag.	156
346. Oneri deducibili		
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 6925/2016 del 16 dicembre 2016	pag.	156
347. Reddito di impresa		
Ctr Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 6997/2016 del 16 dicembre 2016	pag.	157
348. Imposta sostitutiva		
Ctp di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 691/2016 del 10 ottobre 2016	pag.	157
349. Soggetti passivi		
Ctp di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 721/2016 del 14 ottobre 2016	pag.	157
350. Plusvalenze		
Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 878/2016 del 6 dicembre 2016	pag.	157
351. Imposte pagate all'estero		
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 175/2016 del 5 luglio 2016	pag.	158
352. Effetto traslativo proprietà		
Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 78/2016 del 4 luglio 2016	pag.	158
353. Cessione terreno		
Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 115/2016 del 19 ottobre 2016	pag.	158
354. Redditi a tassazione separata		
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 5833/2016 dell'1 luglio 2016	pag.	158
355. Tassazione separata		
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6254/2016 del 15 luglio 2016	pag.	159
356. Redditi d'impresa		
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6298/2016 del 19 luglio 2016	pag.	159
357. Redditi prodotti in forma associata		
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 6352/2016 del 18 luglio 2016	pag.	159
358. Soggetti non residenti		
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 6355/2016 del 18 luglio 2016	pag.	159
359. Spese per trasferta		
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 6602/2016 dell'11 agosto 2016	pag.	160
360. Interessi mutuo		
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 6854/2016 del 9 settembre 2016	pag.	160

361. Reddito d'impresa		
Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 6883/2016 del 9 settembre 2016	pag.	160
362. Contributi previdenziali		
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 7082/2016 del 16 settembre 2016	pag.	160
363. Assegni di mantenimento		
Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 7455/2016 del 30 settembre 2016	pag.	161
364. Compravendita di terreni		
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 7482/2016 del 3 ottobre 2016	pag.	161
365. Detrazioni		
Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 7601/2016 del 7 ottobre 2016	pag.	161
366. Spese ristrutturazioni edilizie		
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 8012/2016 del 21 ottobre 2016	pag.	162
367. Detrazioni per recupero patrimonio edilizio		
Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 8013/2016 del 19 ottobre 2016	pag.	162
368. Deduzioni		
Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 8050/2016 del 24 ottobre 2016	pag.	162
369. Redditi fondiari		
Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 8051/2016 del 24 ottobre 2016	pag.	163
370. Ammortamento		
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 8074/2016 del 25 ottobre 2016	pag.	163
371. Spese finalizzate al risparmio energetico		
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 8094/2016 del 25 ottobre 2016	pag.	163
372. Oneri deducibili		
Ctp di Milano, Sez.41, sentenza n. 9208/2016 del 23 novembre 2016	pag.	163
373. Plusvalenze		
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 9496/2016 del 14 dicembre 2016	pag.	163
374. Redditi diversi		
Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 9629/2016 del 20 dicembre 2016	pag.	164
375. Cessione aree edificabili		
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 9667/2016 del 21 dicembre 2016	pag.	164

IVA

376. Rimborso del credito esposto in dichiarazione		
Ctr Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 3962/2016 del 6 luglio 2016	pag.	165
377. Credito Iva		
Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 4189/2016 del 14 luglio 2016	pag.	165
378. Contratti di coassicurazione		
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 4308/2016 del 20 luglio 2016	pag.	165
379. Operazioni esenti		
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 4470/2016 del 17 agosto 2016	pag.	165
380. Regime agevolato per i periodici		
Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 4534/2016 del 6 settembre 2016	pag.	166
381. Cessioni intracomunitarie		
Ctr Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 4539/2016 del 6 settembre 2016	pag.	166
382. Reverse charge		
Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 4554/2016 dell'8 settembre 2016	pag.	167
383. Inversione contabile		
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 4657/2016 del 12 settembre 2016	pag.	167
384. Detrazione e rimborso		
Ctr Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 4721/2016 del 16 settembre 2016	pag.	167

385. Conferimento d'azienda	
Ctr Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 5002/2016 del 29 settembre 2016	pag. 167
386. Reverse Charge	
Ctr Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 5054/2016 del 3 ottobre 2016	pag. 168
387. Deducibilità dei costi	
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 5095/2016 del 3 ottobre 2016	pag. 168
388. Cessioni comunitarie	
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 5108/2016 del 3 ottobre 2016	pag. 169
389. Rimborso Iva	
Ctr Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 5250/2016 del 12 ottobre 2016	pag. 169
390. Operazioni soggettivamente inesistenti	
Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 5575/2016 del 31 ottobre 2016	pag. 169
391. Coassicurazione	
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 5790/2016 del 10 novembre 2016	pag. 170
392. Rimborso Iva	
Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 6144/2016 del 24 novembre 2016	pag. 170
393. Cessioni intracomunitarie	
Ctr Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 6223/2016 del 29 novembre 2016	pag. 170
394. Inerenza dei costi	
Ctr Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 6242/2016 del 14 novembre 2016	pag. 171
395. Operazioni soggettivamente inesistenti	
Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 6654/2016 del 13 dicembre 2016	pag. 171
396. Operazioni soggettivamente inesistenti	
Ctr Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 7307/2016 del 22 dicembre 2016	pag. 171
397. Operazioni inesistenti	
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 7332/2016 del 23 dicembre 2016	pag. 171
398. Rimborsi	
Ctp di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 560/2016 del 5 luglio 2016	pag. 172
399. Esenzioni	
Ctp di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 630/2016 del 26 agosto 2016	pag. 172
400. Visto di conformità	
Ctp di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 651/2016 del 19 settembre 2016	pag. 172
401. Termini rimborso	
Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 700/2016 dell'11 ottobre 2016	pag. 172
402. Rimborso dell'imposta	
Ctp di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 724/2016 del 18 ottobre 2016	pag. 173
403. Detrazioni	
Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 874/2016 del 6 dicembre 2016	pag. 173
404. Frode Carosello	
Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 256/2016 dell'8 luglio 2016	pag. 173
405. Operazioni soggettivamente inesistenti	
Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 303/2016 del 5 agosto 2016	pag. 173
406. Omessa dichiarazione	
Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 184/2016 del 6 luglio 2016	pag. 174
407. Compensazione	
Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 297/2016 dell'8 novembre 2016	pag. 174
408. Rimborso Iva	
Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 155/2016 del 5 luglio 2016	pag. 174
409. Contraddittorio preventivo	
Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 159/2016 del 7 luglio 2016	pag. 175

410. Addizionali provinciali sui consumi di energia elettrica Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 5885/2016 del 5 luglio 2016	pag. 175
411. Associazione sportiva dilettantistica Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 5935/2016 del 6 luglio 2016	pag. 175
412. Termini per il rimborso a società cessata Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 5937/2016 del 5 luglio 2016	pag. 176
413. Dichiarazione Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 6318/2016 del 19 luglio 2016	pag. 176
414. Detrazione d'imposta Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 6340/2016 del 19 luglio 2016	pag. 176
415. Credito e compensazione Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 7133/2016 del 19 settembre 2016	pag. 176
416. Leasing fabbricati e aree edificabili Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 7149/2016 del 21 settembre 2016	pag. 177
417. Preliminari di accollo Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 7172/2016 del 14 settembre 2016	pag. 177
418. Servizi di coassicurazione Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 7607/2016 del 3 ottobre 2016	pag. 177
419. Coassicurazione Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 8046/2016 del 24 ottobre 2016	pag. 178
420. Coassicurazione Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 8048/2016 del 24 ottobre 2016	pag. 178
421. Enti ospedalieri convenzionati Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 8161/2016 del 25 ottobre 2016	pag. 178
422. Contratto di coassicurazione Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 8402/2016 dell'8 novembre 2016	pag. 178
423. Fatture per operazioni inesistenti Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 8463/2016 del 7 novembre 2016	pag. 179
424. Fatture per operazioni inesistenti Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 8526/2016 dell'11 novembre 2016	pag. 179
425. Rimborso Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 8880/2016 del 21 novembre 2016	pag. 179
426. Operazioni soggettivamente inesistenti Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 9048/2016 del 28 novembre 2016	pag. 180
427. Rimborso Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 9587/2016 del 15 dicembre 2016	pag. 180
428. Frode carosello Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 9752/2016 del 29 dicembre 2016	pag. 180

PROCESSO TRIBUTARIO

429. Revocazione ordinaria Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 3973/2016 del 6 luglio 2016	pag. 182
430. Eccezioni in appello Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 4077/2016 del 7 luglio 2016	pag. 182
431. Remissione in termini Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 4188/2016 del 14 luglio 2016	pag. 182
432. Estinzione processo per inattività delle parti Ctr Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 4315/2016 del 21 luglio 2016	pag. 182
433. Atti impugnabili Ctr Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 4393/2016 del 2 agosto 2016	pag. 183

434. Atti impugnabili	
Ctr Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 4406/2016 del 4 agosto 2016	pag. 183
435. Giudicato esterno	
Ctr Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 4407/2016 del 4 agosto 2016	pag. 183
436. Procedura di mediazione	
Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 4535/2016 del 6 settembre 2016	pag. 184
437. Litisconsorzio necessario	
Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 4536/2016 del 6 settembre 2016	pag. 184
438. Effetti del giudicato	
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 4561/2016 del 2 settembre 2016	pag. 184
439. Instaurazione del contraddittorio	
Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 4598/2016 del 12 settembre 2016	pag. 185
440. Divieto eccezioni appello	
Ctr Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 4687/2016 del 15 settembre 2016	pag. 185
441. Accertamento con adesione	
Ctr Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 4702/2016 del 16 settembre 2016	pag. 185
442. Avviso di sgravio	
Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 4734/2016 del 16 settembre 2016	pag. 185
443. Solidarietà	
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 4982/2016 del 26 settembre 2016	pag. 186
444. Condanna alle spese	
Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 5044/2016 del 3 ottobre 2016	pag. 186
445. Costituzione in giudizio	
Ctr Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 5048/2016 del 3 ottobre 2016	pag. 186
446. Sentenza del giudice penale	
Ctr Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 5052/2016 del 3 ottobre 2016	pag. 187
447. Costituzione anteriore al termine di 90 giorni	
Ctr Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 5081/2016 del 4 ottobre 2016	pag. 187
448. Revocazione	
Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 5089/2016 del 4 ottobre 2016	pag. 187
449. Atto di appello	
Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 5166/2016 del 10 ottobre 2016	pag. 187
450. Motivazione della sentenza	
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 5210/2016 dell'11 ottobre 2016	pag. 188
451. Notificazioni	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 5489/2016 del 25 ottobre 2016	pag. 188
452. Forma dell'appello	
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 5551/2016 del 31 ottobre 2016	pag. 188
453. Vizi nella procura	
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 5556/2016 del 31 ottobre 2016	pag. 188
454. Inammissibilità dell'appello	
Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 5632/2016 del 3 novembre 2016	pag. 189
455. Rimessione alla commissione provinciale	
Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 5639/2016 del 4 novembre 2016	pag. 189
456. Requisiti atto di appello	
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 5838/2016 del 14 novembre 2016	pag. 189
457. Delega processuale	
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 5881/2016 del 15 novembre 2016	pag. 190
458. Chiamata in causa di un terzo	
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 5894/2016 del 15 novembre 2016	pag. 190

459. Utilizzabilità dei documenti anonimi	
Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 5983/2016 del 17 novembre 2016	pag. 190
460. Motivi dell'appello	
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 6046/2016 del 21 novembre 2016	pag. 190
461. Responsabilità processuale aggravata	
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 6135/2016 del 23 novembre 2016	pag. 191
462. Motivi specifici d'impugnazione	
Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 6236/2016 del 29 novembre 2016	pag. 191
463. Riassunzione	
Ctr Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 6240/2016 del 14 novembre 2016	pag. 192
464. Inammissibilità dell'impugnazione	
Ctr Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 6304/2016 del 30 novembre 2016	pag. 192
465. Litisconsorzio necessario	
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 6354/2016 del 28 novembre 2016	pag. 192
466. Atti impugnabili	
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 6361/2016 dell'1 dicembre 2016	pag. 192
467. Legittimazione passiva	
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 6396/2016 dell'1 dicembre 2016	pag. 193
468. Motivazione della sentenza	
Ctr Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 6436/2016 del 5 dicembre 2016	pag. 193
469. Prova testimoniale	
Ctr Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 6489/2016 del 6 dicembre 2016	pag. 193
470. Notifica dell'appello	
Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 6519/2016 del 6 dicembre 2016	pag. 193
471. Lista Falciani	
Ctr Lombardia, Sez.13, sentenza n. 6574/2016 del 12 dicembre 2016	pag. 193
472. Dichiarazioni in altri procedimenti	
Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 6577/2016 del 12 dicembre 2016	pag. 194
473. Spese processuali	
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 6937/2016 del 12 dicembre 2016	pag. 194
474. Capacità processuale	
Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 6941/2016 del 16 dicembre 2016	pag. 194
475. Tempestività ricorso	
Ctr Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 7314/2016 del 22 dicembre 2016	pag. 194
476. Giudicato esterno	
Ctr Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 7318/2016 del 23 dicembre 2016	pag. 195
477. Legittimazione processuale	
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 7345/2016 del 23 dicembre 2016	pag. 195
478. Atti impugnabili	
Ctp di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 608/2016 del 18 luglio 2016	pag. 195
479. Atti impugnabili	
Ctp di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 613/2016 del 19 luglio 2016	pag. 195
480. Processo tributario telematico	
Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 741/2016 del 24 ottobre 2016	pag. 196
481. Atti impugnabili	
Ctp di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 784/2016 del 9 novembre 2016	pag. 196
482. Soggetto passivo	
Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 322/2016 del 13 settembre 2016	pag. 196
483. Competenza	
Ctp di Como, Sez. n. 2, sentenza n. 458/2016 del 20 dicembre 2016	pag. 196

484. Sospensione del giudizio	
Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 237/2016 del 24 ottobre 2016	pag. 197
485. Deposito documenti	
Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 247/2016 del 5 ottobre 2016	pag. 197
486. Estinzione del giudizio	
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 282/2016 dell'8 novembre 2016	pag. 197
487. Procura alle liti	
Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 116/2016 del 19 ottobre 2016	pag. 198
488. Giurisdizione	
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 5858/2016 del 5 luglio 2016	pag. 198
489. Atti impugnabili	
Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 5936/2016 del 6 luglio 2016	pag. 198
490. Notifica del ricorso	
Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 5940/2016 del 6 luglio 2016	pag. 198
491. Atti impugnabili	
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 6248/2016 del 15 luglio 2016	pag. 199
492. Atti impugnabili	
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 6250/2016 del 15 luglio 2016	pag. 199
493. Termini	
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6320/2016 del 19 luglio 2016	pag. 199
494. Principio del "ne bis in idem"	
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6323/2016 del 19 luglio 2016	pag. 199
495. Requisiti del ricorso	
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 6336/2016 del 19 luglio 2016	pag. 200
496. Notifica del ricorso	
Ctp di Milano, Sez. 3 sentenza n. 6339/2016 del 19 luglio 2016	pag. 200
497. Difetto di giurisdizione	
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 6402/2016 del 20 luglio 2016	pag. 200
498. Termini di impugnazione	
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 6425/2016 del 22 luglio 2016	pag. 200
499. Notifica del ricorso	
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 6426/2016 del 22 luglio 2016	pag. 201
500. Inammissibilità del ricorso	
Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 6507/2016 del 25 luglio 2016	pag. 201
501. Intimazione di pagamento	
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 6620/2016 del 22 agosto 2016	pag. 201
502. Legittimazione attiva	
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6649/2016 del 30 agosto 2016	pag. 201
503. Atti impugnabili	
Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 6669/2016 dell'1 settembre 2016	pag. 202
504. Atti impugnabili	
Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 6687/2016 del 5 settembre 2016	pag. 202
505. Legittimazione attiva	
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 6702/2016 del 5 settembre 2016	pag. 202
506. Diniego autotutela	
Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 6752/2016 del 6 settembre 2016	pag. 202
507. Società cancellata	
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 6901/2016 del 9 settembre 2016	pag. 203
508. Inammissibilità del ricorso	
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6967/2016 del 14 settembre 2016	pag. 203

509. Impugnazione cartella di pagamento Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 6978/2016 del 14 settembre 2016	pag.	203
510. Trust Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 7000/2016 del 14 settembre 2016	pag.	203
511. Impugnazione del diniego di interpello disapplicativo Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 7318/2016 del 21 settembre 2016	pag.	204
512. Impugnazione diniego di autotutela Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 7353/2016 del 28 settembre 2016	pag.	204
513. Ne bis in idem Ctp di Milano, sez. 15, sentenza n. 7835/2016 del 17 ottobre 2016	pag.	204
514. Atti impugnabili Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 8018/2016 del 21 ottobre 2016	pag.	205
515. Termini di impugnazione Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 8086/2016 del 24 ottobre 2016	pag.	205
516. Autotutela e spese processuali Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 8098/2016 del 24 ottobre 2016	pag.	205
517. Onere della prova Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 8125/2016 del 26 ottobre 2016	pag.	206
518. Atti impugnabili Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 8230/2016 del 31 ottobre 2016	pag.	206
519. Impugnazione diniego istanza interpello disapplicativo Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 8486/2016 del 9 novembre 2016	pag.	206
520. Competenza territoriale Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 8585/2016 del 14 novembre 2016	pag.	206
521. Atti impugnabili Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 8930/2016 del 21 novembre 2016	pag.	207
522. Giudicato esterno Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 9248/2016 del 30 novembre 2016	pag.	207
523. Intimazione di pagamento Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 9377/2016 del 12 dicembre 2016	pag.	207
524. Spese del giudizio Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 9719/2016 del 23 dicembre 2016	pag.	208
525. Atti impugnabili Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 499/2016 del 21 ottobre 2016	pag.	208
526. Atti impugnabili Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 622/2016 del 15 dicembre 2016	pag.	208

REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE

527. Fusione per incorporazione tra Onlus Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 3965/2016 del 6 luglio 2016	pag.	209
528. Concordato fallimentare Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 4129/2016 dell'11 luglio 2016	pag.	209
529. Riqualificazione negozio giuridico Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 4482/2016 del 17 agosto 2016	pag.	209
530. Cessione di immobile strumentale in corso di ristrutturazione Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 4512/2016 del 2 settembre 2016	pag.	209
531. Compravendita di terreno edificabile Ctr Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 4541/2016 del 6 settembre 2016	pag.	210
532. Impianto fotovoltaico su terreno Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 4546/2016 del 7 settembre 2016	pag.	210

533. Termine di decadenza	
Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 4551/2016 dell'8 settembre 2016	pag. 210
534. Sentenza dichiarativa di simulazione	
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 4575/2016 del 2 settembre 2016	pag. 211
535. Trust	
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza 4590/2016 del 2 settembre 2016	pag. 211
536. Clausole penali	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 4710/2016 del 16 settembre 2016	pag. 211
537. Risoluzione contratto di locazione	
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 4893/2016 del 22 settembre 2016	pag. 211
538. Interessi legali di mora	
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 4894/2016 del 22 settembre 2016	pag. 212
539. Agevolazioni prima casa	
Ctr Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 4998/2016 del 29 settembre 2016	pag. 212
540. Atti dell'autorità giudiziaria	
Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 5004/2016 del 29 settembre 2016	pag. 212
541. Agevolazione prima casa	
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 5191/2016 dell'11 ottobre 2016	pag. 213
542. Scioglimento, comunione e donazione bene	
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 5360/2016 del 18 ottobre 2016	pag. 213
543. Clausola penale	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 5401/2016 del 19 ottobre 2016	pag. 213
544. Imposizione sugli effetti giuridici	
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 5437/2016 del 20 ottobre 2016	pag. 213
545. Nullità del contratto	
Ctr Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 5738/2016 dell'8 novembre 2016	pag. 214
546. Valori OMI	
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 5845/2016 del 14 novembre 2016	pag. 214
547. Decreto ingiuntivo	
Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 6056/2016 del 21 novembre 2016	pag. 214
548. Diritto al contraddittorio	
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 6098/2016 del 22 novembre 2016	pag. 214
549. Revoca agevolazioni	
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 6157/2016 del 24 novembre 2016	pag. 215
550. Motivazione avviso di liquidazione	
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 6160/2016 del 24 novembre 2016	pag. 215
551. Motivazione avviso di liquidazione	
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 6375/2016 del 28 novembre 2016	pag. 216
552. Cessione del credito	
Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 6418/2016 del 2 dicembre 2016	pag. 216
553. Stato passivo fallimentare	
Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 6490/2016 del 6 dicembre 2016	pag. 216
554. Risoluzione anticipata da contratto di locazione non registrato	
Ctr Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 6499/2016 del 6 dicembre 2016	pag. 216
555. Agevolazione prima casa	
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 6681/2016 del 12 dicembre 2016	pag. 217
556. Cessione d'azienda	
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 7341/2016 del 23 dicembre 2016	pag. 217
557. Cessione d'azienda	
Ctr Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 7371/2016 del 23 dicembre 2016	pag. 218

558. Cessione d'azienda		
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 7378/2016 del 27 dicembre 2016	pag.	218
559. Avviamento		
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 7396/2016 del 28 dicembre 2016	pag.	218
560. Cessione d'azienda		
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 7400/2016 del 28 dicembre 2016	pag.	219
561. Elusione		
Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza 613/2016 del il 28 novembre 2016	pag.	219
562. Trasformazione di società		
Ctp di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 566/2016 del 6 luglio 2016	pag.	220
563. Trust di scopo		
Ctp di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 583/2016 dell'11 luglio 2016	pag.	220
564. Aliquote		
Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 685/2016 del 7 ottobre 2016	pag.	220
565. Cessione azienda		
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 227/2016 del 3 ottobre 2016	pag.	220
566. Valore avviamento		
Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 263/2016 del 10 ottobre 2016	pag.	221
567. Cessione di azienda		
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 322/2016 del 28 novembre 2016	pag.	221
568. Principio di alternatività tra Iva e Registro		
Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 99/2016 del 20 settembre 2016	pag.	221
569. Trust		
Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 109/2016 del 20 settembre 2016	pag.	222
570. Accettazione tacita di eredità		
Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 140/2016 del 19 dicembre 2016	pag.	222
571. Ricognizione del debito		
Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 130/2016 del 7 dicembre 2016	pag.	222
572. Agevolazioni prima casa		
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 5821/2016 dell'1 luglio 2016	pag.	223
573. Avviamento		
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 5827/2016 del 4 luglio 2016	pag.	223
574. Agevolazione prima casa		
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 5888/2016 del 6 luglio 2016	pag.	223
575. Motivazione dell'avviso		
Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 5919/2016 del 5 luglio 2016	pag.	223
576. Clausola Penale		
Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 6159/2016 del 12 luglio 2016	pag.	224
577. Prima casa		
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 6241/2016 del 13 luglio 2016	pag.	224
578. Applicazione dell'imposta		
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6271/2016 del 15 luglio 2016	pag.	224
579. Base imponibile		
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6297/2016 del 19 luglio 2016	pag.	225
580. Rimborsi		
Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 6313/2016 del 19 luglio 2016	pag.	225
581. Contratti verbali		
Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 6314/2016 del 19 luglio 2016	pag.	225
582. Base imponibile		
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6319/2016 del 19 luglio 2016	pag.	225

583. Sentenza penale	
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 6540/2016 del 26 luglio 2016	pag. 226
584. Decreto ingiuntivo	
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 6656/2016 del 30 agosto 2016	pag. 226
585. Contratto di affitto azienda	
Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 6848/2016 del 9 settembre 2016	pag. 226
586. Agevolazioni	
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 6945/2016 del 14 settembre 2016	pag. 227
587. Rettifica valore venale	
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 7127/2016 del 20 settembre 2016	pag. 227
588. Agevolazione prima casa	
Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 7213/2016 del 22 settembre 2016	pag. 227
589. Atti giudiziari	
Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 7636/2016 del 10 ottobre 2016	pag. 227
590. Avviamento	
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 7730/2016 del 12 ottobre 2016	pag. 228
591. Avviamento	
Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 7880/2016 del 18 ottobre 2016	pag. 228
592. Determinazione dell'avviamento	
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 7902/2016 del 17 ottobre 2016	pag. 228
593. Abuso del diritto	
Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 8157/2016 del 24 ottobre 2016	pag. 228
594. Trust	
Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 8200/2016 del 25 ottobre 2016	pag. 229
595. Agevolazioni prima casa	
Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 8209/2016 del 28 ottobre 2016	pag. 229
596. Registrazione della sentenza di scioglimento del matrimonio	
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 8851/2016 del 21 novembre 2016	pag. 229
597. Ricognizione di debito	
Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 9053/2016 del 28 novembre 2016	pag. 230
598. Imposta di registro su atti giudiziari	
Ctp di Milano, Sez.41, sentenza n. 9225/2016 del 23 novembre 2016	pag. 230
599. Contraddittorio e cessione ramo d'azienda	
Ctp di Milano, Sez.17, sentenza n. 9227/2016 del 2 dicembre 2016	pag. 230
600. Alternatività Iva/Registro	
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 9451/2016 del 13 dicembre 2016	pag. 231
601. Enunciazione di atti non registrati	
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 9559/2016 del 19 dicembre 2016	pag. 231
602. Decreto di omologa del concordato preventivo	
Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 9580/2016 del 19 dicembre 2016	pag. 231
603. Cessione di contratto di locazione	
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 9704/2016 del 22 dicembre 2016	pag. 232
604. Riconoscimento del credito in sede fallimentare	
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 9726/2016 del 23 dicembre 2016	pag. 232
605. Atto complesso	
Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 394/2016 del 15 luglio 2016	pag. 232
606. Atto di ricognizione di debito	
Ctp di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 424/2016 del 21 settembre 2016	pag. 232
607. Rinuncia all'usufrutto	
Ctp di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 589/2016 del 25 novembre 2016	pag. 233

RIMBORSI E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

608. Onere della prova		
Ctr Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 4360/2016 del 22 luglio 2016	pag.	234
609. Eccezione di compensazione		
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 5792/2016 del 10 novembre 2016	pag.	234
610. Estensione del giudicato favorevole		
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 6135/2016 del 23 novembre 2016	pag.	234
611. Ritenuta d'acconto		
Ctr Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 7362/2016 del 23 dicembre 2016	pag.	235
612. Istanza di rimborso		
Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 318/2016 del 13 settembre 2016	pag.	235
613. Associazione professionale		
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 208/2016 del 29 luglio 2016	pag.	235
614. Termine		
Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 213/2016 del 4 agosto 2016	pag.	236
615. Legittimazione		
Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 236/2016 del 3 ottobre 2016	pag.	236
616. Cessione credito IVA		
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 280/2016 del 25 ottobre 2016	pag.	236
617. Rimborso Iva		
Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 6744/2016 del 6 settembre 2016	pag.	237
618. Irpef su Fondo pensioni		
Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 7052/2016 del 15 settembre 2016	pag.	237
619. Rimborso IVA		
Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 7440/2016 del 29 settembre 2016	pag.	237
620. Fermo amministrativo		
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 8444/2016 del 3 novembre 2016	pag.	237
621. Rimborso degli interessi		
Ctp di Milano, Sez.41, sentenza n. 9211/2016 del 23 novembre 2016	pag.	238

MISURE CAUTELARI

622. Presupposti		
Ctr Lombardia, Sez. 44, ordinanza n. 937/2016 del 4 luglio 2016	pag.	239
623. Presupposti		
Ctr Lombardia, Sez. 28, decreto n. 939/2016 dell'1 luglio 2016	pag.	239
624. Presupposti		
Ctr Lombardia, Sez. 44, ordinanza n. 940/2016 del 4 luglio 2016	pag.	239
625. Presupposti		
Ctr Lombardia, Sez. 45, ordinanza n. 942/2016 del 4 luglio 2016	pag.	239
626. Presupposti		
Ctr Lombardia, Sez. 15, ordinanza n. 943/2016 del 5 luglio 2016	pag.	239
627. Presupposti		
Ctr Lombardia, Sez. 44, ordinanza n. 945/2016 del 5 luglio 2016	pag.	240
628. Presupposti		
Ctr Lombardia, Sez. 19, ordinanza n. 946/2016 del 5 luglio 2016	pag.	240
629. Presupposti		
Ctr Lombardia, Sez. 6, ordinanza n. 951/2016 del 6 luglio 2016	pag.	240
630. Oggetto		
Ctr Lombardia, Sez. 24, ordinanza n. 952/2016 del 6 luglio 2016	pag.	240

631. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 6, ordinanza n. 956/2016 del 7 luglio 2016	pag. 241
632. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 44, ordinanza n. 992/2016 dell'11 luglio 2016	pag. 241
633. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 19, ordinanza n. 994/2016 dell'11 luglio 2016	pag. 241
634. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 1, ordinanza n. 996/2016 del 23 maggio 2016	pag. 241
635. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 7, decreto n. 1012/2016 del 12 luglio 2016	pag. 242
636. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 29, ordinanza n. 1021/2016 del 13 luglio 2016	pag. 242
637. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 49, ordinanza n. 1030/2016 del 14 luglio 2016	pag. 242
638. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 38, ordinanza n. 1046/2016 del 21 luglio 2016	pag. 242
639. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 45, ordinanza n. 1053/2016 del 26 luglio 2016	pag. 243
640. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 42, ordinanza n. 1065/2016 del 16 agosto 2016	pag. 243
641. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 28, ordinanza n. 1214/2016 del 19 settembre 2016	pag. 243
642. Oggetto	
Ctr Lombardia, Sez. 24, ordinanza n. 1240/2016 del 21 settembre 2016	pag. 243
643. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 38, ordinanza n. 1243/2016 del 21 luglio 2016	pag. 244
644. Presupposto	
Ctr Lombardia, Sez. 29, ordinanza n. 1256/2016 del 22 settembre 2016	pag. 244
645. Presupposto	
Ctr Lombardia, Sez. 29, ordinanza n. 1257/2016 del 22 settembre 2016	pag. 244
646. Riproposizione	
Ctr Lombardia, Sez. 7, decreto n. 1273/2016 del 22 settembre 2016	pag. 244
647. Presupposto	
Ctr Lombardia, Sez. 33, ordinanza n. 1281/2016 del 26 settembre 2016	pag. 245
648. Presupposto	
Ctr Lombardia, Sez. 33, ordinanza n. 1282/2016 del 26 settembre 2016	pag. 245
649. Presupposto	
Ctr Lombardia, Sez. 28, ordinanza n. 1305/2016 del 3 ottobre 2016	pag. 245
650. Presupposto	
Ctr Lombardia, Sez. 15, ordinanza n. 1314/2016 del 4 ottobre 2016	pag. 245
651. Presupposto	
Ctr Lombardia, Sez. 13, ordinanza n. 1321/2016 del 5 ottobre 2016	pag. 245
652. Presupposto	
Ctr Lombardia, Sez. 14, ordinanza n. 1335/2016 del 7 ottobre 2016	pag. 246
653. Presupposto	
Ctr Lombardia, Sez. 33, ordinanza n. 1346/2016 dell'11 ottobre 2016	pag. 246
654. Presupposto	
Ctr Lombardia, Sez. 33, ordinanza n. 1347/2016 dell'11 ottobre 2016	pag. 246
655. Oggetto	
Ctr Lombardia, Sez. 24, ordinanza n. 1359/2016 del 12 ottobre 2016	pag. 246

656. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 24, ordinanza n. 1362/2016 del 13 ottobre 2016	pag. 247
657. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 13, ordinanza n. 1370/2016 del 14 ottobre 2016	pag. 247
658. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 1, ordinanza n. 1373/2016 del 10 ottobre 2016	pag. 247
659. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 15, ordinanza n. 1379/2016 del 18 ottobre 2016	pag. 247
660. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 15, ordinanza n. 1381/2016 del 18 ottobre 2016	pag. 248
661. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 15, ordinanza n. 1382/2016 del 18 ottobre 2016	pag. 248
662. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 15, ordinanza n. 1383/2016 del 18 ottobre 2016	pag. 248
663. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 12, ordinanza n. 1385/2016 del 18 ottobre 2016	pag. 248
664. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 28, ordinanza n. 1404/2016 del 21 ottobre 2016	pag. 248
665. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 28, ordinanza n. 1405/2016 del 21 ottobre 2016	pag. 249
666. Presupposto	
Ctr Lombardia, Sez. 19, ordinanza n. 1411/2016 del 24 ottobre 2016	pag. 249
667. Presupposto	
Ctr Lombardia, Sez. 33, ordinanza n. 1421/2016 del 25 ottobre 2016	pag. 249
668. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 13, ordinanza n. 1436/2016 del 26 ottobre 2016	pag. 250
669. Presupposto	
Ctr Lombardia, Sez. 33, ordinanza n. 1476/2016 del 7 novembre 2016	pag. 250
670. Interesse	
Ctr Lombardia, Sez. 44, ordinanza n. 1514/2016 del 14 novembre 2016	pag. 250
671. Interesse	
Ctr Lombardia, Sez. 44, ordinanza n. 1515/2016 del 14 novembre 2016	pag. 250
672. Presupposto	
Ctr Lombardia, Sez. 15, ordinanza n. 1520/2016 del 14 novembre 2016	pag. 251
673. Presupposto	
Ctr Lombardia, Sez. 38, ordinanza n. 1532/2016 del 16 novembre 2016	pag. 251
674. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 7, decreto n. 1543/2016 del 17 novembre 2016	pag. 251
675. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 6, ordinanza n. 1557/2016 del 23 novembre 2016	pag. 252
676. Presupposto	
Ctr Lombardia, Sez. 14, ordinanza n. 1571/2016 del 25 novembre 2016	pag. 252
677. Interesse	
Ctr Lombardia, Sez. 44, ordinanza n. 1593/2016 del 29 novembre 2016	pag. 252
678. Interesse	
Ctr Lombardia, Sez. 44, ordinanza n. 1603/2016 del 30 novembre 2016	pag. 252
679. Presupposto	
Ctr Lombardia, Sez. 1, ordinanza n. 1621/16 del 5 dicembre 2016	pag. 253
680. Presupposto	
Ctr Lombardia, Sez. 1, ordinanza n. 1622/16 del 5 dicembre 2016	pag. 253

681. Interesse		
Ctr Lombardia, Sez. 44, ordinanza n. 1630/2016 del 6 dicembre 2016	pag.	253
682. Presupposto		
Ctr Lombardia, Sez. 13, ordinanza n. 1685/2016 del 14 dicembre 2016	pag.	253
683. Presupposto		
Ctr Lombardia, Sez. 1, ordinanza n. 1699/2016 del 12 dicembre 2016	pag.	254
684. Presupposto		
Ctr Lombardia, Sez. 19, ordinanza n. 1731/2016 del 21 dicembre 2016	pag.	254
685. Presupposto		
Ctr Lombardia, Sez. 6, ordinanza n. 1736/2016 del 27 dicembre 2016	pag.	254
686. Iscrizione ipotecaria		
Ctp di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 692/2016 del 10 ottobre 2016	pag.	254
687. Iscrizione di ipoteca sui beni immobili		
Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 190/2016 del 1 agosto 2016	pag.	255
688. Riscossione coattiva		
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 6358/2016 del 20 luglio 2016	pag.	255

RISCOSSIONE

689. Irreperibilità relativa		
Ctr Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 3978/2016 del 6 luglio 2016	pag.	256
690. Prescrizione		
Ctr Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 4538/2016 del 6 settembre 2016	pag.	256
691. Notifica cartella di pagamento		
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 4611/2016 del 13 settembre 2016	pag.	256
692. Comunicazione inizio lavori		
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 4749/2016 del 15 settembre 2016	pag.	256
693. Avviso bonario		
Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 5406/2016 del 19 ottobre 2016	pag.	257
694. Termini di prescrizione		
Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 5627/2016 del 3 novembre 2016	pag.	257
695. Grandi contribuenti		
Ctr Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 5812/2016 dell'11 novembre 2016	pag.	257
696. Notifica a mezzo posta e prescrizione del credito erariale		
Ctr Lombardia, Sez. 14, Sentenza n. 6492/2016 del 6 dicembre 2016	pag.	258
697. Prova della notificazione di cartella esattoriale		
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 6948/2016 del 16 dicembre 2016	pag.	258
698. Prescrizione		
Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 590/2016 del 12 luglio 2016	pag.	259
699. Scissione societaria		
Ctp di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 695/2016 del 10 ottobre 2016	pag.	259
700. Notifica della cartella		
Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 702/2016 dell'11 ottobre 2016	pag.	259
701. Motivazione della cartella		
Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 444/2016 del 12 dicembre 2016	pag.	259
702. Notifica della cartella		
Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 170/2016 dell'1 luglio 2016	pag.	260
703. Prescrizione del diritto di credito		
Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 226/2016 del 20 settembre 2016	pag.	260
704. Preavviso di fermo amministrativo		
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 174/2016 del 5 luglio 2016	pag.	260

705. Motivazione cartella pagamento	
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 203/2016 del 19 luglio 2016	pag. 261
706. Intimazione di pagamento e seguito di sentenza di primo grado	
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 327/2016 del 29 novembre 2016	pag. 261
707. Decadenza	
Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 357/2016 del 2 dicembre 2016	pag. 261
708. Interessi di sospensione	
Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 129/2016 del 7 dicembre 2016	pag. 262
709. Termine per i tributi locali	
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 5854/2016 del 5 luglio 2016	pag. 262
710. Cartella incompleta	
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 5857/2016 del 5 luglio 2016	pag. 262
711. Irregolare notifica della cartella	
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 5868/2016 del 5 luglio 2016	pag. 262
712. Cartella di pagamento	
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 6262/2016 del 15 luglio 2016	pag. 263
713. Notifica della cartella di pagamento	
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6281/2016 del 15 luglio 2016	pag. 263
714. Cartella di pagamento	
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 6283/2016 del 13 luglio 2016	pag. 263
715. Notifica della cartella di pagamento	
Ctp di Milano, Sez. , sentenza n. 6292/2016 del 15 luglio 2016	pag. 264
716. Cartella di pagamento e iscrizione ipotecaria	
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6320/2016 del 19 luglio 2016	pag. 264
717. Notifica della cartella di pagamento	
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 6350/2016 del 18 luglio 2016	pag. 265
718. Notifica della cartella di pagamento	
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 6402/2016 del 20 luglio 2016	pag. 265
719. Notifica della cartella di pagamento	
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 6488/2016 del 25 luglio 2016	pag. 265
720. Fermo amministrativo	
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 6513/2016 del 26 luglio 2016	pag. 266
721. Intimazione di pagamento	
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 6698/2016 del 5 settembre 2016	pag. 266
722. Intimazione di pagamento	
Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 6769/2016 del 7 settembre 2016	pag. 266
723. Fermo amministrativo	
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 6791/2016 del 7 settembre 2016	pag. 266
724. Motivazione del ruolo	
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 6928/2016 del 13 settembre 2016	pag. 267
725. Intimazione di pagamento	
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 6939/2016 del 13 settembre 2016	pag. 267
726. Intimazione di pagamento	
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 7085/2016 del 19 settembre 2016	pag. 267
727. Prescrizione tributi locali	
Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 7104/2016 del 20 settembre 2016	pag. 267
728. Notifiche e termini	
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 7158/2016 del 20 settembre 2016	pag. 268
729. Concordato preventivo	
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 7160/2016 del 21 settembre 2016	pag. 268

730. Tributi locali e competenza territoriale		
Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 7215/2016 del 22 settembre 2016	pag.	269
731. Motivazione ingiunzione di pagamento		
Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 7836/2016 del 17 ottobre 2016	pag.	269
732. Fermo amministrativo di beni strumentali		
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 7933/2016 del 19 ottobre 2016	pag.	269
733. Notifica della cartella di pagamento		
Ctp di Miano, Sez. 24, sentenza n. 8063/2016 del 20 ottobre 2016	pag.	270
734. Rateizzazione		
Ctp di Miano, Sez. 24, sentenza n. 8065/2016 del 20 ottobre 2016	pag.	270
735. Cartella di pagamento		
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 8454/2016 dell'8 novembre 2016	pag.	270
736. Responsabilità solidale		
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 8511/2016 del 10 novembre 2016	pag.	270
737. Notifica cartella esattoriale		
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 8582/2016 del 14 novembre 2016	pag.	271
738. Notifica cartella esattoriale		
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 8617/2016 del 14 novembre 2016	pag.	271
739. Notificazione della cartella		
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 8834/2016 del 21 novembre 2016	pag.	271
740. Notifica della cartella		
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 8974/2016 del 23 novembre 2016	pag.	272
741. Notifiche		
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 9116/2016 del 29 novembre 2016	pag.	272
742. Validità della notifica		
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 9547/2016 del 16 dicembre 2016	pag.	273
743. Termine di prescrizione		
Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 9567/2016 del 19 dicembre 2016	pag.	273
744. Interessi in pendenza di sospensione giudiziale		
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 9615/2016 del 19 dicembre 2016	pag.	273
745. Atti interruttivi della prescrizione		
Ctp di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 459/2016 del 12 ottobre 2016	pag.	274

SUCCESSIONE E DONAZIONE

746. Trust		
Ctr Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 4954/2016 del 28 settembre 2016	pag.	275
747. Donazioni di titoli		
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 5781/2016 del 7 novembre 2016	pag.	275
748. Donazione titoli di Stato		
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 5996/2016 del 10 novembre 2016	pag.	275
749. Trust		
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 7383/2016 del 27 dicembre 2016	pag.	276
750. Notifica – Trust		
Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 84/2016 del 20 luglio 2016	pag.	276
751. Debiti tributari		
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 7474/2016 del 30 settembre 2016	pag.	277
752. Trust, notifica e applicazione dell'imposta sulle donazioni		
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 8045/2016 del 24 ottobre 2016	pag.	277
753. Rettifica valore terreni		
Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 8071/2016 del 25 ottobre 2016	pag.	277

754. Quantificazione e dichiarazione di successione	
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 8072/2016 del 24 ottobre 2016	pag. 277
755. Trust	
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n.8576/2016 del 10 novembre 2016	pag. 278

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI

756. Mancata compilazione quadro RW	
Ctr Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 3993/2016 del 7 luglio 2016	pag. 279
757. Responsabilità	
Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 5149/2016 del 7 ottobre 2016	pag. 279
758. Monitoraggio	
Ctr Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 5267/2016 del 6 ottobre 2016	pag. 279
759. Ravvedimento operoso	
Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 5620/2016 del 3 novembre 2016	pag. 280
760. Principio di colpevolezza	
Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 6903/2016 del 15 dicembre 2016	pag. 280
761. Autofatturazione	
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 7384/2016 del 27 dicembre 2016	pag. 280
762. Responsabilità del professionista	
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 292/2016 dell'8 novembre 2016	pag. 281
763. Responsabilità amministratori di società	
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 5898/2016 del 6 luglio 2016	pag. 281
764. Omessa indicazione di operazioni "black list"	
Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 5939/2016 del 6 luglio 2016	pag. 282
765. Irrogazione immediata	
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6279/2016 del 15 luglio 2016	pag. 282
766. Assenza evasione imposte	
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 6895/2016 del 12 settembre 2016	pag. 282
767. Operazioni soggettivamente esistenti	
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 7212/2016 del 22 settembre 2016	pag. 282
768. Sanzioni relative all'imposta sul valore aggiunto	
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 7308/2016 del 27 settembre 2016	pag. 283
769. Commercialista infedele	
Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 7769/2016 del 13 ottobre 2016	pag. 283
770. Attività estere	
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 7778/2016 del 12 ottobre 2016	pag. 283
771. Responsabile violazioni	
Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 7826/2016 del 14 ottobre 2016	pag. 284
772. Termini	
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 8093/2016 del 25 ottobre 2016	pag. 284
773. Infedele dichiarazione	
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 8604/2016 del 15 novembre 2016	pag. 284
774. Monitoraggio fiscale	
Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 8819/2016 del 16 novembre 2016	pag. 284
775. Sanzioni accessorie	
Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 8868/2016 del 21 novembre 2016	pag. 285
776. Elemento soggettivo	
Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 9560/2016 del 19 dicembre 2016	pag. 285

VARIA

777. Dichiarazione integrativa Ctr Lombardia, Sez. 67, sentenza n. 4699/2016 del 12 settembre 2016	pag.	286
778. ONLUS Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 4737/2016 del 19 settembre 2016	pag.	286
779. Emendabilità della dichiarazione Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 5616/2016 del 3 novembre 2016	pag.	286
780. Agevolazioni Ctr Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 5773/2016 del 10 novembre 2016	pag.	286
781. Notificazione degli atti Ctr Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 5850/2016 del 14 novembre 2016	pag.	287
782. Decorrenza sospensione dei termini Ctp di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 759/2016 del 27 ottobre 2016	pag.	287
783. Collegio notarile Ctp di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 771/2016 del 4 novembre 2016	pag.	287
784. Responsabilità del professionista Ctp di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 849/2016 del 29 novembre 2016	pag.	287
785. Obbligo allegazione atti richiamati Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 80/2016 del 4 luglio 2016	pag.	288
786. Dichiarazione integrativa Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6275/2016 del 15 luglio 2016	pag.	288
787. Condizioni di incertezza normativa Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6277/2016 del 15 luglio 2016	pag.	288
788. Estinzione società Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 6639/2016 del 24 agosto 2016	pag.	288
789. Associazioni sportive dilettantistiche Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 7899/2016 del 17 ottobre 2016	pag.	289
790. Presupposti Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 8056/2016 del 20 ottobre 2016	pag.	289
791. Notificazione ex art. 139 c.p.c. Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 8101/2016 del 25 ottobre 2016	pag.	289
792. Notificazioni Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 9045/2016 del 28 novembre 2016	pag.	289
793. Agevolazioni società sportive dilettantistiche Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 597/2016 del 2 dicembre 2016	pag.	290
794. Imposta unica sui concorsi e sulle scommesse Ctp di Varese, Sez. 12, sentenza n. 491/2016 del 26 agosto 2016	pag.	290

ACCERTAMENTO

1. Criterio cd. "per cassa"

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 3948/2016 del 6 luglio 2016, Presidente: Silocchi, Estensore: Porreca

ACCERTAMENTO – IRPEF, IVA ED IRAP – Criterio cd. "per cassa" – Solo per IRPEF ed IRAP – Anno di fatturazione – Ai fini IVA.

Per i redditi di lavoro autonomo, ai fini Irpef ed Irap, si applica il regime c.d. "per cassa", mentre per quanto riguarda l'Iva, l'imposizione si concretizza al momento della fatturazione, fermo restando il diritto del contribuente ad ottenere il rimborso delle somme erroneamente imputate ad una annualità, piuttosto che all'altra. **(M.GI.)**



2. Società di capitali a ristretta base societaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 3977/2016 del 6 luglio 2016, Presidente: Labruna, Estensore: Cordola

SOCIETÀ DI CAPITALI - RISTRETTA BASE SOCIETARIA - Presunzione di distribuzione utili extrabilancio - Litisconsorzio necessario - Motivazione degli atti - Motivazione per relationem.

L'applicazione del principio del litisconsorzio necessario deve operare anche per i casi di società di capitali a ristretta base societaria, per le quali è pacifica la presunzione della distribuzione ai soci di utili extrabilancio accertati in capo alla società.

Ne discende che nell'ipotesi di avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa, l'Ufficio deve notificare l'avviso di accertamento nei confronti di tutti i litisconsorti (soci coinvolti). **(A.Bu.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 14; l. 212/2000 art. 7



3. Accertamento induttivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 3987/2016 del 6 luglio 2016, Presidente: Labruna, Estensore: Di Mario

ACCERTAMENTO INDUTTIVO DEI REDDITI – Valutazione dei fattori indice di capacità contributiva – Onere della prova – Onere di prova contraria incombe sul contribuente – Sussiste.

La determinazione del reddito effettuata sulla base degli indici-spesa previsti dai decreti ministeriali 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992, dispensa l'amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva. Ciò perché ad ogni singolo elemento presuntivo di spesa l'ordinamento attribuisce uno specifico valore sintomatico di reddito. Pertanto, resta a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il presunto fattore indice non è stato integrato, oppure, se integrato, evoca una spesa inferiore rispetto a quella desunta dai decreti ministeriali. Sicché, il giudice non può disapplicare ai suddetti indici la capacità di spesa presunta per via dei decreti ministeriali, egli può solo valutare la prova contraria offerta dal contribuente. **(A.T.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 4; d.m. 10.09.1992; d.m. 19.11.1992



4. Principio di competenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 4068/2016 del 7 luglio 2016, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini

ACCERTAMENTO – PRINCIPIO DI COMPETENZA – Deducibilità costo.

Il costo relativo alla proroga verbale di un contratto di prestazione di servizi che prevede una specifica durata annuale, se dedotto nell'anno successivo a quello di riferimento indicato nel contratto, è ritenuto non di competenza se il contribuente non ne dà prova contraria, anche in caso di asserita assenza di danno erariale, non potendosi affermare il principio di discrezionalità del contribuente nell'imputazione dei costi sostenuti tra diversi esercizi. **(L.A.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109

**5. Disciplina del raddoppio dei termini**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 4078/2016 del 12 luglio 2016, Presidente e Estensore: D'Agostino

Art. 43 d.P.R. 600/1973 – Art. 57 d.P.R. 633/1972 – Art. 2 d.lgs. 128/2015 – Art. 1 comma 132 l. 208/2015 - Disciplina del raddoppio dei termini.

Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dagli artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972 nella versione originaria non richiede affatto che la denuncia penale debba intervenire prima dello spirare del termine ordinario. Per gli avvisi di accertamento, notificati fino al 2 settembre 2015, la legge 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016) al comma 132 non ha abrogato nemmeno tacitamente la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 2 comma 3 d.lgs. 128/2015, per il quale restano salvi gli effetti degli avvisi di accertamento già notificati alla data di entrata in vigore del detto ultimo decreto. **(D.D'A.)**

**6. Termini**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 4171/2016 del 14 luglio 2016, Presidente: Lamanna, Estensore: Ruta

ACCERTAMENTO – Ripresa relativa ad operazione avvenuta in anni precedenti – Annualità non più accertabile – Nullità dell'accertamento - Sussiste.

È nullo perché tardivo l'accertamento che, seppur nei termini rispetto all'anno d'imposta accertato, trova fondamento su di una operazione avvenuta in un anno non più accertabile essendo spirati i relativi termini di accertamento. Diversamente opinando, si finirebbe per eludere l'esistenza dei termini di accertamento tutte le volte in cui gli effetti di una determinata operazione si ripercuotono in maniera frazionata su più anni d'imposta, ledendo il principio dell'affidamento del contribuente che vedrebbe messi in discussione effetti fiscali derivanti ex se da una operazione mai messa in discussione nel periodo suscettibile di accertamento. **(M.GI.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 37bis e 43

**7. Impresa individuale**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 4206/2016 del 14 luglio 2016, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini

ACCERTAMENTO – IMPRESA INDIVIDUALE – Prelievo di cassa – Accensione mutuo – Condotta antieconomica.

Non costituisce comportamento antieconomico laddove il contribuente prelevi gratuitamente somme di denaro dal conto corrente dell'impresa, e successivamente ricorra ad un finanziamento. Né il prelevamento può costituire un contratto di mutuo, dal quale scaturiscano interessi da pagare, stante l'unicità del soggetto che ha compiuto l'operazione. L'impresa individuale, infatti, non ha personalità giuridica propria e non può esserle riconosciuta soggettività diversa dal suo imprenditore, in quanto essa si identifica con il suo

titolare, consentendogli di disporre liberamente delle proprie risorse finanziarie e di utilizzare lo strumento del finanziamento presso terzi. (L.A.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2082

8. Diritto al contraddittorio preventivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 4320/2016 del 21 luglio 2016, Presidente: D'Addea, Estensore: Guida

ACCERTAMENTO SINTETICO – Avvisi di accertamento per IRPEF relativi ad annualità ante 2009 – Impugnazione – Eccezione di nullità degli atti impositivi per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo – Infondatezza.

In tema di tributi non armonizzati, l'obbligo dell'Agenzia delle entrate di attivare il contraddittorio endo-procedimentale, pena la nullità dell'atto impositivo, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito da una previsione normativa. Il d.l. 31 maggio 2010, n. 78 ha novellato l'art. 38, comma 7, d.P.R. 600/1973 prevedendo, con riferimento agli accertamenti sintetici, l'obbligo di instaurazione del contraddittorio endo-procedimentale, disponendo, tuttavia, con specifica norma di diritto transitorio (art. 22, comma 1), che la suddetta novella normativa opera in relazione agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data della sua entrata in vigore. Tale novella ha pertanto effetto a partire dal periodo d'imposta 2009. (R.Z.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 7

9. Decadenza potere impositivo per decorso del termine

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 4333/2016 del 21 luglio 2016, Presidente: Proietto, Estensore: Grigillo

ACCERTAMENTO - Termine lungo di accertamento delle imposte – Proroga biennale del termine di accertamento delle imposte – Cumulabilità – Divieto – Conseguenza – Decadenza dell'Agenzia delle entrate dal potere accertativo.

È illegittima la cumulabilità del termine lungo di accertamento previsto dall'art. 43 del d.P.R. 600/1973 con la proroga biennale dello stesso prevista dall'art. 10 della legge 289/2002, con conseguente illegittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti del contribuente per intervenuta decadenza dell'Agenzia delle entrate dal potere impositivo. (R.Z.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; l. 289/2002, art. 10

10. Ritenute

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 4417/2016 del 5 agosto 2016, Presidente: Izzi, Estensore: Santamaria Amato

ACCERTAMENTO – Ritenute – Royalties corrisposte a soggetto non residente – Beneficiario effettivo – Interposizione – Abuso del diritto – Onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria – Sussiste.

Per potersi contestare l'omessa o insufficiente applicazione di ritenute rispetto a royalties corrisposte ad un soggetto non residente a fronte della dedotta circostanza che quest'ultimo non ne sia il beneficiario effettivo ovvero che possa rilevarsi a riguardo un'interposizione sanzionabile secondo lo schema dell'abuso del diritto, deve emergere una costruzione societaria priva di ogni finalità economica diversa dal mero risparmio fiscale che non può essere ritenuta dimostrata sulla base di isolati elementi indiziari raccolti dall'Ufficio e che questo avrebbe dovuto corroborare attivando la procedura di scambio di informazioni con le

competenti autorità estere atteso che, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, ogni contestazione di elusione e/o abuso del diritto, deve essere accompagnata da una prova rigorosa in proposito a carico dell'Ufficio. (G.Cu.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37 comma 3

11. Abuso del diritto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 4442/2016 del 10 agosto 2016, Presidente e Estensore: Proietto

ACCERTAMENTO – Abuso del diritto – Operazioni di merger leverage buy-out – Non sussiste.
Premesso che eventuali vantaggi fiscali derivanti da un'operazione di merger leverage buy-out (MLBO) non sono riconducibili automaticamente ad un abuso del diritto o ad una condotta di elusione; costituiscono circostanze che indubbiamente giustificano tale operazione lo scopo di pervenire ad un nuovo assetto societario e ad una ristrutturazione del debito del gruppo. (G.Cu.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis

12. Detenzione di gasolio agricolo in assenza di autorizzazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 4378/2016 del 28 luglio 2016, Presidente: Sacchi, Estensore: Rota

Detenzione di gasolio agricolo – Mancanza di autorizzazione – Illecito amministrativo – è tale – Presunzione di evasione – Sussiste.

La mancanza di autorizzazioni per la detenzione e l'acquisto di gasolio agricolo costituisce elemento presuntivo sulla base del quale fondare l'accertamento posto in essere dai verificatori e non solo, dunque, mero illecito amministrativo. (G.F.L.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art. 40

13. Accertamento sintetico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 4402/2016 del 3 agosto 2016, Presidente: Evangelista, Estensore: Quartarone

ACCERTAMENTO – Accertamento sintetico – Quietanza di pagamento – Simulazione.

In tema di accertamento del reddito con metodo sintetico, è ammessa la prova contraria da parte del contribuente, che può consistere anche nella dimostrazione che i beni o gli importi contestati quali indici di capacità contributiva non siano effettivamente entrati nella sua disponibilità, in quanto derivanti da un atto simulato. La quietanza, come dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, infatti, può essere superata anche da presunzioni che consentano di pervenire alla conclusione del mancato pagamento del prezzo quietanzato e ritenere raggiunta la prova della simulazione del patto relativo al prezzo di vendita. (L.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 6

14. Delega di firma/funzione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 4452/2016 del 18 agosto 2016, Presidente e Estensore: Labruna

Firma avviso di accertamento - Funzionario direttivo - Requisiti validità delega.

Affinché la delega di firma/funzione alla sottoscrizione/emissione di atti impositivi o processuali sia efficace, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere necessari: a) forma scritta protocollata e depositata agli atti dell'Ufficio; b) motivazione (indicazione delle ineludibili esigenze di servizio); c) qualifica, funzioni e generali del dirigente/funziario delegato; d) durata e limitazioni (periodo e valore/materia/atti/servizi/etc.). (G.A.)



15. Redditometro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. Stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 4453/2016 del 17 agosto 2016, Presidente: Palestra, Estensore: Zangrossi

Redditometro - Imputazione di incrementi e spese di gestione di pertinenza del coniuge – Illegittima.

L'attribuzione, nell'ambito di un procedimento di accertamento mediante lo strumento del cd. redditometro, di elementi presuntivi di capacità contributiva di altro contribuente (nello specifico il coniuge) costituisce una violazione del principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost.. (G.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38



16. Sottoscrizione dell'avviso di accertamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 4499/2016 dell'1 settembre 2016, Presidente e Estensore: Labruna

ACCERTAMENTO – Rappresentanza organica degli enti pubblici - Sottoscrizione dell'atto impositivo – Delega di firma a funzionario appartenente all'amministrazione finanziaria – Limiti e condizioni.

Affinché la delega di firma/funzione (alla sottoscrizione/emissione di atti impositivi, sanzionatori o processuali) sia efficace, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere necessari:

- forma scritta (protocollata e depositata agli atti dell'Ufficio, sottoscritta autograficamente dal delegante);
- motivazione (indicazione puntuale delle ineludibili esigenze di servizio);
- qualifica, funzioni e generalità del dirigente delegante e del dirigente/funziario delegato;
- durata e limitazioni (periodo determinato e valore/materia/atti/servizi/etc. analiticamente indicati).

Inoltre, la delega del dirigente al funzionario direttivo è praticabile solo nei limiti in cui le attività delegate non siano riservate a qualifiche dirigenziali e rientrino nel profilo professionale del funzionario direttivo delegato, onde evitare le perentorie nullità normativamente previste. Peraltro, la mera appartenenza all'ufficio non abilita il funzionario alla sottoscrizione. (N.Ca.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42 commi 1 e 3; d.lgs. 165/20001, art. 52 comma 5



17. Valore normale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 4509/2016 del 2 settembre 2016, Presidente e Estensore: Gravina

ACCERTAMENTO – Determinazione del valore venale degli interessi pattuiti nei finanziamenti infragruppo.

La remunerazione pattuita per finanziamenti intercorsi tra la controllante estera e terzi soggetti indipendenti è utilizzabile quale benchmark per la verifica del valore venale della remunerazione riconosciuta per finanziamenti intercompany purché le due transazioni presentino i medesimi profili di rischio. **(G.Pa.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 9 comma 3 e art. 110 comma 7

18. Mancata emissione del PVC

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 4514/2016 del 2 settembre 2016, Presidente: Borgonovo, Estensore: Monfredi

ACCERTAMENTO – Accertamento basato su soli documenti reperiti presso i locali di esercizio dell'attività – Mancata emissione del PVC e rilascio del solo PV di accesso – Nullità dell'avviso per violazione dell'art. 12, l. 212/2000 – Non sussiste.

In ipotesi di avviso di accertamento basato sulla contabilità e sulla documentazione reperita in sede di accesso ed esibita dalla parte, la mancata emissione del PVC non configura una violazione dell'art. 12, l. 212/2000, atteso che, in tali casi, risulta obbligatoria la sola redazione di un processo verbale di accesso che deve essere consegnato in copia al contribuente. **(R.Cor.)**

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12

19. Redditometro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 4516/2016 del 2 settembre 2016, Presidente: Servetti, Estensore: Colavolpe

ACCERTAMENTO – Metodo sintetico – Redditometro – Prova contraria – Documentazione bancaria attestante le disponibilità finanziarie utilizzate per gli investimenti effettuati.

La ricostruzione sintetica dei redditi può essere validamente superata producendo la documentazione bancaria attestante il possesso di disponibilità finanziarie, nonché l'impiego di tali disponibilità per gli investimenti eseguiti nel periodo oggetto di accertamento. **(R.Cor.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 4 e ss

20. Indagini bancarie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 4560/2016 del 2 settembre 2016, Presidente e Estensore: Labruna

Indagini finanziarie – Presunzione di redditività – Prova contraria.

Nell'ambito dell'accertamento bancario condotto nei confronti di un professionista, deve ritenersi superata la presunzione di redditività prevista dall'art. 32, comma 1, n. 2), d.P.R. 600/1973 se il contribuente dimostra che i contestati versamenti trovano ampia capienza nei propri compensi, documentati dalle fatture attive emesse, dalle relative distinte di versamento, dal libro cronologico degli incassi e dei pagamenti, nonché dal registro fatture emesse. **(M.N.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32 comma 1 n. 2

21. Presunzioni versamenti e prelevamenti in contante

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 4576/2016 del 9 settembre 2016, Presidente Izzi, Estensore: Gaudino

ACCERTAMENTO – Prelievi e versamenti in contante – Presunzione maggiori ricavi – Dimostrazione dell'esistenza di disponibilità - Superamento della presunzione - Sussiste.

In assenza di ulteriori elementi a conferma delle condotte evasive, la dimostrazione del possesso da parte del socio di disponibilità economiche, antecedenti rispetto ai versamenti effettuati in contante nelle casse sociali di una società di capitali, è sufficiente a superare la presunzione di maggiori ricavi non dichiarati. (F.Pa.)

**22. Raddoppio termini di accertamento**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 4650/2016 del 15 settembre 2016, Presidente: Ceccherini, Estensore: Gargiulo

RADDOPPIO TERMINI ACCERTAMENTO – Necessità allegazione denuncia – Esclusione – Necessità presentazione denuncia – Esclusione.

La semplice lettura della disposizione di cui al comma 2, ultimo periodo dell'art. 43 del d.P.R. 600/1973, secondo cui “in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione”, porta a escludere che, per l'effetto del raddoppio dei termini per l'accertamento, occorra la presentazione della denuncia penale, o anche la documentazione dell'avvenuta presentazione di tale denuncia, richiedendosi solo, in caso di contestazione, la verifica da parte del giudice tributario che la fattispecie accertata dall'ufficio nei suoi estremi oggettivi comporti una tale denuncia e che non vi sia stato uso strumentale della norma. (F.Co.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 2

**23. Transfer pricing**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 4685/2016 del 15 settembre 2016, Presidente: Fanizza, Estensore: Rota

Omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito derivati da transazioni infragruppo – Art. 110, comma 7, TUIR - Transfer pricing.

Come riconosciuto anche dalle Linee Guida OCSE, il “metodo del margine lordo” non può essere validamente usato in materia di transfer pricing quando i dati delle imprese utilizzate per il confronto con la verificata, siano tratti da bilanci. Ciò in quanto il margine lordo è influenzato dalle funzioni svolte dalle imprese e dalle condizioni in cui tali funzioni, e le relative operazioni, vengono svolte. Per contro, è da privilegiare il metodo del “margine netto” in quanto esso rappresenta l'utile residuo dopo che tutti i costi connessi alle attività svolte dalle imprese sono stati remunerati e non risente delle differenze dovute alla difformità delle funzioni svolte dalle imprese confrontate nel set preso a riferimento. (R.d'A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7

**24. Redditometro**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 4694/2016 del 12 settembre 2016, Presidente: Palestra, Estensore: Vicini

Utilizzo del “redditometro” – Natura dello strumento – Disapplicazione in caso di disponibilità patrimoniali.

Il redditometro costituisce accertamento di natura statistica, in quanto tende a determinare il reddito complessivo presunto del contribuente “attraverso l'utilizzo di presunzioni semplici”, mediante l'applicazione di “elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicità biennale” (Cass. Civ., Sez. Trib., sent. 23554/2012). Di conseguenza,

gli elementi di accertamento da esso derivanti devono essere corredati da ulteriori dati, idonei a sostenerne le risultanze. Quand'anche si voglia attribuire al redditometro una portata probatoria più ampia, è pacifico che esso produce presunzioni relative che, quanto meno, consentono al contribuente la presentazione di prova contraria.

Nessuna disposizione di legge richiede che il contribuente debba provare che le disponibilità patrimoniali conseguite attraverso disinvestimenti siano state destinate al mantenimento dei beni accertati. (S.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38



25. Controlli bancari e onere della prova

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 4695/2016 del 12 settembre 2016, Presidente: Palestra, Estensore: Vicini

Reddito di lavoro autonomo – Controlli bancari su conti cointestati – Presunzione – Onere della prova.

L'art. 51, comma secondo, d.P.R. 633/1972 e l'art. 32, d.P.R. 600/1973 consentono all'Amministrazione Finanziaria di rettificare su basi presuntive la dichiarazione del contribuente utilizzando ex se i dati relativi ai movimenti sui conti correnti bancari ad esso intestati. In tema di controlli bancari opera in favore dell'Amministrazione Finanziaria "una presunzione legale che la dispensa dal fornire qualunque prova sulla sua pretesa, nel caso in cui la stessa disponga dei dati sui movimenti di denaro relativi ai conti correnti del contribuente" (Cass. Civ., Sez. Trib., 11750/2008); "se il contribuente non dimostra che dei movimenti bancari acquisiti dall'ufficio egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che si tratta di movimentazioni che non si riferiscono ad operazioni imponibili, è pienamente legittimo per l'Amministrazione riferire i movimenti bancari all'attività svolta" (per tutte: Cass. Civ., Sez. Trib., 18421/2005), senza necessità di ulteriori elementi di riscontro (Cass. Civ., 25142/2009). "È onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell'onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti" (Cass. Civ., Sez. Trib., 4589/2009).

La mera dichiarazione del cointestatario del conto corrente che l'operazione sia a lui riferibile non costituisce sufficiente elemento probatorio in assenza di ulteriori riscontri. (S.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 51; d.P.R. 600/1973, art. 32



26. Dichiarazione integrativa e crediti d'imposta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 4699/2016 del 12 settembre 2016, Presidente: Palestra, Estensore: Vicini

Credito d'imposta per la ricerca scientifica – Emendabilità della dichiarazione dei redditi – Errore formale – Sanabile.

In caso d'iscrizione a ruolo ex art. 36 bis d.P.R. 600/1973 delle imposte dovute a seguito di disconoscimento del credito di imposta per la ricerca scientifica ritenuto indebitamente compensato, in quanto non correttamente indicato nel quadro RU del modello Unico, il contribuente può contestare la debenza del tributo, frutto di errore nella dichiarazione presentata, anche in sede d'impugnazione della cartella di pagamento, nonostante l'intervenuta scadenza del termine di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8 bis, atteso che le dichiarazioni dei redditi sono, in linea di principio, sempre emendabili, anche in sede processuale, ove per effetto dell'errore commesso derivi – in contrasto con l'art. 53 Cost.

– l'assoggettamento del dichiarante ad un tributo più gravoso di quello previsto dalla legge. (S.C.)

Riferimenti normativi: Cost., art. 53; d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8bis

27. Motivazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 4705/2016 del 16 settembre 2016, Presidente e Estensore: Labruna

AVVISO DI ACCERTAMENTO – MOTIVAZIONE PER RELATIONEM – Trascrizione motivazione – Ammissibilità.

L'avviso di accertamento è legittimo anche se non viene ad esso allegato l'atto notificato ad altro soggetto ivi richiamato per relationem, se l'avviso ne riporta il contenuto essenziale. (V.F.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42

28. Redditometro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 4716/2016 del 16 settembre 2016, Presidente: D'Agostino, Estensore: Colavolpe

ACCERTAMENTO SINTETICO – REDDITOMETRO – Presunzione legale – Capacità contributiva – Onere della prova.

La disponibilità in capo al contribuente di beni considerati dal redditometro costituisce una presunzione legale di capacità contributiva ai sensi dell'art. 2728 c.c..

Quando l'Amministrazione finanziaria ha assolto l'unico onere posto a suo carico - e cioè quello di accertare, con il metodo sintetico, gli elementi indicatori della capacità di spesa - spetta al contribuente contestare il possesso degli stessi dimostrando, con idonea documentazione, che il maggior reddito determinato sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o da redditi di terzi. (F.C.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2728; d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 4

29. Onere della prova

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 4757/2016 del 15 settembre 2016, Presidente: Tizzi, Estensore: Arcieri

ACCERTAMENTO – ONERE DELLA PROVA – IVA – Operazioni soggettivamente inesistenti – Diritto alla detrazione – Consapevolezza – Frode.

Il contribuente committente cessionario, al quale sia stata contestata la detrazione dell'IVA relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, matura il diritto di detrarre l'IVA se, a prescindere dal pagamento dell'imposta, dimostra che non sapeva e non poteva sapere di partecipare ad una operazione fraudolenta finalizzata all'evasione - mediante prova dell'effettività oggettiva e soggettiva dell'operazione contestata ovvero l'assenza di colpa intesa come non consapevolezza di partecipare al meccanismo fraudolento - ricadendo sull'Ufficio l'obbligo di provare il fatto oggettivo che il contribuente ha acquistato da un soggetto non operativo. (L.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 21

30. Nullità

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 4957/2016 del 28 settembre 2016, Presidente: Targetti, Estensore: Scarzella

ACCERTAMENTO – AUTOTUTELA – NULLITÀ – RECLAMO – Accoglimento – Pretesa tributaria – Rinuncia – Contenzioso tributario – Imposte dirette – Irpef.

L'Ufficio che accoglie integralmente il reclamo avanzato dal contribuente anche per ragioni di merito rinuncia di fatto alla propria pretesa tributaria con conseguente esaurimento del relativo potere impositivo. Difatti in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui consente modificazioni dell'avviso di accertamento soltanto in caso di sopravvenienza di nuovi elementi di conoscenza da parte dell'Ufficio, non opera con riguardo ad avviso di accertamento nullo, alla cui rinnovazione "ex nunc" l'Amministrazione è legittimata in virtù del potere, che ad essa compete, di correggere gli errori dei propri provvedimenti: l'esercizio di tale potere, tuttavia, non potendo risolversi nella compressione dei diritti del contribuente o nella violazione dei principi che regolano il contraddittorio processuale, può aver luogo soltanto in presenza di vizi formali dell'atto ed entro il termine previsto per il compimento dello stesso, non può tradursi nell'elusione o nella violazione del giudicato eventualmente formatosi sull'atto viziato, e dev'essere preceduto dall'annullamento di quest'ultimo, a tutela del diritto di difesa del contribuente ed in ossequio al divieto di doppia imposizione in dipendenza dello stesso presupposto (Conf. Cass. n. 24620/2006). (A.Ma.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; d.l. 564/1994, art. 2quater

**31. Enti commerciali**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 4980/2016 del 26 settembre 2016, Presidente: Evangelista, Estensore: Zangrossi

ACCERTAMENTO – Ente commerciale – Associazioni – Ires – Iva – Irap – Agevolazioni – Attività strumentale – Onere della prova.

L'associazione che intende contestare la qualifica di ente commerciale, accertata dall'Ufficio, deve dare prova della sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici e, quindi, l'inesistenza della prevalenza degli aspetti commerciali rispetto alle attività istituzionali. Ove non adempia a tale onere, devono ritenersi sussistenti le circostanze di cui all'art. 149 d.P.R. 917/1986 che determinano la decadenza dei benefici. (A.Ma.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39; d.P.R. 917/86, art. 149; l. 398/1991

**32. Reddito metro**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 5018/2016 del 30 settembre 2016, Presidente: Marini, Estensore: Insinga

ACCERTAMENTO - Reddito metro - Applicazione retroattiva - Esclusione.

Al reddito metro introdotto dal d.l. 78/2010 non possono essere estesi i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di applicazione retroattiva dei provvedimenti che modificano gli studi di settore. Invero, sia il contenuto letterale delle disposizioni del d.l. 78/2010, sia la struttura del nuovo strumento accertativo – per cui, ai fini della ricostruzione del reddito, non sono più il possesso di beni e la disponibilità di servizi ad assumere rilievo, bensì esclusivamente la spesa sostenuta dal contribuente per acquisire gli specifici beni e servizi – escludono la possibilità di un'applicazione retroattiva della norma. (M.F.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38; d.l. 78/2010, art. 22



33. Termine per l'accertamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 5035/2016 del 3 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Labruna

ACCERTAMENTO – TERMINI PER L'ACCERTAMENTO - Raddoppio dei termini – Disciplina – Rapporto intertemporale fra norme.

La legge n. 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016), con l'articolo 1, commi da 130 a 132, innovando la disciplina previgente sui termini per l'accertamento, ha stabilito – a partire dall'anno di imposta 2016 – un termine unico di 5 anni (ovvero di 7 anni in caso di omessa dichiarazione o presentazione di dichiarazione nulla) ed eliminato la possibilità di raddoppio dei termini in presenza di violazioni comportanti obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs 74/2000. Per gli atti di accertamento relativi alle annualità fino al 2015, ha introdotto un apposito regime transitorio che continua a contemplare la possibilità di raddoppio dei termini, ma solo se la notizia criminis sia stata presentata o trasmessa all'Autorità giudiziaria competente entro i termini ordinari di accertamento. Questa disposizione ha natura procedimentale e si applica anche agli atti emessi nelle annualità precedenti al 2016 e non ancora definitivi. Di conseguenza, è nullo l'avviso di accertamento notificato con i termini raddoppiati, prima dell'entrata in vigore della Legge n. 208/2015, se la notizia di reato sia stata trasmessa all'Autorità Giudiziaria oltre gli ordinari termini di accertamento. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; d.P.R. 633/1973, art. 57; l. 208/2015, art. 1 comma 130, 131 e 132

**34. Raddoppio dei termini**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 5086/2016 del 4 ottobre 2016, Presidente: Buono, Estensore: Gallina

ACCERTAMENTO – Fattispecie penale – Termine 'raddoppiato' – Disciplina post legge 208/2015 – Notitia criminis – Mancato invio entro i termini di decadenza – Decadenza – Sussiste.

Dal momento che la legge n. 208/2015 c.d "legge di stabilità 2016" ha riscritto la disciplina dei termini entro cui l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad esercitare, a pena di decadenza, il potere impositivo - eliminando la possibilità del raddoppio in presenza di violazioni comportanti l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 332 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 128/2015 - senza prevedere la clausola di salvaguardia contenuta nel comma 3 dell'art. 2, di quest'ultimo d.lgs., deve ritenersi decaduta dal potere l'Amministrazione che abbia notificato nel 2014 l'accertamento per il 2008 senza inviare la notizia criminis entro al scadenza ordinaria del termine di accertamento. (M.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43.

**35. Accertamento sintetico**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 5094/2016 del 4 ottobre 2016, Presidente: Labruna, Estensore: Cordola

ACCERTAMENTO IRES IRPEG – Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi – Accertamento sintetico – Presunzione semplice.

La funzione del metodo di accertamento sintetico è quella di determinare l'effettivo reddito prodotto dal soggetto passivo. Per tanto, risulta essenziale che il contribuente possa avere la possibilità di provare la propria situazione reddituale effettiva, senza che l'onere probatorio a suo carico diventi eccessivamente gravoso e tale da rendere la prova pressoché impossibile. Se

così non fosse, infatti, la relativa disciplina risulterebbe incompatibile con quanto sancito dall'art. 53 Cost. Per tali ragioni si ritiene che il contribuente, nel fornire prova contraria a quanto sinteticamente accertato dall'Agenzia dell'Entrate, possa anche ricorrere a presunzioni e non solo a mezzi di prova diretti. Inoltre, le presunzioni di cui all'art.38 del d.P.R. n. 600/1973 appartengono alla categoria delle c.d. presunzioni semplici e non legali, quindi rimesse alla prudente valutazione del giudice, il quale deve valutare se il reddito sinteticamente accertato corrisponda al reale reddito prodotto dal contribuente (nel caso di specie il Collegio ha ritenuto, sia per fatti notori, sulla possibilità di aiuti familiari ai figli giovani sposi, sia per la documentazione bancaria prodotta, sia per le dichiarazioni rese dai genitori della moglie all'Ambasciata italiana presso lo stato estero di residenza, che i ricorrenti hanno potuto dimostrare il reddito complessivo familiare). (A.F.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38; Cost., art. 53

36. Obbligo di motivazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 5095/2016 del 3 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Evangelista

ACCERTAMENTO – Obbligo di motivazione dell'atto di accertamento – Vizio di carenza o insufficienza di motivazione – Non sussiste.

In tema di obbligo di motivazione dell'atto di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria in materia tributaria la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7, l. 27 luglio 2000 n. 212, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui all'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento deve ritenersi adempiuto laddove vengano esplicitati i criteri e gli elementi di valutazione posti a fondamento della pretesa tributaria, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa; restano pertanto riservati a quest'ultima fase l'onere dell'ufficio di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per il recupero a tassazione, e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi idonei a contrastare i criteri di valutazione desumibili nell'atto impositivo originario (Conf. Cass. n. 25624/2006). (A.F.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7; l. 241/1990, art. 3

37. Accertamento analitico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 5104/2016 del 5 ottobre 2016, Presidente: Piglionica, Estensore: Monfredi

ACCERTAMENTO IRES IRPEG – Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi – Accertamento analitico più favorevole al contribuente.

Il contribuente, che ha omesso di presentare le dichiarazioni fiscali, non può lamentare l'utilizzo da parte dell'ufficio del metodo analitico anziché quello induttivo e sintetico, dal momento che il primo è certamente a lui più favorevole in termini di garanzie, consentendo di individuare specifiche poste (ciò anche al fine del più puntuale esercizio del diritto di difesa) e limitare i rischi di risultati arbitrari e svincolati da riferimenti reali e concreti (Conf. Cass. n. 27024/2005). (A.F.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/1973, art. 39

38. Accertamento sintetico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 5154/2016 del 7 ottobre 2016, Presidente: Targetti, Estensore: Sacchi

ACCERTAMENTO SINTETICO – Prova contraria a carico del contribuente – Oggetto – Nesso eziologico tra le disponibilità finanziarie e le spese accertate – Sussiste.

Nell'ambito dell'accertamento sintetico, ai fini dell'onere della prova posto a carico del contribuente e volto a superare la presunzione del maggior reddito derivante dalle spese per incrementi patrimoniali, non è sufficiente la sola dimostrazione della "disponibilità" di redditi - ad esempio - esenti o soggetti ad imposizione alla fonte, ma occorre, al contrario, che il contribuente provi l'esistenza del nesso eziologico tra il possesso del reddito ed il sostenimento della spesa, dimostrando, in tal modo, il diretto utilizzo delle disponibilità finanziarie per il sostenimento delle spese accertate. **(M.M.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38

**39. Raddoppio dei termini**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 5195/2016 dell'11 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Labruna

ACCERTAMENTO – RADDOPPIO DEI TERMINI – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA – AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI ANTE 2 SETTEMBRE 2015 (i.e. data di entrata in vigore del decreto) – Obbligo di denuncia entro i termini ordinari per l'accertamento – Non Sussiste – Abrogazione di tale disposizione ex art. 15 delle preleggi – Sussiste – Ragione – Assenza della clausola di salvaguardia nella nuova disciplina del raddoppio ex art. 1 comma 132 della legge n. 208/2015 – Sussiste.

In materia di raddoppio dei termini, la c.d. "clausola di salvaguardia" dettata all'art. 2, comma 3, del d.lgs. 218/2015 - in virtù della quale, il nuovo regime del raddoppio dei termini introdotto dal predetto decreto (che impone la necessaria presentazione della denuncia penale prima della decadenza dei termini per l'accertamento) non si applica agli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore dello stesso (i.e. 2 settembre 2015) - si intende abrogata implicitamente (ex art. 15 delle preleggi al codice civile) dall'art. 1 comma 132 della legge n. 208/2015 (vigente a partire dal 1 gennaio 2016), che nel disciplinare ex novo l'intera materia del raddoppio non prevede più (per gli avvisi relativi a periodi di imposta ante 2016) tale clausola di salvaguardia; infatti, ai sensi del citato art. 15 delle preleggi, la legge viene abrogata da una posteriore se "la nuova legge regola l'intera materia già regolata da quella anteriore". **(M.M.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; d.lgs. 128/2015, art. 2 comma 3; l. 208/2015, art. 1 comma 132

**40. Accertamento ante tempus**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 5280/2016 del 13 ottobre 2016, Presidente: De Ruggiero, Estensore: Marseglia

ACCERTAMENTO – NOTIFICA DELL'AVVISO PRIMA DEL DECORSO DI 60 GIORNI DALLA CHIUSURA DELLA VERIFICA FISCALE – RAGIONE DI URGENZA – Ipotesi – Imminente decadenza dell'Ufficio dall'azione di accertamento – Possibile – Condizione – Ritardo dovuto ad eventi esterni – Sussiste – Ritardo dovuto esclusivamente all'operato dell'ente impositore – Non sussiste.

Nell'ipotesi di notifica dell'avviso di accertamento prima del decorso dei 60 giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica fiscale (in violazione dell'art. 12 comma 7 dello Statuto),

non costituisce una valida ragione di urgenza, tale da giustificare l'emanazione anticipata dell'avviso (ai sensi della citata norma), l'imminente decadenza dell'Ufficio dall'azione di accertamento, qualora tale ritardo sia riconducibile esclusivamente all'operato dell'ente impositore e non dipenda da eventi esterni che avrebbero potuto condizionare, temporalmente, l'inizio o lo svolgimento della verifica fiscale. (M.M.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7

41. Estinzione della società

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 5299/2016 del 14 ottobre 2016, Presidente: Cau, Estensore: Serangeli

ACCERTAMENTO – ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ – Applicazione dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014 – Natura sostanziale – Sussiste – Efficacia retroattiva – Non sussiste.

L'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 (secondo cui, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese) detta una disposizione a contenuto e natura sostanziale (e pertanto priva di efficacia retroattiva), in quanto incide in modo rilevante nel settore delle obbligazioni tributarie, determinando un nuovo ed originale sistema di garanzie per l'Erario che nulla hanno a che vedere con il procedimento di accertamento; per tale ragione, tale norma si applica soltanto nei casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto (i.e.13 dicembre 2014). (M.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 175/2014, art. 28 comma 4; c.c., art. 2495

42. Conferimento beni immobili a un Trust

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 5309/2016 del 14 ottobre 2016, Presidente: Silocchi, Estensore: Porreca

ACCERTAMENTO – Conferimento beni immobili a un Trust – Applicazione dell'imposta catastale sul valore venale dei beni – Legittimità avviso di liquidazione – Sussiste.

L'avviso di liquidazione, avente ad oggetto l'applicazione dell'imposta catastale sui beni immobili conferiti al Trust, con aliquota proporzionale calcolata sul valore venale dei beni stessi, deve ritenersi legittimo e corretto dal momento che l'istituzione di un Trust comporta uno specifico vincolo di destinazione dei beni immobili ad esso conferiti, costituendo presupposto oggettivo sufficiente per l'applicazione dell'imposta in esame. (G.Pi.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 347/1990, artt. 2 e 10

43. Impugnazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 5313/2016 del 14 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Cau

ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E CONTROLLI – IMPUGNAZIONE ATTO IMPOSITIVO – Inerzia del contribuente – Impossibilità di impugnazione della cartella di pagamento – Non sussiste.

A seguito della notifica di provvedimento impositivo, l'inerzia del contribuente all'opposizione della pretesa tributaria avanzata in sede di accertamento, derivante dalla mancata impugnazione dell'atto di imposizione tributaria, non lo priva in ogni caso del potere di opporsi alla pretesa che sia fatta valere dall'Ufficio in sede di riscossione mediante cartella di pagamento (Conf. Cass. n. 10202/2003). (G.Pi.)

44. Redditometro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 5317/2016 del 13 ottobre 2016, Presidente: Brigoni, Estensore: Arcieri

ACCERTAMENTO SINTETICO – REDDITOMETRO – ONERE DELLA PROVA – Limite all'onere della prova in capo all'ente impositore – Onere della prova contraria in capo al contribuente.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del "redditometro" dispensa l'Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto agli indici di maggiore capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso. Spetta dunque al contribuente fornire la prova contraria rispetto alla presunzione stabilita ex lege, dimostrando che il maggior reddito determinato sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. (L.D.N.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38

**45. Esibizione di documenti**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 5319/2016 del 13 ottobre 2016, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini

UTILIZZO DI ATTI E DOCUMENTI NEL PROCESSO – RIFIUTO A ESIBIRE – OCCULTAMENTO – Cause di inutilizzabilità – Richiesta di esibizione – Specificità – Legittima produzione documentale nel processo tributario.

In forza dell'art. 32 comma quarto, d.P.R. 600/1973, le notizie ed i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri ed i registri esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. La norma deve essere interpretata nel senso che l'inutilizzabilità deve essere contenuta entro limiti rigorosi che garantiscano il rispetto del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., con la conseguenza che trova applicazione solo quando si sia in presenza di una specifica richiesta o ricerca da parte della Amministrazione e di un rifiuto, o di un occultamento da parte del contribuente, non essendo sufficiente che il contribuente non abbia esibito ai verbalizzanti i documenti in epoca successiva depositati in sede giudiziaria. (L.D.N.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32

**46. Plusvalenza da cessione di terreni**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 5320/2016 del 13 ottobre 2016, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini

ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E CONTROLLI – PLUSVALENZA DA CESSIONE DI TERRENI – Possibilità di demolizione fabbricato – Suscettibilità di utilizzazione edificatoria – Non sussiste.

Ai fini della tassazione di una plusvalenza realizzata a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, a nulla rileva in senso contrario l'eventualità dichiarata da uno degli acquirenti che gli edifici ivi esistenti possano essere destinati alla demolizione. In tal senso, la norma deve intendersi tesa ad assoggettare a prelievo fiscale la manifestazione di forza economica conseguente all'avvenuta destinazione edificatoria in sede di pianificazione urbanistica di terreni, non ravvisabile nel caso di un terreno già edificato (Conf. Cass. nn. 4150/2014, 15630/2014 e 15631/2014). (P.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67



47. Accertamento doganale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 5440/2016 del 20 ottobre 2016, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini

ACCERTAMENTO – CONSEGNA VERBALE DI CONSTATAZIONE – DOGANE - Obbligo - Sussiste – Notifica del processo verbale di constatazione – PVC – Obbligo di consegna – Disciplina speciale – Termine di 30 giorni.

Sulla base del combinato disposto di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente e dell'art. 11, comma 4bis, d.lgs. 374/1990, il termine concesso al contribuente per produrre proprie osservazioni al processo verbale di constatazione è di 30 giorni e non di 60. Ciò in quanto la norma prevista dall'art. 11, comma 4bis, d.lgs. 374/1990 ha natura speciale rispetto a quella generale contenuta nello Statuto dei diritti del contribuente. **(L.D.N.)**

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7; d.lgs. 374/1990, art. 11 comma 4bis

**48. Accertamento induttivo**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 5444/2016 del 20 ottobre 2016, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini

ACCERTAMENTO – REDDITOMETRO – ACCERTAMENTI “A TAVOLINO” – Obbligo – Sussiste – Notifica del processo verbale di constatazione – PVC – Obbligo di consegna – Garanzia del contribuente.

Il redditometro costituisce accertamento di natura statistica, che tende a determinare il reddito complessivo del contribuente attraverso l'utilizzo di presunzioni semplici, mediante l'applicazione di elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicità biennale. Stante la natura meramente presuntiva del redditometro, gli elementi di accertamento da esso derivanti devono essere corredati da ulteriori dati idonei a sostenerne le risultanze, così come stabilito in materia di parametri e studi di settore. **(L.D.N.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38

**49. Raddoppio dei termini**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 5535/2016 del 27 ottobre 2016, Presidente: Lamanna, Estensore: De Rentis

ACCERTAMENTO – Raddoppio dei termini- Obbligo di denuncia.

In tema di accertamento tributario, la norma relativa al raddoppio dei termini (previsto dagli artt. 43 del d.P.R. 600/1973 e 57 del d.P.R. 633/1972), applicabile ratione temporis, non condiziona il predetto raddoppio all'effettiva esistenza di una indagine penale essendo sufficiente l'obbligo della denuncia, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000. **(G.Pin.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; d.P.R. 633/1972, art. 57

**50. Procedura fallimentare**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 5538/2016 del 27 ottobre 2016, Presidente: Tizzi, Estensore: Arcieri

ACCERTAMENTO – Procedura fallimentare – Ammissione al passivo – Creditori.

Il Curatore e la stessa procedura fallimentare sono soggetti terzi rispetto ai rapporti intercorsi prima della declaratoria di fallimento. Tra i compiti del Curatore vi è quello di verificare se i

crediti di cui terzi chiedono l'ammissione al passivo siano provati, dovendo il Curatore tutelare gli interessi della massa dei creditori. Sotto tale profilo il Fisco è un creditore come gli altri, che, come gli altri, deve dimostrare il suo diritto di credito al fine di ottenere l'ammissione al passivo. Diversamente, vi sarebbe un'evidente disparità di trattamento tra creditori, costituzionalmente illegittima. Ne deriva la necessità per l'Agenzia delle entrate di dimostrare la fondatezza del suo credito al Giudice Tributario, innanzitutto, ma anche al Curatore quale rappresentante della massa di creditori. (G.Pin.)



51. Contraddittorio preventivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 5541/2016 del 27 ottobre 2016, Presidente: Tizzi, Estensore: Arcieri

ACCERTAMENTO – CONTRADDITTORIO PREVENTIVO – ACCERTAMENTI A TAVOLINO – Obbligo – Sussiste – Notifica del processo verbale di constatazione – PVC – Obbligo di consegna – Garanzia del contribuente.

Sussiste un obbligo generalizzato in capo all'Ufficio di consegnare il processo verbale di constatazione al contribuente prima di notificargli un atto impositivo anche nei casi di c.d. accertamento a tavolino, ossia senza l'accesso presso i locali del contribuente. Ciò in quanto il verbale di constatazione è quell'atto con cui, da una parte, sono riassunte le modalità operative del controllo e gli esiti dell'attività di verifica e, dall'altra, sono constatate le violazioni della norme tributarie. (L.D.N.)

Riferimenti normativi: l. 4/1929, art. 24; l. 212/2000, art. 12 comma 7



52. P.V.C.

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 65, sentenza n. 5543/2016 del 27 ottobre 2016, Presidente: Tizzi, Estensore: Arcieri

ACCERTAMENTO – P.V.C. – 60 giorni – Urgenza – Deroga norma.

Gli avvisi di accertamento emessi prima dello spirare del termine di 60 giorni della notifica del P.V.C. sono da ritenersi nulli. A nulla vale l'eccezione dell'Amministrazione finanziaria relativa al fatto che l'imminente spirare dei termini di accertamento costituirebbe una valida ragione di urgenza per derogare alla norma. (G.Pin.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7



53. Contraddittorio endoprocedimentale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 5625/2016 del 3 novembre 2016, Presidente e Estensore: Sacchi

VERIFICHE A TAVOLINO - Avviso di accertamento non preceduto dal contraddittorio endoprocedimentale - Illegittimità - Sussiste.

Risulta infondata la contestazione dell'appellante circa l'illegittimità degli avvisi di accertamento, pretesa da quest'ultima, poiché non preceduti dal processo verbale di constatazione, né dal contraddittorio preventivo, richiamando l'art. 12 l. 212/2000 e l'art. 24 l. 4/1929. Le garanzie previste dall'art. 12 l. 212/2000 si riferiscono infatti agli accessi, alle ispezioni ed alle verifiche fiscali eseguiti nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali e, quindi, sono assicurate esclusivamente al soggetto sottoposto ad accesso, ispezione o verifica. La giurisprudenza di legittimità ha inoltre escluso l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo generalizzato in ambito tributario, essendo esso obbligatorio solo in applicazione di norme specifiche. Infine, il richiamo all'art. 24 l. 4/1929 non è corretto, dal momento che tale norma non fa riferimento al processo verbale

di constatazione, limitandosi a disporre che tutte le violazioni contenute nelle leggi finanziarie siano constatate mediante processo verbale. **(M.Fas.)**

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7; l. 4/1929, art. 24

54. Notifica della comunicazione di irregolarità

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 5636/2016 del 4 novembre 2016, Presidente e Estensore: Buono

FALLIMENTO - COMUNICAZIONE di irregolarità - Notifica al fallito - Efficacia nei confronti della curatela fallimentare - Non sussiste.

La comunicazione di irregolarità, così come l'esito di ogni altro accertamento, deve essere notificata anche alla curatela fallimentare, se la procedura fallimentare è già attiva al momento dell'accertamento. La sola notifica al fallito, e non anche alla curatela fallimentare, infatti, non esplica alcuna efficacia nei confronti della curatela medesima, pur rimanendo valido tale accertamento, con la conseguenza che ove il fallito ritorni in bonis può contestarlo e impugnarlo. **(M.Fas.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53

55. Redditometro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 5685/2016 del 4 novembre 2016, Presidente: D'Agostino, Estensore: Monaldo

ACCERTAMENTO - REDDITOMETRO - Onere della prova.

Non incombe sul contribuente l'onere di dimostrare che il maggior reddito determinato sinteticamente coincida con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, lamentando la mancata indicazione della esatta natura del titolo e provenienza delle risorse finanziarie utilizzate dal contribuente per sostenere la manifestazione di spesa emerse a carico del ricorrente nel dato periodo di imposta accertato. Nessun'altra prova deve dare la parte contribuente circa l'effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali se non la dimostrazione dell'esistenza di tali redditi. **(I.A.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 5

56. Leasing di imbarcazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 5687/2016 del 4 novembre 2016, Presidente e Estensore: D'Isa

CANONE DI LEASING - Maxicanone - Leasing di imbarcazione - Abuso del diritto – Esclusione.

Il maxicanone versato in relazione a leasing di imbarcazione ha la funzione di garanzia ed è in sintonia con l'esigenza di garantire il rischio derivante da danneggiamenti in relazione all'ingente valore del bene. Si ritiene pertanto che non vi sia abuso del diritto nella scelta di acquisire un'unità da diporto attraverso il leasing nautico, e non con una più tradizionale compravendita, anche quando alcuni parametri contrattuali (maxicanone, durata, riscatto) appaiono atipici rispetto ad altri comparti del leasing. E ciò in quanto per il finanziatore, un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un'unità da diporto è molto più rischioso di quanto sia un leasing immobiliare. Onde la pattuizione di un elevato maxicanone, oltre ad essere espressione dell'autonomia privata delle parti, risponde alla finalità, unitamente alle altre clausole, di ridurre il rischio creditizio dell'operazione. **(I.A.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis

57. Transfer pricing

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 5699/2016 del 7 novembre 2016, Presidente: Giordano, Estensore: Staunovo Polacco

PREZZI DI TRASFERIMENTO - Transfer pricing - Metodo - Cost plus - Margine netto - Comparabilità – Necessità.

In un accertamento con cui viene contestata la congruità dei prezzi di trasferimento ai sensi dell'art. 110, comma 7, TUIR, l'applicazione del metodo "margine netto delle transazioni", inteso "come rapporto tra il risultato operativo ed i costi totali" dell'intera azienda, presenta le medesime problematiche del metodo "cost plus" applicato al singolo prodotto perché anch'esso consiste nell'incrementare il costo della percentuale di utile e, quindi, necessita che le società assunte come riferimento siano comparabili quanto meno nella struttura del costo (ossia caratterizzati dai medesimi eventi straordinari), nell'esperienza e nell'efficienza gestionale.

L'applicazione del suddetto metodo del margine netto è pertanto illegittimo laddove lo stesso Ufficio nell'atto impositivo afferma che è difficile, se non impossibile, stabilire che non vi siano differenze materiali nella contabilità aziendale che influenzano i margini lordi di queste società indipendenti e comparabili e laddove il contribuente abbia prodotto agli atti del giudizio documentazione che evidenzia la non comparabilità delle dieci società prese a comparables, essendo diverse per attività, per beni ceduti, per mercati e per profili funzionali e di rischio. (I.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7

**58. Accertamento sintetico**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 5719/2016 dell'8 novembre 2016, Presidente: Labruna, Estensore: Bonomi

ACCERTAMENTO – Metodo sintetico – Onere della prova – Poteri del giudice.

Con riguardo all'accertamento con metodo cd. sintetico ex art. 38 D.P.R. n. 600/1973, il contribuente ha l'onere di dimostrare non solo la disponibilità di redditi non imponibili o anche esenti ma anche che tali redditi sono serviti a mantenere il possesso dei cd. beni indice. Il giudice, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'Agenzia delle entrate, non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva "contributiva" connessa alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma. (B.I.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38

**59. Società estinta**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 5848/2016 del 14 novembre 2016, Presidente: Zevola, Estensore: Ramondetta

SOCIETÀ ESTINTA – Cancellazione della società dal registro delle imprese – Inesistenza della società - Nullità dell'avviso di accertamento notificato alla società estinta – Inapplicabilità retroattiva della norma ex art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014.

Secondo il disposto di cui all'art. 2495 c.c. con la cancellazione dal registro delle imprese la società si estingue e l'estinzione implica che la stessa non possa più essere destinataria di atti impositivi, poiché la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina ipso

facto l'estinzione, avendo assunto la formalità della cancellazione la medesima efficacia costitutiva che per le società di capitali riveste la formalità dell'iscrizione. Ne consegue che l'avviso di accertamento notificato dopo l'estinzione della società non può divenire definitivo essendo stato notificato a una società non più esistente. Neppure è applicabile alla fattispecie il disposto di cui all'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 (secondo cui ai soli fini della validità dell'atto di accertamento l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese) poiché si tratta di una norma non retroattiva (come già statuito dalla Cassazione nella sentenza n. 6743/2015). **(N.D.)**



60. Interposizione fittizia

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 5921/2016 del 15 novembre 2016, Presidente: Labruna, Estensore: Bonavolontà

IRPEF – Plusvalenza da cessione immobili – Interposizione fittizia – Contribuente interposto – Mancata percezione del reddito – Rileva.

Ai fini IRPEF, in caso di interposizione fittizia, mancando la realizzazione della plusvalenza in capo al contribuente interposto, questi non può essere tassato per il solo fatto di essere stato aggirato da un soggetto che è l'unico che ha tratto profitto dall'operazione di acquisto e vendita dell'immobile. **(R.Co.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67



61. Motivazione per relationem

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 5940/2016 del 16 novembre 2016, Presidente: Calia, Estensore: Bianchi

AVVISO DI ACCERTAMENTO – Motivazione per relationem – Obbligo di riproduzione del contenuto essenziale dei documenti richiamati – Sussiste.

Nel regime introdotto dall'articolo 7 l. n. 212/2000, l'obbligo di motivazione può essere adempiuto anche per relationem, ovvero sia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato (cfr. Cass. n. 1906/2008) (nel caso di specie, erano ripresi a tassazione ricavi definiti "in nero" da parte di un soggetto terzo senza alcuna migliore precisazione sull'importo e sulle date dei singoli versamenti o causali degli stessi; ad avviso della Commissione adita tali omissioni avevano impedito l'esercizio del diritto di difesa del contribuente, non emergendo circostanze sufficientemente dettagliate da poter essere oggetto di contestazione). **(R.Co.)**

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7; d.P.R. 600/1973, art. 42



62. Induttivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 6071/2016 del 21 novembre 2016, Presidente: Evangelista, Estensore: Zangrossi

ACCERTAMENTO – Determinazione induttiva del reddito – Mancata esibizione documentale in sede amministrativa – Inutilizzabilità della documentazione in sede di giudizio – Sussiste – Furto – Non rileva.

Il furto, di per sé, non è circostanza che possa giustificare la deduzione dei costi riportati nella documentazione trafugata, senza che la parte provi la sussistenza di quei costi e soprattutto non giustifichi la carenza di documentazione contabile, atteso che il contribuente poteva

attivarsi per ricostruire detta documentazione (ad es. mediante richiesta di copie delle fatture ai fornitori). Deriva, perciò, dalla mancata esibizione la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo (nel caso di specie, il Giudice del gravame aveva ritenuto non utilizzabile la documentazione contabile trafugata prodotta dal contribuente solo in sede di giudizio, stante quanto disposto dagli artt. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973 e 52, comma 5, del d.P.R. 633/1972). (R.F.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32 comma 4; d.P.R. 633/1972, art. 52 comma 5



63. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 6073/2016 del 21 novembre 2016, Presidente: Evangelista, Estensore: Zangrossi

ACCERTAMENTO – RADDOPPIO DEI TERMINI – OBBLIGO DI DENUNCIA – Mancata comunicazione entro il termine ordinario e mancata allegazione – Legittimità.

I termini raddoppiati di accertamento, come affermato dalla Corte Costituzionale nella ordinanza n. 247/2011 non costituiscono un "prolungamento" di quelli ordinari, ma operano automaticamente in presenza della speciale condizione obiettiva dell'obbligo di denuncia penale per i reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000. È pertanto irrilevante che il detto obbligo possa insorgere dopo il decorso del termine "breve" o possa non essere adempiuto entro tale termine: ciò che rileva è solo la sussistenza dell'obbligo di denuncia, poiché esso soltanto connota, sin dall'origine, la fattispecie di illecito tributario alla quale è connessa l'applicabilità dei termini raddoppiati di accertamento. (E.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 57 comma 3



64. Fatture soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 6122/2016 del 23 novembre 2016, Presidente: Cusumano, Estensore: Ramondetta

ACCERTAMENTO – Fatture soggettivamente inesistenti – Onere della prova.

In materia di fatture per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, laddove l'Ufficio alleggi elementi obiettivi da cui poter dedurre la partecipazione consapevole del cessionario alla frode, spetta al contribuente l'onere di fornire la prova contraria di non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene fosse non il fatturante ma altri e, al contempo, "di non essere stato in grado di abbandonare lo stato d'animo di ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti coinvolti nell'evasione" (cfr. Cass. n. 13802/2014 e n. 25779/2014). (R.F.)



65. Accertamento induttivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 6227/2016 del 29 novembre 2016, Presidente: Sacchi, Estensore: Scarzella

ACCERTAMENTO INDUTTIVO – PRESUPPOSTI – Omessa dichiarazione dei redditi – Documentazione contabile esibita – Mancanza di contestazione – Accertamento da studi di settore – Presupposti – Illecito.

La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi non comporta, di per sé sola, la legittimità del ricorso da parte dell'Ufficio ad un accertamento di tipo induttivo. Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi ma ha esibito ai verificatori il bilancio di esercizio, i registri IVA acquisti e vendite, il libro giornale, le fatture di acquisto e di vendita, e tale documentazione non è stata né presa in considerazione, né contestata

dall'Ufficio, quest'ultimo non è legittimato a procedere con l'autonoma ricostruzione dei redditi attraverso gli studi di settore. (C.Be.)



66. Indagini bancarie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 6299/2016 del 28 novembre 2016, Presidente: Palestra, Estensore: Calà

INDAGINI BANCARIE – Conto corrente cointestato con terzi – Accertamento integrale sui versamenti – Legittimità.

È legittima la ripresa integrale dei versamenti effettuati su un conto corrente cointestato poiché nessuna norma stabilisce che quanto versato su di un conto cointestato sia di proprietà limitatamente al 50%. (M.C.G.)



67. Ritenute alla fonte

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 6300/2016 del 28 novembre 2016, Presidente: Palestra, Estensore: Calà

ACCERTAMENTO – REDDITI DI LAVORO AUTONOMO – RITENUTE ALLA FONTE – Mancata effettuazione – Responsabilità del sostituto - Sussistenza.

In tema di pagamenti di reddito di lavoro autonomo il soggetto passivo d'imposta è unicamente il percipiente, mentre il sostituto d'imposta è obbligato diretto nei confronti dell'Erario al versamento della ritenuta. Pertanto, per il caso di omesso versamento di ritenute effettuate, ferma restando la responsabilità del sostituto d'imposta, la responsabilità del sostituto non viene meno. (E.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 25



68. Motivazione atto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 6375/2016 del 28 novembre 2016, Presidente: Palestra, Estensore: Sacchi

ACCERTAMENTO – MOTIVAZIONE – Avviso di accertamento di maggior valore – Terreno – Motivazione – Elementi di fatto oggetto di valutazione.

Ai fini della corretta motivazione di un avviso di accertamento di maggior valore di un terreno è necessario che non vi sia menzione esclusivamente della consistenza/superficie del terreno, delle risultanze catastali e del valore attribuito, in quanto la motivazione si deve spingere a considerare che ulteriori elementi quali il valori di terreni simili, l'ubicazione, gli indici di edificabilità edilizia, il contesto locale della zona di appartenenza, la qualità del terreno nel caso di utilizzo agricolo, altimetria, lo stato in cui si trova il terreno (incolto, pianeggiante o scosceso, ecc.), l'ampiezza ed la formazione dell'area (rettangolare, quadrangolare, romboidale, ecc.), la viabilità della zona e il grado di urbanizzazione primaria e secondaria. (R.R.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52



69. Redditometro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. Stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 6405/2016 dell'1 dicembre 2016, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini

ACCERTAMENTO – Redditometro – Presunzioni relative – Prova contraria – Ammissibilità.

Il redditometro costituisce accertamento di natura statistica, che tende a determinare il reddito complessivo del contribuente attraverso l'utilizzo di presunzioni semplici, mediante

l'applicazione di elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicità biennale. Conseguentemente esso produce presunzioni relative che consentono al contribuente la presentazione di prova contraria. (G.M.)



70. Avviso di accertamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 6420/2016 del 2 dicembre 2016, Presidente: Piglionica, Estensore: Maffey

AVVISO DI ACCERTAMENTO – Socio di società di capitali a ristretta base sociale – Efficacia riflessa del giudicato della società – Sussiste.

Nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo al socio di una società di capitali a ristretta base sociale si deve riconoscere l'efficacia riflessa del giudicato, formatosi nel giudizio intercorso tra l'Agenzia delle Entrate e la società, con cui sia stata accertata, l'insussistenza di utili extracontabili della società. L'accertamento negativo dell'utile extracontabile della Società, rimuove, infatti, il presupposto da cui dipende l'accertamento del maggior utile da partecipazione del socio. (G.M.)



71. Rettifica dell'imponibile e redditometro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 6422/2016 del 5 dicembre 2016, Presidente: Zevola, Estensore: Ramondetta

I AVVISO DI ACCERTAMENTO – Rettifica dell'imponibile – Manifestazioni di spesa non giustificate – Sussiste.

II AVVISO DI ACCERTAMENTO – Redditometro – Onere probatorio – Amministrazione finanziaria – Non sussiste.

I L'Amministrazione finanziaria può rettificare le dichiarazioni e determinare sinteticamente un imponibile maggiore di quello dichiarato in presenza di fatti che, provando un certo ammontare di spesa, presuppongono la disponibilità di un corrispondente reddito. Tale potere di rettifica deve intendersi legittimamente esercitato tutte le volte che la rideterminazione dell'imponibile si riveli correlata a manifestazioni di spesa non giustificate dal reddito dichiarato o a situazioni indicative di una capacità di spesa di natura reddituale.

II La determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del cosiddetto "redditometro" dispensa l'Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti indici di maggiore capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti alla base della pretesa tributaria fatta valere e pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in natura inferiore. (G.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/1973, art. 38 comma 4



72. Recesso socio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 6448/2016 del 5 dicembre 2016, Presidente: De Ruggiero, Estensore: Ruta

ACCERTAMENTO – Socio di società di persone – Recesso non pubblicizzato – Inopponibilità ai terzi – Sussiste.

Nelle società in nome collettivo, la responsabilità del socio uscente cessa nel momento in cui detto mutamento viene pubblicato presso il registro delle imprese, ovvero cessa dal momento in cui è portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in caso contrario non è opponibile ai terzi che lo hanno ignorato senza colpa. (G.M.)



73. Regime fiscale agevolato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 6479/2016 del 6 dicembre 2016, Presidente: D'Agostino, Estensore: Malanetto

ACCERTAMENTO – Regime fiscale agevolato associazioni sportive dilettantistiche – Rispetto requisiti – Sussiste.

Un'associazione che intenda avvalersi del regime fiscale agevolato, previsto dall'art. 148 del d.P.R. 917/1986, per le associazioni sportive dilettantistiche, al fine di beneficiare del trattamento fiscale di favore deve rispettare anche le previsioni della l. 289/2002, art. 90. Quest'ultima norma prevede una serie di prescrizioni che non si limitano al solo dato formale, ma configurano l'operatività dell'associazione in termini precisi. (V.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 148; l. 289/2002, art. 90

**74. Motivazione dell'atto**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 6484/2016 del 6 dicembre 2016, Presidente: D'Agostino, Estensore: Palma

AVVISO DI LIQUIDAZIONE – Obbligo di motivazione dell'atto – Sussiste – Integrazione in sede giurisdizionale – Divieto.

L'obbligo di motivazione sancito in via generale dall'art. 7 dello Statuto del contribuente e dall'art. 52 d.P.R. 131/1986 per, ha una precipua funzione di tutela del diritto di difesa del contribuente, che deve essere portato a conoscenza delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della pretesa impositiva. Non vi è alcun dubbio che l'onere motivazionale, che incombe sull'ufficio, non possa essere surrogato dagli scritti difensivi presentati in sede giurisdizionale. (V.G.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7; d.P.R. 131/1986, art. 52

**75. Regime fiscale agevolato**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 6488/2016 del 6 dicembre 2016, Presidente: D'Agostino, Estensore: Palma

ACCERTAMENTO – Regime fiscale agevolato per associazioni sportive dilettantistiche – Rispetto requisiti di legge sia formale sia sostanziale – Sussiste.

Le norme in tema di esenzioni d'imposta devono considerarsi eccezionali, rispetto alle regole generali in materia di individuazione dei soggetti passivi e dei presupposti tributari, pertanto esse devono applicarsi esclusivamente ai casi espressamente previsti. In particolare, le esenzioni ICI sono regolate dall'art. 7, d.lgs. 504/1992, integrato dall'art. 39, d.l. 233/2006, che prevede l'esenzione dal pagamento del tributo per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR, destinati allo svolgimento, con modalità non esclusivamente commerciali, di una serie di attività di interesse sociale, tra cui quelle sportive. Al riguardo, è necessaria la ricorrenza di due presupposti: uno soggettivo, attinente all'appartenenza del contribuente che invoca l'esenzione alle categorie di cui alla lett. c) comma 1, dell'art. 73 del TUIR; l'altro di natura oggettiva, riguardante le caratteristiche dell'attività svolta, che deve rispondere alle finalità di utilità sociale, tipizzate dal legislatore, ed essere realizzata non in forma esclusivamente commerciale. Tra i soggetti potenzialmente ammessi al beneficio vi sono anche le società sportive dilettantistiche, in ossequio al comma 1 dell'art. 90 della l. 289/2002, secondo cui le disposizioni tributarie riguardanti tali associazioni si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza scopo di lucro. Per la verifica dei predetti requisiti oggettivi e soggettivi non è sufficiente attenersi al mero dato formale, costituito dallo statuto societario o dalle attestazioni rilasciate

dal CONI o dalle federazioni sportive, ma occorre verificare che l'attività sportiva, pur rientrando in astratto tra quelle esenti, non sia svolta in concreto con le modalità di un'attività commerciale. (V.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 73; l. 289/2002, art. 90; d.lgs. 504/1992, art. 7

76. Motivazione dell'atto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 6489/2016 del 6 dicembre 2016, Presidente: Fanizza, Estensore: Rota

ACCERTAMENTO – Motivazione per relationem – Mancata allegazione verbale interrogatorio – Riproduzione stralci del verbale – Nullità dell'atto – Non sussiste.

La mancata allegazione del verbale di interrogatorio di un terzo, reso davanti agli operanti ed al Pubblico Ministero, riportante le dichiarazioni accusatorie sul cui tenore l'Ufficio ha fondato la pretesa impositiva, non comporta la nullità dell'avviso di accertamento che ne riproduca il contenuto essenziale, consentendo al contribuente di conoscere con esattezza gli elementi di fatto posti alla base della pretesa fiscale e di predisporre adeguatamente le proprie difese. (V.G.)

77. Contraddittorio preventivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 6525/2016 del 6 dicembre 2016, Presidente: Vitiello, Estensore: Grigillo

ACCERTAMENTO – Accertamenti "a tavolino" – Contraddittorio preventivo – Obbligatorietà – Non sussiste.

In relazione alla mancata instaurazione del contraddittorio, si osserva che le garanzie di carattere procedimentale previste dall'art. 12, comma 7, della l. 212/2000 si applicano soltanto agli accertamenti emessi in esito ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuati nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente, non esistendo, nell'ordinamento nazionale, un diritto immanente al contraddittorio per tutte le tipologie di accertamento. Sul punto, si richiama l'ordinanza n. 527/2015 della Cassazione e la sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015 della medesima Suprema Corte, Sezioni Unite, che hanno escluso l'estensione della norma agli accertamenti c.d. "a tavolino". Più in particolare, in relazione ai tributi armonizzati, affinché il difetto di contraddittorio endo-procedimentale determini la nullità del provvedimento conclusivo del procedimento impositivo, non è sufficiente che, in giudizio, chi se ne duole si limiti alla relativa formalistica eccezione, ma è altresì necessario che esso assolva l'onere di prospettare, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato (Conf. Cass. nn. 20935/09, 25054/13, 11453/14 e 11665/2016). (V.G.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7

78. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 6526/2016 del 6 dicembre 2016, Presidente: Vitiello, Estensore: Grigillo

RADDOPPIO DEI TERMINI – Violazioni penalmente rilevanti – Obbligo di denuncia penale – Mancata allegazione della comunicazione della notizia di reato – Obbligatorietà – Non sussiste.

Il raddoppio dei termini previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. 600/1973, nonché dall'art. 57 d.P.R. 633/1972 è sottoposto alla sola condizione che esista una violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. L'omessa allegazione, da parte dell'Ufficio, della

comunicazione della notizia criminis, non rileva al fine di determinare la sola condizione di operatività della norma, operatività costituita dal semplice obbligo di denuncia penale. Obbligo la cui fondatezza, escluso ogni profilo di discrezionalità nell'esercizio del potere della Amministrazione finanziaria di raddoppiare i termini brevi eventualmente anche per motivi strumentali, è da ritenersi rimessa al giudice del procedimento tributario che ne sia richiesto in sede di impugnazione dell'atto impositivo, emesso in pendenza del più ampio termine per l'accertamento. Al riguardo, giova ricordare che il d.lgs. 128/2015, entrato in vigore il 2 settembre 2015, prevede che il raddoppio dei termini non operi allorché la denuncia all'Autorità giudiziaria sia presentata oltre la scadenza ordinaria dei termini, ma fa salva l'attività di controllo svolta sino alla data di entrata in vigore della nuova norma. Ne consegue che per le attività di verifica, espletate prima della entrata in vigore del d.lgs. 128/2015, la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale è esistente, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo si verifichi: anche se, quindi, sia già decorso il termine ordinario di accertamento o sia prescritto il reato. (V.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 128/2015; d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3; d.P.R. 633/1972, art. 57

79. Contraddittorio preventivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 6549/2016 del 6 dicembre 2016, Presidente: Izzi, Estensore: Franconiero

AVVISO DI ACCERTAMENTO – Tributi non armonizzati – Obbligo di contraddittorio – Sussiste.

L'obbligo del contraddittorio preventivo deve essere previsto anche in relazione ai tributi non armonizzati e/o nei casi non espressamente previsti dalla legge. Il contraddittorio preventivo, infatti, non rappresenta un inutile formalismo, ma un diritto fondamentale del contribuente che corrisponde anche alla funzione di adeguata istruttoria amministrativa. (N.B.)

80. Accertamento con adesione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 6559/2016 del 6 dicembre 2016, Presidente: Vitiello, Estensore: Bonavolontà

AVVISO DI ACCERTAMENTO – Accertamento con adesione – Perfezionamento – Pagamento prima rata – Non sussiste.

L'accertamento con adesione si perfeziona con la firma dell'accordo e non con il pagamento della prima rata. Tale adempimento fa parte della fase esecutiva dell'accordo per cui il mancato pagamento della prima rata legittima l'Ufficio a richiedere la pretesa tributaria nella sua interezza senza possibilità per il contribuente di impugnare l'accordo o l'atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia solo a garanzia del fisco. (N.B.)

81. Tributi armonizzati

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 6569/2016 del 9 dicembre 2016, Presidente e Estensore: Izzi

AVVISO DI ACCERTAMENTO – Tributi armonizzati – Obbligo del contraddittorio – Sussiste.

In materia di "tributi armonizzati", la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale comporta l'invalidità dell'atto anche in mancanza di una specifica disposizione di legge che lo preveda. (N.B.)

82. Motivazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 6571/2016 del 9 dicembre 2016, Presidente e Estensore: Izzi

AVVISO DI ACCERTAMENTO – Motivazione per relationem – Motivazione sufficiente – Obbligo di allegare documenti richiamati – Non sussiste.

In materia di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, lo statuto del contribuente prevede che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso. Tale principio, tuttavia, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione (nella fattispecie, l'avviso di accertamento era stato motivato con riferimento ad un processo verbale di constatazione già consegnato in copia all'interessato al termine della verifica fiscale). **(N.B.)**

Riferimenti normativi: l. 212/2000

**83. Società estinta**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 6572/2016 del 9 dicembre 2016, Presidente: Fabrizi, Estensore: Crespi

AVVISO DI ACCERTAMENTO – Società estinta – Obbligazioni tributarie del socio – Sussiste.

Le obbligazioni tributarie residuanti in capo alla società estinta per effetto della cancellazione dal registro delle imprese si trasferiscono ai soci, che ne rispondono solo nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. **(N.B.)**

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495

**84. Disponibilità finanziarie all'estero**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 6908/2016 del 15 dicembre 2016, Presidente e Estensore: Martorelli

ACCERTAMENTO – Verifiche fiscali a carico di titolari di disponibilità finanziarie all'estero – Raddoppio dei termini – Irretroattività della norma - Sussiste.

L'art.12, commi 2bis e 2ter, d.l. n.78/2009, assegnando all'Amministrazione termini raddoppiati per l'esecuzione di verifiche fiscali a carico di contribuenti titolari di illegittime disponibilità finanziarie all'estero, è norma di carattere sostanziale e non meramente processuale, andando ad incidere direttamente sul rapporto fiscale corrente tra il cittadino e lo Stato.

Il disposto di cui all'art. 3 legge 212/2000 vieta la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza; pur essendo norma ordinaria - astrattamente derogabile da una norma successiva di pari rango, secondo i principi di gerarchia delle fonti - nondimeno, esprime un principio di ordine generale, in forza del quale il menzionato art. 12 deve essere interpretato quale norma regolatrice di casi futuri. Ne deriva che la norma in esame non può che disporre per il futuro, regolando situazioni temporalmente ancorabili in momenti successivi alla sua entrata in vigore. Di conseguenza per tutti gli esercizi fiscali in contestazione risulta superato il termine decadenziale previgente, con conseguente illegittimità dell'atto di accertamento e della conseguente sanzione. **(K.S.)**

Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art.12 commi 2bis e 2ter; l. 212/2000, art. 3



85. Transfer price

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 7335/2016 del 23 dicembre 2016, Presidente: Frangipane, Estensore: Alberti

ACCERTAMENTO – Art. 110 TUIR – Norma antielusiva – Mancato addebito di royalties – Transfer price – Legittimità rettifica – Sussiste.

I presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione del transfer pricing devono ritenersi sussistenti al cospetto di una sostanziale assenza di onerosità nel rapporto contrattuale tra controllante e controllata: l'art. 110, comma 7, d.P.R. 917/1986 è norma antielusiva assistita da presunzione assoluta quanto alle rettifiche che trovano la loro legittimazione nella valutazione, a valore normale, delle operazioni commerciali infra gruppo con portata sostanziale quale parametro per la valutazione della regolarità fiscale delle operazioni medesime. La mancata contabilizzazione delle royalties che la controllata avrebbe dovuto riconoscere alla controllante giustifica la rettifica indipendentemente dal vantaggio economico/fiscale che quest'ultima avrebbe potuto trarre nel paese estero dal mancato addebito di costi. **(M.D.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110

**86. Notifica dell'avviso di accertamento**

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 3, sentenza n. 376/2016 del 5 luglio 2016, Presidente: Ferraro, Estensore: Mannella

ACCERTAMENTO – NOTIFICA – Mancato recapito per assenza del destinatario – Incompletezza del numero civico nel caso di grosso complesso condominiale.

L'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate deve considerarsi correttamente notificato qualora, in caso di temporanea assenza del destinatario, sia stato depositato presso l'Ufficio postale preposto e sia stata data notizia al destinatario mediante lettera raccomandata (CAD). La copia dell'avviso di ricevimento dell'atto spedito con raccomandata con il quale viene dimostrata la regolare avvenuta notifica dell'atto impugnato fa fede fino a querela di falso. Non rilevano considerazioni circa l'incompletezza del numero civico del contribuente nel caso di grosso complesso condominiale dove i numeri civici siano ulteriormente esplicitati con sottnumero o lettera. Trattasi di un passaggio facilmente esperibile dall'addetto alla consegna del plico postale. **(A.B.)**

Riferimenti normativi: l. 890/1982, art. 8 comma 2

**87. Abuso**

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 4, sentenza n. 387/2016 del 5 luglio 2016, Presidente: De Petris, Estensore: Martignetti

ACCERTAMENTO – ABUSO – Serie di operazioni immobiliari – Plusvalenze riclassificate in reddito di intermediazione – Non sussiste.

I comportamenti inopponibili all'Amministrazione finanziaria sono quelli per i quali si verificano contemporaneamente le seguenti quattro condizioni: a) si tratti di comportamenti privi di valide ragioni economiche; b) si tratti di comportamenti diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario; c) si tratti di comportamenti diretti ad ottenere riduzioni di imposte, o rimborsi, altrimenti indebiti; d) si tratti di comportamenti che nel loro ambito, comportano l'utilizzo di una o più operazioni indicate al comma 3 dell'art. 37bis del d.P.R. 600/1973 (nel caso di specie le operazioni immobiliari in essere non presentano nessuna delle condizioni sopra elencate e non è stato neppure realizzato un risparmio fiscale in quanto la plusvalenza è stata regolarmente tassata). **(A.B.)**



88. Elusione

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 492/2016 dell'11 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Buonanno

ACCERTAMENTO – Scissione di società – Rivalutazione quote – Abuso del diritto – Sussiste.

L'operazione straordinaria di fusione per incorporazione tra due società e preliminare cessione di quote oggetto di rivalutazione (con imposta sostitutiva) persegue l'effetto di sottrazione alla tassazione prevista per la distribuzione dei dividendi è pertanto elusiva. Nel caso concreto l'abuso del diritto si è perfezionato anche nell'utilizzo di un mutuo, con deduzione di interessi in capo alle società, al fine di reperire parte delle risorse finanziarie occorrenti per la liquidazione del socio. (A.B.)

**89. Accertamento sintetico**

Commissione tributaria provinciale Bergamo, Sez. 1, sentenza 588/2016 del 17 novembre 2016, Presidente: Oldi, Estensore: Rustico

AVVISO DI ACCERTAMENTO - INDICI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA - Prova superamento Presunzione.

L'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta. Il possesso di disponibilità economiche, sufficienti a coprire l'investimento effettuato, è prova contraria idonea a superare la presunzione di maggior reddito non dichiarato. (P.Cor.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38

90. Onere della prova

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 599/2016 del 14 luglio 2016, Presidente: Chiappani, Estensore: Seddio

ACCERTAMENTO – Anti-economicità – Presunzioni gravi, precise e concordanti – Onere della prova contraria.

L'Ufficio può procedere ad accertamento anche solo quando emergono differenze fondate e ricostruite attraverso procedimento logico, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, soprattutto in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse. (D.D'A.)

**91. Raddoppio dei termini**

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 607/2016, del 18 luglio 2016, Presidente: Pianta, Estensore: Alessi

ACCERTAMENTO – Decadenza – Operazioni elusive ex art. 37bis d.P.R. 600/1973 – Depenalizzazione – Raddoppio dei termini – Esclusione.

A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs 128/2015, le operazioni elusive previste dall'art. 37bis del d.P.R. 600/1973 non hanno più rilevanza ai fini penali. La norma, in virtù del favor rei, ha effetto retroattivo, con la conseguenza che non può essere contestata la dichiarazione infedele di un'operazione elusiva e quindi è escluso il raddoppio dei termini. (D.D'A.)



92. Motivazioni dell'atto

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 822/2016 del 15 novembre 2016, Presidente: Vitali, Estensore: Seddio

AVVISO DI LIQUIDAZIONE – Motivazione.

La finalità della motivazione è quella di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa e per consentire il diritto di difesa. L'avviso di liquidazione costituisce un provvedimento di accertamento in senso ampio e, come tale, dev'essere motivato a pena di nullità, in conformità all'art. 7 dello Statuto del contribuente, indicando i criteri con i quali l'Ufficio è addivenuto ad indicare la base imponibile e le aliquote d'imposta applicate. **(D.D'A.)**

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7

**93. Società a ristretta base familiare**

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 272/2016 del 18 luglio 2016, Presidente: Febbraro, Estensore: Simeoli

ACCERTAMENTO – IRPEF – Società a ristretta base familiare – Distribuzione degli utili – Presunzione – Legittimità – Sussiste.

È legittima la presunzione di distribuzione ai soci di società a ristretta base familiare degli utili extracontabili, dovendosi presumere che la distribuzione sia avvenuta nel periodo di imposta in cui gli stessi sono stati conseguiti. Detta presunzione opera però solo se la ristretta base sociale/familiare ha formato oggetto di specifico accertamento e se la società è stata oggetto di un valido accertamento avente ad oggetto la contestazione di ricavi non contabilizzati (Conf. Cass. nn. 18640/2008, 9519/2009 e 10438/2011). **(A.D.)**

**94. Reddito metro**

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 281/2016 del 21 luglio 2016, Presidente: Spera, Estensore: Avagliano

ACCERTAMENTO – IRPEF – Reddito metro – Presunzione maggior reddito – Prova contraria - onere della prova del contribuente – Sussiste.

La presunzione di maggior reddito dell'Ufficio può essere superata con la prova contraria del contribuente che dovrà dimostrare, con idoneo supporto documentale, la correlazione tra la disponibilità pregressa di redditi (esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta) e la spesa per incrementi patrimoniali, ovvero la prova della formazione della provvista e l'utilizzo della stessa per l'effettuazione dello specifico investimento (Conf. Cass. nn. 6813/2009, 23785/2010, 4183/2013, 916/2016, 1638/2016). **(A.D.)**

**95. Sottoscrizione dell'atto**

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 346/2016 del 27 settembre 2016, Presidente e Estensore: Chiaro

AVVISO DI ACCERTAMENTO – Nullità dell'atto impositivo – Sottoscrizione ad opera di funzionario non dirigente – Delega alla sottoscrizione – Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali.

L'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte Costituz. n. 37/2015) della normativa prevista dall'articolo 8 comma 24 del Decreto Legge n. 16/2012, il quale consentiva l'attribuzione di incarichi dirigenziali anche a soggetti non aventi la qualifica di dirigenti, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 17/03/2015, non influisce circa la validità degli atti emessi da tali soggetti. Come la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire, la nullità di un atto impositivo deriva dalla mancata sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o

di altro impiegato della carriera direttiva da lui appositamente delegato e ciò indipendentemente dalla qualifica dirigenziale eventualmente ricoperta dal sottoscrittore della delega o dell'atto stesso. (G.Za.)

Riferimenti normativi: d.l. 16/2012, art. 8 comma 24

96. Transfer Pricing

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. n. 2, sentenza n. 461/2016 del 20 dicembre 2016, Presidente: Chiaro, Estensore: Perrotti

ACCERTAMENTO – TRANSFER PRICING – Prezzi di trasferimento – Situazione omogenee – Medesimo mercato – Condizioni negoziali.

Nell'ambito della disciplina dei prezzi di trasferimento, la comparazione tra i prezzi praticati deve avvenire tra situazioni omogenee ed uniformi dovendosi confrontare esclusivamente i prezzi praticati da una società controllante alle propria controllate con quelli praticati con soggetti terzi in un mercato omogeneo. Nel medesimo mercato di riferimento, difatti, sussistono le medesime condizioni negoziali (più o meno favorevoli) e la medesima comprovata situazione economica (Conf. Cass. n. 7343/2001). (R.Sg.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 9

97. Remissione in termini

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 236/2016 del 14 ottobre 2016, Presidente: Nocerino, Estensore: Bottoni

Notificazioni – Avviso di accertamento – Temporanea assenza del destinatario – Remissione in termini – Causa di forza maggiore - Prova.

Nel caso di temporanea assenza del destinatario di un atto di accertamento, questi non può opporre all'Amministrazione finanziaria la intempestiva conoscenza dell'atto ritualmente notificato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982 e chiedere la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. se non dimostra che il ritardo è stato impedito da cause a lui non imputabili. (A.Fa.)

Riferimenti normativi: l. 890/1982, art.8; c.p.c., art. 153

98. Associazione sportiva dilettantistica

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 242/2016 del 25 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Deantoni

ACCERTAMENTO - Associazione sportiva dilettantistica non iscritta al CONI – Agevolazioni – Mancato inoltro modello EAS – Spettanza – Insussistenza.

Per le associazioni sportive dilettantistiche non iscritte al Coni, le agevolazioni fiscali spettano solo se, rispettata la conformità delle clausole degli statuti alle specifiche disposizioni di legge, esse hanno provveduto all'inoltro del modello EAS all'Agenzia delle Entrate. (E.G.)

Riferimenti normativi: d.l. 185/2008, art. 30; d.P.R. 917/1986, art. 148; l. 289/2002, art. 90 commi 3 e 3bis

99. Mancata percezione di emolumenti

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 243/2016 del 25 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Deantoni

IRPEF – Accertamento – Documentazione fiscale del datore di lavoro – Prova contraria.

La documentazione fiscale (CUD, mod. 770) proveniente dal datore di lavoro, sostituto d'imposta, può senza dubbio costituire un principio di prova dell'avvenuta erogazione di emolumenti al lavoratore dipendente ma non si può negare che possa essere fornita prova contraria sul fatto che quegli stessi emolumenti non siano stati in realtà versati o lo siano stati in misura inferiore a quella risultante da quei documenti. (E.G.)

**100. Esaurimento rapporto**

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 168/2016 del 4 luglio 2016, Presidente: De Giorgio, Estensore: Anzaldi

Avviso di accertamento – Mancata impugnazione – Consolidamento rapporto – Istanza di rimborso – Valutazione di merito – Preclusione – Ammissibilità – Non sussiste.

Il rapporto tributario deve considerarsi consolidato una volta che il contenuto degli avvisi di accertamento sia divenuto definitivo per mancata impugnazione: il consolidamento giuridico rende infatti irripetibile quanto pagato dal contribuente in forza dell'atto impositivo e non può pertanto essere dato riscontro positivo alla richiesta di rimborso essendo ormai preclusa ogni valutazione di merito sulla legittimità o meno delle imposte oggetto di contestazione. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110

**101. Amministratore di fatto**

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 187/2016 dell'11 luglio 2016, Presidente: Nese; Estensore: Maggipinto

ACCERTAMENTO – Compensi collaborazione – Amministratore di fatto – Deducibilità – Elemento quantitativo-temporale – Elemento qualitativo – Vincolo di subordinazione – Atti sporadici – Legittimità deduzione – Sussiste.

Sulla figura dell'“amministratore di fatto” dottrina e giurisprudenza hanno chiarito che al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge è equiparato chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, circostanza questa che si verifica allorché il soggetto esercita la funzione in modo quantitativo (elemento quantitativo-temporale) ponendo in essere una significatività di atti (elemento qualitativo); va esclusa, viceversa, la qualifica di amministratore di fatto in capo al soggetto che ponga in essere attività meramente occasionali e sporadici atti di gestione, come ad esempio la sottoscrizione di un contratto, l'assunzione di un debito o la prestazione di una garanzia; nella fattispecie, sebbene l'architetto abbia usato all'interno sia all'esterno della società per taluni documenti la dicitura “La Direzione” e firmato per conto della società l'incarico di nomina di un medico, tali elementi non costituiscono sicura prova della fondatezza dell'assunto secondo cui il rapporto con la società dovesse qualificarsi di “amministratore di fatto”, con conseguente ineducibilità dei compensi corrisposti a titolo di collaborazione esterna: l'architetto, infatti, era comunque sottoposto ad un vincolo di subordinazione con gli organi decisorii della società e, in ogni caso, ha posto in essere soltanto sparuti atti riconducibili alla funzione tipica di amministratore mancando, pertanto, il requisito quantitativo-temporale non avendo esercitato l'attribuita funzione di “amministratore di fatto” in modo continuativo. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39



102. Società di gestione del risparmio

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 239/2016 del 5 ottobre 2016, Presidente: Catalano, Estensore: Aondio

ACCERTAMENTO – Versamento ritenute – Obblighi tributari Fondi – SGR – Non sostituzione d'imposta – Autonomia patrimoniale Fondi – Assenza di provvista – Responsabilità tributaria della SGR – Non sussiste.

La società di gestione del risparmio (SGR) ha un'autonomia patrimoniale nei confronti dei Fondi chiusi amministrati, risponde delle obbligazioni contratte dal Fondo esclusivamente con il patrimonio del Fondo stesso, non è responsabile delle obbligazioni contratte dal Fondo e non può essere considerata il debitore su cui rivalersi in caso di mancanza di provvista per il versamento delle ritenute. La SGR non è il sostituto di imposta dei Fondi e si limita a predisporre ed inviare la dichiarazione Mod. 770 perché i Fondi non hanno soggettività giuridica ma sono tali Fondi a dover soddisfare le pretese erariali, con il proprio patrimonio, senza che la SGR, in assenza di dolo o colpa, possa subire gli effetti economici conseguenti al mancato versamento delle ritenute per incapienza del patrimonio del Fondo: l'art. 32, co. 5, d.l. 78/2010, infatti, prevede in capo alla SGR il "compito" di versare l'imposta sostitutiva prelevando l'ammontare dal Fondo stesso, poiché il Fondo costituisce patrimonio autonomo e distinto. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.l. 78/2010, art. 32

**103. Raddoppio termini**

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 269/2016 del 24 ottobre 2016, Presidente: De Giorgio, Estensore: Anzaldi

ACCERTAMENTO – Legge 208/2015 – Disciplina transitoria – D.lgs. 128/2015, art. 2 comma 3 – Implicita abrogazione – Denuncia – Entro i termini ordinari – Necessità – Oltre i termini ordinari – Raddoppio – Non sussiste.

La legge 208/2015 ha modificato il contenuto dell'art 57 del d.P.R. 633/1972 e dell'art. 43 del d.P.R. 600/1973 stabilendo che le nuove disposizioni "si applicano agli avvisi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi" e fissando la disciplina transitoria secondo cui "per i periodi di imposta precedenti ... il raddoppio non opera qualora la denuncia ... sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini ...": deve ritenersi che tale disposizione abbia abrogato implicitamente l'art. 2, comma 3, d.lgs. 128/2015 con cui si facevano salvi tutti gli effetti prodotti dagli atti impugnabili notificati dall'Agenzia delle entrate fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. 128/2015. (M.D.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12

**104. Interposizione reale**

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 296/2016 dell'8 novembre 2016, Presidente e Estensore: De Giorgio

ACCERTAMENTO – Inerenza costi – Prestazioni lavorative – Astratta riconducibilità – Costi hanno generato ricavi inerenzia – Sussiste – Procura alle liti – Qualità di liquidatore – Assenza – Nullità – Non sussiste.

La contestazione dell'Ufficio circa il difetto di inerenzia dei costi, in quanto sostenuti nei confronti di persone fisiche che avevano reso le loro prestazioni non già in favore della ricorrente bensì del CNSAS, non può essere condivisa perché l'interposizione è reale e non meramente fittizia non risultando contestata l'astratta riconducibilità delle prestazioni all'oggetto sociale della ricorrente né che tali prestazioni sono state effettivamente rese e

pagate dalla ricorrente e perché è innegabile che l'attività della ricorrente abbia generato un imponibile fiscale (ricavi) che, in assenza dei costi in questione, non sarebbe stato generato. Sebbene nella procura alle liti non risulti indicata la qualità di liquidatore della società ricorrente, tale qualità risulta comunque espressamente menzionata nell'intestazione dell'atto con la conseguenza che non può ritenersi che la procura sia stata conferita in proprio tanto più che l'atto impugnato riguarda la società e non il suo legale rappresentante; d'altra parte, una qualche irregolarità della procura non darebbe luogo a nullità insanabile ben potendo essere concesso un termine per la regolarizzazione. **(M.D.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37



105. Rogatoria internazionale

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 363/2016 del 9 dicembre 2016, Presidente: Nese, Estensore: Annoni

ACCERTAMENTO – Documentazione acquisita con rogatoria internazionale – Clausola di inutilizzabilità ai fini fiscali – Violazione clausola – Fondamento verifica – Motivazione accertamento – Legittimità rettifica – Non sussiste.

L'accertamento della pretesa fiscale (costi asseritamente indeducibili e vendite asseritamente non fatturate) è stato reso possibile dall'esame della documentazione bancaria acquisita a seguito di domanda di "assistenza giudiziaria internazionale in materia penale" rivolta dalla Procura di Lecco al Procuratore Generale Pubblico di Lugano il quale, nell'evadere la richiesta, ha espressamente riportato la clausola di inutilizzabilità ai fini fiscali conformemente ai trattati, alle convenzioni applicabili ed alla legge svizzera sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981; le informazioni raccolte sono state poste alla base della verifica e dell'emissione dell'avviso di accertamento in violazione della clausola di esclusione esplicitamente posta dalla Procura Svizzera: ne consegue l'illegittimità dell'avviso di accertamento perché la violazione delle clausole di esclusione contenute nelle rogatorie internazionali determina la inutilizzabilità ai fini fiscali delle informazioni per tale via raccolte a prescindere dall'eventuale autorizzazione della procura italiana. **(M.D.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42



106. Disponibilità estere

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 368/2016 del 12 dicembre 2016, Presidente e Estensore: De Giorgio

ACCERTAMENTO – Investimento estero – Presunzione sottrazione redditi – Provista utilizzata – Non i frutti successivi – Raddoppio termini – Non sussiste.

L'art. 12, comma 2, 2bis e 2ter del d.l. 78/2009 prevede il raddoppio dei termini per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni in relazione alla provvista utilizzata per la disponibilità estera che, salva prova contraria, si presume formata da redditi sottratti a tassazione (nel caso di specie, al contrario, l'accertamento riguarda non già la provvista di denaro originariamente investita mediante stipula di una polizza nel 2005, bensì i frutti successivi, relativi al 2006, dell'investimento medesimo, ciò ai sensi non dell'art. 4 d.l. 167/1990, bensì dell'art. 6 d.l. 167/1990: quest'ultima disposizione non è affatto menzionata nell'art. 12 d.l. 78/2009 con la conseguenza che il raddoppio dei termini non è previsto e non può operare; d'altra parte, a conferma di quanto precede, anche le sanzioni non sono state raddoppiate ma semplicemente aumentate di 1/3). **(M.D.)**

Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 12



107. Mancata trasmissione documenti

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 75/2016 del 4 luglio 2016, Presidente: Alioto, Estensore: Scalise

ACCERTAMENTO – Mancata trasmissione documenti – Accertamento induttivo – Legittimo.

La mancata trasmissione di atti o documenti a seguito di questionario notificato dall'Ufficio ne impedisce la loro considerazione anche se favorevoli al contribuente e legittima il ricorso all'accertamento induttivo del reddito da parte dell'Ufficio. **(G.Sim.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32

**108. Indagini bancarie**

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 110/2016 del 20 settembre 2016, Presidente: Alioto, Estensore: Scieurpa

ACCERTAMENTO – Indagini bancarie – Presunzione – Deducibilità costi.

In tema di indagini bancarie vi è una presunzione di appartenenza alla base imponibile di tutti quegli importi di cui il contribuente non è in grado di fornire la provenienza o da redditi già tassati o da altra fonte esterna identificata. Quando la ripresa fiscale operata dall'Ufficio si limita ai soli versamenti sul conto corrente, nessun costo può essere riconosciuto in deduzione dovendosi ritenere che i prelievi non aggiunti alla base imponibile compensino i costi sostenuti. **(G.Sim.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32; d.P.R. 633/1997, art. 54

**109. Notifica**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, Sentenza n. 5825/2016 del 4 luglio 2016, Presidente: Fugacci, Estensore: Chiametti

Avviso di accertamento – Notifica al portiere – Ricorso tardivo.

È da ritenersi valida la notifica fatta al portiere dello stabile in cui si trova la sede della Società in quanto rientra tra i soggetti autorizzati alla ricezione di atti per conto della Società. Tale assunto non consente la rimessione in termini da parte del giudice. **(M.P.C.)**

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 145

**110. Contraddittorio preventivo**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 5826/2016 del 4 luglio 2016, Presidente: Cappabianca, Estensore: Ianniello

Avviso di accertamento – IVA – Contraddittorio preventivo.

La mancanza di contraddittorio endoprocedimentale in materia di IVA, come previsto dalla disciplina Comunitaria, viola i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali. L'omissione di tale contraddittorio comporta l'annullamento dell'atto di accertamento. **(M.P.C.)**

**111. Legittimazione passiva**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 5843/2016 del 5 luglio 2016, Presidente e Estensore: Saresella

Avviso di accertamento – Carezza di legittimazione passiva.

Nel caso di società fallita se l'iscrizione a ruolo viene fatta in capo alla stessa, è il curatore ad avere la legittimità processuale passiva e non il legale rappresentante. (M.P.C.)



112. Sottoscrizione dell'avviso di accertamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 5844/2016 del 5 luglio 2017, Presidente: Verniero, Estensore: Barbata

ACCERTAMENTO – Sottoscrizione – Delegato – Qualifica dirigenziale – Assenza – Nullità dell'atto.

È nullo l'avviso di accertamento che non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di soggetto da lui delegato avente qualifica dirigenziale di pari grado, legittimamente acquisita a seguito di regolare superamento di concorso pubblico. In tal senso deve essere interpretato l'art. 42 del d.P.R. 600/1973 nella parte in cui prevede che l'avviso di accertamento possa essere sottoscritto da "altro impiegato della carriera direttiva" appositamente delegato. Spetta all'Amministrazione dimostrare l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega conferita dal titolare dell'ufficio. (L.Sa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42 comma 1



113. Indagini bancarie

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 5862/2016 del 4 luglio 2016, Presidente e Estensore: Giuacastro

Valore probatorio dei risultati delle indagini bancarie – Presunzioni iuris tantum – Contraddittorio con il contribuente – Necessità.

In sede di accertamento, affinché l'ufficio possa utilizzare i risultati delle indagini bancarie quali elementi idonei a fondare una presunzione iuris tantum, è imprescindibile che il contribuente partecipi attivamente all'attività di verifica. Quest'ultimo deve infatti essere chiamato a fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini dell'accertamento e deve essere messo in condizione di spiegare e di documentare la causa delle operazioni rinvenute sul proprio conto corrente affinché l'ufficio riprenda a tassazione solo l'eventuale maggior reddito scaturente da movimentazioni realmente ingiustificate. (G.P.d.E.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32 comma 1 n. 2



114. Contraddittorio preventivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 5864/2016 del 4 luglio 2016, Presidente e Estensore: Giuacastro

AVVISO DI ACCERTAMENTO – Indagini bancarie – Contraddittorio preventivo endo-procedimentale – Necessità.

Il contraddittorio preventivo endo-procedimentale - nel quale si esplica pienamente il diritto alla difesa del contribuente, chiamato ad esporre dati, notizie e chiarimenti rilevanti - è elemento essenziale ed imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa. Pertanto, una lettura costituzionalmente orientata dell'art 32 d.P.R. 600/1972, a dispetto della giurisprudenza risalente, deve intendere l'instaurazione del contraddittorio preventivo con il contribuente in materia di verifiche fiscali basate su indagini bancarie, come un obbligo dell'Ufficio, e non più una mera facoltà. (P.D.)

Riferimenti normativi: Cost., art. 24; d.P.R. 600/1973, art. 32 e art. 39 comma 1 lett. c); l. 212/2000, art. 12



115. Onere della prova

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 5904/2016 del 6 luglio 2016, Presidente: Bichi, Estensore: Dorigo

Accertamento – Onere della prova – Coerenza economica dei costi – Sussiste.

In tema di rettifica all'accertamento dei redditi l'Amministrazione Finanziaria ha il solo onere di provare l'esistenza di un reddito imponibile e della qualità di debitore del contribuente, mentre è onere di quest'ultimo di provare la sussistenza dei presupposti di eventuali esenzioni di imposta o di componenti negativi del reddito. In particolare, secondo orientamento uniforme della Cassazione "quanto agli oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del d.p.r. n. 597/1973 che del d.p.r. n. 917/1986, l'onere della prova incombe sul contribuente, il quale è tenuto altresì a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività di impresa" dei relativi dati. (L.D.P.)

**116. Liquidazione soci receduti da associazione professionale**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 5925/2016 del 5 luglio 2016, Presidente: Locatelli, Estensore: Perrucci

Associazione professionale – Liquidazione soci receduti – Natura reddituale e non di costo.

Le somme liquidate a soggetti che recedono da una associazione professionale costituiscono ripartizione di un reddito e non costo di produzione. (E.F.)

**117. Inerenza dei costi**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 5941/2016 del 6 luglio 2016, Presidente: Golia, Estensore: Dolci

ACCERTAMENTO – Documentazione non prodotta in sede di verifica – Inutilizzabilità in sede contenziosa.

Risultano inutilizzabili in giudizio, ai fini della prova dell'inerenza dei costi, i documenti non prodotti in sede di verifica da parte della Guardia di finanza. (E.F.)

**118. Liquidazioni**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6249/2016 del 15 luglio 2016, Presidente: Duchi, Estensore: Bersani

Accertamento – Liquidazioni – Controllo automatizzato di dichiarazione – Comunicazione preventiva di irregolarità – Non necessità – Cartella di pagamento – Legittimità.

Se le somme iscritte a ruolo dall'Amministrazione finanziaria sono le medesime indicate nella dichiarazione dei redditi, ma mai versate (nel caso di specie, ritenute per compensi a terzi), non vi è la necessità dell'invio della comunicazione di irregolarità (avviso bonario), prodromica all'emissione della cartella di pagamento. Non può, pertanto, assolutamente individuarsi alcuna ipotesi di tardività della notifica della comunicazione all'esito della liquidazione ex art. 36bis del d.P.R. 600/1973. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis

**119. Liquidazioni**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 6259/2016 del 16 luglio 2016, Presidente: Di Rosa, Estensore: Carfagna

Accertamento – Liquidazioni – Controllo automatizzato di dichiarazione – Comunicazione preventiva di irregolarità – Non necessità – Cartella di pagamento – Legittimità.

L'Ufficio che si limita a liquidare le imposte dichiarate e non pagate, senza rettificare le dichiarazioni, non è tenuto a inviare alcuna comunicazione di irregolarità preventiva alla cartella relativa alle imposte dichiarate e non versate, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art 36bis del d.P.R. 600/1973. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis

**120. Sottoscrizione**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6279/2016 del 15 luglio 2016, Presidente: Duchi, Estensore: Gesualdi

Avviso di accertamento – Sottoscrizione.

È legittimo un provvedimento ritualmente sottoscritto dal Capo-team accertamento, in virtù di delega conferitagli dal Direttore regionale e che indichi in maniera chiara ed esaustiva le ragioni in fatto e in diritto sulle quali lo stesso si fonda. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42

**121. Notificazioni**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 6410/2016 del 21 luglio 2016, Presidente: Giucastro, Estensore: Pilello

Accertamento – Notificazioni – Termini – Prova.

Non è configurabile la nullità di un avviso di accertamento per TARSU/TIA; ove il competente ufficio del Comune dia dimostrazione della consegna del medesimo per la notificazione al servizio postale nei termini. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60; d.lgs. 507/1993, art. 71

**122. Difetto di sottoscrizione**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 6777/2016 del 6 settembre 2016, Presidente: De Lillo, Estensore: De Rosa

Accertamento – Eccezione di difetto di sottoscrizione – Prova a carico dell'Erario – Contenuti.

Qualora il contribuente contesti la validità della sottoscrizione dell'atto accertativo emesso dall'Agenzia delle Entrate, grava su quest'ultima l'onere della prova della legittimità dell'atto, che può essere offerta tramite la produzione in giudizio della delega di firma e della qualifica del soggetto delegato. (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42

**123. Deducibilità costi**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 6873/2016 del 12 settembre 2016, Presidente: Verniero, Estensore: Vanore

Reddito d'impresa – Deducibilità costi – Operazioni oggettivamente inesistenti – Indizi – Pagamento in contanti – Legittimità avviso – Consegue.

È legittimo l'avviso di accertamento tramite cui sono recuperati costi ritenuti inesistenti, se la falsità dell'operazione emerge da vari elementi indiziari allegati dall'Amministrazione Finanziaria – come, tra gli altri, il ricorso al pagamento in contanti – ed il contribuente, su cui a

quel punto ricade il relativo onere probatorio, non riesce a dimostrare l'effettiva esistenza e consistenza delle operazioni. (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 21; d.P.R. 600/1973, art. 39

124. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 6962/2016 del 14 settembre 2016, Presidente: De Sapia, Estensore: Moroni

Accertamento – Raddoppio termini – Possibilità – Necessaria denuncia – Presentazione entro i termini ordinari – Mancanza – Decadenza avviso – Conseguenze.

L'amministrazione finanziaria può avvalersi del raddoppio dei termini solamente se la denuncia penale è stata presentata entro i termini ordinari di accertamento, pena la intervenuta decadenza del potere accertativo (fattispecie relativa all'anno di imposta 2008). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art.43; d.lgs. 128/2015, art. 2

125. Indagini bancarie

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 6985/2016 del 14 settembre 2016, Presidente: Centurelli, Estensore: Innocenti

Indagini bancarie – Intestazione a soggetto terzo – Irrilevanza – Delega ad operare sul conto – Legittimità accertamento – Sussiste.

È valido l'accertamento emesso in capo al contribuente a seguito delle indagini bancarie sui conti intestati formalmente a soggetto terzo, se risulta che questi può agevolmente operare su tale conto in quanto titolare di regolare delega rilasciata dal titolare. (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 32 e 39

126. Contraddittorio preventivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 7001/2016 del 14 settembre 2016, Presidente: Centurelli, Estensore: Mazza

ACCERTAMENTO – CONTRADDITTORIO PREVENTIVO – Principio immanente – Invio questionario al solo cedente – Annullabilità del provvedimento di rettifica ai fini dell'imposta di registro.

Il contraddittorio preventivo trae origine da un principio immanente nell'ordinamento. Il rispetto dei diritti della difesa e del diritto che ne deriva, per ogni persona, di essere sentita prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi, costituisce un principio fondamentale del diritto dell'Unione. Il diritto al contraddittorio è sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Da ciò ne deriva l'annullabilità del provvedimento di rettifica del valore immobiliare ai fini dell'imposta di registro che venga notificato solo ad una delle due parti (cedente o cessionario) (nel caso di specie, il provvedimento in predicato è stato inviato dall'Ufficio solo al cedente e non anche al cessionario). (E.H.)

127. Elusione fiscale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 7019/2016 del 15 settembre 2016, Presidente: D'Orsi, Estensore: Rizzo

ACCERTAMENTO – ELUSIONE FISCALE – Esistenza strategica di natura economica – Non sussiste.

L'elemento fondamentale delle cosiddette "operazioni elusive" consiste nell'assenza di valide ragioni economiche e nella finalità di procurarsi un indebito vantaggio tributario, con aggiramento di obblighi o divieti o conseguimento di riduzioni di imposta o rimborsi altrimenti non dovuti. Occorre pertanto stabilire se le operazioni di riorganizzazione aziendale poste in essere rispondano ad una reale esigenza strategica di natura economica. Laddove ciò sia dimostrato, le operazioni in predico non sono da considerarsi elusive. (E.H.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37

128. Fatture soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 7020/2016 del 15 settembre 2016, Presidente: Golia, Estensore: Maellaro

ACCERTAMENTO – FRODI CAROSELLO – Fatture soggettivamente inesistenti – Deduzione costi e detrazione IVA.

Nell'ambito degli accertamenti per fatture soggettivamente inesistenti, la normativa è chiara nel ritenere deducibili i costi sostenuti nei confronti di società coinvolte in una frode carosello, purchè essi siano effettivi, inerenti, di competenza e certi. Inoltre, laddove l'Ufficio non fornisca la prova della consapevolezza del contribuente circa l'esistenza di una frode carosello "a monte", l'IVA deve essere considerata detraibile in capo allo stesso soggetto. (E.H.)

Riferimenti normativi: d.l. 16/2012, art. 12

129. Contraddittorio preventivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 7075/2016 del 16 settembre 2016, Presidente: Golia, Estensore: D'Arcangelo

PROCESSO TRIBUTARIO – CONTRADDITTORIO PREVENTIVO – Indagini a tavolino – Non sussiste.

Nell'ambito delle indagini a tavolino, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale (nel caso di specie, l'avviso di accertamento, emesso prima del decorso del termine di sessanta giorni prescritto dall'art. 12, comma 7, Legge 212/2000, ha avuto origine non già da una verifica, accesso od ispezione, bensì esclusivamente da un questionario inviato dall'Ufficio al contribuente). (E.H.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7

130. Società cessata

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 7084/2016 del 19 settembre 2016, Presidente: De Lillo, Estensore: Mambriani

ACCERTAMENTO – SOCIETÀ DI PERSONE – Cessazione – Effetti dell'accertamento su società e soci.

È illegittimo l'avviso di accertamento a carico di una società di persone notificato quando questa è stata già cessata con conseguente estinzione ex art. 2495 c.c.. Tuttavia, ciò non vale per i soci della stessa illimitatamente responsabili, in quanto rispetto ad essi non trova applicazione l'art. 2495 c.c., la cui disciplina è riservata ai soli soci delle società di capitali, bensì l'art. 2312 c.c. secondo cui dei debiti della società rispondono i soci e tale responsabilità concerne ovviamente anche i debiti tributari (la sentenza tratta di una cessazione societaria ante novella di cui all'art. 28, comma 4 d.lgs. 175/2014). (G.Si.)

Riferimenti normativi: c.c., artt. 2312 e 2495

131. Dati e notizie da soggetto terzo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 7151/2016 del 21 settembre 2016, Presidente: Citro, Estensore: Macchiarola

Avviso di accertamento – Dati e notizie acquisiti durante la verifica fiscale nei confronti di soggetto terzo – Legittimità dell'accertamento – Sussiste.

Non vi è alcuna preclusione all'utilizzo, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di dati e notizie acquisite in sede di controllo presso un soggetto diverso dal destinatario dell'avviso di accertamento: gli Uffici possono procedere alla rettifica sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, tratte da atti e documenti in loro possesso, anche quando si tratti di verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti. Ciò purché l'avviso di accertamento riporti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento della pretesa in modo che il contribuente sia in grado di esercitare in modo pieno e senza limite il proprio diritto alla difesa e al contraddittorio. **(A.M.V.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39; d.P.R. 633/1972, art. 54 comma 2

**132. Reddito non contabilizzato**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 7163/2016 del 20 settembre 2016, Presidente e Estensore: Locatelli

ACCERTAMENTO – MAGGIORE REDDITO – UTILI NON CONTABILIZZATI – Presunzione di distribuzione di utili - Sussiste.

È legittimo l'operato dell'ufficio che emette l'avviso di accertamento in capo al socio di srl, a ristretta base azionaria, sulla base di una presunzione di utili non contabilizzati accertati in capo alla società stessa. Si tratta di presunzione fondata sul fatto noto costituito dalla ristrettezza dell'assetto societario e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci, che giustifica la conclusione che gli utili occulti sono stati ripartiti tra i soci. Sussistendone i requisiti di gravità, precisione e concordanza, la presunzione è legittima. **(D.Cr.)**

**133. Transfer pricing**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 7182/2016 del 21 settembre 2016, Presidente e Estensore: Citro

ACCERTAMENTO – TRANSFER PRICING – Antieconomicità – Sussiste.

È legittimo l'operato dell'ufficio che emette l'avviso di accertamento dimostrando l'antieconomicità dell'operato della ricorrente, attraverso il confronto tra l'impresa accertata e numerose altre società operanti nello stesso mercato e nello stesso settore. **(D.Cr.)**

**134. Fatture soggettivamente inesistenti**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 7214/2016 del 22 settembre 2016, Presidente e Estensore: Roggero

ACCERTAMENTO - FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI - SOMMINISTRAZIONE E APPALTO DI MANODOPERA - Rapporto di lavoro – Presunzione di inquadramento a carico dell'utilizzatore finale – Non sussiste.

L'Agenzia delle Entrate non può ricalcolare un'indebita detrazione di Iva per asserite fatture soggettivamente inesistenti basandosi su una somministrazione di manodopera di lavoratori fiscalmente inquadrati da una cooperativa, e presumendo di conseguenza una diretta dipendenza di questi ultimi a carico della società che ha detratto l'Iva. Infatti, i lavoratori, le cui prestazioni siano state illegittimamente somministrate e/o a cui siano state illegittimamente

appaltate, non devono considerarsi alle dipendenze delle imprese utilizzatrici finali. Un lavoratore può essere considerato dipendente dell'impresa utilizzatrice finale solo qualora lo stesso lavoratore ricorra al giudice e, depositando ricorso ex art. 414 c.p.c. ottenga la costituzione del rapporto di lavoro con l'impresa utilizzatrice finale. (C.Ca.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 276/2003; c.p.c., art. 414

135. Operazioni inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 7258/2016 del 26 settembre 2016, Presidente: Mainini, Estensore: Salvo

ACCERTAMENTO - OPERAZIONI INESISTENTI - Compensi corrisposti a terzi - Indebita deducibilità - Onere della prova

Nel caso di verifica dei requisiti di deducibilità dei componenti di reddito esposti in dichiarazione, affinché gli stessi non siano considerati relativi ad operazioni inesistenti imponibili, il contribuente deve dare prova, con elementi probatori, che i costi e i servizi siano stati realmente sostenuti e ricevuti. È onere del contribuente dimostrare la legittimità delle deduzioni. (C.Ca.)

136. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 7342/2016 del 28 settembre 2016, Presidente: Deodato, Estensore: Martinelli

Reati tributari – Raddoppio dei termini per l'accertamento – Obbligo di denuncia – Onere di allegazione.

In caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria il raddoppio dei termini per l'accertamento non è legittimato dalla mera enunciazione nell'atto impositivo e/o nel PVC dell'inoltro della notizia di reato alla Procura della Repubblica. Pertanto, sull'Ufficio che intenda avvalersi del raddoppio dei termini per l'accertamento grava un obbligo di allegazione di copia della denuncia penale presentata all'A.G. L'omessa allegazione della denuncia, se non sanata nemmeno in corso di causa, impedisce al giudice di verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione dei termini "lunghi" per l'accertamento. (L.S.)

Riferimenti normativi: c.p.p., art. 331; d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3

137. Società estinta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 7388/2016 del 29 settembre 2016, Presidente: Leoci, Estensore: Moroni

Società a responsabilità limitata estinta – avviso di accertamento – soggetti destinatari della notifica – Non contestuale notifica a soci e liquidatore – Irregolarità – Atto invalido.

In tema di società estinta l'accertamento tributario nei confronti di quest'ultima deve essere notificato a tutti i soci e non soltanto al liquidatore pena l'irregolarità della notifica degli atti impugnati, con la conseguente invalidità del recupero a tassazione. (L.S.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495

138. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 7624/2016 del 10 ottobre 2016, Presidente: Bricchetti, Estensore: Chiarenza

Illeciti penalmente rilevanti – raddoppio dei termini – Obbligo di denuncia – Onere della prova.

I termini raddoppiati di accertamento non costituiscono una proroga di quelli ordinari, ma operano autonomamente in presenza di una speciale condizione (obbligo di denuncia penale) senza che all'Amministrazione finanziaria sia riservato alcun margine di discrezionalità. Non possono peraltro essere applicati i nuovi termini previsti dalla legge 28/12/2015 n. 208, in quanto essi risultano applicabili solo per gli atti impositivi emessi dopo tale data. L'onere di provare i fatti contenuti nell'avviso di accertamento grava sull'Amministrazione finanziaria. (A.F.F.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art.43 comma 3

**139. Contraddittorio preventivo**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 7655/2016 del 10 ottobre 2016, Presidente: Centurelli, Estensore: Mazza

Avviso di accertamento - Indagini bancarie - Diritto al contraddittorio.

La pretesa tributaria dovrebbe trovare legittimazione nella formazione degli atti mediante un contraddittorio tra Amministrazione e contribuente, anche nella fase endoprocedimentale. Il diritto del contribuente ad essere sentito prima dell'emanazione dell'atto di accertamento rientra nel più ampio ed inalienabile diritto alla difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, ed è conforme al principio del buon andamento dell'Amministrazione presidiato dall'art. 97 della medesima. (M.Le.)

Riferimenti normativi: Cost., artt. 24 e 97

**140. Operazioni soggettivamente inesistenti**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 7796/2016 del 14 ottobre 2016, Presidente: Golia, Estensore: Caruso

ACCERTAMENTO – FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI – Onere della prova – Espletamento delle formalità doganali da parte del primo importatore – Prova della buona fede - Sussiste.

È illegittimo il recupero per operazioni soggettivamente inesistenti se l'Amministrazione non prova, con elementi oggettivi, l'esistenza della frode o la consapevolezza del contribuente. La circostanza che il contribuente abbia espletato tutte le formalità doganali depone a favore dello stesso nel ritenerlo in perfetta buona fede (nel caso di specie, il contribuente, in qualità di primo importatore, ha adempiuto a tutte le formalità doganali e le fatture contestate riportavano la dicitura "franco Rotterdam Sdoganato o franco Genova Sdoganato"; la merce era quindi passata al vaglio delle autorità doganali che consentono l'introduzione nel territorio europeo solo a fronte del pagamento, da parte del primo importatore, dell'IVA e ne garantiscono la regolarità da un punto di vista degli adempimenti fiscali). (D.S.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 74/2000, artt. 8 e 9

**141. Raddoppio dei termini e contraddittorio**

Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. 15, sentenza n. 7835/2016 del 17 ottobre 2016, Presidente: Bricchetti, Estensore: Chiarenza

I Accertamento – Raddoppio dei termini – Evoluzione normativa – Obbligo di presentazione della denuncia penale – Sussistenza.

II Accertamento – Obbligo di contraddittorio procedimentale – Specifica disposizione legislativa – Necessità.

I In virtù della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 3, d.lgs. 128/2015, agli avvisi di accertamento notificati prima del 2 settembre 2015, data di entrata in vigore di tale disposizione, si applica il raddoppio dei termini previsto dall'art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973, sulla base di un presupposto obiettivo, ossia l'insorgere in capo all'Amministrazione finanziaria dell'obbligo di effettuare la denuncia penale per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000 e senza che sia necessaria l'effettiva presentazione della comunicazione di notizia di reato all'Autorità giudiziaria. Per gli avvisi di accertamento notificati dal settembre 2015 fino al 31 dicembre 2015, o emessi dopo il 1° gennaio 2016, ma relativi ai periodi d'imposta precedenti al 2016, il raddoppio dei termini è subordinato al fatto che la denuncia penale sia stata inoltrata alla Procura della Repubblica prima della scadenza dei termini ordinari di accertamento. Agli avvisi di accertamento emessi dopo il 1° gennaio 2016, relativi ai periodi d'imposta 2016 o successivi, si applica infine il nuovo regime di cui art. 1, commi 130 e 131, l. 208/2015, che ha abolito il raddoppio dei termini per l'emissione degli avvisi accertamento in presenza di violazioni con rilevanza penale.

II Non sussiste per l'Amministrazione finanziaria l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini IRPEG e IRAP, tributi non armonizzati assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale. Nel caso in cui l'obbligo di contraddittorio procedimentale sia previsto espressamente da una disposizione legislativa, il contribuente deve enunciare nell'atto di impugnazione le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio endoprocedimentale, idonee a incidere sulla decisione dell'Agenzia delle Entrate. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32 comma 1 n. 2) e art. 43 comma 3; d.lgs. 128/2015, art. 2; l. 208/2015, art. 1 commi 130 e 131

**142. Redditometro**

Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. 15, sentenza n. 7846/2016 del 17 ottobre 2016, Presidente: Bricchetti, Estensore: Chiarenza

IRPEF – ACCERTAMENTO SINTETICO – REDDITOMETRO – Prova liberatoria – Giustificazione delle spese sostenute.

Nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria determini sinteticamente il reddito del contribuente presumendo maggiori redditi non dichiarati sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta, la nuova formulazione dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. 600/1973, come modificato dal d.l. 78/2010, ha ampliato l'ambito della prova liberatoria a carico del contribuente includendovi non solo i redditi esenti e i redditi soggetti a ritenuta alla fonte, ma altresì quelli prodotti in precedenti periodi d'imposta e quelli che non devono essere indicati in dichiarazione. Benchè disposizione non richieda espressamente che il contribuente fornisca l'idonea documentazione in ordine all'entità di tali redditi e alla durata del loro possesso resta evidente che, non essendo ammessa la prova testimoniale nel processo tributario, il contribuente deve fornire idonea prova testimoniale dell'esistenza di tali redditi e della loro utilizzazione per gli incrementi patrimoniali oggetti di accertamento. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 4; d.l. 78/2010, art. 22

**143. Finanziamento tra società**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 7999/2016 del 20 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Roggero

ACCERTAMENTO - TRIBUTI ERARIALI - Finanziamento tra società – Ritenute d'imposta – Insussistenza.

Non si applica la ritenuta d'imposta agli interessi passivi corrisposti alla società finanziante residente in un Paese dell'Unione Europea dalla società finanziata, se sussiste il requisito del possesso, in capo alla società finanziata, di una partecipazione superiore al 25% della società finanziante. Nell'ipotesi in cui il finanziamento sia utilizzato per l'acquisto di una partecipazione in una società la quale a sua volta ha precedentemente concesso un prestito alla società finanziante, l'Ufficio non può ritenere che la prima società sia l'effettiva beneficiaria degli interessi passivi, se i due finanziamenti differiscono tra loro per ammontare finanziato e data di stipula, se non risulta provato che le operazioni siano teleologicamente collegate. **(G.G.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 26quater

**144. Delega alla sottoscrizione**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 8055/2016 del 20 ottobre 2016, Presidente: Beretta, Estensore: Nicolardi

SOTTOSCRIZIONE AVVISO – DELEGA – Indicazione qualifica sottoscrittore nell'atto – Non necessaria.

L'eventuale mancanza nell'atto sottoscritto per delega della qualifica del soggetto firmatario costituisce aspetto meramente formale e quindi irrilevante ai fini della legittimità dell'atto, considerata la prova da parte dell'Ufficio della sussistenza della necessaria qualifica. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 600/1973, art. 42 comma 3

**145. Contraddittorio**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 8089/2016 del 24 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Fugacci

ACCERTAMENTO – OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO – Tributi non armonizzati – Violazione – Non sussiste.

Non esiste un principio generale ed immanente che preveda l'obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale in relazione ai tributi non armonizzati, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. **(C.So.)**

**146. Motivazione**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 8097/2016 del 24 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Fugacci

AVVISO DI LIQUIDAZIONE – MOTIVAZIONE – Integrazione – Annullamento e emissione nuovo atto – Non sussiste.

L'annullamento in autotutela di un avviso di liquidazione con contestuale emissione, nei termini, di un nuovo atto, al fine di sanare il vizio di motivazione che era stato censurato con l'istanza di mediazione, non costituisce un caso di integrazione della motivazione, non essendo ancora pendente alcun giudizio avverso l'atto annullato. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: l. 241/1990, art. 3; l. 212/2000, art. 7



147. Termini per l'accertamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 8195/2016 del 25 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Locatelli

NUOVA DISCIPLINA DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO PREVISTA DALL'ART. 1 COMMI 130 E 131 L. N. 208/2015 - Disciplina transitoria stabilita dall'art.1 comma 132 - Mancato richiamo all'art. 2 comma 3 del d.lgs. 128/2015 - Conseguenze.

L'art. 1 commi 130, 131 e 132 della legge 29 dicembre 2015 n. 208 ha completamente riscritto la disciplina dei termini per l'accertamento, abolendo l'istituto del raddoppio dei termini in caso di denuncia penale, e stabilendo un nuovo termine di decadenza, lievemente più lungo del precedente (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), applicabile nella generalità dei casi. La norma transitoria contenuta nell'art. 1 comma 132 ha previsto che la nuova disciplina dei termini dettata dai commi 130 e 131 si applica agli avvisi di accertamento relativi al periodo di imposta 2016 e successivi. Per i periodi di imposta precedenti, ha stabilito che continua ad applicarsi il termine ordinario previgente (31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione) e continua ad applicarsi l'istituto del raddoppio dei termini in caso di presentazione della denuncia penale, ma alla condizione che la denuncia penale sia stata presentata entro il termine ordinario di scadenza allora vigente (31 dicembre del quarto anno successivo). La nuova norma transitoria, contenente una disciplina completa dei termini applicabili a tutti gli avvisi di accertamento relativi alle annualità antecedenti al 2016, sostituisce integralmente la previgente disciplina transitoria prevista dall'art. 2 d.lgs. 5 agosto 2015 n.128, il cui terzo comma faceva salvi gli effetti degli avvisi di accertamento già notificati; poiché la disposizione che faceva salvi gli effetti degli avvisi già notificati non è più ripetuta nel sopravvenuto art. 1 comma 132 della legge n. 208 del 2015, essa risulta non più applicabile. (G.L.)

**148. Onere probatorio**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 8208/2016 del 28 ottobre 2016, Presidente: Deodato, Estensore: Bersani

Accertamento – Presunzione di reddito sottratto a tassazione – Prova contraria – Produzione copie di vincite al lotto – Onere probatorio – Non soddisfatto.

La produzione di copie fotostatiche di vincite al lotto prive di certificazione di conformità e senza alcun riferimento circa l'attribuzione al contribuente della vincita o alla scheda vincitrice non è sufficiente a superare la presunzione di reddito sottratto a tassazione. (A.S.)

Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 12

**149. Paradisi fiscali**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 8356/2016 del 7 novembre 2016, Presidente: Gaballo, Estensore: Ercolani

ACCERTAMENTO – Presunzione di evasione in relazione alle attività detenute in paradisi fiscali – D.L. 78/2009, art. 12 – Norma di carattere sostanziale – Retroattività – Non sussiste.

L'art. 12 del D.L. n. 78 del 2009, in quanto norma in materia di prove, ha carattere sostanziale e non procedurale, poiché introduce un meccanismo di natura presuntiva che incide sui termini decadenziali per l'accertamento. Conseguentemente, tale norma non è suscettibile di applicazione retroattiva, stante il disposto di cui all'art. 11 delle cd. "Preleggi". (A.V.)

Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 12



150. Antieconomicità

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 8357/2016 del 7 novembre 2016, Presidente: Gaballo, Estensore: Ercolani

ACCERTAMENTO – Antieconomicità – Carenza di giustificazioni da parte del contribuente – Accertamento mediante presunzioni – Legittimità.

Grava sul contribuente l'onere di giustificare condotte imprenditoriali antieconomiche. In mancanza di idonea giustificazione, è legittimo l'impiego di presunzioni ex art. 39, comma 2, lett. d) del d.P.R. 600/1973 da parte dell'Amministrazione finanziaria. (A.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 2 lett. d)

**151. Abuso del diritto**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 8367/2016 del 7 novembre 2016, Presidente: D'Orsi, Estensore: Donvito

ACCERTAMENTO – Abuso del diritto – Prova di un importante vantaggio fiscale – Necessità.

Per configurarsi la fattispecie dell'abuso del diritto non basta il conseguimento di un semplice vantaggio, ma occorre che detto beneficio coincida con un importante e indebito vantaggio fiscale, sia esso un rimborso non spettante, l'ottenimento di un beneficio fiscale o la fruizione di un regime fiscale più favorevole. La prova degli elementi costitutivi dell'abuso del diritto grava interamente sull'Amministrazione finanziaria. (A.V.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10bis

**152. Obbligo di motivazione e studi di settore**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 8936/2016 del 22 novembre 2016, Presidente: Molinari, Estensore: Marcellini

I ACCERTAMENTO – Obbligo di motivazione – Conoscibilità dell'an e del quantum della pretesa.

II ACCERTAMENTO – Studi di settore – Presunzione – Effettività del contraddittorio preventivo.

I L'obbligo di motivazione degli atti tributari si ritiene adempiuto quando il contribuente è posto in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria contenuta nell'atto e che hanno determinato l'accertamento ponendolo, per tal via, nella condizione di difendersi adeguatamente. Secondo questo orientamento giurisprudenziale, dunque, la motivazione dell'atto ha natura meramente processuale, con la conseguenza che la medesima avrebbe l'unica funzione di affermare la pretesa tributaria, generando in capo al contribuente l'obbligo di costruire la propria difesa, con la sola condizione che siano resi noti gli elementi essenziali per determinare l'an ed il quantum debeatur (Conf. Cass. n. 2025/2015).

II In tema di accertamento standardizzato mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa, in special modo quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri (Conf. Cass. n. 26511/2014). L'approssimazione propria dello strumento statistico, infatti, deve essere adeguata alla realtà reddituale del singolo soggetto accertato, perché solo in tal modo possono emergere quegli elementi idonei a commisurare la presunzione alla concreta realtà economica dell'impresa. (I.Br.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7; d.l. 331/1993, art. 62bis



153. Notifica

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 8951/2016 del 22 novembre 2016, Presidente: Giucastro, Estensore: Siffredi

AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICA – Sanatoria per raggiungimento dello scopo.

La validità di un avviso di accertamento dipende dall'esistenza dei requisiti stabiliti dalle singole leggi d'imposta e non dalla ritualità della sua notificazione, che integra un atto distinto e successivo, esclusivamente finalizzato a portare a conoscenza del contribuente la pretesa dell'ente impositore (Conf. Cass. n. 12051/2008). La notificazione dell'avviso di accertamento tributario affetta da nullità rimane sanata, con effetto "ex tunc", dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso, così rendendo applicabile l'art. 160 c.p.c. il quale, attraverso il rinvio al precedente art. 156, prevede appunto che la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo. (I.Br.)

Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 156 e 160

**154. Società estinta**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 8955/2016 del 23 novembre 2016, Presidente: Duchi, Estensore: Del Re

ACCERTAMENTO – Notificazione a società estinta – Cancellazione dal registro delle imprese.

La norma di cui all'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, recante disposizioni sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese, ha natura sostanziale e, pertanto, non ha efficacia retroattiva. Il differimento quinquennale (operante nei soli confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c., si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo, cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente (Conf. Cass. n. 6743/2015). (I.Br.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 175/2014, art. 28; c.c., art. 2495

**155. Valori OMI**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 8996/2016 del 24 novembre 2016, Presidente e Estensore: Raimondi

ACCERTAMENTO – REGISTRO – Rettifica — Valori OMI – Annullamento.

In tema di imposta di registro, al fine della rettifica dei valori dichiarati in atti, i valori OMI costituiscono meri indizi, i quali, seppur attendibili ed autorevoli, non possono essere utilizzati per ogni tipo di immobile, dovendo essi essere in ogni caso adeguatamente rettificati ed adattati, tenendo conto delle concrete caratteristiche del singolo immobile oggetto di valutazione. (A.Ma.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51

**156. Scissione effetti notificazione**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 9101/2016 del 28 novembre 2016, Presidente: Fugacci, Estensore: Vanore

NOTIFICAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO - Principio della scissione degli effetti della notificazione – Sussiste.

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale di un avviso di accertamento, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente, in quanto il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche agli atti d'imposizione tributaria (cfr. Cass., ordinanza, n. 22320/2014). (U.I.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 149

157. Locazione di fabbricati

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 9115/2016 del 29 novembre 2016, Presidente e Estensore: Gilardi

ACCERTAMENTO – Imposta di registro – Aziende con valore costituito per più del 50% da fabbricati strumentali – Applicabilità delle norme su locazione di immobile anche ad affitto di azienda – Sussiste.

L'art. 35, comma 10quater del d.l. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani), ai sensi del quale le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito per più del 50 per cento dal valore normale dei fabbricati, trova applicazione a condizione che gli immobili da esso contemplati rivestano carattere strumentale rispetto all'attività d'impresa. (V.C.)

Riferimenti normativi: d.l. 223/2006, art. 35 comma 10quater

158. Società estinta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 9239/2016 dell'1 dicembre 2016, Presidente: Beretta, Estensore: Cosentino

ACCERTAMENTO – SOCIETÀ ESTINTA – Nullità dell'avviso di accertamento - Rettifica del reddito in capo ai soci - Ammissibilità – Sussiste.

L'avviso di accertamento notificato ai singoli soci non risente della nullità dell'avviso notificato alla società per intervenuta estinzione della stessa. La pretesa impositiva esercitata nei confronti della società resta distinta da quella esercitata nei confronti dei soci, i cui redditi sociali, prodotti anteriormente alla cancellazione della società, vanno imputati interamente agli stessi ai sensi dell'art. 5 T.U.I.R. in quanto l'unico presupposto richiesto ai fini di tale imputazione è rappresentato dalla produzione del reddito in costanza di rapporto sociale. (L.B.)

159. Termini di decadenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 9247/2016 del 2 dicembre 2016, Presidente e Estensore: Fugacci

ACCERTAMENTO – termini di decadenza – Raddoppio dei termini – Obbligo di denuncia - Legittimità – Sussiste.

L'emergere nel corso della verifica di indizi idonei di reato sufficientemente circostanziati, con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria da parte dei verificatori, costituisce il presupposto stabilito dal legislatore per il raddoppio del termine di accertamento. Ai fini del raddoppio dei termini non assumono rilievo gli sviluppi successivi del procedimento penale quali la successiva archiviazione. (L.B.)

160. Rettifica di valore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 9255/2016 del 2 dicembre 2016, Presidente: Duchi, Estensore: Crisafulli

ACCERTAMENTO – RETTIFICA DI VALORE – Valori OMI e listino FIMAA - Illegittimità – Sussiste.

È illegittima la rettifica del valore attribuito dalle parti ad un immobile in sede di compravendita basata esclusivamente sulla media dei valori OMI e del listino FIMAA. Ciò in quanto i valori OMI e listini FIMAA avulsi dalla esatta situazione reale e di mercato del singolo immobile, qualora il contribuente abbia prodotto una perizia di stima in cui sono stati valorizzati elementi caratterizzanti tra cui l'ubicazione, la data di costruzione e lo stato di mantenimento. (L.B.)

**161. Accertamento induttivo**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 9548/2016 del 16 dicembre 2016, Presidente: Bricchetti, Estensore: Crisafulli

CONTABILITÀ - Attendibilità complessiva - Presunta antieconomicità di singola operazione d'impresa - Possibilità di accertamento analitico-induttivo - Non sussiste.

L'Amministrazione finanziaria può avvalersi dell'accertamento analitico-induttivo previsto dall'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. 600/1973 in caso di scritture contabili formalmente corrette, solo quando la contabilità possa considerarsi complessivamente inattendibile. Pertanto, è illegittimo il ricorso a tale modalità di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria per contestare l'antieconomicità di una singola operazione che, come tale, non è in grado di far presumere l'inattendibilità complessiva della contabilità di una società di rilevanti dimensioni, viepiù se soggetta per legge a forme approfondite di revisione. (G.C.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d)

162. Notifica a non residente

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 9549/2016 del 13 dicembre 2016, Presidente: Beretta, Estensore: Reposi

CONTRIBUENTE NON RESIDENTE ISCRITTO ALL'AIRE - Avviso di accertamento notificato presso ultima residenza italiana - Inesistenza della notifica - Sussiste.

In base all'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la notifica ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Pertanto, è inesistente la notifica effettuata all'ultimo indirizzo di residenza italiana del contribuente. (G.C.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60

163. Ritenute alla fonte

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 9563/2016 del 19 dicembre 2016, Presidente: De Sapia, Estensore: Di Gennaro

DIRETTIVA C.D. MADRE-FIGLIA - Distribuzione di dividendi a società "madre" controllata da società extra-UE- Esenzione da ritenuta subordinata alla dimostrazione della mancanza di intento elusivo - Flusso di dividendi interrotto a livello della società "madre" - Non è prova sufficiente.

Ai fini del dell'art. 27bis, comma 5 del d.P.R. 600/1973, nella versione vigente prima delle modifiche apportate dalla l. 122/2016, che, nell'ambito dell'esenzione da ritenuta sugli utili introdotta in attuazione della c.d. Direttiva madre-figlia, prevedeva che la società "madre" non residente, ove controllata (direttamente o indirettamente) da soggetti non residenti in uno Stato membro dell'Unione, potesse usufruire dell'esenzione solo a condizione di dimostrare che la partecipazione non fosse detenuta allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime di esenzione in discorso - non si ritiene dirimente la circostanza che il flusso dei dividendi si sia fermato a livello della società "madre" e che, quindi, quest'ultima non abbia distribuito a sua volta gli utili ai soci non europei. (G.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 27bis

164. Scudo fiscale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 9601/2016 del 15 dicembre 2016, Presidente: De Lillo, Estensore: Reposi

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE - Rapporto finanziario cointestato - Adesione allo scudo fiscale – Effetti.

L'art. 14 del d.l. 350/2001 stabilisce che l'adesione al c.d. scudo fiscale si perfeziona con il pagamento di una imposta sostitutiva e il rimpatrio delle somme detenute all'estero, con estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e di quelle previste dall'art. 5 del d.l. 167/1990 (c.d. monitoraggio fiscale) relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate. Tale disposizione va interpretata nel senso che, nel caso in cui lo scudo fiscale abbia ad oggetto somme o titoli detenuti in rapporti finanziari cointestati, il rimpatrio delle somme effettuato da un cointestatario per la parte di propria spettanza estingue le sanzioni amministrative relative alla propria posizione in maniera integrale, ivi incluse le sanzioni a cui altrimenti egli sarebbe soggetto per il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio in relazione all'intero rapporto finanziario cointestato. (G.C.)

Riferimenti normativi: d.l.350/2001, art. 14; l. 167/1990, art. 5

165. Fondi di investimento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 9692/2016 del 22 dicembre 2016, Presidente: Celletti, Estensore: Cazzaniga

ACCERTAMENTO – Fondi di investimento immobiliare – Società di gestione del risparmio – Responsabilità per l'accertamento.

È legittimo l'avviso di liquidazione notificato nei confronti della società di gestione del risparmio per l'imposta di registro dovuta in relazione ad un decreto ingiuntivo emesso a seguito di ricorso presentato dalla stessa società di gestione nell'interesse di un fondo di investimento immobiliare da essa gestito. La società di gestione è il soggetto che ha sottoscritto l'atto iniziale ed è pertanto legittimata a ricevere notifica dell'avviso di liquidazione, nonostante la sostituzione della stessa da parte di altra società di gestione del risparmio successivamente alla emissione dei provvedimenti giudiziali oggetto di tassazione. (C.F.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 58/1998, art. 36.

166. Transfer pricing

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 9733/2016 del 23 dicembre 2016, Presidente e Estensore: Roggero

PREZZI DI TRASFERIMENTO – Valore normale – Nozione – Rischio normale – Applicazione analogica – Esclusione.

La disciplina dettata dall'articolo 110, comma 7 del TUIR è finalizzata ad evitare che all'interno di un gruppo di società siano effettuati trasferimenti di utili mediante "l'applicazione di prezzi inferiori o superiori al valore normale dei beni ceduti". La norma è dunque volta a far sì che le transazioni fra controllante e controllata avvengano "al valore normale": il rispetto del principio della libera concorrenza, infatti, implica che i prezzi di trasferimento infragruppo siano equivalenti a quelli adottati tra imprese indipendenti in libera concorrenza tra loro. Non è pertanto consentito estendere la disciplina del transfer pricing alla ripartizione dei rischi commerciali diversa da quella "normale" tra due società del medesimo gruppo. Sostenere che esista una "ripartizione di rischio normale" alla cui stregua valutare i rapporti commerciali fra distributore e fornitore costituisce, infatti, una indebita forzatura e una non consentita applicazione analogica della norma. È per l'effetto illegittimo un avviso di accertamento in cui l'Ufficio, sulla base dell'art.110, comma 7, d.P.R. n. 917/1986, contesta la legittimità di una operazione commerciale in cui la controllata italiana si fa carico dei costi di un'opera promozionale per il rinnovo della gamma dei prodotti. (M.Fa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7

167. Percentuali di ricarico

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 497/2016 del 21 ottobre 2016, Presidente: Ferrari, Estensore: Chianura

ACCERTAMENTO – PERCENTUALI DI RICARICO – Ricavi dichiarati – Incongruenze irragionevoli – Accertamento analitico-induttivo – Percentuali di ricarico – Adeguamento alla situazione concreta.

Pur essendo legittimo l'accertamento analitico induttivo in presenza di uno scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli accertati e/o in presenza di incongruenze fra i valori dichiarati e quelli ragionevolmente attesi, in base alle caratteristiche dell'attività svolta, le percentuali di ricarico non possono essere applicate genericamente, ma considerando concretamente le caratteristiche della singola attività. (V.N.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d)

ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI

168. Impiego di gas naturale per usi industriali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 3972/2016 del 6 luglio 2016, Presidente: Sacchi, Estensore: Crespi

ACCISE – Impiego di gas naturale per usi industriali – Impianti sportivi – Aliquota ridotta – Requisiti.

Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro.

Per le associazioni sportive dilettantistiche gestite senza fini di lucro sono compresi nell'agevolazione, oltre agli impianti sportivi propriamente detti, gli utilizzi relativi alle strutture annesse all'impianto sportivo. **(V.Ga.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art. 26 comma 3



169. Dazi doganali e sanzioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 4559/2016 dell'8 settembre 2016, Presidente: Lamanna, Estensore: Granata

I IMPORTAZIONE GASOLIO – PASSO DEL FOSCAGNO – Territorio extradoganale – Pagamento diritti doganali – Obbligo – Sussiste.

II SANZIONI – CUMULO GIURIDICO – Applicazione – Non sussiste.

I L'introduzione in Italia di gasolio per autotrazione dal passo del Foscagno – trattandosi di territorio extra doganale, come stabilito dal Codice Doganale Europeo – comporta il pagamento del diritto di confine.

II Nel caso di plurime e reiterate azioni di importazione in evasione di tale tributo, è da escludere l'applicazione della sanzione unica ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997, poiché le violazioni ascritte sono sì della stessa indole ma non commesse in periodi di imposta diversi, attesa la peculiare figura del tributo doganale che si esaurisce con la singola operazione dichiarativa ed il pagamento del diritto di confine. **(M.N.)**

Riferimenti normativi: reg. CE 450/2008, art. 3; d.lgs. 472/1997, art. 12 comma 5



170. Natura giuridica dell'IVA all'importazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 4758/2016 del 19 settembre 2016, Presidente e Estensore: Punzo

IVA ALL'IMPORTAZIONE – IVA COMUNITARIA – IDENTITÀ – Sussiste – Doppia imposizione – Sussiste.

L'IVA all'importazione e l'IVA comunitaria sono la stessa imposta, sia pure assoggettate a termini, modalità e sanzioni diverse. Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza unionale consolidata, non può quindi essere pretesa l'IVA all'importazione ove sia stata assolta l'IVA intracomunitaria. (Conf. Cass. 19749/2014 e sentenze CGUE Sosnowska, C-25/07, EU:C:2008:395, punti 23 e 24; EMS-Bulgaria Transport, EU:C:2012:458, punti 68 e 70). **(G.F.L.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 1, 17, 19, 67 e 70; dir. 2006/112/CE



171. Importazione di carburante da una territorio extra-doganale³

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 4760/2016 del 19 settembre 2016, Presidente: Punzo, Estensore: Granata

Importazione di carburante – Importazione in franchigia da zone extra-doganali CE - Serbatoio normale e capacità dello stesso ammessa in franchigia dalle imposte doganali.

In tema di importazione di carburante contenuto nel serbatoio dell'autovettura, è dirimente l'interpretazione dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE fornita dalla Corte di Giustizia UE - Sez. II, con la sentenza del 10-9-2014, causa C-152/13. La Corte di Giustizia afferma che la nozione di serbatoi normali – nell'attuale contesto economico e tecnico per i veicoli commerciali – è riferita non già ad un solo tipo di serbatoio per ciascun tipo di veicolo, bensì a diversi serbatoi proposti dai costruttori scelto dal cliente. L'importante è che per garantire la libera circolazione in ambito europeo, al fine di tutelare nel contempo gli interessi fiscali legittimi degli Stati membri, il serbatoio serva all'approvvigionamento diretto di carburante dei veicoli per la sua trazione e, all'occorrenza per il funzionamento dei suoi sistemi di refrigerazione. (G.F.L.)

Riferimenti normativi: dir. 2003/96/CE, art. 24 paragrafo 2; reg. 1186/2009\CE, art. 107; d.P.R. 43/1973, art. 282; d.P.R. 633/1972, artt. 1 e 70

**172. Termini per il recupero dei diritti doganali**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 4878/2016 del 23 settembre 2016, Presidente: Micheluzzi, Estensore: Taviano

Comunicazione al debitore dei diritti doganali – Prescrizione dell'azione di recupero a posteriori – Decorrenza del termine in caso di notitia criminis – Decorrenza del termine nei confronti del debitore rimasto estraneo al procedimento penale.

L'art. 221 n. 3 del c.d.c. stabilisce che la comunicazione al debitore dei diritti doganali non può essere più effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l'obbligazione doganale, termine sospeso a partire dal momento in cui è presentato un ricorso ai sensi dell'art. 243, e per tutta la durata del relativo procedimento. Il successivo n. 4 del medesimo articolo specifica che qualora l'obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che era, nel momento in cui è stato commesso, perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore può essere effettuata dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene che in questi casi l'azione di recupero a posteriori possa essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto, quando la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente e ciò a prescindere dall'esito di condanna o assolutorio, purché la notizia criminis sia stata trasmessa prima del decorso del termine ordinario di prescrizione.

L'allungamento del termine di prescrizione è applicabile solo nei confronti dei soggetti in relazione ai quali è stato avviato il procedimento penale e non anche nei confronti di coloro che ne sono rimasti del tutto estranei. In relazione a questi ultimi, non essendo necessario

³ La sentenza della CTR Lombardia, benché trovi conforto direttamente nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, è ad oggi minoritaria nel contesto della giurisprudenza di merito delle commissioni italiane. La pronuncia qui richiamata segna un parziale cambiamento di orientamento in merito alla definizione di serbatoio normale contenuta nella precedente sentenza del 3 dicembre 1998, causa C-247/97.

Molte Commissioni tributarie, pur prendendo atto della nozione di serbatoio normale da ultimo fornita dalla Corte di Giustizia, ne limitano l'ambito applicativo alle sole ipotesi di acquisto di carburante da Stati membri dell'Unione Europea e non anche alle ipotesi di importazione di carburante da una territorio extra-doganale. (G.F.L.)

l'accertamento della responsabilità penale, il termine di prescrizione applicabile non può che essere quello ordinario di tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale. (G.F.L.)

Riferimenti normativi: reg. 952/2013/CE; c.d.c., artt. 202, 221 e 243

173. Pagamento mediante compensazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 5065/2016 del 3 ottobre 2016, Presidente: Buccino, Estensore: Gatti

ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI – Pagamento mediante compensazione – Carenza di norma attuativa – Presenza di diversi uffici doganali competenti territorialmente – Irrilevanza.

L'assenza di un regolamento ad hoc non impedisce il diritto del contribuente di estinguere i propri debiti tributari (nella specie, accise sul gas naturale) né tampoco è di ostacolo che i crediti e i debiti siano verso articolazioni provinciali diverse dell'ufficio, stante il chiaro disposto dell'art. 8, L. n. 212/2000 e il fatto che il regolamento avrebbe dovuto disciplinare le modalità dell'esercizio di tale diritto, non la sua esistenza. (M.G.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 8

174. Esenzione dall'accisa per autoproduzione di energia

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 5622/2016 del 3 novembre 2016, Presidente: Micheluzzi, Estensore: Taviano

ENERGIA AUTOPRODOTTA – Diritto all'esenzione dall'accisa – Sussiste – Comunicazione mensile – Termine perentorio – Non è tale – Revoca del beneficio dell'esenzione – Non sussiste.

L'unico presupposto sostanziale per l'ottenimento dell'esenzione di cui all'art. 52, comma 3, lett. f del d.lgs. n. 504/1995, è il superamento del consumo mensile di 1.200.000,00 Kwh, mentre la trasmissione dei dati mensili è solo un adempimento finalizzato a consentire il controllo sulla legittimità dell'applicazione dell'esenzione da parte dell'autoproduttore. La mancata trasmissione dei dati non è sanzionata dalla norma, né tanto meno è prevista la revoca del beneficio dell'esenzione. Per definire un termine perentorio occorre che ad esso sia correlata una sanzione di decadenza dalla possibilità di compiere un atto, decadenza che, nel caso di specie, la norma non prevede. Poiché l'autoproduttore è chiamato a trasmettere una dichiarazione annuale riepilogativa dei consumi mensili, il termine in esame si delinea come meramente acceleratorio, essendo volto esclusivamente a rendere più solerti ed agevoli i controlli da parte degli Uffici ed il cui mancato rispetto non è in alcun modo sanzionato. (G.F.L.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art 53, comma 3, lett. f

175. Compensazione accisa sul gas naturale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 5927/2016 del 15 novembre 2016, Presidente: Buccino, Estensore: Crespi

ACCISA SUL GAS NATURALE – DIRITTO ALLA COMPENSAZIONE DEBITO CREDITO – Sussiste.

L'articolo 8 della legge 212/2000, ai commi 1 e 6, stabilisce che l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. L'applicazione di tale principio non può essere subordinata sine die all'emanazione di un regolamento da parte della stessa amministrazione che deve operare la compensazione. Ciò che il regolamento regola infatti sono le modalità e non la possibilità di estinzione, sancita senza condizioni dalla legge. (G.F.L.)

Riferimenti normativi: l. 212/00, art. 8

176. Dazi antidumping

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 5988/2016 del 17 novembre 2016, Presidente: Lamanna, Estensore: Taviano

I Dazi Antidumping – Relazione Olaf – Motivazione per relationem – Legittima – Riproduzione dei tratti essenziali a garantire il diritto di difesa – Necessità.

II Accertamento doganale – Notifica a mani del rappresentante indiretto – Illegittimità – Sussiste.

I Secondo la consolidata giurisprudenza e in ragione di quanto disposto dall'art. 9 del reg. CEE 1073/1999 (attualmente Reg. UE 883/2013), la documentazione proveniente dall'OLAF ha piena efficacia probatoria delle condotte fraudolente ivi indicate e, conseguentemente, è legittimo il richiamo a detta documentazione operato per relationem nell'atto impugnato dalla società. Ciò a condizione che siano riportati i tratti essenziali dell'atto/documento richiamato, al fine di consentire l'esercizio del diritto di difesa (Conf. Cass. sent. 6238/2013). Il sistema così delineato consente di ritenere che gli elementi desumibili dai verbali delle indagini antifrode svolte dall'OLAF siano idonei a giustificare la pretesa di recupero dei diritti di dogana non pagati in erronea applicazione di un regime daziario agevolato, gravando sul soggetto passivo l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per avvalersi dell'agevolazione (Conf. Cass. sent. 3985/2008).

II Il rappresentante indiretto dell'importatore sottoscrive le dichiarazioni doganali in nome proprio, non avendo mai ricevuto alcun mandato diretto a rappresentare. Da ciò discende la nullità della notifica dell'avviso di rettifica effettuata nelle mani di un soggetto non legittimato a ricevere l'atto (rappresentante indiretto). A tale conclusione si perviene considerando la disciplina prevista dall'art. 40 TULD, che non opera differenziazioni tra rappresentante diretto e indiretto, e quanto disposto dall'art. 11, c. 5, d.lgs. 374/1990 che prevede espressamente che la notifica della rettifica dell'accertamento eseguita d'ufficio debba avvenire direttamente nei confronti dell'operatore interessato. **(G.F.L.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 43/1973, art. 40; d.lgs. 374/1990, art. 11; reg. 833/2013/CE; d.P.R. 43/1973; d.lgs. 374/1990, art. 11

**177. Valore in dogana**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 5990/2016 del 17 novembre 2016, Presidente: Lamanna, Estensore: Bonavolontà

DAZI – Valore in dogana – Royalties – Assoggettabilità alla tassazione doganale – Condizioni di vendita.

Per quanto concerne la tassabilità in dogana delle royalties comprese nel prezzo di vendita della merce importata, essa è esclusa ove siano assenti tre presupposti: il pagamento delle royalties deve essere riferito alle merci oggetto della valutazione (art. 137 D.A.C.); il pagamento dei diritti deve essere una condizione del contratto di vendita delle merci (art. 137 D.A.C.); il pagamento delle royalties deve essere richiesto all'importatore dal venditore (art. 160 D.A.C.) (nel caso di specie, in vigenza del Regolamento CEE n. 2454/93, la Commissione adita aveva escluso la tassabilità in dogana delle royalties non riscontrando la contemporanea presenza dei richiamati tre presupposti). **(F.Ca.)**

Riferimenti normativi: Reg. CEE 2454/1993, artt. 137 e 160



178. Valore della merce in dogana

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 6914/2016 del 15 dicembre 2016, Presidente: Lamanna, Estensore: Taviano

Valore della merce in dogana – Obbligo di inclusione delle royalties – Condizione di vendita – Necessità – Sussiste.

Affinché il controllo di fatto sulla produzione, sulla logistica e sulla consegna delle merci possa integrare una vera e propria "condizione di vendita", il licenziante non può limitarsi ad un mero controllo di qualità della merce prodotta con il marchio soggetto a licenza (controllo che è finalizzato alla protezione della sua immagine nei confronti dei consumatori finali), ma deve assumere la forma di un vero e proprio potere di interdizione con conseguente blocco della produzione, della logistica e della consegna delle merci al licenziatario, finalizzato alla tutela dello specifico interesse patrimoniale del licenziante al pagamento delle royalties, secondo il principio dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. (Conf. CTP Como, Sez. 5, sentenza n. 314/2014). (G.F.L.)

Riferimenti normativi: reg. 2454/1993/CE, art. 157; reg. 952/2013/CE, artt. 29 e 35

**179. Istanza di rimborso**

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 698/2016 dell'11 ottobre 2016, Presidente: Bitonte, Estensore: Romano Di Vieto

ACCISE – Istanza di rimborso – Traslazione onere – Soggetto legittimato a proporre l'istanza.

L'unico soggetto legittimato a contestare la regolarità dell'applicazione delle accise – e quindi a chiederne l'eventuale rimborso – è il primo acquirente, a condizione che l'esborso sia rimasto a carico allo stesso. In caso di traslazione di detto onere al proprio cliente, il primo acquirente perde il diritto al rimborso che, invero, si tradurrebbe in un ingiustificato arricchimento. (D.D'A.)

**180. Sospensione del rimborso delle accise**

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 864/2016 del 6 dicembre 2016, Presidente: Spartà, Estensore: Donina

Accise – Rimborso – Sospensione del rimborso – Spettanza del credito – Rimane tale.

Una volta che l'Amministrazione ha disposto il rimborso delle imposte, così riconoscendo il credito del contribuente, tale credito resta enucleato dal rapporto tributario, che non è o non è più in contestazione. La sospensione cautelare non può riguardare l'esistenza e la spettanza del credito, ma esclusivamente la legittimità della misura cautelare (Conf. Cass. 6063/2002 e 10725/2002). (G.F.L.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995; d.P.R. 602/1973

**181. Autoproduzione energia elettrica**

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 296/2016 del 27 luglio 2016, Presidente: Abate, Estensore: Mancini

Autoproduzione energia elettrica – Accise – Esenzione – Interpello – Legittimo affidamento – Sussiste.

L'Amministrazione finanziaria resta vincolata alla propria risposta ad un interpello o a un quesito senza che sia necessario che sia proposta una domanda avente tutte le caratteristiche formali dell'interpello, essendo sufficiente che sia stato prospettato un caso specifico e concreto al quale sia data risposta. Nemmeno rileva il fatto che la risposta sia stata fornita da

un Ufficio delle Dogane diverso da quello resistente, non potendo a tal fine le diverse articolazioni organizzative dell'Agenzia delle Dogane essere considerate distinte le une dalle altre. Una diversa lettura del dettato garantistico dell'art. 11 dello Statuto del contribuente, comporterebbe il disconoscimento della portata sostanziale del principio di tutela dell'affidamento. Nel caso in cui, quindi, venga riconosciuta la qualifica di società autoproduttrice di energia ai sensi dell'art. 2 comma 2 d.lgs. 79/1999, e il contribuente si sia adeguato a un esplicito responso dell'Amministrazione, motivatamente reso in esito ad una procedura di interpello, è prevista la nullità degli atti impositivi che siano stati emessi in contrasto con responso medesimo. (G.F.L.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10 comma 2 e art. 11; d.lgs. 504/1995, art. 52 comma 3, lett. b



182. Autoproduzione di energia

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 354/2016 del 27 settembre 2016, Presidente: Perrotti, Estensore: Cecchetti

Energia autoprodotta da scarti animali – Autoconsumo – Esenzione – Sussiste.

In tema di energia autoprodotta da scarti animali, il concetto di "prodotto energetico" richiamato dall'Ufficio per ritenere applicabile l'articolo 21 del TUA non tiene conto del particolare favore con cui il legislatore (comunitario e nazionale) guarda alla particolare e distinta ipotesi di cosiddetto "autoconsumo". Ciò in quanto essa consente di utilizzare in maniera efficiente ed ecologica un bene che, diversamente, sarebbe stato un rifiuto ed avrebbe comportato problemi di smaltimento e/o di inquinamento. In questa prospettiva, il dato rilevante non è quello relativo al momento in cui il prodotto si trasforma da ordinario ad energetico, ma la modalità dell'autoconsumo applicata. (G.F.L.)

Riferimenti normativi: dir. 2003/1996/CE; d.lgs. 26/2007; d.lgs. 504/1995, artt. 21 e 22



183. Valore delle merci in dogana

Commissione tributaria provinciale di Milano, sezione 47, sentenza n. 5948/2016 del 6 luglio 2016, Presidente: Raimondi, Estensore: Salvo

ACCISE DAZI E DIRITTI DOGANALI – VALORE DELLE MERCI – INCLUSIONE DELLE ROYALTIES.

I diritti doganali si applicano sul valore delle merci compravendute ivi comprese le royalties contrattualmente previste comunque connesse all'importazione. (E.F.)



184. Acconto dell'accisa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 6875/2016 del 12 settembre 2016, Presidente: Verniero, Estensore: Vanore

Riduzione in corso d'anno dei versamenti in acconto dell'accisa – Principio di capacità contributiva – Legittimità – Sussiste.

L'art. 56, comma 2 del TUA deve essere interpretato nel senso che è legittima la riduzione in corso d'anno dei versamenti dei ratei in acconto, in ossequio al principio di capacità contributiva. Anche la Direzione centrale della agenzia delle dogane, nelle sue circolari, invita ad interpretare la norma in linea con la ratio e con l'obiettivo della medesima al fine di "evitare l'eventualità che esposizioni finanziarie non sostenute dal volume di consumi fatturabili ... possano comportare ulteriori criticità", in considerazione della crisi economica esistente. Pertanto, la stessa agenzia auspica un'applicazione dell'art. 56, comma 2, del TUA non legata al dato meramente formale bensì alla valutazione della sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione, e quindi di "provvedere in autotutela all'annullamento delle

sanzioni contestate qualora i ratei d'acconto determinati siano corretti". Ne deriva che, dovendo l'Ufficio ispirare il proprio operato al principio costituzionale di capacità contributiva, esso non può trincerarsi dietro un'interpretazione formale della disposizione, richiedendo al contribuente indennità di mora ed interessi su somme non dovute, né irrogare sanzioni per violazioni solo formali e nella sostanza non sussistenti. (G.F.L.)

Riferimenti normativi: Cost., art. 53; d.lgs. 504/1995, art. 56

185. Contraddittorio preventivo IVA e accise

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 8927/2016 del 21 novembre 2016, Presidente e Estensore: Ortolani

ACCERTAMENTO IVA E ACCISE – OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO PREVENTIVO – Processo verbale redatto solo ai fini delle accise – Non è sufficiente.

Se l'accertamento non è preceduto da un verbale specifico concernente l'IVA, ma solo da quello relativo alle accise, esso si configura quale primo ed unico atto sia informativo che impositivo agli effetti dell'IVA, anche se l'accertamento è la conseguenza delle conclusioni evidenziate nel PVC con riferimento alle accise. Infatti, in materia di tributi armonizzati, quale è l'IVA, il sistema prevede un obbligo di contraddittorio preventivo a pena di nullità dell'accertamento (Conf. Cass. 24823/2015). La sua mancanza, pertanto, stante l'inidoneità del PVC redatto ai soli fini delle accise, determina la nullità dell'accertamento IVA. (G.F.L.)

Riferimenti normativi: Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 41; l. 212/2000, artt. 6 e 12; d.P.R. 633/1972, art. 51 comma 2 n. 2

186. Accertamento in dogana

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 9478/2016 del 14 dicembre 2016, Presidente: Bichi, Estensore: Dorigo

ACCERTAMENTO IN DOGANA – RESPONSABILITÀ DELLO SPEDIZIONIERE – Responsabilità solidale del rappresentante indiretto – Responsabilità oggettiva – Non sussiste – Verifica effettiva della frode – Necessità.

Lo spedizioniere, di norma, agisce quale rappresentante indiretto dell'importatore e, di conseguenza, assume la veste di dichiarante in Dogana. Risponde pertanto personalmente dell'obbligazione doganale con l'importatore suo committente (art. 5, comma 2 e 201 c.d.c.), sia in sede amministrativa che patrimoniale, realizzandosi così un'ipotesi di responsabilità solidale del proprietario/importatore con lo spedizioniere in ogni caso di importazione con rappresentanza indiretta. Tale principio non può però condurre all'affermazione dell'esistenza di un'immanente responsabilità, di natura intrinsecamente oggettiva, derivante soltanto dal fatto di aver riportato nella dichiarazione doganale dati non corrispondenti al vero forniti fraudolentemente dall'importatore. Si ritiene, infatti, che la responsabilità dello spedizioniere trovi un confine interno nella verifica della effettiva possibilità per il dichiarante in Dogana di individuare l'eventuale frode o, comunque, di apprendere, secondo criteri di ragionevolezza, della irregolarità della dichiarazione (Conf. Cass. 9773/2010).

Dovrà dunque affermarsi che tale capacità trova un limite laddove per individuare l'irregolarità sia stato necessario fare ricorso alla competenza di un organo erariale, ovvero di polizia tributaria, ovvero ancora nei casi in cui la discrasia tra il dichiarato e l'accertato derivi da approfondite valutazioni tecnico giuridiche. (G.F.L.)

Riferimenti normativi: reg. 2913/1992/CE, art. 5 comma 2 e art. 201; c.c., art. 2697

187. Accisa ridotta sul gas naturale

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 602/2016 del 6 dicembre 2016, Presidente: Rabai, Estensore: Balba

Gas naturale destinato alla combustione – Mancata dichiarazione d’uso del contribuente – Diritto all’aliquota ridotta – Sussiste.

L’articolo 26 del TUA specifica che il gas naturale è sottoposto ad accisa ridotta quando destinato alla combustione per usi civili e industriali prevedendosi, in questi casi, un regime di accisa differenziato. L’aliquota ridotta, quindi, è da inquadrarsi non tra i benefici fiscali ma rappresenta il regime ordinario di tassazione statuito a monte dal legislatore. In quanto normativamente stabilito esso deve trovare applicazione indipendentemente dalla presentazione di una comunicazione al fornitore del servizio. Diversamente si tratterebbe di un beneficio fiscale concedibile solo se espressamente richiesto. Essendo rimaste immutate la tipologia di attività e di gas naturale utilizzato, la mancata comunicazione al nuovo fornitore non ha neppure ostacolato in concreto l’attività di controllo e di verifica delle condizioni legittimanti l’aliquota ridotta, come richiesta con l’istanza di rimborso. (G.F.L.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1955, art. 26

188. Importazione di carburante

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 206/2016 del 12 dicembre 2016, Presidente: Maggipinto, Estensore: Gianoli

Importazione di carburante – Importazione in franchigia da zone extra-doganali CE - Nozione di serbatoio normale – Sanzioni - Legittimo affidamento – Sussiste.

Ai fini della importazione in franchigia da zone extra-doganali CE di carburante, nel caso Livigno, va osservato che ogni tipo di auto ha il suo serbatoio di fabbrica e la sola capacità dello stesso è ammessa in franchigia dalle imposte doganali; non quella di eventuali contenitori supplementari applicati. Eventuali adeguamenti tecnici o di opportunità desiderati dal compratore per le sue specifiche esigenze o attività, anche se effettuati prima dell’immatricolazione del veicolo, vanno comunque a modificare la capacità del serbatoio in origine previsto e installato dal costruttore e in tale modo omologato e definito normale (contra CGUE, causa C-152/2013).

Tuttavia, sul piano delle sanzioni, si può riconoscere nei confronti del contribuente una sorta di legittimo affidamento circa la correttezza formale e sostanziale del proprio operato, laddove mai prima dell’accertamento vero e proprio delle violazioni sia stato emesso alcun provvedimento sanzionatorio. (G.F.L.)

Riferimenti normativi: dir. 2003/1996/CE, art. 24, par. 2; reg. CEE 1186/2009, art. 107; d.P.R. 43/1973, art. 282; d.P.R. 633/1972, artt. 1 e 70; d.lgs 472/1997, art. 6 comma 2; l. 212/2000, art. 10 comma 2

189. Notifiche a mezzo PEC in ambito doganale

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 534/2016 del 14 settembre 2016, Presidente: Santangelo, Estensore: Zambelli

Accertamento doganale – Validità della notifiche a mezzo PEC in ambito doganale – Firma digitale – Necessità – Sussiste.

Occorre effettuare un distinguo tra la notifica a mezzo PEC in ambito tributario generale e quella in ambito strettamente doganale. Infatti, in ambito tributario, per effetto del rinvio all’art. 149 bis c.p.c., è ammessa la notifica a mezzo PEC oltre che di “documenti informatici” anche della “copia informatica di documenti cartacei”. Al contrario, in ambito doganale, la

notifica a mezzo PEC è ammissibile solo nei casi in cui abbia ad oggetto un “documento informatico”, essendo necessaria, in caso di invio tramite PEC di documenti contenenti copia di atti e documenti di ogni tipo, formati in origine su supporto analogico, la sottoscrizione dei medesimi tramite “firma informatica”, in una delle quattro forme disciplinate dal CAD. In definitiva, la notifica via PEC può validamente essere compiuta solo nel caso in cui l’Ufficio notifici un documento informatico e non la copia informatica del documento cartaceo, essendo in tal caso richiesto all’Ufficio delle Dogane l’utilizzo di uno dei dispositivi di firma previsti dal CAD. **(G.F.L.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 374/1990, art. 11; c.p.c., art. 149 bis; d.lgs. 82/2005, art. 48



190. IVA in dogana

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 12, sentenza n. 523/2016 del 15 settembre 2016, Presidente: Novik, Estensore: Donzelli

IVA in dogana – Tributo interno – è tale – Responsabilità solidale dello spedizioniere – Non sussiste.

L’IVA pretesa all’atto dell’importazione ha natura di tributo interno e non di dazio doganale, né di diritto di confine, per cui deve essere esclusa ogni ipotetica estensione dell’asserito obbligo di responsabilità solidale dello spedizioniere fondato sugli artt. 201 e 202 c.d.c.. Tale responsabilità solidale, pertanto, è applicabile soltanto ai tributi doganali e non ai tributi interni. A tal riguardo la Corte di Cassazione con sentenza 12.07.2005 n. 14678 esclude che lo spedizioniere doganale possa essere responsabile del pagamento dell’IVA. **(G.F.L.)**

Riferimenti normativi: reg. 2913/1992/CE, artt. 201 e 202; d.P.R. 633/1972, art. 17; d.P.R. 600/1973, art. 67; d.P.R. 917/1986, art. 163



CATASTO

191. Rendita catastale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 5724/2016 dell'8 novembre 2016, Presidente: Alparone, Estensore: Sciarini

CATASTO – Rendita catastale – Immobili a destinazione speciale – Impianti rilevanti.

Ai fini della determinazione della rendita catastale di unità immobiliari a destinazione speciale, nella stima non devono essere inclusi gli impianti che, pur funzionali all'attività dell'opificio, non rappresentano per la stessa destinazione componenti essenziali come, ad esempio, le apparecchiature per la gestione delle reti informatiche e le apparecchiature elettroniche per la gestione delle trasmissioni telefoniche, radiotelevisive, ecc.. Del pari non costituiscono impianti fissi e, quindi, non si computano nella stima, quelle tipologie di macchinari ed impianti che, a prescindere dal mezzo di unione al suolo, possono essere separati e trasferiti in un altro immobile senza pregiudizio rispetto alla loro funzionalità. Diversamente, la stima deve tenere conto di tutti gli impianti che normalmente corredano gli edifici industriali (impianto elettrico, idraulico, fognario, riscaldamento, aspirazione, gruppi di continuità, ascensori, montacarichi, ecc.). (B.I.)

Riferimenti normativi: l. 190/2014, art. 1 comma 244; l. 208/2015, art. 1 comma 21



192. Avviso di accertamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 6182/2016 del 24 novembre 2016, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini

CATASTO – AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA - MOTIVAZIONE – Indicazione delle caratteristiche dell'immobile e del nuovo classamento – Insufficienza.

L'avviso di accertamento deve contenere a pena di nullità il requisito della motivazione - avente la funzione di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione (art. 7, l. n. 212/2000) - onde consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa.

In materia di classamento di immobili a destinazione ordinaria, la motivazione dell'atto impositivo non può limitarsi all'indicazione della consistenza, della categoria catastale e della classe attribuita dall'ufficio, ma deve chiaramente specificare a pena di nullità a quale presupposto la modifica debba essere associata. Non è pertanto sufficientemente motivato il provvedimento che si limiti a riportare le caratteristiche dell'immobile e il nuovo classamento senza specificare le ragioni per le quali si ritiene meritevole di riforma la dichiarazione DOCCA presentata. (E.M.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7



193. Attribuzione rendita catastale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 6302/2016 del 28 novembre 2016, Presidente: Palestra, Estensore: Calà

RETTIFICA CLASSAMENTO IMMOBILI – PRESUPPOSTI – Elementi utili – Caratteristiche fisiche dell'immobile – Contesto socio-fisico-ambientale – Valutazione complessiva dell'immobile e della zona di edificazione.

La categoria e la classe catastali devono rappresentare non solo lo stato fisico ed economico dell'immobile, ma tener conto anche delle condizioni ambientali, sicché, a parità di

caratteristiche fisiche, gli elementi socio-fisico-ambientali influiscono in modo determinante nell'attribuzione di una categoria e di una classe catastale. (M.C.G.)



194. Immobile adibito a casa di cura

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 6919/2016 del 15 dicembre 2016, Presidente e Estensore: Tizzi

Rettifica della categoria catastale di immobile – Condizioni – Immobile destinato a casa di cura – Necessità di verificare se l'attività è esercitata a fine di lucro – Sussiste.

Nel caso di immobile destinato a casa di cura al fine dell'inquadramento del bene nell'ambito della categoria catastale D/4 o B/2 occorre verificare se l'attività è esercitata con o senza fine di lucro.

La categoria catastale D/4 infatti è riferita a case di cura ed ospedali quando per le loro caratteristiche rientrano nell'art.10 ed abbiano "fine di lucro". È, quindi, onere dell'Ufficio fornire le specifiche indicazioni utili a qualificare l'attribuzione del classamento dei fabbricati con fine di lucro rispetto a quelli senza fine di lucro. (K.S.)



195. Immobili a destinazione speciale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 7346/2016 del 23 dicembre 2016, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini

CATASTO – AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE - Immobili a destinazione speciale motivazione – Rinvio per relationem alla relazione di stima sintetica – Sufficienza.

L'avviso di accertamento deve contenere a pena di nullità il requisito della motivazione - avente la funzione di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione (art. 7, l. n. 212/2000) - onde consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa.

In materia di classamento di immobili a destinazione speciale, l'Ufficio deve fornire elementi idonei a spiegare le ragioni per le quali la proposta avanzata dal contribuente con DOCFA viene disattesa, anche per mezzo del rinvio per relationem alla relazione sintetica allegata all'avviso di accertamento. L'atto di classamento conseguente alla procedura DOCFA deve pertanto ritenersi sufficientemente motivato con la sola precisazione di unità immobiliare, conte censuario, foglio, particella, subalterno, zona censuaria, categoria, classe, consistenza, rendita, poiché i fatti su cui si fonda debbono ritenersi pacifici, essendo quelli stessi indicati dal contribuente con procedura DOCFA, e dovendo l'Ufficio rendere note le ragioni della valutazione da cui ha fatto discendere il nuovo classamento. (E.M.)



Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7

196. Categoria catastale

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 4, sentenza n. 381/2016 del 5 luglio 2016, Presidente: De Petris, Estensore: Martignetti

CATASTO – CATEGORIA CATASTALE – Docfa – Variazione di classamento.

In sede di verifica della categoria catastale attribuita con la denuncia Docfa, l'Agenzia delle Entrate deve considerare l'attività svolta dal soggetto proprietario e non solo le caratteristiche dell'immobile. Pertanto in caso di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) non è corretta una riclassificazione dell'immobile da B/2 (convitti, ricoveri, ospizi ecc.) in D/4 in quanto quest'ultimo è riferibile ad enti con scopo di lucro. (A.B.)



Riferimenti normativi: r.d.l. 652/1939, art. 10; d.lgs. 460/1997

197. Rendita catastale

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 612/2016 del 19 luglio 2016, Presidente e Estensore: Spartà

Rendita catastale – Classamento – Immobile destinato ad attività agricola – Ruralità – Presupposti.

L'art. 9 comma 3 d.l. 557/1993 stabilisce che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, il volume di affari derivante dalla attività agricola svolta dal conduttore del fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo. In caso contrario, deve essere escluso il carattere di ruralità per ogni immobile adibito ai fini agricoli. (D.D'A.)

**198. Classamento**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 5820/2016 dell'1 luglio 2016, Presidente: De Lillo, Estensore: Siffredi

CATASTO – Classamento rendita catastale – Contraddittorio preventivo – Motivazione.

Nel caso di classamento della rendita catastale, l'avviso con il quale è stata notificata la nuova rendita catastale costituisce l'atto conclusivo del procedimento avviato per cui è escluso il contraddittorio preventivo. Riguardo alla motivazione, è stato ribadito più volte dalla Cassazione che l'avviso di classamento catastale esprime un giudizio tecnico di valore sui beni classati. (M.P.C.)

**199. Motivazione e categoria catastale**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 8020/2016 del 21 ottobre 2016, Presidente: Gaballo, Estensore: Mancini

CATASTO – DOCFA – Motivazione – Categoria catastale – Ricovero per attività volontaristiche e di protezione civile – Cat. B/1.

Non può considerarsi assolto l'obbligo di motivazione quando l'avviso di accertamento è redatto in forma stereotipata, senza precisare le ragioni della rettifica. È corretta l'iscrizione nella categoria B/1 di un immobile in cui sono presenti una camerata per il personale di un'associazione di volontari e di locali di utilizzo collettivo caratteristici dell'attività di pubblico interesse volontaristico di aiuto e protezione civile. (C.So.)

**200. Accertamento catastale**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 8821/2016 del 21 novembre 2016, Presidente: Leoci, Estensore: Guidi

Accertamento – Rendite catastali – Dati di classamento – Denuncia variazione catastale – Rideterminazione dell'Ufficio – Stima diretta e difetto di motivazione – Non sussiste.

Il canone determinativo del classamento e della conseguente attribuzione della rendita catastale per gli immobili di categoria D/1 deve basarsi, a norma del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, e dell'art. 34 del d.P.R. 22 dicembre 1987, n. 917, sulla stima diretta, che tenga conto delle caratteristiche del bene, potendo allo scopo essere desunte anche dalle risultanze documentali a disposizione dell'Ufficio, senza necessità di sopralluogo. In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall'ufficio, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile,

trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell'avviso stesso, sono conosciuti o facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie. **(G.A.G.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 1142/1949; d.P.R. 917/1987, art. 34; d.l. 16/1993, art. 2; d.m. 701/1994



201. Avviso di rettifica non preceduto da accertamento Iva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 8953/2016 del 23 novembre 2016, Presidente: Duchi, Estensore: Martinelli

IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE – Cessione di immobile soggetta ad Iva – Base imponibile – Avviso di rettifica non preceduto da accertamento Iva – Nullità – Sussiste.

È nullo l'avviso di rettifica di imposte ipotecarie e catastali non preceduto da un accertamento Iva con riguardo ad un atto di compravendita di un immobile assoggettato ad Iva (nel caso di specie, era stata esercitata l'opzione di cui all'art.10, comma 1, n. 8ter, lett.d. del d.P.R. n. 633/1972). Invero, per le cessioni di immobili soggette ad Iva, le imposte ipotecarie e catastali devono essere commisurate alla base imponibile determinata ai fini dell'Iva e, quindi, "all'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente ... secondo le condizioni contrattuali" (art. 13, d.P.R. 633/1972) e non al valore venale in comune commercio che costituisce, invece, la base imponibile per l'imposta di registro. Per tale motivo è inammissibile un accertamento per imposte ipotecarie e catastali in assenza di un accertamento in materia di IVA e tale inammissibilità è rilevabile d'ufficio. **(I.Br.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 13



202. Accertamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 9464/2016 del 13 dicembre 2016, Presidente Roggero, Estensore: Chiametti

CATASTO - Accertamento – Motivazione – Necessità – Elementi indispensabili – Diritto di difesa del contribuente.

La rettifica da parte dell'Ufficio dei valori indicati dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione di variazione catastale di un'unità immobiliare, a seguito di nuova destinazione d'uso del bene, deve necessariamente contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali l'Ufficio non ha ritenuto congruo il minor valore indicato dal contribuente nella dichiarazione. Nello specifico l'Ufficio deve fare riferimento ad immobili simili comparabili ovvero a dati ufficiali che tengano conto dell'ubicazione dell'immobile e di ogni altro elemento utile o, ancora, a specifiche circostanze e precisi rilievi che riguardano l'immobile oggetto di accertamento. Ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto del Contribuente, infatti, la motivazione costituisce lo strumento essenziale di garanzia del diritto di difesa del contribuente e, pertanto, deve esplicitare tutte le conoscenze dell'Ufficio poste alla base della pretesa. **(F.T.)**

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7



CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO

203. Raddoppio del Contributo Unificato Tributario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 3947/2016 del 6 luglio 2016, Presidente: Silocchi, Estensore: Porreca

Contributo Unificato Tributario – Raddoppio - Art. 13 comma 1quater d.P.R. 115/2002 – Applicabilità al processo tributario - Sussiste.

Qualora venga dichiarato inammissibile l'appello, proposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado che ne aveva respinto il ricorso, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, legge 228/2012.

La parte appellante è quindi tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, in quanto la ratio della norma è quella di scoraggiare le impugnazioni avventate o dilatorie e non può non applicarsi anche al processo tributario che, a seguito dell'innovazione dell'art. 9 del TUSG, è stato equiparato al processo civile anche sotto il profilo dell'assoggettamento al pagamento del contributo unificato. (M.GI.)



204. Art. 13, comma 1quater, d.P.R. 115/2002

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 4451/2016 del 18 agosto 2016, Presidente e Estensore: Labruna

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO – Art. 13 comma 1quater d.P.R. 115/2002 – Applicabilità al processo tributario - Non sussiste.

La "maggiorazione" di cui all'art. 13, comma 1quater, d.P.R. 115/2002, non ha natura tributaria (per aggiungersi al prelievo tributario già dovuto per il medesimo presupposto del tributo base), non ha natura risarcitoria (per sovrapporsi alla liquidazione degli interessi) ma ha evidente natura afflittiva-sanzionatoria. In campo impositivo (che è diritto speciale) integrazione analogica ed interpretazione estensiva hanno severi limiti di applicazione; va, pertanto, rilevata la non applicabilità al giudizio tributario di impugnazione davanti le Commissioni tributarie regionali delle disposizioni previste per il solo giudizio civile, in mancanza di una specifica disposizione, come quella di cui all'art. 261 d.P.R. n. 115/2002 che estende esplicitamente l'applicazione della normativa civile del T.U.S.G. nel processo tributario dinanzi la Corte di cassazione, prescrivendo che "al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile"; tale specifica disposizione (che introduce nella disciplina T.U.S.G. lo stesso principio, già espresso dall'art. 62, comma 1, d.lgs. 546/1992 per la disciplina processuale) sarebbe ultronea ove il d.P.R. n. 115/2002 potesse trovare applicazione - in via meramente interpretativa - anche al giudizio tributario di merito; essendo, invece, espressamente prevista l'estensione applicativa della normativa civile al solo giudizio di legittimità, se ne deve dedurre la non applicabilità al giudizio di merito davanti alle Commissioni tributarie regionali. (S.La.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 115/2002, art. 13 comma 1quater

205. Diritto all'esenzione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 6913/2016 del 15 dicembre 2016, Presidente: Lamanna, Estensore: Taviano

CONTRIBUTO UNIFICATO – Diritto all'esenzione – Invocato diritto all'esenzione in ragione della natura soggettiva dell'ente – Non sussiste.

I casi di esenzione dal pagamento del contributo unificato previsti dall'art. 10 del d.P.R. n. 115/2002, sono tassativi e fondati esclusivamente sulla natura della controversia, e nell'ambito delle casistiche previste dalla norma rientrano "i processi già esenti secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o valore dall'imposta di bollo"; resta esclusa ogni forma di esenzione sulla base della natura giuridica di una delle parti del processo.

Deve perciò escludersi il diritto all'esenzione in ragione della natura soggettiva della parte, avente qualifica di ONLUS, come tale esentata dal pagamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 27bis della tabella allegato B al d.P.R. 642/1972.

L'esenzione dall'imposta di bollo non comporta la corrispondente esenzione dal pagamento del contributo unificato, trattandosi di tributi aventi diversa natura giuridica: il contributo unificato è un prelievo coattivo diretto ai finanziamenti del servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia commisurato forfettariamente al valore della controversia, mentre l'imposta di bollo è una imposta indiretta cartolare, in quanto colpisce in occasione di manifestazioni indirette di capacità contributiva e grava sul documento in quanto tale, indipendentemente dal suo contenuto e validità o meno dello stesso. **(K.S.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 115/2002, art.10; d.P.R. 642/1972, art. 27bis della Tabella all. B



206. Determinazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 8032/2016 del 24 ottobre 2016, Presidente: Leoci, Estensore: Di Benedetto

CONTRIBUTO UNIFICATO – Determinazione – Più atti – Ricorso unico – Valore singoli atti.

Nel caso in cui il contribuente proponga un unico ricorso introduttivo cumulativo per più atti, deve essere pagato un contributo unificato ragguagliato al valore di ciascuno dei singoli atti impugnati. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 115/2002, art. 14 comma 3bis



FINANZA LOCALE

CONTRIBUTI CONSORTILI

207. Provvedimento di perimetrazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 4809/2016 del 19 settembre 2016, Presidente: Evangelista, Estensore: Sacchi

FINANZA LOCALE – CONTRIBUTI CONSORTILI – Perimetrazione – Pubblicità – Natura dichiarativa – Bollettino Ufficiale Regionale.

In tema di contributi consortili, relativi agli interventi pianificati di bonifica territoriale, la trascrizione del provvedimento di perimetrazione dei fondi sottoposti a contributo, la cui opponibilità è prevista direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria, ben può assolversi mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del provvedimento amministrativo della Giunta regionale, trattandosi di mera pubblicità-notizia, in quanto adempimento di natura meramente dichiarativa. **(L.A.)**

Riferimenti normativi: r.d. 215/1933, art. 10 comma 2



IMU - ICI

208. Destinazione assistenziale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 4405/2016 del 3 agosto 2016, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini

FINANZA LOCALE – IMU-ICI – Immobili aventi destinazione assistenziale.

Non godono dell'esenzione dal pagamento IMU gli enti pubblici economici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile denominati ALER, in quanto in grado di operare sul libero mercato con criteri di economicità. È inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 13, d.l. n. 201/2011 per violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la norma non tratta in modo differente situazioni uguali, non potendo essere revocata in dubbio la diversità di tali soggetti rispetto alle persone fisiche che utilizzano i loro immobili come abitazioni principali. **(L.A.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7; l. 201/2011, art. 13

**209. Versamento a Comune incompetente**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 4624/2016 del 14 settembre 2016, Presidente: Chindemi, Estensore: Aondio

IMU - ICI - Versamento a Comune incompetente - Principi di buon andamento e di correttezza dell'Amministrazione finanziaria – Rilevanza – Art. 1, comma 722, l. 147/2013 – Retroattività – Sussiste – Obbligo del Comune di riversare al Comune competente l'ICI erroneamente incassata – Sussiste.

I rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente devono essere improntati sui principi di collaborazione, buona fede, correttezza, semplificazione, trasparenza e garanzia di partecipazione del contribuente, con particolare riguardo agli aspetti sostanziali e con tutela della correttezza e dell'affidamento. L'Amministrazione deve improntare lo svolgimento della propria attività secondo imparzialità e correttezza senza trarre profitto dall'errore del contribuente. Tali principi trovano applicazione anche nell'ipotesi di richiesta di riversamento di imposta erroneamente versata, casistica espressamente prevista, in tema di IMU, dalla l. 147/2013 che ha effetto ed interpretazione estensiva anche per gli anni precedenti e per imposta diversa. Pertanto, il Comune cui è stata erroneamente versata l'imposta deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite. **(D.Z.)**

Riferimenti normativi: l. 147/2013, art. 1 comma 722; l. 212/2000, art. 10

**210. Immobile in leasing**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 5069/2016 del 3 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Buccino

FINANZA LOCALE – IMU – Immobile in leasing – Mancato rilascio al termine del contratto – Soggetto obbligato – Proprietario – Non sussiste.

L'art 8, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del d.lgs. n. 23/2011, nell'individuare il presupposto dell'IMU nel possesso di immobili sembrano dare maggiore rilevanza al potere di disporre di fatto dell'immobile che al concetto di possesso in senso civilistico e portano a ritenere che, in ipotesi di contratto di leasing risolto, senza che sia ancora attuata la consegna del bene, soggetto passivo dell'imposta non possa essere la società di leasing che non è nel possesso del bene e non ne ha il godimento. **(M.G.)**



211. Legittimazione passiva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 5118/2016 del 29 settembre 2016, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini

IMU – Soggetto passivo dell'imposta – Contratto di leasing – Locatario inadempiente – Diritto al rimborso della società locatrice.

La legittimazione passiva rispetto all'IMU si trasferisce contestualmente alla consegna del bene. Del resto, questa impostazione trova conforto nelle istruzioni ministeriali allegate al D.M. 30 ottobre 2012, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione IMU, le quali precisano che la società di leasing e il locatario hanno l'onere di presentare la dichiarazione "entro 90 giorni dalla data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di consegna", dando quindi rilevanza all'elemento fattuale della consegna. Tale principio è stato altresì esplicitato dall'art. 1 comma 672 L. 147/2013 che, sia pure con riferimento alla TASI, ha stabilito che per durata del contratto di locazione finanziaria "deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna" (nel caso di specie, il Collegio ha riconosciuto il diritto della società locatrice al rimborso dell'imposta versata al Comune allorquando, nonostante l'avvenuta risoluzione del contratto di leasing, l'immobile risultava ancora nella disponibilità dell'utilizzatore). (A.F.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 23/2011, art. 9

**212. Esenzione**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 5614/2016 del 3 novembre 2016, Presidente: Proietto, Estensore: Grigillo

IMMOBILE DESTINATO AD ATTIVITÀ NON COMMERCIALE - Immobile locato a terzi - Spettanza dell'esenzione - Non sussiste.

L'esenzione dal pagamento dell'ICI è prevista per gli immobili degli enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, alla duplice condizione che gli stessi siano destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di culto, e che l'immobile sia usato direttamente da parte del proprietario per le particolari attività sociali, non commerciali. Non possono quindi usufruire dell'esenzione gli immobili che non sono utilizzati direttamente dall'ente che ne chiede l'applicazione, ma che sono locati a soggetti terzi, seppure a canone agevolato. (V.S.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7 comma 1, lett. i)

**213. Servitù volontaria ad uso pubblico**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 6378/2016 del 28 novembre 2016, Presidente: Palestra, Estensore: Sacchi

ACCERTAMENTO – IMU-ICI – COSTITUZIONE VOLONTARIA DI SERVITÙ AD USO PUBBLICO – Soggetto passivo d'imposta - Proprietario dell'immobile - Sussistenza.

La costituzione volontaria di una servitù ad uso pubblico - nella fattispecie, un parcheggio - sull'area di proprietà non elimina la qualifica di soggetto passivo dell'imposta in capo al proprietario dell'immobile, ex art. 3 d.lgs. n. 504/1992, né incide sulla natura d'area edificabile disposta con lo strumento urbanistico ex art. 2, lett. b). In tali ipotesi, il Comune è titolare di un mero diritto di servitù ad uso pubblico e non di un diritto reale, costituente presupposto impositivo ai sensi dell'art. 3, comma 1 del d.lgs. n. 504/1992. (E.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, artt. 2 e 3



214. Abitazione principale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 6676/2016 del 12 dicembre 2016, Presidente: Palestra, Estensore: Sacchi

FINANZA LOCALE – IMU-ICI - ABITAZIONE PRINCIPALE - DIMORA DI UNO DEI CONIUGI - Agevolazioni - Esclusione.

Ai fini Ici, per abitazione principale si intende la dimora abituale del contribuente - che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale - e dei suoi familiari. Diversamente dal sistema delle imposte dirette, affinché un immobile possa essere considerato abitazione principale ai fini delle agevolazioni previste in materia non è sufficiente che il contribuente vi stabilisca la propria dimora ma è necessario che in esso dimori l'intero nucleo familiare. Pertanto, per il caso in cui nell'abitazione dimori uno solo dei coniugi, dimorando invece l'altro coniuge in diversa abitazione, l'imposta trova applicazione in misura ordinaria. **(E.M.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 8

**215. Attribuzione rendita d'ufficio**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 6955/2016 del 16 dicembre 2016, Presidente: Labruna, Estensore: Aondio

Atti attributivi e/o modificativi della rendita catastale ex officio – Efficacia – Decorrenza – Irretroattività – Sussiste.

Qualora la modifica della rendita catastale avvenga a seguito di richiesta del contribuente, questi potrebbe essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tal senso) o avere diritto di pagare una somma minore. Nel caso in cui detta modifica venga fatta d'ufficio essa non può avere effetti retroattivi. **(K.S.)**

**216. Immobile di interesse storico**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 7239/2016 del 21 dicembre 2016, Presidente: Giordano, Estensore: Staunovo Polacco

ICI – Immobile di interesse storico o artistico – Vincolo riferito alla sola facciata – Agevolazione art. 2, comma 5, d.l. 16/2013 – Estensione anche agli spazi interni - Sussistenza.

La ratio dell'agevolazione prevista dall'art. 2, comma 5, del d.l. 16/2013 è quella di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e di conservazione che i proprietari degli immobili di interesse storico o artistico sono tenuti ad affrontare per preservarne le caratteristiche. Qualora il vincolo riguardi la sola facciata dell'immobile, le maggiori spese affrontate per la sua conservazione ricadono (art. 1117 c.c.) su tutte le unità immobiliari alle quali appartiene la facciata e, di conseguenza, fruiscono delle agevolazioni Ici anche gli spazi interni. **(M.GI.)**

Riferimenti normativi: d.l. 16/2013, art. 2 comma 5; c.c., art. 1117

**217. Agevolazione abitazione principale**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 7280/2016 del 22 dicembre 2016, Presidente: Pezza, Estensore: Gallina

ICI – Abitazione principale – Agevolazione – Residenza del nucleo familiare - Rilevanza.

Ai fini ICI sussiste il diritto all'agevolazione per l'abitazione principale se l'immobile rappresenta il luogo dove risiede il nucleo familiare e non il singolo contribuente. **(M.GI.)**



218. Base imponibile

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 7373/2016 del 27 dicembre 2016, Presidente: Labruna, Estensore: Missaglia

ICI – Immobili non iscritti in catasto – Base imponibile – Valore contabile – Rivalutazione – Mancato affrancamento – Costo storico – Sussiste.

L'art. 5, comma 3, d.lgs. 504/1992 prevede per i fabbricati di categoria D non ancora censiti in catasto quale base imponibile ICI "il valore che risulta dalle scritture contabili" e prevede che tale valore debba essere aggiornato sulla base di coefficienti crescenti man mano che si allontana nel tempo la data della rilevazione contabile del valore: qualora l'imprenditore abbia scelto di rivalutare l'immobile "per risanare il bilancio" senza effetti fiscali, ossia senza affrancare il valore contabile con il versamento dell'imposta sostitutiva, il valore contabile fiscalmente rilevante, anche ai fini ICI, non può che essere il costo storico dell'immobile iscritto in bilancio. **(M.D.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 504/1992, art. 5

**219. Base imponibile**

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 375/2016 del 5 luglio 2016, Presidente e Estensore: Ferraro

FINANZA LOCALE – ICI, IMU – Inagibilità – Riduzione base imponibile.

La base imponibile per il calcolo di IMU e ICI è ridotta al 50% ai sensi dell'art. 13 comma 3 d.l. 201/2011 (convertito con modifiche dalla l. 44/2012) qualora il fabbricato risulti essere inagibile (requisito di natura statica connesso a pericoli per carenze strutturali), inabitabile (fabbricati privi di caratteristiche che li rendono fruibili, come allacciamenti, servizi, vetri, ecc.) o di fatto non utilizzati. L'inagibilità deve essere provata dal contribuente. La stessa non è realizzata quando trattasi di degrado del fabbricato superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il Comune ha il potere di ritenere elusivo del dovere fiscale la mera negligenza nella manutenzione. **(A.B.)**

Riferimenti normativi: d.l. 201/2011, art. 3

**220. Esenzioni**

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 486/2016 del 3 ottobre 2016, Presidente: Fischetti, Estensore: Maurini

ICI – ESENZIONE – Immobili destinati allo svolgimento di attività non commerciali – Parrocchia – Sussiste.

Il d.lgs. 504/1991 art. 7 comma 1, lett. i) esonera dall'applicazione dell'ICI gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Pertanto devono sussistere in contemporanea tre condizioni: 1) l'utilizzo da parte di un ente non commerciale, condizione soddisfatta da una Parrocchia, 2) lo svolgimento di attività didattiche, culturali e religiose, 3) modalità non commerciali di svolgimento di tali attività. Il fatto che tali attività siano costantemente svolte in perdita economica da parte della Parrocchia fa ritenere non commerciale l'attività di scuola dell'infanzia, anche in presenza di rette scolastiche versate da parte dei genitori degli alunni. **(A.B.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1991, art. 7 comma 1 lett. i)



221. Contratto di locazione finanziaria

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 603/2016 del 14 luglio 2016, Presidente: Chiappani, Estensore: Bellotti

IMU – Contratto di locazione finanziaria – Risoluzione contratto – Mancata riconsegna del bene – Soggetto passivo d’imposta.

In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria senza riconsegna del bene ai fini dell’individuazione del “soggetto passivo dell’imposta” il legislatore con l’art. 1 comma 672 legge n. 147/2013, ha espressamente definito, sia pure ai fini della TASI, la nozione “durata del contratto”, precisando, all’indicato scopo, che è il periodo intercorrente tra la data della stipulazione e la data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di riconsegna; tale interpretazione, fatta propria dal legislatore in materia di TASI, deve intendersi connotata come norma ricognitiva anche ai fini IMU. Conseguentemente, fino alla riconsegna del bene, il soggetto passivo di imposta resta il locatore nonostante l’intervenuta risoluzione del contratto. (D.D’A.)

**222. Abitazione principale**

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 605/2016 del 14 luglio 2016, Presidente e Estensore: Chiappani

IMU-TASI - Abitazione principale – Dimora abituale – Coniuge con residenza e dimora in diverso Comune – Sussiste l’agevolazione.

Ricorrendo le due condizioni previste dall’art. 13 comma 2 d.l. 201/2011, vale a dire la “dimora abituale” e la “residenza anagrafica” del nucleo familiare, l’esenzione dell’immobile dall’imposizione IMU/TASI non può essere contestata, in quanto l’interpretazione letterale della norma non esclude la possibilità di più “abitazioni principali” del nucleo familiare. La dimora non deve essere figurativa, ma reale, quindi “abituale”. Questo costituisce il vero dato scriminante e deve essere oggetto di prova. (D.D’A.)

**223. Esenzione**

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 611/2016 del 19 luglio 2016, Presidente e Estensore: Spartà

IMU – Esenzione ex art. 7 d.lgs 504/1992 – Presupposti.

L’art. 7 del d.lgs 504/1992 prevede l’esenzione dall’imposta per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87 d.P.R. 917/1986 destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive. L’esenzione sussiste solo quando sia lo stesso proprietario dell’immobile ad utilizzare l’immobile per lo svolgimento di una delle attività indicate. (D.D’A.)

**224. Pertinenze**

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 687/2016 del 7 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Melluso

IMU – Area fabbricabile – Orto frutteto – Pertinenza – Comproprietà – Onere probatorio.

Il rapporto pertinenziale di un’area a favore di un’altra dev’essere provata in modo rigoroso dal contribuente, ma è comunque escluso quando il bene accessorio sia contemporaneamente adibito al servizio di beni appartenenti a soggetti diversi. Inoltre l’area eventualmente pertinenziale deve comunque essere dichiarata come pertinenza nella dichiarazione IMU a pena di assoggettamento ad imposta. (D.D’A.)



225. Agevolazione abitazione principale

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 785/2016 del 9 novembre 2016, Presidente: Spartà, Estensore: Perini

ICI – Agevolazione abitazione principale – Coniugi dimoranti in Comuni diversi – Sussistenza.
È ammessa l'agevolazione per abitazione principale al contribuente i cui familiari dimorino in altro Comune, in un'abitazione di proprietà dello stesso contribuente, qualora risulti che per detta ultima abitazione non è stata richiesta l'agevolazione ai fini ICI. (D.D'A.)

**226. Competenza Stato/Enti locali**

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 791/2016 del 10 novembre 2016, Presidente: Caristi, Estensore: Donina

ICI – Accertamento – Classamento – Ripartizione competenze Stato e Enti locali.
L'art. 117 comma 2 lett. e) Cost. stabilisce che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia tributaria e contabile statale. Il d.lgs 112/1998 agli artt. 65 e 66 ha delineato il confine delle competenze tra Stato e Enti Locali in materia catastale, attribuendo in particolare allo Stato (ora Agenzia del Territorio) l'estimo ed attribuendo ai Comuni la partecipazione alla determinazione delle tariffe e la partecipazione alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento dei dati catastali. Ne deriva che è illegittimo l'atto con il quale il Comune censisce dei beni, attribuendo loro rendita catastale. (D.D'A.)

**227. Esenzione**

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 795/2016 del 10 novembre 2016, Presidente e Estensore: Spartà

ICI-IMU – Esenzione – Requisito soggettivo e oggettivo.
L'art. 7 d.lgs. 504/1992 prescrive la sussistenza, ai fini dell'esenzione dell'imposta ICI/IMU, di un requisito soggettivo, Enti pubblici che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, e di un requisito oggettivo, ovvero l'utilizzo dell'immobile per lo svolgimento di attività assistenziale, previdenziale, sanitaria ecc. L'esenzione deve essere riferita all'intero immobile, indipendentemente dalla destinazione di singoli locali che lo compongono. (D.D'A.)

**228. Soggetto passivo**

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 273/2016 del 18 luglio 2016, Presidente: Perrotti, Estensore: Ortore

IMU – ACCERTAMENTO – Immobili in locazione finanziaria – Soggettività passiva – Locatario – Sussiste.
Ai fini dell'individuazione del soggetto passivo dell'imposta municipale unica, in caso di immobili concessi in locazione finanziaria, non è rilevante la materiale detenzione dell'immobile, bensì la vigenza del contratto di leasing. Pertanto il locatario è tenuto al pagamento dell'imposta anche se l'immobile non è stato ancora costruito o ultimato. Ne consegue che, una volta cessata l'efficacia del contratto, torna ad essere soggetto passivo di imposta il proprietario/locatore, restando irrilevante il momento in cui avviene la riconsegna dell'immobile. (A.D.)

**229. Rimborso e compensazione**

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 175/2016 dell'1 luglio 2016, Presidente e Estensore: Deantoni

IMU – Rimborso – calcolo dell'imposta – Eccedenza su alcuni immobili – Debenza su altri - Compensazione – Legittima.

L'IMU è dovuta dal proprietario degli immobili in relazione al complesso delle sue proprietà ed ogni valutazione circa eventuali versamenti in eccesso o eventuali errori, non può effettuarsi in relazione alle singole unità immobiliari bensì in relazione al complessivo ammontare dovuto. Ne consegue che, qualora il contribuente versi in eccesso l'imposta per alcuni suoi immobili mentre per altri non versi l'imposta perché ritenuti esenti, non potrà chiedere il rimborso della somma versata in eccedenza se, a fronte del disconoscimento dell'esenzione presunta sugli altri immobili, l'ente comunale effettui la compensazione tra quanto versato in eccesso per i primi immobili e quanto dovuto per gli altri erroneamente ritenuti esenti. (Sa.Bo.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 460/1997, art. 21

**230. Agevolazioni**

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 101/2016 del 20 settembre 2016, Presidente: Fracascio, Estensore: Preda

IMU – Immobilità concesso in comodato ad uso gratuito a un parente in linea retta – Mancata presentazione del modulo previsto dal Comune e dei correlati documenti – Accesso al regime agevolato – Esclusione.

Il diritto di beneficiare dell'agevolazione dell'aliquota ridotta nell'ipotesi di concessione di un immobile in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, sorge nel momento in cui il contribuente presenti al Comune una dichiarazione che attesti la sussistenza delle condizioni previste che danno luogo all'agevolazione, nonché i correlati documenti (nel caso di specie, la Commissione ha rigettato il ricorso proposto per l'annullamento degli avvisi di accertamento di maggiore imposta IMU per gli anni d'imposta 2012-2014 emessi previo disconoscimento dell'agevolazione, non avendo ravvisato la produzione da parte del ricorrente dell'anzidetta dichiarazione e dei correlati documenti). (A.Ra.)

Riferimenti normativi: d.l. 201/2011, art. 13

**231. Consorzi di bonifica**

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 208/2016 del 4 ottobre 2016, Presidente: Dell'Aringa, Estensore: Celenza

ICI – Imposte locali – Consorzio di bonifica – Beni demaniali – Assoggettabilità all'imposta - Fondamento.

In tema di imposta comunale sugli immobili, i beni demaniali, nella disponibilità dei consorzi di bonifica per l'espletamento della loro attività istituzionale, sono assoggettati all'imposta, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, trattandosi di beni non meramente detenuti dai consorzi ma da questi posseduti in quanto loro affidati in uso per legge in qualità di soggetti obbligati alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere realizzate per finalità di bonifica e di preservazione idraulica (Cfr. Cass. n. 19053/2014). (R.Co.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art. 3

**232. Immobili detenuti da Onlus**

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 274/2016 del 6 dicembre 2016, Presidente: Platania, Estensore: De Simone

ICI – Immobili detenuti da Onlus – Comodato d’uso a favore di ente no profit – Rapporto di stretta strumentalità tra comodante ed utilizzatore – Esenzione dall’imposta – Elemento soggettivo – Sussiste.

Sussiste il presupposto per l’esenzione ICI nel caso di concessione in comodato gratuito di un immobile di proprietà di un’associazione esercente attività non lucrativa a favore di altro ente no profit, il quale ha destinato il medesimo immobile allo svolgimento di attività didattica senza fine di lucro, in quanto l’elemento soggettivo risulta integrato in considerazione del rapporto di “stretta strumentalità” tra il comodante e l’utilizzatore (cfr. Cass., 18 dicembre 2015, n. 25508). (D.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7 comma 1



233. Esenzione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 5829/2016 del 4 luglio 2016, Presidente: Cappabianca, Estensore: Franco

ICI – Esenzione – Comodato gratuito a parenti - Presentazione dichiarazione.

La mancata presentazione nei termini della dichiarazione ai fini ICI relativa alla concessione in comodato gratuito dell’immobile al parente entro il 2° grado per l’utilizzo dell’immobile quale abitazione principale, non consente la fruizione dell’agevolazione prevista in quanto le previsioni di esenzione dell’imposta sono norme derogatorie fondate su fonti normative specifiche, sono di stretta interpretazione, non estensibili in via analogica o estensive a casi non espressamente previsti dalla normativa di qualsiasi grado o natura. (M.P.C.)



234. Esenzione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 6337/2016 del 19 luglio 2016, Presidente e Estensore: Fugacci

FINANZA LOCALE – ICI – Abitazione principale – Presupposti dell’esenzione – Dimostrazione – Necessità.

Se il Comune documenta che nell’anno accertato il contribuente risiedeva altrove e solo nell’anno successivo assumeva la residenza nell’immobile oggetto di accertamento, dimostrando consumi di elettricità e gas solo in anni successivi, sussiste il presupposto ICI. Vertendosi in materia di agevolazione per esenzione ICI, l’onere della prova per dimostrare la spettanza del beneficio spetta al contribuente, che deve attendibilmente e fondatamente dimostrare la destinazione dell’immobile ad abitazione principale o, per lo meno, fornire prova idonea a dimostrare la residenza o la dimora abituale, sua e della propria famiglia, nell’immobile. Non sussistendo, dunque, la prova dei presupposti di fatto, ai fini dell’esenzione ICI, della concreta destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale stante l’assenza di prova dell’effettivo utilizzo da parte del contribuente e della sua famiglia, l’ICI risulta dovuta. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.l. 93/2008, art. 1; d.lgs. 504/1992



235. Esenzione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 6342/2016 del 20 luglio 2016, Presidente e Estensore: Locatelli

FINANZA LOCALE – ICI – Esenzione – Abitazione principale – Abitazione contigua ma catastalmente distinta – Esclusione.

A norma dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 93/2008, l’esenzione ICI si applica solo all’abitazione principale, secondo la nozione risultante dall’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, che non

comprende l'abitazione contigua, catastalmente distinta rispetto all'abitazione principale. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/92, art. 8 comma 2

236. Esenzione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 6487/2016 del 25 luglio 2016, Presidente: Zamagni, Estensore: Gesualdi

FINANZA LOCALE – ICI – Esenzione – Box non ubicato nello stesso edificio dell'abitazione principale – Esclusione – Regolamento comunale – Rilevanza.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 446/1997 (vigente *ratione temporis*), i Comuni, con regolamento, possono considerare parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto. In altri termini, i Comuni nell'esercizio della loro potestà regolamentare possono disciplinare autonomamente il regime delle pertinenze. Se il Comune, nel proprio regolamento, considera parte integrante dell'abitazione principale solo le pertinenze ubicate nello stesso immobile della prima, dando rilievo al criterio della prossimità della pertinenza alla cosa principale, un box distante circa 400 metri dall'abitazione principale non fruisce dell'esenzione ICI. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/92, art. 59 comma 1 lett. d)

237. Immobili enti non commerciali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 6501/2016 del 26 luglio 2016, Presidente: Zamagni, Estensore: Gesualdi

Ici – Esenzione – Immobili enti non commerciali – Requisiti oggettivi e soggettivi – Necessità.

Non spetta l'esenzione ICI per l'immobile in cui vengono praticate attività didattiche ed extracurricolari previo pagamento di retta, indi qualificate come attività commerciali, anche se di proprietà di un Istituto Religioso. (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7 lett. i)

238. Esenzione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 6864/2016 del 9 settembre 2016, Presidente: Zamagni, Estensore: Orsi

IMU – Esenzione abitazione principale – Residenza effettiva – Condizione necessaria.

L'esenzione Imu prima casa spetta anche se il contribuente non risiede anagraficamente nel Comune atteso che la residenza effettiva può essere dimostrata con prove che il contribuente è tenuto a fornire nel giudizio. (F.B.)

239. Determinazione della rendita catastale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 7906/2016 del 17 ottobre 2016, Presidente: Locatelli, Estensore: Cozzi

DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE – ATTI SUCCESSIVI AL 1° GENNAIO 2000 - Atti attributivi e modificativi – Influenza sulle annualità anteriori alla notifica.

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) e di imposta municipale unica (IMU), il principio stabilito dall'art. 74, comma 1, l. 342/2000, secondo cui il provvedimento di attribuzione della rendita catastale non ha effetto per i periodi anteriori, stabilisce il momento a partire dal quale l'Amministrazione può chiedere l'imposta calcolata sulla rendita

determinata in tale atto, senza tuttavia impedire all’Agenzia delle Entrate di utilizzare tale valore per la rettifica in aumento della base imponibile provvisoriamente quantificata dal contribuente per le annualità precedenti. Tale criterio opera anche nel caso in cui l’importo della rendita definitiva sia inferiore a quello presuntivamente determinato avvantaggiando il contribuente. (G.G.)

Riferimenti normativi: Cost. artt. 3 e 53; l. 342/2000, art. 74 comma 1

240. Prescrizione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 8224/2016 del 31 ottobre 2016, Presidente: D’Orsi, Estensore: D’Arcangelo

ICI – Intimazione di pagamento – Prescrizione – Termine quinquennale.

I tributi locali vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata, con connotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipo continuativo, e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c.. (V.Ga.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992; c.c., art. 2948 n. 4

241. Enti ecclesiastici

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 8503/2016 del 10 novembre 2016, Presidente e Estensore: Citro

ICI – ESENZIONI E AGEVOLAZIONI – Enti ecclesiastici – Utilizzo diretto dell’immobile – Destinazione – Natura non commerciale dell’attività - Requisiti.

Per poter godere dell’esenzione ICI di cui alla disposizione prevista al comma 2bis dell’art. 7 d.l. 203/2005 (comma abrogato dall’art. 91bis, comma 4, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25 marzo 2012) è necessaria l’esistenza di due requisiti. Il primo, di carattere soggettivo: bisogna trattarsi di un ente non commerciale; il secondo, oggettivo: che l’immobile venga usato per attività sociali svolte con modalità non commerciali. L’attività scolastica rivolta all’educazione, anche cristiana, deve essere considerata connessa con l’oggetto proprio della Congregazione, senza la quale la stessa perderebbe il motivo principale della sua esistenza. Le modalità con cui essa viene svolta, parità rispetto a quella statale, la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni, ed infine il pagamento delle rette non superiore ai minimi indicati dal Ministero dell’istruzione che non permettono il conseguimento di utile, portano a ritenere che lo scopo all’esercizio di tale attività non abbia natura commerciale. (A.P.)

Riferimenti normativi: d.l. 203/2005, art. 7 comma 2bis

242. Valore venale aree fabbricabili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 9493/2016 del 14 dicembre 2016, Presidente: Duchi, Estensore: Bersani

ICI - Valore venale aree fabbricabili – Valutazioni fatte da un ufficio interno del Comune.

Non è possibile rettificare il valore venale di terreni edificabili determinato dal contribuente, per il sol fatto che il medesimo si discosta dai valori “medi” determinati dalla relazione tecnica predisposta dall’Ufficio Urbanistica” del Comune, allegata all’avviso di accertamento. Tali valori, infatti, non costituiscono valori minimi da dichiarare per i contribuenti ma tutt’al più strumenti di limitazione dell’accertamento per l’Amministrazione, da modulare poi con riferimento alle singole fattispecie. La circostanza che tali valori provengano dal Comune non ne attribuisce un particolare connotato pubblicitario rimanendo valutazioni di parte e che

dunque possono essere disattese ove il contribuente fornisca una valida ricostruzione alternativa ai valori da attribuire alle aree oggetto di accertamento. (F.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 5 comma 5



243. Aree edificabili

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 521/2016 del 3 novembre 2016, Presidente: Tateo, Estensore: Ascione

AREE EDIFICABILI – calcolo base imponibile – Strumento urbanistico non ancora operativo – Vocazione edificatoria – Beneficio tassazione su base catastale - Non sussiste.

Mentre nella legislazione urbanistica il diritto di edificare si fonda sul perfezionamento degli strumenti urbanistici, in quella fiscale si fonda anche soltanto sull'avvio della procedura urbanistica, perché in ambito tributario prevale la potenzialità edificatoria delle aree e non invece la legittimità ad edificare, tipica invece dell'ambito urbanistico. Per tali ragioni il beneficio della tassazione su base catastale, prevista per i terreni agricoli, non compete quando si tratta di suoli la cui vocazione edificatoria sia stata formalizzata in uno strumento urbanistico, anche se non ancora operativo. Difatti, mentre la finalità della legislazione urbanistica tende a garantire il corretto uso del territorio, quella tributaria mira ad adeguare il prelievo fiscale alla variazione dei valori economici dei suoli, che si registrano e progrediscono anche con la mera aspettativa del diritto di edificare. (L.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 5 comma 7



IRAP

244. Raddoppio termini di accertamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 4483/2016 del 17 agosto 2016, Presidente e Estensore: Palestra

Accertamento unitario Ires ed Irap – Condotta punibile penalmente – Raddoppio dei termini – Sussiste.

Il raddoppio dei termini di accertamento, nelle ipotesi in cui la condotta fiscale del contribuente rilevi anche penalmente, non è correlato normativamente ai profili sostanziali delle imposte, bensì alla loro procedura di accertamento. Pertanto, in caso di accertamento unitario delle imposte dirette e dell'Irap, la circostanza secondo cui le violazioni in materia di Irap non possano mai costituire reato non può impedire l'applicazione del meccanismo del raddoppio del termine. **(M.N.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 25 comma 2; d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3

**245. Raddoppio dei termini**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 4519/2016 del 2 settembre 2016, Presidente e Estensore: Targetti

ACCERTAMENTO – Avviso di accertamento Irap – Raddoppio dei termini – Inapplicabilità – Sussiste.

L'art. 43, d.P.R. 600/1973, stabilisce che i termini per procedere all'accertamento sono raddoppiati "in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. per uno dei reati previsto dal D.L.vo 74/2000". Le figure incriminatrici dettate da tale normativa non prevedono alcun reato in relazione alle violazioni in materia di Irap. Il raddoppio dei termini deve, pertanto, ritenersi escluso per gli accertamenti Irap. **(R.Cor.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43

**246. Medico pediatra convenzionato**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 4543/2016 del 7 settembre 2016, Presidente e Estensore: Sacchi

IRAP – MEDICO PEDIATRA CONVENZIONATO – Autonoma organizzazione – Non sussiste.

L'esercizio dell'attività di medico convenzionato con il S.S.N., non in forma associata ma in forma di gruppo, cioè condividendo con altri colleghi gli spazi ambulatoriali e l'ausilio di una segretaria a tempo parziale, non comporta la sussistenza di un'autonoma organizzazione, in quanto è incapace di generare maggiori compensi per effetto del limite massimo di assistiti stabilito dalla convenzione. **(G.Li.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, artt. 2 e 3

**247. Segretaria part-time**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 4643/2016 del 15 settembre 2016, Presidente: Ceccherini, Estensore: Labruna

IRAP – Segreteria part-time - Requisito della autonoma organizzazione – Sussiste.

Avvalersi di una dipendente, ancorché con mansioni di segretaria part-time, integra, per il professionista, il presupposto dell'autonoma organizzazione e di conseguenza l'assoggettamento all'IRAP. **(D.O.)**



248. Presupposti impositivi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 5001/2016 del 29 settembre 2016, Presidente: D'Addea, Estensore: Guida

IRAP – Presupposto impositivo – Reddito da lavoro autonomo – Organizzazione fattori produttivi.

Il reddito da lavoro autonomo deve essere qualificato come non soggetto ad Irap quando esso sia conseguito mediante attività svolta senza impiego di capitale, né di altro fattore di produzione specifico. Al fine di distinguere il lavoro autonomo dall'attività imprenditoriale, non occorre fare riferimento alla natura della prestazione, bensì al fattore organizzativo nel cui contesto l'attività è svolta. **(M.F.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2

**249. Rimborso Irap**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 6651/2016 del 12 dicembre 2016, Presidente: Palestra, Estensore: Sacchi

ACCERTAMENTO - Richiesta rimborso Irap per assenza autonoma organizzazione – Sussiste.

Non è applicabile l'IRAP sul valore della produzione di un'attività economica (redazione di manuali tecnici per l'industria) priva di autonoma organizzazione contraddistinta dall'assenza di lavoro dipendente, da beni strumentali di valore modesto e dall'utilizzo di collaboratori esterni (traduttori) che esercitano un'attività accessoria su un bene (manuale tecnico) già formato e completo. **(F.Ins.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2 e art. 3 comma 1 lett. c)

**250. Attività in diversi studi professionali**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 7348/2016 del 23 dicembre 2016, Presidente: Frangipane, Estensore: Alberti

FINANZA LOCALE – IRAP – Attività di medico specialista – Assenza di collaboratori – Esercizio attività presso strutture sanitarie private – Autonoma organizzazione - Carezza.

Lo svolgimento dell'attività in distinti studi professionali non determina automaticamente l'esistenza di una autonoma organizzazione idonea ad implementare in modo significativo la capacità reddituale. La struttura organizzativa "esterna" non è desumibile dalla mera esistenza di due distinte unità locali né è possibile affermarne la sussistenza, in assenza di ulteriori elementi, solo in ragione dello svolgimento dell'attività nelle diverse unità locali. **(E.M.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2

**251. Trasporto pubblico**

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 241/2016 del 5 luglio 2016, Presidente: Perrotti, Estensore: Vitali

IRAP – Servizio di trasporto pubblico — Concessione – Regime della tariffa - Deduzione "cuneo fiscale" – Non sussiste.

Le imprese che svolgono servizio di trasporto pubblico a fronte di un accordo di concessione, riscuotendo dal servizio i ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio emessi sulla base di tariffe approvate dall'amministrazione concedente, non possono beneficiare della deduzione ai fini IRAP del cosiddetto "cuneo fiscale", pertanto il rimborso della presunta maggiore imposta versata non è dovuto. A nulla rilevano, secondo i giudici di merito, nella valutazione

della spettanza della deduzione o del rimborso, le considerazioni svolte dallo Stato Italiano innanzi la Commissione Europea in sede di analisi della compatibilità della misura legislativa in commento con il mercato comune, ovvero che per concessione deve intendersi soltanto la concessione traslativa, cioè quella con cui la pubblica amministrazione conferisce ad un soggetto privato potestà inerenti ad un'attività economica in origine riservata alla p.a., mentre per "tariffa" deve intendersi il prezzo fissato e regolamentato dalla p.a. in misura tale da assicurare l'equilibrio economico e finanziario dell'investimento e della connessa gestione. (A.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 11

252. Diritto al rimborso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 6245/2016 del 15 luglio 2016, Presidente: Duchi, Estensore: Del Re

FINANZA LOCALE – IRAP – Rimborsi – Autonoma organizzazione – Dimostrazione di insussistenza – Spettanza.

Un ingegnere che dimostri che la sua attività è priva di autonoma organizzazione, non avendo dipendenti e disponendo di un valore modesto di beni strumentali (nel caso di specie, non si avvale di alcuna organizzazione, ma solo di un'autovettura usata, di un computer portatile e di alcune consulenze tecniche), ha diritto al rimborso dell'IRAP indebitamente versata. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, artt. 2 e 3

253. Rimborsi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 6338/2016 del 19 luglio 2016, Presidente e Estensore: Fugacci

FINANZA LOCALE – IRAP – Rimborsi – Mancanza di imponibile nell'anno successivo – Decesso del contribuente – Dichiarazione di successione – Validità come istanza – Termini – Prescrizione – Decorrenza.

Se dal Modello IRAP risulta che il valore della produzione netta compare a zero, gli acconti versati devono essere restituiti per mancato utilizzo, per mancanza di base imponibile nel periodo d'imposta successivo. La dichiarazione di successione integrativa depositata con il dettaglio dei crediti d'imposta, per il rimborso degli stessi, tra cui il credito IRAP, vale come istanza di rimborso, effettuata entro i termini di decadenza di 48 mesi dai versamenti effettuati. L'esposizione nella dichiarazione di un credito d'imposta, in merito al quale il contribuente non abbia esercitato l'opzione per la compensazione o per il riporto a nuovo, produce gli stessi effetti dell'istanza di rimborso di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 (Conf. Cass. n. 21734/2014). La mancanza di imponibile nell'anno successivo e il decesso del contribuente non lasciano altra possibilità agli eredi che chiedere il rimborso con tempestiva dichiarazione di successione. Da tale momento decorre il termine di prescrizione decennale entro il quale il contribuente potrà fare valere le proprie doglianze presso il giudice tributario. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38

254. Contratto d'appalto

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 6727/2016 del 6 settembre 2016, Presidente: Gaballo, Estensore: De Rosa

IRAP – PRESUPPOSTO D'IMPOSTA – CONTRATTO DI APPALTO – Autonoma organizzazione appaltatore – Sussiste.

In caso di contratto di appalto, l'autonoma organizzazione propria dell'appaltatore, che dichiara di utilizzare mezzi dell'appaltante senza fornire prova di ciò, è idonea a far presupporre che l'attività sia dallo stesso organizzata e che quindi l'Irap sia da questi dovuta. (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 446/1997, articolo 2; c.c., art. 1655

255. Modalità di recupero di imposte non dovute

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 7126/2016 del 14 settembre 2016, Presidente: Mascherpa, Estensore: Moroni

Modalità di recupero di imposte non dovute.

In caso di pagamento di Irap non dovuta in funzione della professione di medico esercitata dal contribuente, quantunque il credito d'imposta conseguente non figuri in alcuna precedente dichiarazione, il rimborso delle somme versate sine titolo può essere ottenuto tramite compensazione. (A.M.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38

256. Medici convenzionati SSN

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 7217/2016 del 22 settembre 2016, Presidente: Duchi, Estensore: Bersani

FINANZA LOCALE – IRAP - Diniego di rimborso - Struttura autonomamente organizzata - Medici convenzionati.

Nella verifica del presupposto impositivo dell'Irap nell'esercizio di un'attività organizzata per la produzione di beni e servizi, nel caso dei medici convenzionati con il SSN, gli stessi non sono soggetti all'Irap solo quando si avvalgono di mezzi e strumenti che non eccedano il minimo indispensabile per lo svolgimento della professione. Tale indice è facilmente ricavabile nelle dichiarazioni dei redditi del contribuente comparando i costi variabili sostenuti per la produzione del reddito e i ricavi effettivamente conseguiti. (C.Ca.)

257. Presupposto impositivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 8074/2016 del 25 ottobre 2016, Presidente: Centurelli, Estensore: Astegiano

IRAP – Reddito da lavoro autonomo – Presupposto.

L'attività autonomamente organizzata rilevante ai fini irap ricorre quando il lavoratore autonomo i) è sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione e ii) impiega beni strumentali eccedenti secondo l'id quod plerumque accidit il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione (quali automezzi di rilevante valore e unità locali), oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, artt. 2 e 3

258. Compensazione orizzontale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 8258/2016 del 27 ottobre 2016, Presidente: De Lillo, Estensore: Nicolardi

IRAP - Inesistenza della soggettività impositiva - Erroneo versamento - Somme non dovute - Compensazione orizzontale – Legittima.

Nel caso di erroneo versamento di somme non dovute per inesistenza della soggettività impositiva (IRAP), il contribuente può effettuare la compensazione orizzontale di tali somme con quanto dovuto per altri capitoli tributari. La compensazione così operata, non comportando alcun danno all'Erario, semplicemente trasferisce le somme versate da una partita non dovuta ad una dovuta. Nel caso di assenza del presupposto di diritto per l'imposizione tributaria, non si può applicare l'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, concernente i rimborsi ordinari, fattispecie del tutto diversa dal caso in esame. (A.Bu.)

259. Presupposti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 8826/2016 del 21 novembre 2016, Presidente e Estensore: Duchi

IRAP – Autonoma organizzazione – Prestazione professionale e attività commerciale – Sussiste.

L'esercizio di una attività professionale di consulenza informatica ed assistenza tecnica è strettamente correlato all'attività di rivendita del materiale informatico svolta dallo stesso soggetto. Lo stretto legame tra le attività svolte garantisce un potenziamento reciproco tra la prestazione professionale e quella commerciale, con la conseguenza che risulta ulteriormente provata la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione, che deve essere riconosciuta ogni volta che un soggetto ponga in essere, con regolarità, sistematicità e ripetitività, una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati allo scopo di un maggior guadagno e reddito. (G.A.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997

260. Presupposti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 8841/2016 del 21 novembre 2016, Presidente: Duchi, Estensore: Chiarenza

IRAP – Diniego istanza di rimborso – Ricorso – Autonoma organizzazione – Onere della prova – Autonoma organizzazione – Sussiste.

In caso di ricorso avverso il diniego dell'istanza di rimborso, l'onere della prova dell'inesistenza dei presupposti dell'imposta incombe sul ricorrente. È considerato soggetto passivo dell'imposta il professionista che si avvale di una struttura organizzativa, consistente sia in beni strumentali sia in collaborazioni professionali non occasionali, in quanto intrattenute negli anni con gli stessi professionisti, eccedenti il minimo indispensabile per poter esercitare personalmente la professione. (G.A.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997

261. Presupposto di imposta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 8975/2016 del 8 novembre 2016, Presidente: Duchi, Estensore: Gesualdi

IRAP – PRESUPPOSTI – Attività d'impresa – Autonoma organizzazione – Sussiste.

Ai fini dell'assoggettamento ad IRAP, l'attività esercitata dalle società costituisce "ex se" presupposto di imposta, con esclusione della necessità di accertare caso per caso la sussistenza di un'autonoma organizzazione. (I.Br.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997; c.c., art. 2082

262. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez.36, sentenza n. 9209/2016 del 2 dicembre 2016, Presidente: Mainini, Estensore: Ercolani

IRAP – ACCERTAMENTO – RADDOPPIO DEI TERMINI – NON APPLICABILE.

La disciplina del c.d. raddoppio dei termini per l'accertamento non è applicabile in materia di Irap. Secondo quanto disposto dall'art 43 d.P.R. 600/1973 infatti il raddoppio del termine trova applicazione solo in caso di "violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000". Poiché il decreto da ultimo citato fa riferimento esclusivamente alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto deve ritenersi che, come chiarito anche dalla Suprema Corte con la sentenza dell'11 marzo 2016 n. 4775, il raddoppio dei termini non opera in materia di IRAP. **(M.Mot.)**

**263. Avvocato**

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 445/2016 del 7 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Rabai

IRAP – LAVORATORI AUTONOMI – Presupposti – Avvocato – Organizzazione – Segretaria – Irrilevante.

Non sussistono gli estremi per l'assoggettabilità ad IRAP del professionista che svolge attività di Avvocato, avvalendosi dell'ausilio di un solo dipendente (segretaria esecutiva part time al 50%) e non impiegando strumentazioni e/o investimenti propri di rilevante valore, come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e registri prodotti in atti dal contribuente. Segnatamente, il professionista disponeva: di una autovettura, due computer, un telefono cellulare ed alcuni mobili nello proprio studio principale, mentre condivideva uno spazio presso altro studio con altro professionista medico cui era intestato il contratto di locazione. I beni descritti rappresentano il minimo indispensabile per l'esercizio corretto e dignitoso della professione di Avvocato e non configurano l'esistenza di una autonoma organizzazione. **(A.Fo.)**



PUBBLICITÀ

264. Esenzione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 4056/2016 del 7 luglio 2016, Presidente: Tizzi, Estensore: Biancospino

FINANZA LOCALE – PUBBLICITÀ – Esenzione da imposta – Enti sportivi dilettantistici – Posizionamento pubblicità.

La sponsorizzazione di terzi mediante mezzi pubblicitari, avente ad oggetto il reperimento dei fondi necessari ad agevolare gli enti sportivi dilettantistici e privi di scopo di lucro, va esente dall'imposta sulla pubblicità qualora gli stessi mezzi siano rivolti verso gli impianti sportivi. Stante un'interpretazione restrittiva delle norme agevolative, infatti, tale esenzione non si applica ai mezzi pubblicitari posti su supporti a fregio della via pubblica o applicati all'esterno di tribune e rivolti alla generalità della collettività, se destinati alla visione di chiunque transiti e senza alcun collegamento con l'attività sportiva esercitata all'interno degli impianti. (L.A.)

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 90 comma 11bis; l. 266/2005, art.1 comma 128



265. Cabine fotografiche

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 4455/2016 del 17 agosto 2016, Presidente e Estensore: Palestra

FINANZA LOCALE – PUBBLICITÀ – Insegna attività – Scopo pubblicitario.

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, le cabine per le fotografie automatiche costituiscono il luogo di svolgimento dell'attività commerciale della società installatrice di "scritte" ed immagini all'esterno delle stesse e, purché contenute nei limiti dimensionali di legge, la norma non consente di distinguervi lo "scopo pubblicitario" dalla funzione propria dell'insegna, rendendola esente dalla relativa imposta. (L.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 17 comma 1bis



266. Debenza dell'imposta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 4550/2016 dell'8 settembre 2016, Presidente: Lamanna, Estensore: Granata

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ – Rilascio dell'autorizzazione amministrativa – Utilizzo di mezzo diverso da quello oggetto di autorizzazione – Tassazione – Sussiste.

Ai fini della debenza dell'imposta comunale sulla pubblicità è sufficiente il rilascio da parte del Comune dell'autorizzazione amministrativa per l'esposizione di mezzi a fini pubblicitari, indipendentemente dal fatto che questi vengano utilizzati o meno, e quindi indipendentemente dallo specifico contenuto del soggetto pubblicizzato. Ne consegue che nel caso in cui venga utilizzato un mezzo per la diffusione di messaggi pubblicitari diverso dal mezzo oggetto di autorizzazione, sarà comunque dovuta l'imposta sulla pubblicità. (S.Lo.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 7



267. Presupposto dell'imposta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 4663/2016 del 12 settembre 2016, Presidente: Palestra, Estensore: Calà

DIFFUSIONE DI MESSAGGIO IN FORME DIVERSE DA QUELLE ASSOGGETTATE A PUBBLICHE AFFISSIONI – Carrelli per la spesa nei supermercati – Applicabilità – Sussiste.

Indipendentemente dalla funzione di trasporto della spesa dei carrelli presenti nei supermercati (e nei relativi parcheggi auto) è indubbio che tali carrelli, durante il loro utilizzo da parte dei clienti del Supermarket, trasmettono messaggi pubblicitari in un luogo aperto al pubblico anche fuori dei locali adibiti alla vendita o alla prestazione di servizi. Pertanto i pannelli bifacciali con la reclame dei prodotti appostate sui carrelli della spesa rientrano pienamente nella fattispecie di cui all'art. 5 e 17 e quindi soggetti all'imposta di pubblicità. Peraltro, il comportamento della contribuente non è da considerarsi doloso, avendo fatto affidamento ad alcune prese di posizione ministeriali: per tale ragione tutte le sanzioni irrogate vanno annullate. **(G.Gi.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, artt. 5 e 17

268. Insegne distributori automatici

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 4672/2016 del 15 settembre 2016, Presidente: Sacchi, Estensore: Granata

Imposta comunale sulla pubblicità – Insegne di distributori automatici – Rapporto di pertinenza con la sede produttiva – Non sussiste – Diritto di esenzione dall'imposta – Non sussiste.

Dirimente ai fini dell'esenzione dall'imposta comunale sulle pubblicità di cui all'art. 17, comma 1bis del d.lgs. 507/1993 è la definizione di insegna dell'esercizio di attività commerciali e di produzione di servizi. Lo scopo che la regolamentazione comunale di esonero dall'imposta è facilmente intuibile: contraddistinguere la sede ove si svolge l'attività e rendere visibile detto luogo che è la sede dell'impresa o dell'esercizio commerciale.

Ma per sede effettiva dell'impresa deve intendersi il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti. Deve escludersi che tale esenzione fiscale possa trovare applicazione ai distributori automatici non potendosi ricondurre al concetto tanto di sede legale quanto di quella effettiva di esercizio dell'attività sociale. È comunque anche da escludersi l'ipotesi di un rapporto pertinenziale con la sede della società di ciascun punto automatico di esercizio in ragione dell'ampia diffusione territoriale degli stessi. **(R.C.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 17 comma 1bis

269. Soggetti passivi e assoggettabilità all'imposta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 5112/2016 del 5 ottobre 2016, Presidente: Piglionica, Estensore: Maffey

I PUBBLICITÀ – Legittimazione a resistere in giudizio del concessionario – Sussiste.

II PUBBLICITÀ – Soggetti passivi dell'imposta sulla pubblicità.

III PUBBLICITÀ – Assoggettabilità all'imposta - Cartelli indicanti marchi delle aziende produttrici - Assoggettabilità – Condizioni.

I Secondo la Suprema Corte (Conf. Cass. n. 23382/2009), in tema di imposta comunale sulla pubblicità, qualora il Comune affidi il servizio di accertamento e di riscossione ad uno dei soggetti iscritti nell'apposito albo nazionale, il concessionario, subentrando in tutti i diritti e gli obblighi inerenti alla relativa gestione, e quindi anche nelle contestazioni riguardanti gli accertamenti da esso operati, è legittimato a resistere in giudizio, ai sensi degli artt. 25, 32 e 52 del d.lgs. n. 507 del 1993 ed in deroga all'art. 10 dei d.lgs. n. 546 del 1992, non solo se l'impugnazione concerne vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, ma anche quando i motivi di ricorso attengano alla debenza del tributo.

II In materia di imposta sulla pubblicità, ove vi è solidarietà nell'obbligazione tributaria tra il soggetto pubblicizzato ed il soggetto che dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, la responsabilità di quest'ultimo "in via principale" - prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 507 del 1993 - non indica un beneficio d'ordine, bensì si limita a fondare il diritto di rivalsa nei confronti di chi dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso. Ne consegue che la legittimità dell'avviso di accertamento al soggetto pubblicizzato non dipende dalla previa o contestuale emissione di altro avviso nei confronti del coobbligato solidale (Conf. Cass. n. 7348/2012).

III In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) non è escluso dall'ambito delle forme pubblicitarie imponibili quando, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove è situato, per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità con cui viene utilizzato, il segno risulti obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa, e non abbia soltanto una mera finalità distintiva. Ne consegue che, se di rilevanti dimensioni e collocate in zona esposta al pubblico, sono assoggettate ad imposta anche le scritte che riproducono il marchio dell'azienda produttrice, apposte su beni strumentali aziendali, anche se installati in zona a traffico ridotto ed a forte vocazione eolica (Conf. Cass. n. 8658/2015). (A.F.)

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 507/93, artt. 5, 6, 17, 25, 32 e 52

270. Ambito di applicazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 5151/2016 del 7 ottobre 2016, Presidente: Targetti, Estensore: Guida

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ – AMBITO DI APPLICAZIONE – Insegne “Poste Italiane” e “postamat” – Non rientrano – Funzione di propaganda – Non sussiste – Funzione informativa – Sussiste.

Le insegne “Poste Italiane” e “postmat” non sono soggette all'imposta comunale sulla pubblicità perché non assolvono ad una funzione di propaganda (tipica del campo della pubblicità), diretta ad ottenere dai clienti la preferenza nei confronti di un prodotto o di un servizio, ma soddisfano esclusivamente nei confronti del pubblico la fondamentale funzione informativa; difatti, come noto, il compito precipuo dell'ufficio postale è quello di rendere un servizio a tutta l'utenza nazionale. (C.S.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 1

271. Presupposti impositivi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 5739/2016 dell'8 novembre 2016, Presidente: Venditti, Estensore: Ramondetta

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ – Presupposto impositivo – Agenzia immobiliare – Cartelli esposti in vetrina.

L'esposizione, nella vetrina dei locali di un'agenzia immobiliare, di cartelli contenenti fotografie e descrizioni degli immobili offerti in vendita o in locazione integra il presupposto dell'imposta sulla pubblicità, perché assolve alla funzione di pubblicizzare (anche senza l'adozione di modalità di rappresentazione di carattere reclamistico) tali immobili, ossia di promuoverne la vendita o la locazione e, quindi e contestualmente, di promuovere l'accesso del pubblico ai servizi di mediazione offerti dall'agenzia; e ciò anche a prescindere dalla presenza, su detti cartelli, del logo e dei recapiti dell'agenzia. (B.I.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 5

272. Segnali di indicazione

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 584/2016 del 12 luglio 2016, Presidente: Bitonte, Estensore: Romano Di Vieto

IMPOSTA DI PUBBLICITÀ – Segnali di indicazione – Calcolo imposta.

È da considerare unitaria la tassazione dei segnali di indicazione “frecce”, in quanto basate sull’organizzazione di messaggi pubblicitari omogenei, riconducibili ad un’unica azienda, nell’ambito dello stesso Comune, ancorché non collocati nello stesso spazio. (D.D’A.)

**273. Riscossione in pendenza di giudizio**

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 755/2016 del 27 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Vitali

Imposta comunale sulla Pubblicità – Riscossione del tributo in pendenza di giudizio.

In tema di Imposta comunale sulla pubblicità, l’art. 9 d.lgs. 507/1993 non prevede, in pendenza di giudizio, l’iscrizione a ruolo per frazioni della somma complessivamente pretesa dall’erario. Da ciò consegue che resta consentito all’ente impositore di provvedere all’iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero. (D.D’A.)

**274. Presupposti impositivi**

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 284/2016 del 27 luglio 2016, Presidente e Estensore: Montanari

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ – ACCERTAMENTO – Presupposto impositivo – Mera indicazione stradale in loco – Applicabilità dell’imposta – Non sussiste.

Il presupposto impositivo dell’imposta di pubblicità è la diffusione di messaggi e comunicazioni nell’esercizio di un’attività di impresa al fine di promuovere un prodotto o un servizio e migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato. Nel caso di insegna ubicata in prossimità del luogo ove è esercitata l’attività, non può considerarsi dovuta l’imposta di pubblicità su detto cartello in quanto fattispecie non rivolta a reclamizzare l’attività stessa bensì finalizzata ad una mera indicazione stradale. (A.D.)

**275. Cabine per fototessere**

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 425/2016 del 23 novembre 2016, Presidente: Montanari, Estensore: Ortore

PUBBLICITÀ - Sede di svolgimento dell’attività - Insegna - Applicabilità dell’esenzione – Esclusione.

L’esenzione dall’imposta sulla pubblicità, prevista dall’art. 17, comma 1bis, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, non trova applicazione per i pannelli esposti su cabine per fototessere. Tali cabine, infatti, non possono considerarsi "sede" di svolgimento dell’attività commerciale né i pannelli sulle stesse, che indicano il servizio offerto, possono essere considerati "insegne di esercizio". (R.Sg.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 17

276. Cabine fotografiche

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 8014/2016 del 21 ottobre 2016, Presidente: Citro, Estensore: Benedetti

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ – Debenza in caso di avvisi affissi nella cabina fotografica – Sussiste – Esenzione – Stretta interpretazione – Non sussiste.

Gli avvisi affissi nelle cabine fotografiche costituiscono mezzi pubblicitari non qualificabili come insegne di esercizio in quanto non si limitano a riproporre il marchio dell'azienda e la tipologia dei servizi offerti, ma incentivano l'acquisto degli stessi. Di conseguenza, essi non godono dell'esenzione fiscale prevista per le insegne di esercizio, prevista dall'art. 17, comma 1bis, del d.lgs. 507/1993, trattandosi di una norma agevolativa di stretta interpretazione. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 17 comma 1bis



TARSU – TIA – TARI – TARES

277. Rifiuti speciali non pericolosi

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 550/2016 dell'1 luglio 2016, Presidente e Estensore: Maddalo

TARSU – Rifiuti speciali non pericolosi – Delibera comune – Assimilazione e rifiuti urbani – Illegittimità.

Deve essere disapplicata la delibera del Comune che assimila i rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, se la stessa omette di individuare le caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto assimilato. (D.D'A.)

**278. Soggetto passivo**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 6485/2016 del 25 luglio 2016, Presidente: Zamagni, Estensore: Gesualdi

TARSU – Soggettività passiva – Mancata utilizzazione di immobile – Condizioni per l'esenzione.

L'eventuale mancata utilizzazione dell'immobile non esenta dalla corresponsione della TARSU, atteso che l'art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993, esonera dalla stessa solo laddove sussistano obiettive condizioni di non utilizzabilità dell'immobile, debitamente denunciate e documentate. (F.P.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 62 comma 2

279. Termine triennale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 6523/2016 del 27 luglio 2016, Presidente: De Sapia, Relatore: Di Gennaro

Tarsu – Ruolo – Consegna al Concessionario – Notifica cartella – Termine triennale – Tempestività – Conseguenze.

Non incorre in alcuna decadenza il concessionario che consegna il ruolo basato su accertamenti Tarsu non impugnati dal contribuente, se la notifica della cartella avviene entro il terzo anno successivo al ricevimento del ruolo consegnato dall'ente locale. (F.B.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25

280. Ingiunzione di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 7184/2016 del 21 settembre 2016, Presidente: Raimondi, Estensore: Mazza

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO – TARSU - Sussiste.

È legittimo l'operato del Comune che emette ingiunzioni di pagamento per mancato pagamento dell'imposta TARSU qualora il contribuente non abbia presentato correttamente denuncia di variazione catastale dell'immobile ed il Comune abbia rispettato il termine quinquennale, previsto dalla legge, per la riscossione di quanto dovuto. (D.Cr.)

**281. Omessa dichiarazione**

Commissione tributaria Provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 7209/2016 del 22 settembre 2016, Presidente: Giucastro, Estensore: Nicolardi

FINANZA LOCALE – TARSU - Omessa dichiarazione – Sanzioni reiterate per annualità diverse - Non sussiste.

Non è legittimo l'operato dell'ufficio che emette l'avviso di intimazione al pagamento di sanzioni nel caso di più violazioni commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione. La sanzione può essere applicata una sola volta, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalità dell'autore delle violazioni. (D.Cr.)

**282. Cumulo giuridico**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 8616/2016 del 15 novembre 2016, Presidente: D'Andrea, Estensore: Civardi

TARES – Sanzione per omessa denuncia di occupazione locali – Pluralità di anni – Cumulo giuridico - Applicabilità - Sussiste.

Le sanzioni irrogate dal Comune per omessa denuncia di occupazione dei locali ai fini della Tares, per differenti anni vanno determinate in applicazione del cumulo giuridico previsto dall'art 12 comma 5, d.lgs. 472/1997 giusta il quale: "Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate." (A.P.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 12 comma 5

283. Presupposto impositivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 9658/2016 del 21 dicembre 2016, Presidente: Maiga, Estensore: Petrone

TARSU – Immobile non abitato – Dotazione di utenze essenziali – Debenza del tributo.

La TARSU è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, ma per il semplice verificarsi della sola detenzione dei locali. Non sono soggetti solo gli immobili insuscettibili di produrre rifiuti, come quelli situati in luoghi impraticabili, interclusi o in stato di abbandono. (G.T.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 62

TASSE AUTOMOBILISTICHE

284. Contratto di leasing autovettura

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 6518/2016 del 6 dicembre 2016, Presidente e Estensore: Chindemi

TASSE AUTOMOBILISTICHE – Contratto di leasing – Obbligazione solidale pagamento tassa – Sussiste per i rapporti sorti in epoca successiva al 15 agosto 2009 e conclusi antecedentemente al 1° gennaio 2016.

Il proprietario dell'auto e l'utilizzatore in leasing sono obbligati in solido, nei confronti della Regione, al pagamento della tassa automobilistica e l'Ente, nell'arco temporale di vigenza dei contratti di leasing, può rivolgersi indifferentemente a ciascuna delle parti per ottenere il pagamento della tassa, senza che il proprietario o l'utilizzatore possano invocare il "beneficium excussionis". Tuttavia se uno dei due obbligati in solido paga anche l'altro è liberato. Tale principio trova applicazione limitatamente ai rapporti sorti in epoca successiva al 15 agosto 2009 e conclusi antecedentemente al 1° gennaio 2016, in quanto, in mancanza di una espressa previsione di alternatività o solidarietà nell'art. 7, l. 99/2009, trova applicazione l'art. 1294 c.c. che specifica che "i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente". Una volta effettuato il pagamento la società finanziaria potrà esercitare il regresso in base alle regole civilistiche (art. 1299 c.c.) nei confronti dell'utilizzatore per l'intera somma pagata, ove dal contratto, come generalmente previsto, risulti l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica interamente a carico dell'utilizzatore. (V.G.)

Riferimenti normativi: l. 99/2009, art. 7; l. 125/2015, art. 9bis; l. 160/2016, art. 10 comma 6

285. Leasing

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 6636/2016 del 12 dicembre 2016, Presidente e Estensore: Fabrizi

Tassa automobilistica – Veicoli oggetto di "leasing" stipulati dopo il 15 agosto 2009 e prima del 1° gennaio 2016 – Soggetto passivo del tributo – Proprietario – Estensione del rapporto tributario all'utilizzatore – Art. 7, comma 2, della legge n. 99 del 2009 – Vincolo di solidarietà passiva – Sussiste.

Nel caso di contratti di leasing stipulati dopo il 15 agosto 2009 e prima del 1° gennaio 2016, il proprietario dell'auto e l'utilizzatore sono obbligati in solido nei confronti della Regione al pagamento della tassa automobilistica e l'Ente, nell'arco temporale di vigenza dei contratti di leasing, può rivolgersi indifferentemente a ciascuna delle predette parti per ottenere il pagamento della tassa, poiché, in base al secondo comma dell'art. 7 della legge 99/2009, sussiste vincolo di solidarietà passiva ex art. 1294 c.c.. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: l. 99/2009, art. 7; c.c., art. 1294

286. Soggetti passivi bollo auto

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 5850/2016 del 5 luglio 2016, Presidente e Estensore: Verniero

BOLLO AUTO – Soggetti passivi – Utilizzatore del bene in leasing – Società di leasing – Solidarietà – Non sussiste.

L'art. 7 della legge n. 99/2009 ha esteso la soggettività passiva tributaria per il pagamento del bollo auto anche agli utilizzatori degli autoveicoli concessi in leasing. Stante il tenore della norma, secondo cui la soggettività passiva ricade su coloro che "risultano essere proprietari ... ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria", è esclusa la sussistenza di un vincolo di

solidarietà tra la società di leasing (o il proprietario del bene in generale) e l'utilizzatore, in analogia a quanto avviene in ambito civile ex art. 2054 c.c. Una responsabilità solidale dei predetti soggetti sarà invece configurabile solo nella particolare ipotesi in cui la società di leasing abbia provveduto al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria. (L.Sa.)

Riferimenti normativi: l. 99/2009, art. 7

287. Leasing

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 5877/2016 del 5 luglio 2016, Presidente e Estensore: Duchi

FINANZA LOCALE - TASSE AUTOMOBILISTICHE - LEASING – Solidarietà passiva proprietario – Non sussiste.

Gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (intesi come locatari iscritti al P.R.A. alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica regionale) sono i soggetti passivi tenuti al pagamento del tributo, non sussistendo obbligazione solidale con il proprietario del veicolo (società di leasing). Trattandosi di tassa dell'anno 2011, non trova applicazione l'ulteriore disposizione dell'art. 48, comma 5bis della l.r. 10/2003, che permette alle società di leasing di versare cumulativamente le tasse automobilistiche in luogo degli utilizzatori, poiché trattasi di disposizione applicabile a veicoli nuovi di fabbrica immatricolati a partire dall'1/1/2015. (P.D.)

Riferimenti normativi: l. 99/2009, art. 7 comma 1; l.r. Lombardia 10/2003, art. 48 comma 5bis; d.l. 953/1982, art.5 comma 29; l. 125/2015, art. 9 comma 9bis

288. Obbligatorietà del pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 6214/2016 del 13 luglio 2016, Presidente: Gilardi, Estensore: Uppi

TASSE AUTOMOBILISTICHE – Cessazione dell'obbligo – Radiazione dal PRA – Esportazione – Sufficienza – Dimostrazione – Necessità.

L'obbligo di pagamento della tassa automobilistica cessa solo con la radiazione del veicolo dal PRA, la quale può avvenire anche per esportazione del veicolo stesso (art. 103 del codice della strada). Il fatto che l'automobile sia stata ritargata all'estero, in assenza di dimostrazione dell'avvenuta radiazione per esportazione del veicolo, non esime dal pagamento della tassa. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 285/1992, art. 103

289. Soggettività passiva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 6341/2016 del 20 luglio 2016, Presidente e Estensore: Locatelli

TASSE AUTOMOBILISTICHE – Soggettività passiva - Veicoli concessi in locazione finanziaria – Utilizzatori – Società di leasing – Assenza di pagamento cumulativo – Responsabilità solidale – Esclusione.

Se la società di leasing non si avvale della facoltà di autoregolamentare il pagamento cumulativo delle tasse automobilistiche, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, provvedendo al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria, non è configurabile la sua

responsabilità solidale e il soggetto passivo tenuto al pagamento della tassa relativa al veicolo concesso in locazione finanziaria si deve individuare esclusivamente nell'utilizzatore. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.l. 78/2015, art. 9 comma 9bis; d.l. 953/1982, art. 5 comma 29

290. Soggettività passiva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 6403/2016 del 20 luglio 2016, Presidente e Estensore: Di Rosa

TASSE AUTOMOBILISTICHE – Soggettività passiva – Veicoli concessi in locazione finanziaria – Utilizzatori.

L'art. 9, comma 9bis, del D.L. n. 78/2015, ha stabilito che l'art. 5, ventinovesimo comma, del D.L. n. 953/1982 si interpreta nel senso che, in caso di locazione finanziaria, il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore. Il pagamento della tassa automobilistica regionale grava esclusivamente sul soggetto titolare del diritto di godimento implicante l'esercizio delle tipiche facoltà possessorie sul veicolo (cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, nota n. 13270 del 2012). (F.P.)

Riferimenti normativi: d.l. 78/2015, art. 9 comma 9bis; d.l. 953/1982, art. 5 comma 29

291. Registrazione al PRA

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 6476/2016 del 25 luglio 2016, Presidente: Natola, Estensore: Degrassi

TASSE AUTOMOBILISTICHE – Rimborsi – Esportazione definitiva del veicolo – Registrazione al PRA – Necessità.

Se la formalità di denuncia della cessazione della circolazione del veicolo per esportazione è effettivamente stata trascritta al PRA, ma dal successivo proprietario, il rimborso della tassa automobilistica versata previsto dell'art. 46, commi da 1 a 3, della L.R. della Lombardia n. 10/2003, non spetta (nel caso di specie, il veicolo è stato venduto a un concessionario che poi l'ha venduto al soggetto che l'ha esportato all'estero, esperendo le relative formalità presso il PRA). (F.P.)

292. Esenzione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 7696/2016 dell'11 ottobre 2016, Presidente: D'Orsi, Estensore: Faranda

Tasse automobilistiche – Portatori di handicap – Adattamento del veicolo in funzione dell'invalidità accertata – Necessità.

Non può essere accolta l'istanza di esenzione al pagamento della tassa automobilistica formulata da soggetto portatore di handicap qualora il veicolo non sia stato oggetto di specifico adattamento in relazione alle ridotte capacità motorie e ciò secondo le previsioni contenute nella l.r. Lombardia n. 10/2003, art. 44.(C.L.B.)

293. Leasing

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 7776/2016 del 13 ottobre 2016, Presidente: Roggero, Estensore: Faranda

TASSE AUTOMOBILISTICHE – Responsabilità solidale società di leasing – Pagamenti cumulativi in luogo degli utilizzatori - Sussiste.

In caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore. È configurabile la responsabilità solidale della società di leasing

solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori. **(C.M.L.)**

Riferimenti normativi: d.l. 78/2015 art. 9bis; l. 99/2009 art. 7 comma 2

294. Bollo auto

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez.36, sentenza n. 9218/2016 del 2 dicembre 2016, Presidente: Mainini, Estensore: Ercolani

BOLLO AUTO – PREVALENZA NORMA STATALE.

Nonostante, per quanto concerne tassa automobilistica regionale, il legislatore statale abbia attribuito il gettito, un limitato potere di variazione dell'importo e l'attività di riscossione alle Regioni a statuto ordinario la materia non rientra nella competenza legislativa residuale delle stesse con la conseguenza che in caso di contrasto tra la legislazione locale e quella statale troverà applicazione quest'ultima (nel caso di specie la Commissione ha ritenuto non applicabile la legge della regione Lombardia che sancisce la presunzione di "utilizzo professionale" per i veicoli di proprietà di persone giuridiche in quanto la stessa si pone in contrasto con l'ipotesi di esenzione disciplinata dall'articolo 63 della legge n. 342/2000) **(M.Mot.)**

IRES - IRPEG

295. Associazioni sportive dilettantistiche

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 3995/2016 del 7 luglio 2016, Presidente: Paganini, Estensore: Borsani

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - AGEVOLAZIONI FISCALI – Affiliazione alla F.I.G.C. – Insufficiente – Iscrizione al C.O.N.I. – Necessità.

La mera affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, non comportando l'automatica iscrizione al CONI, non è sufficiente per il riconoscimento dei benefici fiscali. Per tali benefici è necessaria l'iscrizione al cono da effettuarsi entro 90 giorni dall'affiliazione alla Federazione o all'Ente di promozione sportiva. (A.Bu.)

Riferimenti normativi: d.l. 242/1999, art. 5; d.l. 136/2014, art. 7



296. Prezzi di trasferimento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 4416/2016 del 5 agosto 2016, Presidente: Izzi, Estensore: Santamaria Amato

IRES – Prezzi di trasferimento – Valutazione della congruità – Fase di start up – Rilevanza – Sussiste.

Conformemente a quanto raccomandato dalle Linee Guida OCSE, nel valutare la congruità dei prezzi di trasferimento occorre tenere conto anche della peculiare posizione della società accertata che ove opera in regime di start up giustifica l'individuazione di comparabili di pari livello ovvero l'applicazione di prezzi non in linea con i valori di mercato praticati da soggetti in una diversa posizione. (G.Cu.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7



297. Nullità del contratto su cui si fonda la deduzione di componenti negativi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 4515/2016 del 2 settembre 2016, Presidente: Servetti, Estensore: Colavolpe

ACCERTAMENTO – Contratto di stock lending nullo per causa illecita – Conseguente indeducibilità degli oneri finanziari generati dal contratto di stock lending – Sussiste.

Il contratto di stock lending che non sia riconducibile all'effettiva e reale volontà negoziale delle parti, in quanto posto in essere al solo fine di documentare fittiziamente di fronte ai terzi una mera apparenza giuridica, è da ritenersi nullo per illiceità della relativa causa. Il contratto nullo non può costituire titolo idoneo alla deduzione di componenti negativi di reddito. (R.Cor.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 58/1998, articoli 18 e ss



298. InerENZA

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 4655/2016 del 12 settembre 2016, Presidente: Palestra, Estensore: Calà

IRES – INERENZA – Esercizio di impresa – Utilizzo mezzi di trasporto a motore – Limite di deduzione.

L'utilizzo di un camper quale ufficio di cantiere ed occasionalmente come alloggio dei professionisti ad uso esclusivo, in località particolarmente disagiata, ed il relativo costo, necessitano della prova di economicità della scelta, in quanto la funzione di postazione di

cantiere viene solitamente svolta con minori costi da costruzioni leggere adatte allo scopo e riutilizzabili in nuovi cantieri; inoltre l'autoveicolo, per l'uso non naturale a cui viene destinato, deve trovare riscontro sia nella polizza assicurativa RCA e RCT dell'autoveicolo stesso ma anche nella denuncia dei beni strumentali utilizzati all'INAIL, poiché genera rischi diversi e superiori a quelli destinati alla sola circolazione, altrimenti ritenendosi il relativo costo non inerente all'attività di impresa e come tale indeducibile. **(L.A.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 164

299. Componenti reddito di impresa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 4674/2016 del 12 settembre 2016, Presidente: Palestra, Estensore: Calà

IRES – Piccolo imprenditore – Onere di documentazione in merito ai servizi ricevuti – Sussiste.

Un piccolo imprenditore non soggetto alla redazione del bilancio di esercizio il cui utile è la base della tassazione del reddito di impresa, deve determinare il reddito di impresa extra contabilmente ma con gli stessi criteri di quelli ordinari. E quindi gli acquisti di beni e servizi da contrapporre ai ricavi dichiarati devono rispettare il principio della competenza, della inerenza e della effettività. Questi requisiti sono necessariamente accertati dall'imprenditore che a richiesta dovrà comunicarli anche all'Amministrazione finanziaria per controllarne la veridicità tecnico contabile legale e la congruità. La scelta di un fornitore non viene effettuata senza un preventivo riscontro della sua correttezza commerciale, perché ciò è inverosimile per le conseguenze ai fini della qualità delle proprie prestazioni. Sicché tale documentazione, afferente il rapporto commerciale dalla genesi fino alla scadenza del ciclo di garanzia della fornitura va prodotta a semplice richiesta dell'Agenzia per il riscontro della regolarità fiscale. **(R.C.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109

300. Presunzione di distribuzione utili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 5085/2016 del 4 ottobre 2016, Presidente: Chindemi, Estensore: Fucci

IRES IRPEG – Società a ristretta base azionaria – Società estinta (ante 31.12.2014) – Accertamento nei confronti della società – Mancanza – Presunzione di distribuzione utili – Applicabilità – Non sussiste.

Poiché deve ritenersi nullo e privo di effetti l'accertamento di maggior IRES notificato nei confronti di società già estinta (anteriore al 31.12.2014), consegue l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti dei soci, fondato sulla presunzione di distribuzione basata sulla ristretta base azionaria dell'ente. **(M.G.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 5; d.P.R. 600/1973, art. 32

301. Costi infragruppo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 5736/2016 dell'8 novembre 2016, Presidente: Venditti, Estensore: Ramondetta

IRES – Costi infragruppo – Prestazione di servizi – Inerenza – Vantaggio diretto, effettivo e non occasionale.

Il concetto di inerenza, di cui all'art. 109, comma 5, T.U.I.R., va interpretato in forma estensiva in quanto non può considerarsi limitato alla dimostrazione di un nesso di causa/effetto tra

costi e ricavi ma deve potersi riferire all'intera attività dell'impresa. Ai fini della deducibilità di costi derivanti da prestazioni di servizi rese in base a cd. cost sharing agreements, occorre individuare la riferibilità e l'utilità che i servizi e i relativi costi hanno in relazione all'attività esercitata dalla singola consociata. Tali costi devono, cioè, essere riferibili all'intera attività esercitata dalla consociata e devono comportare un vantaggio non occasionale in capo alla beneficiaria.

Anche alla luce delle "Transfer pricing guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations" (1995) emanate dall'OCSE, non è necessario che il predetto vantaggio si traduca in termini monetari, concreti ed effettivi, posto che il concetto di inerenza fa riferimento a una astratta utilità, con l'unico limite della manifesta antieconomicità che deve, peraltro, essere provata dall'Agenzia delle entrate.

Occorre dunque verificare se il servizio sia stato effettivamente fornito e se abbia portato un vantaggio - diretto, effettivo e non occasionale - alla società che intende dedurre il costo. Il servizio deve inoltre soddisfare un bisogno della società, tanto che, in mancanza della prestazione di tale servizio da parte di consociate, la società dovrebbe far ricorso a soggetti terzi per lo svolgimento del servizio. Ai fini della dimostrazione della sussistenza delle summenzionate condizioni non è sufficiente l'esibizione del contratto, ma è necessario che la società beneficiaria dei servizi alleggi specificamente quegli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale da essa conseguita. **(B.I.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109

302. Prezzi di trasferimento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 6011/2016 del 18 novembre 2016, Presidente: Rollero, Estensore: Monterisi

IRES – Prezzi di trasferimento – Metodo di valutazione CUP – Maggiore attendibilità – Sussiste.

Nell'ambito della disciplina sui prezzi di trasferimento, il metodo di valutazione del valore normale c.d. CUP (Comparable Uncontrolled Price) rappresenta quello più attendibile, in quanto applicabile anche nei casi in cui i mercati di riferimento non risultino gli stessi delle vendite confrontate ma risultino simili. **(F.Ca.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7

303. Riqualficazione attività

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 6049/2016 del 21 novembre 2016, Presidente e Estensore: Labruna

ACCERTAMENTO – Prezzi di trasferimento – Agente – Commissionario – Riqualficazione – Indice di profitto – Attività di promozione – Esclusione.

Nell'ambito della disciplina sui prezzi di trasferimento, un contratto di agenzia (che può essere concluso anche verbalmente o per fatti concludenti) non può essere riqualficato come contratto di distribuzione, in quanto tra le attività pattuite può rientrare la promozione del prodotto (art. 1742 c.c.) e non si può asserire che una attività complessa di marketing e promozione costituisca un'anomalia di tale contratto. **(F.Ca.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7; d.lgs. 471/1997, art. 1 comma 2ter; c.c., art. 1742

304. Riqualificazione energetica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 6348/2016 dell'1 dicembre 2016, Presidente: Barbaini, Estensore: Buffone

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – DETRAZIONE DI IMPOSTA – Immobili locati da società – Agevolazione - Sussiste.

L'agevolazione della detrazione di imposta per interventi di riqualificazione energetica ha un obiettivo generalizzato sia oggettivo, perché riguarda unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale (abitazioni, uffici, negozi etc.), sia soggettivo, perché riguarda persone fisiche, imprenditori e non, oltre alle società o enti titolari di reddito di impresa; pertanto essa è condizionata soltanto al rispetto di alcuni adempimenti formali e sostanziali, di cui all'art. 4 ss. del d.m. 19.2.2007, idonei a certificare che l'intervento eseguito determini un effettivo risparmio energetico. Dal momento che la finalità della disposizione è quella di favorire il risparmio energetico, prescindendo dall'uso che dell'immobile faccia l'autore dell'intervento, il bonus del risparmio energetico spetta anche agli immobili locati dalle società. (L.P.)

Riferimenti normativi: l. 296/2006, art. 1 comma 344

**305. Fusione per incorporazione**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 6353/2016 dell'1 dicembre 2016, Presidente: Raineri, Estensore: Monterisi

FUSIONE PER INCORPORAZIONE – RIPORTO PERDITE INCORPORATA – Requisiti minimi di vitalità economica – Obbligo di permanenza al momento della fusione – Non sussiste.

La verifica dell'esistenza dei requisiti minimi di vitalità economica, da accertarsi mediante il test di vitalità di cui all'art. 172, comma 7 del T.U.I.R., deve essere effettuata con esclusivo riferimento al periodo d'esercizio precedente a quello della fusione, pertanto tali requisiti non devono necessariamente permanere sino al momento in cui la fusione viene realizzata. (L.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 172 comma 7

**306. Spese di sponsorizzazione**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 7320/2016 del 23 dicembre 2016, Presidente: Malaspina, Estensore: Ramondetta

IRES – Beneficiario associazione sportiva – Spese di pubblicità – Presunzione assoluta di legge – Effettiva attività promozionale – Non sussiste – Deducibilità integrale – Non sussiste.

Deve essere respinta l'applicazione del disposto di cui all'art. 90, comma 8., Legge 289/2002 per il quale i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore, tra l'altro, di associazioni sportive non superiori all'importo annuo di 200.000 euro, costituiscono per il soggetto erogante "spese di pubblicità". Il contribuente, infatti, non ha prodotto in giudizio i contratti onde poter evincere che i corrispettivi erogati fossero necessariamente destinati alla promozione dell'immagine del soggetto erogante né è stato possibile riscontrare a fronte dell'erogazione una specifica attività del beneficiario della medesima. È vero che per presunzione assoluta di legge si tratta di spese qualificabili come di pubblicità ma è comunque necessario che la sponsorizzazione tenda a promuovere l'immagine e l'attività dello sponsor e che l'associazione abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (ad es. l'esibizione di striscioni sul campo da gioco). (M.D.)

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 90



307. Perdite su crediti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 7357/2016 del 23 dicembre 2016, Presidente: Paganini, Estensore: Noschese

IRES – Cancellazione del credito – Soccombenza nel giudizio – Acquiescenza alla sentenza – Comportamento inerte – Sussiste – Deducibilità perdita crediti – Non sussiste.

La società appellata ha provveduto alla cancellazione del credito per soccombenza nel giudizio instaurato contro il debitore causata dall'assenza del rappresentante legale della società nell'udienza nel corso della quale il debitore opponeva l'inesistenza del debito; in tale sede il giudice ha deciso di accogliere la richiesta con conseguente chiusura del processo e soccombenza della società e la società non ha impugnato la sentenza accettandone supinamente e formalmente il contenuto accertativo: in questo caso non sembra sussistano gli elementi certi e precisi richiesti dall'art. 101, comma 5, d.P.R. 917/1986 per dedurre la perdita su crediti poiché il comportamento inerte e sostanzialmente acquiescente della società nel rivendicare il diritto di credito, non consente di dare rilevanza fiscale al predetto negativo comportamento. Infatti, in materia di perdite su crediti ciò che assume rilevanza è che il contribuente sia in grado di dimostrare di avere esperito ogni azione possibile al fine di recuperare il proprio credito ma che, nonostante le azioni intraprese, tutte le procedure poste siano rimaste infruttuose. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 105

308. Inerenza dei costi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 7361/2016 del 23 dicembre 2016, Presidente: Labruna, Estensore: Bonomi

IRES – Costi di reporting – Principio di inerenza – Latenza probabile – Onere prova – In capo al contribuente – Spesa contabilizzata – Sufficienza – Deducibilità spese – Non sussiste.

L'onere di provare l'inerenza dei costi di reporting economico finanziario e di affiancamento del personale, qualora la descrizione in fattura della prestazione appaia generica e non sufficientemente precisa, spetta al contribuente e, a tal fine, non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa. Il principio dell'inerenza postula la riferibilità dei costi ai ricavi ma non richiede che i primi siano strettamente connessi, quale "partita negativa della produzione", essendo sufficiente una semplice "contrapposizione economica teorica" (cd. latenza probabile) avuto riguardo alla tipologia organizzativa del contribuente. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109

309. Transfer price

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 7388/2016 del 28 dicembre 2016, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Borsani

IRES – Transactional Net Margin Method – Adeguata motivazione – Metodo del prezzo di rivendita – Comparables – Diversità – Redditività triennio precedente – Perdite su crediti – Mancata considerazione – Legittimità accertamento – Non sussiste – Deduzioni difensive – Obbligo specifica motivazione – Sussiste.

L'art. 110 del TUIR fissa una clausola antielusiva finalizzata ad evitare trasferimenti di utili mediante l'applicazione di prezzi inferiori o superiori al valore dei beni scambiati ma rimane incerto il soggetto su cui ricada l'onere probatorio, se l'Ufficio (Conf. Cass. n. 15642/2015) o il contribuente (Conf. Cass. n. 18392/2015) (nel caso di specie, l'Ufficio ha applicato il

Transactional Net Margin Method (TNMM), ma la scelta non risulta compiutamente motivata, in considerazione delle precise confutazioni svolte dalla società che ha dimostrato la piena applicabilità del metodo del prezzo di rivendita, con conseguente indicazione dei propri indici di redditività in linea con i principali concorrenti; anche la scelta dei comparables è stata ampiamente confutata perché svolgono attività diverse e non assimilabili; la redditività media è stata erroneamente confrontata con quella dell'anno oggetto di verifica e non del triennio precedente e non si è tenuto conto delle perdite su crediti riportate in bilancio; tali confutazioni (già sollevate in sede precontenziosa) non hanno trovato alcuna valida replica da parte dell'Ufficio. Il contribuente aveva, in sede di contraddittorio, formulato rilievi e prospettato dati in contrasto con i presupposti dell'accertamento con la conseguenza che l'Ufficio era tenuto a considerare ed esaminare dette difese, non potendosi invece limitare a replicare mediante mere clausole di stile e rinviare acriticamente alle conclusioni del pvc, dovendo, al contrario, fornire un'adeguata risposta in grado di superare e disattendere le deduzioni formulate). **(M.D.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110

310. Spese di sponsorizzazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 7422/2016 del 30 dicembre 2016, Presidente: Liguoro, Estensore: Sacchi

IRES – Sponsorizzazione – Principio di inerenza – Onere della prova – Spese superiori al valore di mercato – Diversità negli anni – Antieconomicità – Consistenti perdite – Deducibilità spese – Non sussiste.

Le spese di sponsorizzazione non sono deducibili ove siano notevolmente antieconomiche perché ben superiori al valore di mercato ed ove non sia provato mediante dati, elementi, circostanze certi che sia rispettato il principio di inerenza: l'inerenza va riferita al complesso delle attività svolte dall'impresa e deve essere provata dal contribuente che ne trae vantaggio, secondo i principi dell'onere della prova, tenendo presente che la mera documentazione attestante l'esistenza delle spese non dimostra anche l'inerenza.

Per numerosi anni di imposta si è manifestata una consistente perdita annuale, seppure l'impresa abbia continuato ad operare, senza fornire alcuna giustificazione del proprio comportamento antieconomico continuato nel medio-lungo termine: la società non ha fornito prove certe dell'inerenza dei costi di sponsorizzazione per di più dedotti in misura molto diversa nel corso degli anni a fronte di uguali prestazioni rese. **(M.D.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109

311. Utilizzo perdite da concordato fallimentare

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 500/2016 del 12 ottobre 2016, Presidente e Estensore: De Petris

IRES – Perdite fiscali – Utilizzo da parte dell'assuntore fallimentare – Sussiste.

L'assuntore del concordato fallimentare ai sensi dell'art. 124 della legge fallimentare, diviene cessionario dell'intero patrimonio fallimentare e quindi di tutte le attività al medesimo riferibili, tra cui sono da annoverare anche le perdite fiscali. Ai sensi dell'art. 84 TUIR tali perdite possono essere utilizzate per ridurre, nei limiti previsti dalla vigente normativa, gli utili conseguiti in periodi d'imposta successivi a quelli in cui le perdite sono maturate. **(A.B.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 84

312. Costi black list

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 366/2016 del 4 ottobre 2016, Presidente: Chiaro, Estensore: Vitali

IRES – Acquisti da società con sede in Paesi "black-list".

L'art. 110 comma 11 del d.P.R. 917/1986 impone all'operatore economico che intende detrarre costi sostenuti per acquisti da società aventi sede in Paesi cosiddetti "black list" di comprovare che l'impresa estera in questione svolga una attività commerciale effettiva e che l'operazione risponda ad un effettivo interesse economico; a tale prova non osta di per sé la circostanza che l'acquisto non rientri nel settore merceologico tipico della attività dell'acquirente. (M.Ve.)

**313. Ammortamento**

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 382/2016 del 24 ottobre 2016, Presidente: Montanari, Estensore: Fadda

AMMORTAMENTO – Deduzione – Entrata in funzione – Attività esercitata dal contribuente.

Le quote di ammortamento del costo dei beni strumentali sono deducibili a decorrere dall'esercizio di "entrata in funzione" del bene, intendendo con ciò non la concreta messa in esercizio (materiale e giuridica) del bene, bensì la particolare funzione che esso svolge rispetto all'attività esercitata dal contribuente. Pertanto, l'acquisto di un bene da destinare all'attività di locazione costituente l'oggetto principale dell'impresa, costituisce già "entrata in funzione" nel senso presupposto dalla norma, indipendentemente da quando il primo contratto di locazione verrà stipulato. (M.Ve.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 102 comma 1

314. Associazioni sportive dilettantistiche

Commissione tributaria Provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 187/2016 del 14 luglio 2016, Presidente: Deantoni, Estensore: Fornoni

Enti non commerciali – Associazioni sportive dilettantistiche – Benefici – Presupposti.

L'applicazione delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 148 del d.P.R. n. 917/1986 e dall'art. 4 del d.P.R. n. 633/1972 in favore delle associazioni non lucrative (nella specie, associazione sportiva dilettantistica) dipende non dalle caratteristiche che permettono formalmente di qualificarla come tale, ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro. Lo svolgimento in concreto di un'attività di tipo commerciale, comporta l'assoggettamento a tassazione dei proventi. (S.Bu.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 148, d.P.R. 633/1972 art. 4

315. Consolidato

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 188/2016 del 11 luglio 2016, Presidente: Nese, Estensore: Maggipinto

IRES – Interessi eccedenti – Trasferimento nel consolidato – Erronea compilazione UNICO – Preclusione – Prevalenza diritto sostanziale – Sussiste – Legittimità iscrizione a ruolo – Non sussiste.

Nell'ambito di un gruppo societario che ha aderito al consolidato fiscale, qualora ad una società residuano interessi passivi indeducibili dovuti ad incapienza del 30% del ROL, è possibile riportare tale eccedenza all'interno del consolidato. Nella fattispecie, la società consolidata non ha correttamente appostato l'importo dell'eccedenza nella dichiarazione dei

redditi (rigo RF121 e rigo GN36) ma dalla documentazione versata in atti resta acclarato che ha generato interessi passivi eccedenti il 30% del ROL: si ritiene, pertanto, di dover far prevalere il diritto sostanziale sull'errore formale di compilazione del modello UNICO con conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo. **(M.D.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 96

316. Interessi a consociate estere

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 5874/2016 del 4 luglio 2016, Presidente: Golia, Estensore: Moroni

IMPOSTE DIRETTE – IRES — Interessi – Consociate estere – Ritenute alla fonte - Legittimità – Non sussiste.

Gli interessi corrisposti alla società consociata lussemburghese non scontano la ritenuta alla fonte ai fini IRES (di cui all'art. 26 comma 5 d.P.R. 600/1973), laddove siano provati sia l'effettività del beneficiario sia la sua residenza estera, in conformità a quanto disposto dalla Direttiva n. 2003/49/CE del 3/6/2003 ed all'art. 26quater del d.P.R. 600/1973, a ciò non ostando l'autocertificazione di tali requisiti prodotta ex post dal beneficiario lussemburghese. **(P.D.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 26 comma 5 e art. 26quater; dir. 2003/49/CE

317. Compensazione perdite

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 5893/2016 del 6 luglio 2016, Presidente: Bichi, Estensore: Maellaro

Fusione per incorporazione - Ragioni economiche - Perdite pregresse – Compensazione – Legittimità – Sussistenza.

Deve escludersi la natura elusiva e ritenersi legittima la compensazione delle perdite pregresse per i redditi dell'incorporante, quando l'operazione è stata sorretta da valide ragioni economiche, finalizzate ad un progetto di aggregazione del Gruppo realizzato a livello globale e che ha portato a concentrare e integrare in maniera sinergica le attività svolte in modo diversificato. Ciò ha determinato non solo un generale contenimento dei costi, ma ha permesso all'incorporata, una volta dismesse le attività produttive, di concentrare il proprio business sulle attività di servizio che sono state caratterizzate da uno sviluppo costante del fatturato. **(L.D.P.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 84, 117 e 118 TUIR

318. Riporto perdite

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 5905/2016 del 6 luglio 2016, Presidente e Estensore: Bichi

IRES - Scissione - Consolidato – Riporto perdite - Non sussiste.

Le perdite maturate dalla Società scissa a partire dal momento in cui questa ha aderito al consolidato nazionale, non possono essere utilizzate dalla società beneficiaria della scissione, e non erano – a monte – neanche trasferibili a quest'ultima. Infatti, permettere che al beneficiario di una scissione vengano trasferite dal soggetto scisso perdite che questo aveva già attribuito al "fiscal unit", significherebbe ammettere che è possibile per un soggetto consolidato riappropriarsi di tali perdite al fine di farne un utilizzo esclusivo; ipotesi esclusa dalla normativa sul consolidato se non per le perdite residue alla cessazione del regime.

Con riferimento alla disciplina del consolidato, a norma dell'art. 118 d.P.R. 917/1986, dopo aver determinato il reddito (o la perdita) globale da contribuire al consolidato mediante la somma algebrica dei redditi complessivi netti delle singole società aderenti al regime, il riporto a nuovo delle eventuali perdite residue compete alla società consolidante. Deve quindi ritenersi che in presenza di operazioni di fusioni e scissione che non interrompono la tassazione di gruppo, le disposizioni limitative al riporto delle perdite troveranno applicazioni solo con riferimento alle perdite pregresse all'ingresso del regime consolidato. **(L.D.P.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 118

319. Detrazioni fiscali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 5926/2016 del 6 luglio 2016, Presidente: De Sapia, Estensore: Caruso

IRES – Spese per interventi di riqualificazione energetica – Credito di imposta – Irrilevanza della natura soggettiva e dell'attività svolta.

La detrazione fiscale per gli interventi volti al risparmio energetico spetta anche alle società di gestione immobiliare. **(E.F.)**

320. Base imponibile

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6277/2016 del 15 luglio 2016, Presidente: Duchi, Estensore: Gesualdi

IRES – Base imponibile – Minusvalenze – Comunicazione – Obbligo.

L'adempimento di cui all'art. 5quinquies, comma 3, del d.l. n. 203/2005, è da ritenersi obbligatorio anche per le minusvalenze e le differenze negative di importo superiore a euro 50.000, che non sono soggette all'art. 109, comma 3bis, del T.U.I.R., in quanto non precedute dalla percezione di dividendi nel triennio. In altri termini, la comunicazione, che ha lo scopo di permettere all'Amministrazione finanziaria di poter verificare la conformità dell'operazione o delle operazioni da cui si sono originati componenti negativi alla disciplina di cui all'art. 37bis del d.P.R. n. 600/1973, riguarda qualsiasi minusvalenza da realizzo. **(F.P.)**

Riferimenti normativi: d.l. 203/2005, art. 5quinquies comma 3

321. Base imponibile

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 6340/2016 del 19 luglio 2016, Presidente e Estensore: Locatelli

IRES – Base imponibile – Rimanenze finali e perdite – Documentazione – Necessità.

La ricostruzione del bilancio, con la modifica delle rimanenze finali, deve essere supportata da fatture o documentazione in grado di confermare il valore delle rimanenze ricostruite, a maggior ragione in caso di mancanza di libri e registri obbligatori. Le perdite di anni precedenti devono essere documentate, specificandone la modalità di formazione. **(F.P.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 84, 92 e 101

322. Principio di inerenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 7237/2016 del 23 settembre 2016, Presidente: De Lillo, Estensore: Gittardi

IRES - Principio di inerenza - Congruità dei costi - Convenienza economica.

Il principio di inerenza può giustificare anche spese non direttamente e strettamente “produttive”. In particolare, una solida base contrattuale e contabile possono supportare la congruità e l’inerenza dei costi dedotti. Allo stesso modo è ragionevole validare scelte imprenditoriali per ragioni di convenienza economica, che abbiano un risvolto nella corresponsione di servizi che rispondano agli scopi e all’operatività delle società che ne sostengono i costi. (C.Ca.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art.109 comma 5

323. Inerenza dei costi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 7256/2016 del 26 settembre 2016, Presidente: Mainini, Estensore: Salvo

IRES – Inerenza dei costi – Deducibilità - Rapporto causa effetto con i ricavi.

L’inerenza non implica necessariamente un collegamento diretto tra i costi ed i ricavi. I costi infatti, possono essere sostenuti per prestazioni rese in uno specifico settore di vendita e generare attraverso un rapporto “causa-effetto” un incremento del gettito di impresa (nel caso in commento, dalla documentazione prodotta in atti, il contribuente dimostra l’effettiva correlazione tra i costi sostenuti e l’incremento dei ricavi). (C.Ca.)



324. Spese pubblicitarie

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 8042/2016 del 20 ottobre 2016, Presidente: Beretta, Estensore: Repossi

SPESE PUBBLICITARIE CORRISPOSTE AD ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA – Art. 90, comma 8, l. 289/2002 – Natura spese – Presunzione assoluta – Limite deducibilità.

L’art. 90, comma 8, della l. n. 289/2002 ha introdotto una presunzione assoluta circa la natura delle spese pubblicitarie ai fini delle imposte sui redditi, ponendo il limite di euro 200.000,00 per la promozione dell’immagine o dei prodotti, con la conseguenza dell’integrale deducibilità dei relativi costi. (C.So.)



Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 90 comma 8

325. Antieconomicità

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 8064/2016 del 20 ottobre 2016, Presidente: Beretta, Estensore: Nicolardi

IRES – Rettifica costi – Antieconomicità – Inattendibilità comportamento – Necessità.

Sono inerenti non solo i costi direttamente legati ai ricavi, ma anche quelli relativi all’attività d’impresa considerata nel suo complesso. Pertanto l’Ufficio può rettificare i costi e i ricavi non congrui o antieconomici se dimostra la concreta ed effettiva inattendibilità del comportamento, nel senso che lo stesso deve perseguire presumibili finalità elusive e/o evasive, non essendo sufficiente asserire la mancanza in astratto di convenienza.

In assenza di detta prova, la modalità di acquisizione del bene (ad esempio attraverso contratto di leasing oppure di noleggio/locazione) e il relativo costo è rimessa ad una scelta imprenditoriale, non confutabile se non in ambito aziendale. (C.So.)



326. Costi black list

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 8080/2016 del 25 ottobre 2016, Presidente: D’Orsi, Estensore: Chirieleison

IRES – Costi black list – Omessa segnalazione – Errore formale – Sussiste – Sanzione amministrativa – Consegue.

L'omessa segnalazione dei costi c.d. "black list" nel Modello Unico non ne comporta l'indeducibilità (sempre che il contribuente dimostri la sussistenza di una delle esimenti previste dall'art. 110 del TUIR), ma la sola sanzionabilità ex art. 8, comma 1, del d.lgs. 471/1997. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110; d.lgs. 471/1997, art. 8 comma 1

**327. Transfer pricing e impiego della mediana dei valori**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 8301/2016 del 3 novembre 2016, Presidente: Roggero, Estensore: Chiametti

IRES - Transfer pricing – Mediana dei valori – Necessità di valutare il ruolo, le funzioni e i rischi sostenuti – Sussiste – Norma di carattere antielusivo – Transazione con società del gruppo a fiscalità ordinaria – Vantaggio fiscale – Non sussiste.

In materia di transfer pricing è legittimo il ricorso alla mediana dei valori soltanto qualora siano stati attentamente ponderati il ruolo, le funzioni e i rischi sostenuti dalla società oggetto di controllo, non potendosi limitare l'Amministrazione finanziaria alla constatazione circa la complessità e le peculiarità dei prodotti commercializzati. Inoltre, stante la natura antielusiva dell'art. 110, comma 7 del d.P.R. n. 917 del 1986, l'Amministrazione finanziaria deve provare il vantaggio fiscale conseguito dal contribuente. Tale vantaggio fiscale non sussiste allorché la transazione oggetto di controllo sia intervenuta con società consociata residente in un paese a fiscalità ordinaria. (A.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7

**328. Convenzione Italia-Ungheria**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenze n. 8326/2016 del 3 novembre 2016, Presidente e Estensore: Locatelli

Convenzione Italia-Ungheria – Interessi attivi – Società finanziaria – Ingenti risorse proprie – Gestione diretta e autonoma dei finanziamenti – Interposizione fittizia – Non sussiste.

In materia di tassazione degli interessi attivi ai sensi della Convenzione contro la doppia imposizione stipulata tra l'Italia e l'Ungheria, una società finanziaria ungherese non può essere considerata quale soggetto meramente interposto allorché sia provvista di ingenti risorse proprie e abbia gestito direttamente i finanziamenti assumendo autonomamente i relativi rischi. (A.V.)

**329. Agevolazioni fiscali**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 8571/2016 del 10 novembre 2016, Presidente: De Lillo, Estensore: Miceli

IRES – DETRAZIONI – Agevolazioni Fiscali – Soggetto imprenditore – Risparmio energetico edifici – Beni oggetto intervento – Necessaria strumentalità – Non rileva – Utilizzo locazione – Non rileva - Legittimità detrazione – Consegue.

Il significato della norma di cui all'art. 1, comma 344, Legge 296/2006 è chiaro nel consentire la detrazione d'imposta riguardante gli interventi di risparmio energetico degli edifici a tutti i soggetti, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione volti al risparmio energetico, non rilevando quindi la strumentalità o l'utilizzo dei medesimi, quanto piuttosto l'effettiva titolarità di un reddito d'impresa da parte del soggetto beneficiario. Il vero fine della norma è, infatti, quello di favorire e incentivare il risparmio energetico tramite

minori consumi di combustibile per riscaldamento e condizionamento, con diversi interventi sugli edifici esistenti che comportassero ad ogni modo il miglioramento della qualità degli immobili, a nulla rilevando la posizione assunta dall'Agenzia delle entrate che interpreta la norma in modo difforme tramite circolare. L'unico presupposto indefettibile per usufruire della detrazione è che il proprietario, sia esso imprenditore o persona fisica, abbia sostenuto le spese che porta in detrazione. (A.P.)

Riferimenti normativi: l. 296/2006, art. 1 comma 344

330. Deducibilità dei costi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 8840/2016 del 21 novembre 2016, Presidente: Duchi, Estensore: Chiarenza

IRES – Deducibilità dei costi – Onere della prova – Contribuente.

L'onere della prova dei presupposti dei costi e oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del d.P.R. n. 597 del 1973 e del d.P.R. n. 598 del 1973, che del d.P.R. n. 917 del 1986, incombe al contribuente, il quale è tenuto altresì a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività d'impresa, ove sia contestata dall'Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, in difetto di tale prova essendo legittima la negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa (nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto non provata, dalla ricorrente, l'effettività della prestazione indicata nel contratto di sponsorizzazione, non avendo prodotto alcun documento, anche fotografico, da cui risulti che la sponsorizzazione sia stata realmente effettuata. In mancanza di prova dell'esistenza del costo, anche l'IVA non può essere dedotta. La ripresa, deve essere confermata). (G.A.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 108 e 109

331. Consolidato fiscale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 9581/2016 del 19 dicembre 2016, Presidente: Maiga, Estensore: Petrone

CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE - Somme ricevute in contropartita di perdite attribuite al gruppo - Irrilevanza fiscale nei limiti dell'imposta teorica sul vantaggio fiscale apportato.

In base al disposto dell'art. 118, ultimo comma, del TUIR, le somme percepite o versate tra le società che hanno optato per la tassazione di gruppo di cui all'art. 117 (c.d. consolidato fiscale nazionale) in contropartita dei vantaggi fiscali, rispettivamente, attribuiti o ricevuti non concorrono alla formazione del reddito. Per quanto riguarda, in particolare, l'attribuzione di perdite fiscali al gruppo, la relativa contropartita economica non concorre alla formazione del reddito dell'apportante nel limite massimo della "imposta teorica" sulle perdite apportate, essendo invece fiscalmente rilevante per l'eventuale eccedenza. (G.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 118

332. Plusvalenze esenti

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 404/2016 del 19 luglio 2016, Presidente: Ferrari, Estensore: Guidi

IRES - Accertamento – Plusvalenze esenti – Esercizio ininterrotto di impresa commerciale – Decorrenza.

Affinché una partecipazione ceduta origini plusvalenze parzialmente esenti è necessario che la società partecipata svolga un'attività commerciale dal terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo. Se la partecipata ha avuto inizio da meno di tre anni, il requisito della commercialità ininterrotta va valutato con riferimento a tale minore periodo. Nel computo dei termini va considerato anche il periodo compreso tra la data di costituzione della società e la comunicazione di inizio dell'attività commerciale se nel periodo in considerazione la società ha dovuto attivarsi, in relazione al proprio settore merceologico, per ottenere le autorizzazioni ministeriali indispensabili per lo svolgimento della propria attività. **(C.Be.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 87

333. Agevolazioni società sportive dilettantistiche

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 597/2016 del 2 dicembre 2016, Presidente: Ferrari, Estensore: Balba

IRES - AGEVOLAZIONI – Regime delle società sportive dilettantistiche – Principio di democraticità – Violazione non meramente formale – Decadenza regime agevolato ex lege 398/1991.

In materia di società sportive dilettantistiche, è legittima la riqualificazione dell'attività svolta come commerciale, a seguito di decadenza dal regime agevolato ex lege 398/1991, per la violazione degli obblighi statutari volti all'attuazione del principio di democraticità. Nella fattispecie, la violazione degli obblighi statutari inerenti le modalità di partecipazione alla vita associativa da parte dei soci, nonché la violazione dell'obbligo di legge di tenuta dei libri e dei registri denota assoluta mancanza di democraticità interna. La violazione di tali obblighi, essendo richiesti dalla normativa proprio al fine di evitare che i benefici fiscali possano essere fruiti da soggetti che dissimulano l'assenza di scopo di lucro, assume, pertanto, valenza sostanziale. **(P.S.)**

IRPEF

334. Indennità di fine mandato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 4510/2016 del 2 settembre 2016, Presidente e Estensore: Gravina

IRPEF – Amministratore di società di capitali – Indennità di fine mandato – Errore dichiarazione del sostituto d’imposta – Non rileva.

La somma percepita da parte dell’amministratore di una società di capitali a titolo di indennità di fine mandato è soggetta a tassazione separata anche se il sostituto di imposta ha erroneamente indicato, nella propria dichiarazione, tale somma come compenso per attività di lavoro autonomo. Grava sul contribuente l’onere di provare la natura della somma percepita e l’erroneità della qualificazione attribuita dal sostituto. **(G.Co.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 17 lett. c) e art. 53 comma 2



335. Canoni di locazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 4542/2016 del 7 settembre 2016, Presidente e Estensore: Sacchi

IRPEF – Redditi fondiari - Canoni di locazione – Risoluzione del contratto – Necessità data certa – Prova a carico del contribuente - Competenza del Centro Operativo di Pescara – Sussiste – Accertamento – Legittimità.

Il contratto di locazione, per il quale non è stata pagata l’imposta per la sua risoluzione, ex articoli 17 e 18, d.P.R. 131/1986, va considerato vigente a tutti gli effetti tra i soggetti contraenti, fermo restando l’onere di provare la data di risoluzione in capo al contribuente in base ai principi generali sulla distribuzione dell’onere della prova. La competenza del Centro Operativo di Pescara è individuata con regolamento di amministrazione conformemente alla Legge. **(G.Li.)**

Riferimenti normativi: d.l. 78/2010, art. 28 comma 2



336. Redditi diversi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. Stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 4697/2016 del 12 settembre 2016, Presidente: Palestra, Estensore: Vicini

Plusvalenze da cessione terreni edificabili – Fabbricati da demolire – Condizioni.

Nel caso in cui oggetto di cessione siano dei fabbricati compresi in un Piano Particolareggiato di iniziativa privata definitivamente approvato dal Consiglio Comunale, da tale elemento non può concludersi ex se che reale oggetto di cessione sia l’area su cui sorgono i fabbricati, a nulla potendo rilevare l’eventuale destinazione alla demolizione degli edifici esistenti fin tanto che non muta lo status quo. Univoco è l’orientamento giurisprudenziale in tal senso in materia di imposte dirette: non possono essere tassate le plusvalenze “aventi ad oggetto non un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria ma un terreno sul quale insorge un fabbricato, e che quindi è da ritenersi già edificato” (Cass. Civ., Sez. Trib., 4150/2014).

Secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione, nel caso di immobile regolarmente accatastato, a nulla rileva che esso “insorga su terreno che abbia una ulteriore potenzialità edificatoria, o che in base a non oggettivamente riscontrate intenzioni delle parti, il capannone medesimo sia stato destinato alla demolizione” (Cass. Civ., Sez. Trib., 4150/2014). **(S.C.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67 comma 1 lett. b)



337. Spese di riqualificazione energetica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 5251/2016 del 12 ottobre 2016, Presidente: D'Agostino, Estensore: Colavolpe

IRPEF – DETRAZIONE DELLE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – Ambito di applicazione – Assenza di limiti oggettivi e soggettivi – Sussiste – Beni “strumentali” e beni “merce” – Distinzione – Non rileva – Qualifica imprenditoriale del soggetto che ha sostenuto la spesa – Non rileva.

Ai fini della fruizione dell'agevolazione della detrazione per le spese di riqualificazione energetica, l'art. 1 comma 344 della legge n. 296/2006 non prevede alcun limite oggettivo e soggettivo; pertanto, è irrilevante che gli immobili oggetto dell'intervento di riqualificazione energetica siano beni “strumentali” oppure beni “merci” (purché esistenti) e che i soggetti che abbiano sostenuto le spese in questione siano o meno titolari di reddito d'impresa, in quanto la ratio della citata norma è esclusivamente quella di favorire ed incentivare il risparmio energetico. (M.M.)

Riferimenti normativi: l. 296/2006, art. 1 comma 344; d.m. 19 febbraio 2007, art. 2

**338. Doppia imposizione**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 5384/2016 del 17 ottobre 2016, Presidente: Evangelista, Estensore: Zangrossi

IRPEF – Convenzioni contro le doppie imposizioni – Redditi prodotti all'estero da soggetti residenti – Esenzione totale nello stato della fonte – Applicazione convenzione – Non sussiste.

Mediante gli accordi contro le doppie imposizioni, lo Stato consente al cittadino già tassato sul reddito prodotto in altro Stato di non subire un'ulteriore tassazione nello Stato di appartenenza, in applicazione del principio di cui all'art. 53 Cost.. Qualora non vi sia alcuna imposizione sul reddito da parte dello Stato estero lo Stato italiano è tenuto a procedere all'imposizione del reddito secondo la regola di cui all'art. 2, TUIR, per cui sono tassabili anche per i redditi prodotti all'estero (nel caso di specie, veniva respinta la richiesta fondata sull'art. 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia ed Emirati Arabi Uniti, secondo cui le remunerazioni percepite negli E.A.U. per servizi resi a questo Stato sono imponibili soltanto negli Emirati. Ad avviso dei giudici, atteso che negli E.A.U. non esiste l'imposizione sul reddito delle persone fisiche, non ricorre una doppia imposizione e trova, al contrario, applicazione l'art. 2 del TUIR). (G.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 2

**339. Residenza delle persone fisiche**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 5563/2016 del 31 ottobre 2016, Presidente: Malaspina, Estensore: Ramondetta

RESIDENZA FISCALE - Domicilio - Sede principale degli interessi economici e personali - Elementi idonei ad identificarlo.

L'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio. Ai sensi dell'art. 43 c.c. il domicilio si fonda sulla volontà di stabilire e mantenere in una determinata località la sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali. A tal fine devono essere presi in considerazione il luogo in cui vi è la presenza fisica del cittadino, nonché quella dei suoi familiari, la disponibilità

di un'abitazione, il luogo di esercizio delle attività professionali e quello in cui vi siano interessi patrimoniali. (V.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 2; c.c., art. 43

340. Costi deducibili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 5598/2016 del 3 novembre 2016, Presidente: Proietto, Estensore: Grigillo

CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE - Plusvalenza - Imposta sostitutiva - Deducibilità dei costi di consulenza e/o assistenza - Non sussiste.

L'art. 5, comma 5, della l. 448/2001 consente di dedurre dal reddito d'impresa la spesa relativa alla relazione di stima predisposta per conto dell'ente nel quale la partecipazione è posseduta. Per espressa previsione normativa i costi deducibili sono soltanto quelli riferiti alla redazione della perizia di stima e quindi non possono essere dedotti gli altri oneri relativi ad eventuali attività di consulenza e/o assistenza sostenuti per l'operazione di cessione della partecipazione. (V.S.)

Riferimenti normativi: l. 448/2001, art. 5 comma 5

341. Reddito di lavoro autonomo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 6016/2016 del 18 novembre 2016, Presidente: Proietto, Estensore: Aondio

IRPEF – Atleta professionista – Rapporto di lavoro con una società – Responsabilità in ordine ai tempi e costi della propria preparazione atletica – Reddito di lavoro autonomo – Sussiste.

Rientrano nella categoria dei redditi da lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni "con impiego di mezzi organizzati", elemento, quest'ultimo, discriminante tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e quelli autonomi. L'atleta professionista che assume su di sé la totale responsabilità in ordine ai tempi e costi della propria preparazione atletica, seppur nell'ambito di un rapporto con una società sportiva per cui gareggia, rientra nella categoria dei lavoratori autonomi. (F.Ca.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 50 e 53

342. Redditi dei fabbricati

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 6018/2016 del 18 novembre 2016, Presidente: Proietto, Estensore: Aondio

IRPEF – Locazione ad uso commerciale – Reddito dei fabbricati – Risoluzione automatica del contratto – Rileva.

Ai fini della tassazione dei redditi derivanti da contratti di locazione ad uso commerciale, oltre le disposizioni legislative, è necessario valutare le disposizioni alle quali le parti hanno conferito valore in sede contrattuale, in particolare, al riconosciuto diritto della parte locatrice di risolvere automaticamente il contratto in caso di ritardo nel pagamento dei canoni e degli oneri accessori. Pertanto, avveratasi la condizione risolutiva del contratto, è possibile affermare che il contratto è risolto di diritto, con conseguente caducità del reddito fondiario. Gli effetti dell'articolo 26 TUIR, infatti, trovano estensiva applicazione anche ai proprietari di locali concessi in locazione a uso diverso da quello abitativo, altrimenti illegittimamente esclusi (cfr. Cass. n. 691/03). (R.Co.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 26

343. Detrazione spese ristrutturazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 6295/2016 del 30 novembre 2016, Presidente: Izzi, Estensore: Rota

IRPEF – CONTROLLO FORMALE DELLA DICHIARAZIONE – DETRAZIONE SPESE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA – Successione mortis causa – Detenzione materiale e diretta del bene – Comodato.

In ipotesi di successione mortis causa, sulla base dell'art. 2, comma 5, l. 289/2002, il diritto a beneficiare della detrazione per spese di ristrutturazione edilizia spetta all'erede solo se lo stesso ha la detenzione materiale e diretta del bene. Conseguentemente l'eventuale concessione in comodato dell'immobile determina la non spettanza del beneficio per carenza del requisito della "detenzione materiale e diretta del bene" richiesto dalla norma. **(M.C.G.)**

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 2

**344. Reddito di locazione**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 6579/2016 del 12 dicembre 2016, Presidente: Barbaini, Estensore: Noschese

IRPEF – Canoni di locazione non percepiti – Reddito imponibile – Sussiste.

Il reddito sugli immobili locati per fini diversi da quello abitativo è individuato in relazione al reddito locativo fin da quando risulta in vita un contratto di locazione. Conseguentemente, anche i canoni non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile, fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto, ovvero un provvedimento di convalida di sfratto. **(N.B.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 917/1986, art. 26 comma 1

**345. Pagamento ritenute fiscali**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 6716/2016 del 13 dicembre 2016, Presidente: Proietto, Estensore: Grigillo

Obbligo solidale al pagamento delle ritenute non versate dal sostituto – Sussiste.

L'art. 64, comma 1, del d.P.R. 600/1973 definisce il sostituto d'imposta come colui che "in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri". Ciò non toglie che, in ogni caso, anche il sostituto debba ritenersi già originariamente obbligato solidale al pagamento dell'imposta: soggetto perciò egli stesso all'accertamento e a tutti i conseguenti oneri. Fermo restando, ovviamente, il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo aver eseguito la ritenuta, non l'abbia versata all'erario, esponendolo così all'azione del fisco. **(F.Ins.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 35; d.P.R. 600/1973, art. 64 comma 1

**346. Oneri deducibili**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 6925/2016 del 16 dicembre 2016, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Noschese

IRPEF – Oneri deducibili – Diritto a presentare dichiarazione integrativa con correzione degli errori precedentemente commessi – Obbligo dell'Ufficio di riliquidare la dichiarazione anche a favore del contribuente - Sussiste.

Deve riconoscersi il diritto del contribuente ad emendare la dichiarazione relativamente agli oneri deducibili indicati per mero errore formale in un rigo errato. Deve, invece, stigmatizzarsi il comportamento dell'ufficio – non improntato ai principi di collaborazione previsti dallo

Statuto del contribuente – che, in sede di controllo della documentazione, ha tenuto conto soltanto delle variazioni da apportare nella riliquidazione della dichiarazione a favore dell'Amministrazione finanziaria, ignorando le variazioni a favore del contribuente. (K.S.)

347. Reddito di impresa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 6997/2016 del 16 dicembre 2016, Presidente: Cusumano, Estensore: Marcantonio

IRPEF – Reddito di impresa – Attività di collezionismo e commercio di opere d'arte – Distinzione – Rilevanza dei requisiti di abitualità, professionalità ed organizzazione - Sussiste. Nella cessione fra privati di oggetti di una collezione d'arte, la distinzione tra collezionismo ed attività di impresa deve essere ricondotta avendo riguardo all'esistenza o meno dei requisiti di abitualità, professionalità ed organizzazione. Ed invero, la cessione fra privati di una collezione non è riconducibile ai fini fiscali all'attività di impresa qualora risultino assenti i requisiti di abitualità, professionalità e organizzazione. (K.S.)

348. Imposta sostitutiva

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 691/2016 del 10 ottobre 2016, Presidente: Caristi, Estensore: Di Giorgio

IRPEF – Rivalutazione dei terreni – Imposta sostitutiva – Mancato pagamento rate successive – Mancata conversione del PRG – Insussistenza dell'obbligazione tributaria.

L'art. 7 della Legge 448/2001 consente la rivalutazione dei terreni edificabili col pagamento di un'imposta sostitutiva. Qualora, dopo il versamento della prima rata, intervenga la mancata conversione del Piano regolatore generale (PRG), circostanza assolutamente estranea alla sfera di disponibilità del contribuente, viene meno l'obbligazione tributaria e conseguentemente il pagamento della prima rata è privo di causa giuridica e le rate successive non sono dovute (nel caso di specie, la contribuente avvia la procedura di rivalutazione di un terreno agricolo in quanto una variante al PRG regionale ne prevedeva l'edificabilità. La variante non è poi stata approvata, con conseguente rinuncia della contribuente alla procedura di rivalutazione). (D.D'A.)

349. Soggetti passivi

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 721/2016 del 14 ottobre 2016, Presidente: Melluso, Estensore: Paghera

IRPEF – Canoni di locazione – Immobile pignorato – Proprietario – Custode giudiziario – Individuazione soggetto passivo.

I redditi fondiari, tra cui i canoni di locazione, devono essere imputati al proprietario, enfiteuta, usufruttuario o titolare di altro diritto reale, prescindendo dal verificarsi del reddito e dal momento di effettiva percezione del canone. (D.D'A.)

350. Plusvalenze

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 878/2016 del 6 dicembre 2016, Presidente e Estensore: Bitonte

IRPEF – Cessione terreni – Plusvalenza – Edificabilità – Adozione strumento urbanistico.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 67 TUIR, il mero avvio della procedura di adozione dello strumento urbanistico (che prevede l'edificabilità di un terreno agricolo) è irrilevante, essendo necessaria l'avvenuta adozione di detto strumento. (D.D'A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67

351. Imposte pagate all'estero

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 175/2016 del 5 luglio 2016, Presidente: Annoni, Estensore: Maggipinto

IRPEF – Iscrizione a ruolo – Imposte pagate all'estero – Art. 165 TUIR – Dichiarazione successiva – Norme convenzionali – Assenza di termine – Prevalenza norma convenzionale – Sussiste – Legittimità iscrizione a ruolo – Non sussiste.

Le disposizioni previste nelle convenzioni internazionali sono norme speciali rispetto alle norme interne e prevalgono su eventuali disposizioni di legge di contenuto diverso, anche se successive, a meno che la norma interna risulti più favorevole. Ne consegue che, se da un lato l'art. 165 TUIR prescrive che le imposte pagate all'estero sono portate in detrazione delle imposte dovute sul reddito complessivo nella dichiarazione relativa al periodo di imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione, dall'altro lato le convenzioni stipulate dall'Italia con l'Olanda e Spagna non prevedono alcun termine: il diritto del contribuente a vedersi riconosciuto il credito di imposta corrispondente alle imposte pagate all'estero, pertanto, non è prescritto né decaduto con conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo. **(M.D.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 165

352. Effetto traslativo proprietà

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 78/2016 del 4 luglio 2016, Presidente e Estensore: Alioto

IRPEF – Effetto traslativo proprietà – Patto di riservato dominio.

In caso di vendita di immobili con patto di riservato dominio, la qualifica giuridica di piena proprietà viene assunta dai compratori soltanto ad avvenuto pagamento dell'ultima rata con la stipula dell'atto di assenso alla cancellazione del patto di riservato dominio. È da questa data che decorre il termine dei cinque anni per fruire dei presupposti impositivi in caso di vendita di tali immobili, poiché l'effetto traslativo della proprietà si verifica ex nunc e non ex tunc. **(G.Sim.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 68

353. Cessione terreno

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 115/2016 del 19 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Chiodaroli

IRPEF – Cessione terreno – Reale intento negoziale – Effetti giuridici – Conseguenze fiscali.

Deve qualificarsi come terreno edificabile, generando quindi plusvalenza tassabile ai fini Irpef, il terreno che viene ceduto con sovrastante fabbricato vetusto per il quale vi è già la previsione di richiedere la concessione edilizia per la costruzione di un nuovo immobile. Ciò in ragione del reale intento negoziale tra le parti e degli effetti giuridici effettivamente prodotti al di là del contenuto testuale del contratto. **(G.Sim.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67

354. Redditi a tassazione separata

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 5833/2016 dell'1 luglio 2016, Presidente: De Lillo, Estensore: Siffredi

Avviso di accertamento – Modello 730 – Reddito lavoro dipendente – Tassazione separata.

Il compenso percepito dopo dieci anni dalla sentenza emessa dal giudice del lavoro deve essere trattato come emolumento arretrato a tassazione separata ex art. 17 TUIR e non a tassazione ordinaria. (M.P.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 17 e 51

355. Tassazione separata

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6254/2016 del 15 luglio 2016, Presidente: Duchi, Estensore: Gesualdi

IRPEF – Tassazione separata – T.F.R. – Stipendio annuo complessivo – Indennità di direzione – Inclusione – Assoggettabilità – Aliquota.

Lo "stipendio annuo complessivo" ricomprende non solo lo stipendio cd. tabellare, ma anche tutte le voci retributive, tra cui l'indennità di direzione, erogate al dipendente in via fissa e continuativa. Pertanto, la predetta indennità di direzione, ancorché accessoria e aggiuntiva alla remunerazione principale, è da ritenersi assoggettabile al medesimo regime fiscale dello stipendio tabellare. Risulta, pertanto, corretto sottoporre l'intero importo a tassazione separata con l'aliquota del 40,40 per cento, ricalcolata sull'importo complessivo erogato a titolo di T.F.R. dal sostituto d'imposta. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 17 e 19

356. Redditi d'impresa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6298/2016 del 19 luglio 2016, Presidente: Deodato, Estensore: Zucchini

IRPEF – Redditi d'impresa – Costi – Mancanza di prova – Indeducibilità.

In applicazione dell'art. 109 del d.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), l'assoluta mancanza di prova dei costi da parte del contribuente ne esclude il riconoscimento. In presenza di inattività da tempo della ditta presunta fornitrice e di genericità delle fatture e in assenza di prova dell'avvenuto pagamento (di cui si ammette la sospensione) e dell'esistenza di rapporti contrattuali (di cui si ammette la mancanza), i relativi costi sono indeducibili, trattandosi, invece, di costi non sostenuti. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109

357. Redditi prodotti in forma associata

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 6352/2016 del 18 luglio 2016, Presidente: Deodato, Estensore: Carfagna

IRPEF – Redditi prodotti in forma associata – Accertamento – Sentenza favorevole a società – Redditi di partecipazione del socio – Presupposti – Insussistenza.

In caso di sentenza favorevole alla società nei confronti della quale sia stato accertato un maggior reddito, viene a mancare il presupposto impositivo alla base dell'accertamento di maggior reddito di partecipazione nei confronti del socio. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 5

358. Soggetti non residenti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 6355/2016 del 18 luglio 2016, Presidente: Deodato, Estensore: Carfagna

IRPEF – Non residenti – T.F.R. – Tassazione nel Paese di residenza.

In applicazione dell'art. 23 del T.U.I.R. e dell'art. 15 della convenzione contro le doppie imposizioni fra l'Italia e il Regno Unito, il TFR è retribuzione differita soggetta a tassazione nel Paese di residenza del percettore (che, nel caso di specie, risiede, lavora e paga le tasse nel Regno Unito ed è regolarmente iscritto all'AIRE). **(F.P.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 23

**359. Spese per trasferta**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 6602/2016 dell'11 agosto 2016, Presidente Mascherpa, Estensore: Girovaco

Reddito lavoro – Lavoratore dipendente – Spese per trasferta – Reddito occulto – Assoggettamento a Irpef – Consegue.

Le somme percepite dal contribuente da parte del datore di lavoro (cooperativa) a titolo di rimborso per trasferta, come indicato nel contratto di lavoro, devono essere assoggettate a Irpef se dal PVC redatto nei confronti del datore di lavoro risulta che in realtà tali somme sono qualificabili come emolumenti per lavoro dipendente. **(F.B.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 49 e 51

**360. Interessi mutuo**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 6854/2016 del 9 settembre 2016, Presidente: Zamagni, Estensore: Orsi

Irpef – Detrazione interessi mutuo – Intestazione immobile – Requisito necessario – Condizione – Mancata intestazione – Indetraibilità interessi – Consegue.

Il contribuente titolare di un contratto di mutuo sulla casa ha diritto alla detrazione della totalità degli interessi passivi sul mutuo a condizione che lo stesso sia titolare dell'immobile per intero, in quanto il diritto alla detrazione spetta pro quota per la percentuale di immobile di cui il contribuente sia proprietario. **(F.B.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 15

**361. Reddito d'impresa**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 6883/2016 del 9 settembre 2016, Presidente: Verniero, Estensore: Vanore

Irpef – Redditi – Costi Centro Elaborazione Dati – Coniuge responsabile Ced – Mancato pagamento – Indeducibilità costi – Sussiste.

Nel caso in cui la contribuente sia titolare di Centro Elaborazione Dati e riceve fatture passive da parte del marito commercialista, i relativi costi non sono ammessi in deduzione se non risultano provati i pagamenti che il C.E.D. effettua nei confronti del marito, a maggior ragione se questi non dichiara i compensi siccome non incassati. **(F.B.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109

**362. Contributi previdenziali**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 7082/2016 del 16 settembre 2016, Presidente: Roggero, Estensore: Rizzo

IRPEF – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Impresa artigiana familiare – Deduzione di contributi versati dal figlio del titolare – Sussiste.

Secondo il tenore letterale della disposizione normativa, il titolare dell'impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori anche per i familiari collaboratori, ma gli stessi sono deducibili solo se versati dal titolare stesso per soggetti fiscalmente a carico. Tuttavia, non può negarsi la deduzione in capo al titolare dell'impresa familiare laddove il figlio del titolare abbia provveduto al versamento dei contributi senza dedurseli. In tal caso, infatti, la ratio della normativa viene rispettata. (E.H.)

Riferimenti normativi: l. 233/1990, art. 2 comma 1; d.P.R. 917/1986, art. 10 comma 1

**363. Assegni di mantenimento**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 7455/2016 del 30 settembre 2016, Presidente: Saresella; Estensore: Corra

IRPEF - ASSEGNI DI MANTENIMENTO – Nozione di assegno di mantenimento - Canone di locazione prima casa – Deducibilità somme versate al coniuge separato – Rileva.

Le somme versate in favore del coniuge separato finalizzate alla copertura del canone di locazione dell'immobile che costituisce l'abitazione del coniuge separato stesso e della prole possono essere ricondotte alla fattispecie degli assegni di mantenimento solamente qualora si tratti di importi specificamente disposti dal giudice, risultino quantificabili e siano corrisposti periodicamente. In assenza di tali condizioni gli importi versati non possono essere considerati alla stregua di assegni di mantenimento, risultando dunque ineducibili dal reddito del coniuge erogante. (G.Ge.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 10 comma 1 lett. c)

**364. Compravendita di terreni**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 7482/2016 del 3 ottobre 2016, Presidente: Bricchetti, Estensore: Crisafulli

IRPEF - COMPRAVENDITA DI TERRENI – Preliminare di compravendita – Imponibile Irpef – Prezzo di trasferimento e valore di mercato – Rileva.

In caso di cessione di terreni edificabili perfezionatisi in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita, ai fini della determinazione dell'imponibile IRPEF, rileva il prezzo indicato nel preliminare, mentre non è meritevole di considerazione il valore venale corrente al momento del perfezionamento dell'operazione. Lo stesso principio non opera con riferimento all'imposta di registro, la quale deve invece sempre essere calcolata assumendo come imponibile il prezzo di mercato del bene, prescindendo dal corrispettivo effettivamente pagato.

Per le cessioni di immobili e di aziende, nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un più ragguardevole corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato definito od accertato ai fini dell'imposta di registro. (G.Ge.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 85 e 86

**365. Detrazioni**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 7601/2016 del 7 ottobre 2016, Presidente: D'Orsi, Estensore: Moroni

DETRAZIONI IRPEF – Interventi di valorizzazione del patrimonio edilizio – Operazioni di riqualificazione energetica – Comunicazioni ENEA – Presupposti detrazione – Rileva.

Il diritto ad usufruire delle detrazioni fiscali per interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio, in termini di riqualificazione energetica, si acquisisce con regolare comunicazione all'ENEA. Omissioni e/o inesattezze nella suddetta comunicazione non sono motivo di decadenza dal beneficio fiscale (la stessa Agenzia ha previsto che errori e lacune possano essere corrette mediante invio di una comunicazione di rettifica). Inoltre, in caso di interventi realizzati su un immobile costituito da più unità abitative, si considera regolare la comunicazione effettuata unitariamente, in luogo delle singole comunicazioni relative agli interventi effettuati su ciascun appartamento. **(S.L.)**

Riferimenti normativi: d.m. 19/2007, art. 1

366. Spese ristrutturazioni edilizie

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 8012/2016 del 21 ottobre 2016, Presidente: Citro, Estensore: Benedetti

SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIE – Abolizione obbligo preventiva comunicazione al Centro Operativo di Pescara – Retroattività – Sussiste.

Ha valenza retroattiva l'abolizione dell'obbligo, previsto dal d.m. 18 febbraio 1998, n. 41, di comunicare preventivamente al Centro Operativo di Pescara le ristrutturazioni che danno luogo a detrazione. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: d.l. 70/2011, art. 7 comma 1 lett. c

367. Detrazioni per recupero patrimonio edilizio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 8013/2016 del 19 ottobre 2016, Presidente: Molinari, Estensore: Ercolani

AGEVOLAZIONI FISCALI – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO – Ratio – Accorpamento unità immobiliari – Spettanza.

L'accorpamento di unità immobiliari preesistenti rientra tra gli interventi che danno luogo alle detrazioni per le spese di recupero di unità immobiliari. La ratio delle disposizioni è quella di escludere soltanto gli aumenti volumetrici derivanti da nuove edificazioni. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: l. 449/1997, art. 1

368. Deduzioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 8050/2016 del 24 ottobre 2016, Presidente: Biancospino, Estensore: Barbata

IRPEF – Deduzioni – Contributi previdenziali – Interessi – Legittimità – Conseguenze.

I contributi previdenziali versati all'INPS dalla Cassa Ragionieri a seguito di ricongiunzione per maturare il diritto alla pensione presso il predetto Istituto, rappresentano un onere deducibile dal contribuente. L'importo deducibile è pari alle somme versate a titolo di contributi previdenziali e a quelle ricevute a titolo di interessi. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 10

369. Redditi fondiari

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 8051/2016 del 24 ottobre 2016, Presidente: Biancospino, Estensore: Barbata

REDDITI FONDIARI – Incasso parziale delle rate del canone – Causa lavori – Rate non percepite – Tassabilità – Esclusa.

In deroga al principio di imputabilità a reddito dei canoni di locazione figurativi, non sussiste l'obbligo di dichiarare le rate del canone di locazione non percepite quando il mancato incasso dipende da necessari lavori di ristrutturazione volti a rimediare alle irregolarità delle condizioni abitative dell'immobile da eseguire nell'interesse esclusivo del conduttore. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 26

**370. Ammortamento**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 8074/2016 del 25 ottobre 2016, Presidente: Centurelli, Estensore: Astegiano

IRPEF – Reddito da lavoro autonomo – Deduzione – Beni di valore inferiore a 516,46 euro – Valore unitario – Consegu.

Più beni di valore inferiore a 516,46 euro, se acquistati contestualmente, non possono essere dedotti integralmente nel periodo d'imposta in cui è avvenuto l'acquisto, ma è necessario procedere ad ammortamento secondo i coefficienti stabiliti dal d.m. 31 dicembre 1988. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 102

**371. Spese finalizzate al risparmio energetico**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 8094/2016 del 25 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Locatelli

IRPEF – SPESE FINALIZZATE AL RISPARMIO ENERGETICO – Spese effettuate da sas su proprio bene merce – Detrazione da parte del socio – Inammissibilità.

Il socio non può usufruire della detrazione prevista dall'art. 1, c. 345, della l. 296/2006 per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su immobili beni-merce della società, trattandosi di costi già dedotti dall'imponibile di quest'ultima. (C.So.)

Riferimenti normativi: l. 296/2006, art. 1 comma 345

**372. Oneri deducibili**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez.41, sentenza n. 9208/2016 del 23 novembre 2016, Presidente: Di Rosa, Estensore: Moroni

IRPEF – SEPARAZIONE – IMPONIBILE – DEDUCIBILITÀ ASSEGNO DI MANTENIMENTO.

L'assegno di mantenimento al coniuge separato può essere legittimamente indicato nel Mod. 730 o UNICO e dedotto se l'obbligo di corrispondere gli stesso è periodico. Come chiarito dalla Cassazione con sentenza 10323/2011, infatti, gli assegni periodici corrisposti dal coniuge o ex coniuge sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF nella misura in cui la natura di periodica e non una tantum risulti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. (M.Mot.)

**373. Plusvalenze**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 9496/2016 del 14 dicembre 2016, Presidente: Duchi, Estensore: Ramondini

Tassazione delle plusvalenze su partecipazioni – Partecipazioni acquistate per effetto di opzione – Regime impositivo – È quello dell’anno in cui è esercitata l’opzione e sono venduti i titoli.

Il fatto che rileva ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata con la cessione di partecipazioni acquisite con l’esercizio di un diritto di opzione è il momento in cui il contribuente esercita tale diritto e vende i titoli. Non viola il principio di irretroattività della legge tributaria ex art. 11, comma 1, Preleggi e art. 3, comma 1, della legge 212/2000, la circostanza che al momento della sottoscrizione del piano di stock option fosse in vigore un’imposizione fiscale più mite rispetto a quella in vigore al momento dell’effettivo esercizio del diritto di opzione da parte del contribuente e ciò anche in base alle disposizioni del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 1331 c.c., infatti, la proposta irrevocabile diviene vincolante solo se e quando è accettata. (F.T.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 3 comma 1; c.c., art. 1331

374. Redditi diversi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 9629/2016 del 20 dicembre 2016, Presidente: Maiga, Estensore: Maellaro

IRPEF – REDDITI DIVERSI – Cessione di fabbricato – Preliminare di acquisto di immobile da costruire sulla stessa area – Cessione di area edificabile – Riqualficazione.

Se contestualmente alla stipulazione di un atto di compravendita di un fabbricato viene stipulato un preliminare di vendita di un immobile da costruire sulla stessa area su cui insiste il fabbricato oggetto della compravendita, è legittima la riqualficazione dell’atto di compravendita del fabbricato in atto di compravendita dell’area edificabile su cui insiste il fabbricato stesso. (G.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67 comma 1 lett. b)

375. Cessione aree edificabili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 9667/2016 del 21 dicembre 2016, Presidente: Deodato, Estensore: Crisafulli

IRPEF – Cessione edifici – Destinazione alla demolizione – Riqualficazione quale area edificabile.

Se l’acquirente di un complesso immobiliare ha acquistato per demolire e ricostruire, avendo acquistato altri terreni limitrofi ed avendo cominciato a chiedere le necessarie autorizzazioni già a partire dall’anno della cessione, consegue che la cessione ha riguardato non i fabbricati esistenti, bensì la potenzialità edificatoria insita nel complesso immobiliare destinato alla demolizione ed ha, pertanto, comportato il realizzo di una plusvalenza imponibile ex art. 67, comma 1, lettera b) del d.P.R. 917/1986. (C.F.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67 comma 1, lett. b)

IVA

376. Rimborso del credito esposto in dichiarazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 3962/2016 del 6 luglio 2016, Presidente: Izzi, Estensore: Ramondetta

IVA – RIMBORSO – Credito indicato in dichiarazione – Termine – Prescrizione.

La domanda di rimborso dell'Iva, o di restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente, deve ritenersi presentata con la compilazione dell'apposito quadro della dichiarazione annuale. La presentazione del modello di rimborso è adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, la presentazione del modello di rimborso "VR" non soggiace al termine biennale di decadenza, previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, ma solo a quello di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c.. **(D.Ca.)**



377. Credito Iva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 4189/2016 del 14 luglio 2016, Presidente: Lamanna, Estensore: Marseglia

SOCIETÀ ESTINTA – Attività agricola – Credito esposto in dichiarazione – Sufficienza – Rapporti giuridici trasferiti ai soci – Rimborso – Compete.

Sussiste il diritto dei soci di società agricola estinta e cancellata ove correttamente esposto in dichiarazione iva, dichiarazione che peraltro legittima, ove esponga un debito, la richiesta di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate, atteso che con l'estinzione della società si determina un fenomeno di tipo successorio cosicché le obbligazioni si trasferiscono ai soci (Conf. Cass. n. 6070/2013). **(G.Ta.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1 n. 2

378. Contratti di coassicurazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 4308/2016 del 20 luglio 2016, Presidente: Liguoro, Estensore: Candido

IVA — Commissioni di delega previste nei contratti di coassicurazione – Regime di esenzione dall'imposta previsto dal d.P.R. 633/1972 – Applicazione – Sussistenza.

Sono esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 1, nn. 2 e 9, d.P.R. n. 633/1972, i compensi relativi alle commissioni di delega previste nei contratti di coassicurazione in quanto le prestazioni rese dalla delegataria non possono essere qualificate come prestazioni diverse ed autonome rispetto alla prestazione assicurativa, dovendosi raffigurare nelle stesse un unicum con l'originario contratto di assicurazione, quali prestazioni accessorie allo stesso. **(R.Z.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1 nn. 2 e 9

379. Operazioni esenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 4470/2016 del 17 agosto 2016, Presidente e Estensore: Palestra

IVA – OPERAZIONI ESENTI – Trasporto urbano – Visita di luoghi aperti al pubblico – Carenza dei requisiti – Imponibilità.

Le operazioni commerciali poste in essere da una compagnia di motonavi che offre servizi di navigazione sul Mincio non sono assimilabili a quelle di trasporto urbano, essendo queste

ultime dirette al trasferimento di persone e cose da un luogo ad un altro, all'interno del medesimo Comune o tra Comuni non distanti più di 50 km, esenti dall'applicazione dell'IVA, in quanto dirette a garantire la mobilità urbana a favore dei cittadini, intesa quale diritto fondamentale per l'esplicazione dell'attività lavorativa o scolastica. Né vale assimilare l'attività sociale svolta dalla compagnia di motonavi a quella esente di visita di musei, parchi o luoghi equiparabili, in quanto il rigore della normativa che esenta le operazioni ai fini dell'IVA, impone la distinzione tra l'accesso ad un luogo chiuso, rispetto alla generica navigazione all'interno di una zona di interesse naturalistico. (L.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 commi 14 e 22

380. Regime agevolato per i periodici

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 4534/2016 del 6 settembre 2016, Presidente e Estensore: Proietto

IVA – Regime agevolato per i periodici – Accessorietà della rivista rispetto ad altro bene – Qualificabilità del prodotto come periodico sotto il profilo oggettivo – Non sussiste.

La mera registrazione di una rivista e la pubblicazione dei due numeri minimi previsti nell'arco di un anno non sono sufficienti a conferire il carattere di "periodico" ad una pubblicazione di contenuto informativo e divulgativo obiettivamente limitato.

In caso di vendita congiunta di una rivista e di un altro bene (nella fattispecie concreta una bustina contenente una macchinina giocattolo) il carattere editoriale della rivista è escluso dalla centralità in concreto assunta dall'altro bene rispetto alla "rivista" che assume, a sua volta, un ruolo accessorio inidoneo a legittimare una tassazione IVA agevolata. (E.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 74 comma 1 lett. c); d.P.R. 633/1972, Tabella A Parte II

381. Cessioni intracomunitarie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 4539/2016 del 6 settembre 2016, Presidente e Estensore: Zevola

IVA – Cessioni intracomunitarie – Regime di non imponibilità – Condizioni – Procedura di verifica della validità del codice identificativo Iva del cessionario.

La normativa e la giurisprudenza comunitaria stabiliscono che i legislatori nazionali possono, "conformemente all'art. 131 della direttiva 2006/112, fissare le condizioni alle quali le cessioni intracomunitarie sono da essi esentate, per assicurare una corretta e semplice applicazione di dette esenzioni per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso" (Corte di Giustizia UE, causa C-273/11).

A tal proposito il legislatore italiano, con l'art. 50 d.l. 331/1993, ha onerato il contribuente di esporre in fattura il codice identificativo Iva del cessionario nonché di verificare la validità del codice anzidetto mediante idonea richiesta all'amministrazione finanziaria. Anche la normativa europea impone che il cedente emetta fattura indicando nella stessa il codice identificativo Iva del cessionario. La necessità di espletare la predetta procedura è confermata dai chiarimenti forniti dall'amministrazione finanziaria sia con la risoluzione numero 25/E del 12/2/97 che con la circolare n. 85 del 15/4/1999 del Ministero delle Finanze. L'omissione della verifica della validità del codice identificativo Iva comporta la non fruibilità del regime di non imponibilità. (E.L.)

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 50; dir. 2006/112, art. 131

382. Reverse charge

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 4554/2016 dell'8 settembre 2016, Presidente: Lamanna, Estensore: Granata

IVA – Reverse charge – Violazione meramente formale – Punibilità – Esclusione.

L'omessa autofatturazione (cd. "reverse charge") costituisce una violazione meramente formale e, come tale, non punibile ai sensi dell'art. 6, comma 5bis, del d.lgs. n. 472/1997. Nel meccanismo del reverse charge, infatti, la fattura viene registrata sia nel registro degli acquisti che in quello della vendita, realizzando in tal modo la sostanziale neutralità dell'IVA, e, di conseguenza, da tale violazione non deriva alcuna evasione d'imposta, diversamente da quanto avviene in caso di omessa o infedele dichiarazione. **(S.Lo.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972; d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 5bis

**383. Inversione contabile**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 4657/2016 del 12 settembre 2016, Presidente: Palestra, Estensore: Calà

IVA – INVERSIONE CONTABILE – Fatture per operazioni inesistenti – Consapevolezza cessionario.

Qualora non venga provata la consapevolezza del cessionario in merito alla malafede del subappaltante, colpevole di emettere fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, relative all'interposizione fittizia di manodopera, l'operazione rimane comunque soggetta al regime di reverse charge e l'IVA, in quanto non pagata dal fornitore e non detratta, non è dovuta all'Erario. Né vale lamentare che il meccanismo dell'IVA, per il semplice fatto che la determinazione della stessa in modalità plurifase, imposta da imposta, si fermi in capo al fornitore subappaltante, implica che l'IVA sia comunque dovuta dal cessionario. **(L.A.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 21 comma 7

**384. Detrazione e rimborso**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 4721/2016 del 16 settembre 2016, Presidente: Cusumano, Estensore: Monaldo

IVA – Detrazione Imposta – Registrazione fatture passive – Requisito formale – Non rilevante.

La registrazione delle fatture di acquisto è un requisito formale che, se non ottemperato, non può precludere il recupero, in detrazione o a rimborso, dell'imposta. E ciò in forza del principio della neutralità dell'Iva per il quale la detrazione dell'imposta a monte deve essere accordata se gli obblighi sostanziali risultino soddisfatti, anche se i correlati obblighi formali non risultassero essere stati correttamente adempiuti. **(M.Mon.)**

Riferimenti normativi: dir. 2006/112/CE, art. 167; d.P.R. 633/1972, art. 19 comma 1

**385. Conferimento d'azienda**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 5002/2016 del 29 settembre 2016, Presidente: D'Addea, Estensore: Guida

IVA – CONFERIMENTO D'AZIENDA – Subentro nei rapporti giuridici – Diritto di detrazione.

All'operazione di conferimento d'azienda può ritenersi applicabile la disciplina civilistica afferente la cessione di azienda la quale prevede un subentro del cessionario non solo nella proprietà dei beni aziendali ma anche in tutte le posizioni attive (contratti, crediti) e passive

(debiti) che caratterizzano l'impresa nel suo complesso. Applicando tale principio agli obblighi e ai diritti Iva facenti capo all'azienda conferita, appare evidente che la società conferitaria, subentrando in tutti i rapporti giuridici, subentra anche in detti obblighi e diritti e, quindi, deve comprendere nella propria dichiarazione annuale Iva anche le operazioni effettuate dalla conferente nella frazione di anno antecedente al conferimento, compresi i dati delle liquidazioni periodiche eseguite dall'azienda conferita. Conseguentemente, la società conferitaria ha il diritto di utilizzare il credito Iva della conferente, sia in detrazione dell'Iva dovuta in sede di liquidazione periodica o annuale, sia in occasione del pagamento dei tributi attraverso la compensazione dell'importo nel modello F24. **(M.F.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 633/1972; c.c., artt. 2342 e 2345

386. Reverse Charge

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 5054/2016 del 3 ottobre 2016, Presidente: Gravina, Estensore: Candido

IVA – Reverse Charge – Diritto alla detrazione – Inerenza del costo – Rilevanza – Non sussiste.

Nel caso di auto fatturazione e “reverse charge” “esterno”, si realizza una semplice partita di giro, senza l'integrazione di alcuna movimentazione finanziaria e, dunque, senza che si possa ipotizzare alcun versamento d'imposta, sicché nulla è dovuto dal contribuente che, rispettati gli obblighi normativamente previsti, può procedere alla detrazione di quanto a lui imputato in base all'inversione contabile ex art. 17 d.P.R. n. 633/1972. Il rispetto degli adempimenti contabili è quindi sufficiente (oltre che, come affermato dalla giurisprudenza europea, addirittura superfluo ai fini della detrazione, salva l'applicabilità di sanzioni), non dovendosi invece procedere necessariamente alla verifica dell'inerenza, considerato come la struttura della fattispecie in questione escluda un indebito arricchimento della contribuente a danno dell'Erario: semplicemente esso non versa un'imposta che, ab origine, non sarebbe dovuta. (fattispecie in tema di iva su corrispettivi per servizi di sicurezza fatturati da soggetto estero a italiano). **(M.G.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 663/1972, art. 17

387. Deducibilità dei costi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 5095/2016 del 3 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Evangelista

IVA – Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti – Assoluta genericità delle prestazioni indicate in fattura – Deducibilità dei costi per la determinazione delle imposte dirette – Non sussiste.

Il diritto del contribuente alla detrazione dell'IVA costituisce principio fondamentale del sistema comune Europeo non suscettibile in linea di principio di limitazioni. Ove l'Amministrazione finanziaria intenda negare tale diritto, assumendo che si tratti di fatturazione relativa ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, essa ha l'onere di provare - anche avvalendosi di presunzioni semplici (Conf. Cass., n. 27844/2013) - nel primo caso [operazioni oggettivamente inesistenti], che le operazioni non sono state effettuate e, nel secondo caso [operazioni soggettivamente inesistenti], che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore (Conf. Cass. nn. 9001/2014 e 25778/2014). **(A.F.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109

388. Cessioni comunitarie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 5108/2016 del 3 ottobre 2016, Presidente: Evangelista, Estensore: Zangrossi

IVA – Cessioni comunitarie – Obbligo di verifica della validità della partita IVA del cessionario comunitario – Non sussiste.

L'art. 50, d.l. 331/1993, al comma 2, laddove prevede che su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni l'Ufficio conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario da altro Stato della Comunità economica europea non pare porre un obbligo, ma una semplice facoltà. Diversamente, il Legislatore, avrebbe dovuto utilizzare espressioni o termini ben più precisi e inequivoci. Pertanto, non può imputarsi al contribuente, una violazione per un adempimento che non si pone come obbligatorio. (A.F.)

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 50

389. Rimborso Iva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 5250/2016 del 12 ottobre 2016, Presidente: D'Agostino, Estensore: Colavolpe

IVA – RIMBORSO IVA – Ipotesi – Indebito versamento Iva – Diritto per il cedente/prestatore al rimborso dell'Iva versata – Sussiste – Condizione – Negazione in via definitiva del diritto alla detrazione per il cessionario/committente – Rileva – Termine per il rimborso – Prescrizione decennale – Sussiste.

In virtù del principio di neutralità dell'Iva, il cedente/prestatore ha il diritto ad ottenere il rimborso dell'Iva indebitamente versata all'Erario, quando al cessionario/committente venga negata, in via definitiva, la detrazione; il diritto al rimborso della predetta imposta si prescrive nel termine decennale previsto all'art. 2946 cod. civ., non trovando applicazione il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. (C.S.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2946

390. Operazioni soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 5575/2016 del 31 ottobre 2016, Presidente: Targetti, Estensore: Scarzella

CONSAPEVOLEZZA DI PARTECIPARE ALLA FRODE - Elementi di fatto idonei ad escluderla - Onere della prova in capo all'Amministrazione finanziaria.

Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche mediante presunzioni semplici, che il contribuente, nel momento in cui ha acquistato il bene o il servizio, sapeva, o avrebbe dovuto sapere, secondo l'ordinaria diligenza, di partecipare ad una operazione fraudolenta posta in essere da altri soggetti. L'esiguità del valore della fattura contestata rispetto al volume di acquisti annuali realizzato dalla società e l'effettiva consegna della merce acquistata rappresentano elementi idonei ad escludere la volontà e la consapevolezza dell'acquirente di partecipare ad una operazione fraudolenta. (V.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19

391. Coassicurazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 5790/2016 del 10 novembre 2016, Presidente: Paganini, Estensore: Noschese

IVA – Coassicurazione – Clausola di delega – Esenzione IVA.

Con un contratto di coassicurazione si vengono ad instaurare autonomi rapporti di assicurazione tra l'assicurato e le diverse imprese assicuratrici, dovendo queste rispondere in caso di sinistro soltanto nei limiti della propria quota. Al fine di rendere più semplice e più agevole la gestione dei vari rapporti, usualmente nel contratto di coassicurazione viene inserita la cd. clausola di delega, in forza della quale una delle imprese viene delegata alla gestione dei rapporti con gli assicurati, anche nell'ipotesi che, verificatosi il sinistro, venga richiesto l'indennizzo. Con detta clausola viene conferito all'assicuratore delegatario un mandato con rappresentanza che lo abilita ad intrattenere i normali rapporti con l'assicurato oltre che, eventualmente, a resistere in giudizio in rappresentanza delle imprese deleganti, sempre che esso sia convenuto nella sua qualità di delegato. Le prestazioni che l'impresa delegata svolge nella sua veste di mandataria delle deleganti rientrano nella previsione di cui all'art. 10, primo comma, n. 9, d.P.R. 633/1972 e, come tali, sono esenti da IVA. Aggiungasi che se la società delegataria non svolga semplicemente una prestazione nell'interesse delle altre imprese di assicurazione ma, assumendosene il rischio, gestisca anche il contratto di assicurazione, l'attività svolta dalla predetta società va considerata attività assicurativa, esente da IVA. **(B.I.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma1

392. Rimborso Iva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 6144/2016 del 24 novembre 2016, Presidente: Buono, Estensore: Gallina

RIMBORSO IVA – Omessa dichiarazione – Dies a quo.

La procedura di rimborso ha una valenza residuale rispetto a quella della detrazione. Sicché, nel caso di omessa dichiarazione, deve ragionevolmente ritenersi che il presupposto per la restituzione venga a coincidere nient'altro che con la scadenza del termine entro il quale astrattamente avrebbe potuto esercitarsi l'ordinario diritto alla detrazione. Pertanto, il termine deve ritenersi decorrere dal giorno entro il quale avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione. **(R.F.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21 comma 2

393. Cessioni intracomunitarie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 6223/2016 del 29 novembre 2016, Presidente e Estensore: D'Addea

IVA – CESSIONI INTRACOMUNITARIE – IVA PASSIVA – Fattura – Errori formali – Identificabilità del destinatario – Irrilevanza.

Non è fondata la censura dell'Amministrazione volta a disconoscere il regime di non imponibilità IVA in caso di irregolarità puramente formali, quali la inesattezza del codice identificativo o irregolarità sui documenti di trasporto e altra documentazione, nel caso in cui risultino accertati sia l'effettività dell'operazione che lo status di soggetto comunitario in capo al destinatario della merce. **(C.Be.)**

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 50

394. Inerenza dei costi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 6242/2016 del 14 novembre 2016, Presidente: Servetti, Estensore: Colavolpe

Fattura – Fattura incompleta e irregolare – Prova della inerenza dei costi - Necessità di prova diversa.

Gli elementi previsti dall'articolo 21 del d.P.R.633/1972 devono essere sempre indicati in fattura in quanto rispondono ad una oggettiva finalità di trasparenza e di conoscibilità della prestazione e sono funzionali a consentire l'attività di controllo. L'assenza o la estrema genericità di questi elementi non consente di provare la inerenza del costo portato nella fattura; di conseguenza la società che vuole portare in deduzione il costo ed in detrazione l'IVA indicata nel documento, deve produrre (anche in giudizio) idonea documentazione atta a provare sia le prestazioni ricevute e anche la loro inerenza. **(P.Com.)**

Riferimenti normativi: d.P.R.633/1972, art. 21; d.P.R. 917/1986, art. 109

395. Operazioni soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 6654/2016 del 13 dicembre 2016, Presidente e Estensore: D'Agostino

ACCERTAMENTO - Operazioni soggettivamente inesistenti – Buona fede del contribuente – Onere della prova.

Qualora il contribuente eccepisca la propria buona fede nell'intrattenere rapporti commerciali che l'Ufficio assume come soggettivamente inesistenti, spetta allo stesso contribuente, che invochi il principio comunitario di conservazione del diritto alla detrazione dell'imposta, dare prova delle circostanze del caso, da cui risulti che non sapeva e non poteva sapere di partecipare con il proprio acquisto ad un'attività in frode all'imposta. **(F.Ins.)**

396. Operazioni soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 7307/2016 del 22 dicembre 2016, Presidente: Labruna, Estensore: Bonomi

IVA – Fittizietà delle operazioni – Gravi e sufficienti indizi – Onere della prova in capo al contribuente – Sussiste – Consegna merce e pagamento – Circostanze non sufficienti – Frode fiscale – Sussiste.

In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, qualora l'Ufficio abbia evidenziato sufficienti e gravi indizi in merito alla fittizietà delle operazioni contestate, quali (in capo alle cedenti) la mancanza di una sede (ubicate presso studi professionali o punto mail box) e di struttura aziendale, la divergenza tra dichiarazioni di acquisto intracomunitarie e quelle rese dagli Stati UE, la presentazione delle dichiarazioni IVA senza versamento delle imposte, e quali (in capo alla contribuente) la vendita sottocosto, il pagamento in contanti e da conto corrente acceso nella medesima agenzia dove erano accesi i conti correnti delle cedenti, opera l'inversione dell'onere della prova a carico della contribuente: a tale scopo non è peraltro sufficiente dedurre che la merce sia stata consegnata e rivenduta e la fattura pagata trattandosi di circostanze pienamente compatibili con la frode fiscale. **(M.D.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 54

397. Operazioni inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 7332/2016 del 23 dicembre 2016, Presidente: Frangipane, Estensore: Alberti

IVA – Partecipazione alla frode – Colpevole negligenza – Indizi sufficienti – Inversione onere probatorio – Sussiste.

La consolidata giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che ove l'Amministrazione finanziaria abbia offerto adeguati elementi per sostenere che determinate fatture siano state emesse a fronte di operazioni inesistenti, speculare e contrario onere probatorio incombe sul contribuente per dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni; gli elementi forniti dall'Ufficio dimostrano se non la diretta partecipazione della ricorrente alla predisposizione del complesso meccanismo fraudolento quantomeno la sua consapevolezza dell'esistenza di una frode della quale ha inteso comunque beneficiare in ragione della sua colpevole negligenza: la ricorrente non ha operato alcuna verifica preventiva in ordine alla struttura aziendale del fornitore nonostante i costi rilevanti per cospicui importi, ha operato con ordinativi via fax con consegna in un casello autostradale, è stata coinvolta già nel passato in identici meccanismi frodati e, in sede penale, ha patteggiato l'applicazione della pena (art. 444 c.p.p.). **(M.D.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 54

398. Rimborsi

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 560/2016 del 5 luglio 2016, Presidente e Estensore: Spartà

IVA – Rimborso – Termini di prescrizione decennale – Non sussiste – Termini di decadenza biennale.

In materia di IVA, la norma speciale prevista dall'art. 21 d.lgs. 546/1992, che prescrive il termine biennale per proporre domanda di restituzione delle somme indebitamente versate, prevale sulla norma generale che determina il termine di prescrizione decennale. **(D.D'A.)**

399. Esenzioni

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 630/2016 del 26 agosto 2016, Presidente: Spartà, Relatore: Serena

IVA – Operazione esente – Visita medica e trattamento estetico – Discrimine.

Ai fini del riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 10 comma 1 n. 18 d.P.R. 633/1972 sulle prestazioni medico-estetiche, deve essere valutato lo scopo della prestazione. Saranno pertanto esenti solo le prestazioni volte a diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone. **(D.D'A.)**

400. Visto di conformità

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 651/2016 del 19 settembre 2016, Presidente e Estensore: Caristi

IVA – Visto di conformità – Soggetto non abilitato – Conseguenze.

Se sussiste un credito IVA da compensare e sulla dichiarazione IVA presentata dalla contribuente sia stato apposto il visto di conformità da parte un professionista non abilitato, l'Ufficio non è legittimato a recuperare i crediti compensati, né ad irrogare alcuna sanzione se non è provata la consapevolezza della società contribuente ovvero non si verta in ipotesi di false compensazioni o di illegittime detrazioni. **(D.D'A.)**

401. Termini rimborso

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 700/2016 dell'11 ottobre 2016, Presidente: Bitonte, Estensore: Romano Di Vieto

IVA – Istanza di rimborso – Modello IVA – Mancata compilazione specifico campo – Termine di decadenza.

In caso di mancata indicazione nella dichiarazione IVA presentata, della richiesta di rimborso (mediante compilazione dello specifico campo) la domanda di rimborso è soggetta al termine di decadenza biennale e non a quello di prescrizione decennale. (D.D'A.)

**402. Rimborso dell'imposta**

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 724/2016 del 18 ottobre 2016, Presidente: Caristi, Estensore: Di Giorgio

IVA – Rimborso – Dichiarazione – Omissione – Prova effettivo versamento.

In tema di IVA, il mancato adempimento degli obblighi di legge non costituisce condizione essenziale per il disconoscimento del diritto al rimborso dell'imposta. Ove si acquisisca, anche altrimenti, la prova certa dell'avvenuto effettivo versamento di quanto dovuto, è ammesso il rimborso d'imposta. (D.D'A.)

**403. Detrazioni**

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 874/2016 del 6 dicembre 2016, Presidente: Bitonte, Estensore: Bellotti

IVA – Detrazione – Condizioni.

Ai fini IVA, la correlazione tra beni acquistati e attività esercitata dal contribuente non implica la necessità di una utilizzazione immediata degli acquisti. Pertanto, il venir meno di tale utilizzo per un evento successivo, non può escludere il diritto della detrazione dell'IVA a credito. (D.D'A.)

**404. Frode Carosello**

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 256/2016 dell'8 luglio 2016, Presidente e Estensore: Febbraro

IVA – Frode carosello – Onere della prova delle parti – Detraibilità IVA – Prova della buona fede – Sussiste.

La presenza di fatture emesse per operazioni inesistenti deve essere comprovata da parte dell'Amministrazione finanziaria tramite l'identificazione e la produzione di elementi specifici, anche indiziari, che devono essere oggetto di esame del giudice di merito. Grava poi sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni, ossia la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indebiti, nonché la propria buona fede nell'ambito dell'operazione. In particolare il committente/cessionario, per poter usufruire della detrazione IVA, deve dimostrare di aver adottato tutte le ragionevoli precauzioni per verificare l'operatività dei propri interlocutori commerciali e quindi di essere completamente estraneo all'illecito fiscale (nel caso di specie la detrazione IVA veniva preclusa in quanto il contribuente non poteva non essere a conoscenza dell'assenza di operatività del cedente non trattandosi di fornitore occasionale). (A.D.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19

405. Operazioni soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 303/2016 del 5 agosto 2016, Presidente: Febbraro, Estensore: Simeoli

IVA – Fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti – Detraibilità – Buona fede – Onere della prova.

La fattispecie della fatturazione relativa ad operazioni (solo) soggettivamente inesistenti si concretizza nella circostanza in cui la fattura sia stata emessa da soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio in essa rappresentata (e della quale il cessionario o il committente è stato realmente destinatario). In relazione a tale tema sorge l'esigenza della tutela della buona fede del contribuente circa la detraibilità dell'IVA dovuta. Si prevede che sia possibile negare tale beneficio ad un soggetto passivo qualora l'Amministrazione tributaria dimostri in maniera adeguata l'esistenza di elementi oggettivi che consentono di concludere che il soggetto sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che l'operazione alla base della richiesta detrazione fosse preordinata all'evasione dell'IVA. Ove l'Amministrazione abbia assolto a tale onere probatorio, passa poi al contribuente l'onere di fornire la prova contraria. (G.Za.)



406. Omessa dichiarazione

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 184/2016 del 6 luglio 2016, Presidente e Estensore: Catalano

IVA – Omessa dichiarazione – Determinazione induttiva – Documentazione – Mancata contestazione – Illegittimità accertamento – Sussiste – Sanzioni per omessa dichiarazione – Sussistono.

L'art. 55 del d.P.R. n. 633/1972, nel prevedere che "se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale", l'Ufficio può determinare induttivamente "l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile", ha evidente carattere sanzionatorio dell'obbligo di presentare la dichiarazione ed altrettanto evidente scopo di prevenire il danno che altrimenti verrebbe cagionato all'erario; tuttavia nel corso del giudizio la società ha prodotto tutta la documentazione contabile (nel caso di specie, registri IVA 2009, liquidazioni periodiche, modelli F24) che non è stata contestata dall'Ufficio. (nel caso di specie, poiché l'Ufficio non ha contestato la documentazione fornita in giudizio nonostante la disponibilità della società, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento, restando ferme solo le sanzioni (non impugnate) per omessa presentazione della dichiarazione) (M.D.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 55

407. Compensazione

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 297/2016 dell'8 novembre 2016, Presidente: De Giorgio, Estensore: Secchi

IVA – Limite compensazione – Compensazioni trimestrali – Estensione limite – Sussiste.

Il limite annuale di compensazione IVA, pari ad € 516.456,90, costituisce una previsione normativa che si estende, come norma di carattere generale, anche alle ipotesi di compensazione trimestrale, che non debbono cumulativamente superare il predetto importo, pur se tale limite non è previsto espressamente nell'art. 8, comma 3, d.P.R. 542/1999: infatti, sia il d.lgs. 241/1997 sia la Legge 388/2000, in cui sono previsti limiti all'importo annuale dell'IVA compensabile, sono tuttora vigenti come confermato dall'espresso richiamo all'art. 17 d.lgs. 241/1997 contenuto nell'art. 8, comma 3, d.P.R. 542/1999. (M.D.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 542/1999, art.8

408. Rimborso Iva

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 155/2016 del 5 luglio 2016, Presidente: Platania, Estensore: Rosina

IVA – Credito IVA – Diritto al rimborso – Società in liquidazione – Indicazione del credito IVA nel bilancio di liquidazione – Non rileva.

Il credito IVA, di una società posta in liquidazione richiesto a rimborso a norma dell'articolo 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, all'atto della dichiarazione dell'ultimo anno di attività non è condizionato all'esposizione del credito stesso nel bilancio finale della società, in quanto l'efficacia probatoria dei libri sociali, derivante dalla normativa pubblicistica, attiene ai rapporti di credito e debito inerenti all'esercizio dell'impresa, mentre la contabilità IVA, pur non avendo alcuna efficacia probatoria in tali rapporti, documenta comunque il debito fiscale rendendone possibile il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. n. 13345/2012). (R.Co.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972 art. 30

409. Contraddittorio preventivo

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 159/2016 del 7 luglio 2016, Presidente e Estensore: Dell'Aringa

IVA – Accertamento – Contraddittorio preventivo – Rilevanza causale – Sussiste.

Con riferimento all'accertamento in ambito IVA, il contraddittorio obbligatorio risulta violato unicamente laddove la sua osservanza avrebbe potuto comportare un risultato diverso del procedimento impositivo. In altri termini, la violazione del contraddittorio determina la nullità dell'accertamento allorché in sede giudiziale emerge che il contraddittorio procedimentale, se vi fosse stato, avrebbe consentito al contribuente di addurre elementi difensivi non puramente fittizi o strumentali, secondo una valutazione di correttezza, buona fede e lealtà processuale. (D.P.)

410. Addizionali provinciali sui consumi di energia elettrica

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 5885/2016 del 5 luglio 2016, Presidente: Centurelli, Estensore: Salvo

IMPOSTE INDIRETTE – IVA – ADDIZIONALI PROVINCIALI SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Imponibilità – Non sussiste.

Le addizionali provinciali alle imposte erariali sui consumi di energia elettrica non concorrono a formare la base imponibile IVA ex art. 13 d.P.R. 633/1972 poiché, in assenza di specifica previsione normativa, esse non costituiscono prezzo. (P.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 13

411. Associazione sportiva dilettantistica

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 5935/2016 del 6 luglio 2016, Presidente e Estensore: Gaballo

IVA E IMPOSTE DIRETTE – Associazione sportiva dilettantistica – Regime agevolato.

La corresponsione, in favore di un amministratore di associazione sportiva dilettantistica, di un compenso superiore a quello spettante per legge al presidente del collegio sindacale di una società per azioni, costituisce idonea presunzione di indiretta distribuzione degli utili per contestare l'applicazione del regime agevolato di tassazione dei ricavi, ai fini Iva e imposte dirette. (E.F.)

412. Termini per il rimborso a società cessata

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 5937/2016 del 5 luglio 2016, Presidente: Locatelli, Estensore: Perrucci

IVA – Società cessata per fallimento – Prescrizione decennale del diritto al rimborso.

In caso di società cessata per fallimento, il diritto al rimborso dell'IVA, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione con la compilazione del quadro "RX4", non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza bensì a quello decennale di prescrizione. (E.F.)

**413. Dichiarazione**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 6318/2016 del 19 luglio 2016, Presidente: Bichi, Estensore: Ercolani

IVA – Dichiarazione – Errore di compilazione – Versamento – Dimostrazione – Dichiarazione integrativa – Tardività – Irrilevanza.

Un errore nella compilazione della dichiarazione IVA, sebbene non sanato, essendo stata la dichiarazione integrativa presentata tardivamente, non dà luogo ad alcun danno erariale. Pertanto, se il contribuente dimostra di avere assolto al pagamento dell'imposta de qua, sono infondate sia la pretesa impositiva, sia la pretesa sanzionatoria. (F.P.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8bis; d.P.R. 633/1972

414. Detrazione d'imposta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 6340/2016 del 19 luglio 2016, Presidente e Estensore: Locatelli

IVA – Detrazione – Omessa tenuta del registro delle fatture – Perdita del diritto.

La violazione degli obblighi di fatturazione e di registrazione di cui agli artt. 21, 23, 24 e 25 del d.P.R. n. 633/1972 (nel caso di specie, l'omessa tenuta del registro delle fatture), impedendo la realizzazione degli obiettivi, perseguiti dalla disciplina comunitaria, di assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e di evitarne l'evasione, comporta la perdita del diritto alla detrazione dell'imposta assoluta sugli acquisti, in quanto è nella facoltà degli Stati membri imporre al soggetto passivo l'osservanza della totalità delle norme contabili nazionali, conformi ai principi comunitari, ai fini del corretto e legittimo esercizio di tale detrazione (Conf. Cass. n. 20698/2014). (F.P.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 19, 21, 23, 24 e 25

415. Credito e compensazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 7133/2016 del 19 settembre 2016, Presidente: Fugacci, Estensore: Crisafulli

Omessa dichiarazione – Preteso credito da essa risultante e relativo utilizzo in compensazione - Non ammesso.

L'Ufficio non può riconoscere i crediti IVA, utilizzati in compensazione, nel caso sia mancata la dichiarazione dei redditi da cui essi dovevano risultare; se il contribuente produce sufficiente documentazione attestante il proprio credito che consenta all'Ufficio di accertarne l'esistenza, esso potrà eventualmente disporre il rimborso. (A.M.V.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 241/1997, art. 17

416. Leasing fabbricati e aree edificabili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 7149/2016 del 21 settembre 2016, Presidente: Citro, Estensore: Napoleone

Leasing fabbricati e aree edificabili – Non imponibilità IVA – Non sussiste.

Il contratto di leasing di immobile da costruire costituisce una modalità alternativa di acquisizione di fabbricato, anche se il contratto non ne prevede espressamente il futuro definitivo acquisto. Pertanto, per un siffatto contratto non opera la non imponibilità IVA prevista per gli esportatori abituali (utilizzo del plafond IVA), espressamente esclusa per gli acquisti di fabbricati e aree edificabili. Di conseguenza si giustifica il recupero IVA imposto dall'Ufficio. Non rileva che il contratto non si prefiguri espressamente come traslativo, perché la funzione del leasing è proprio quella di assicurare all'utilizzatore la disponibilità economica del bene come se ne fosse il proprietario. (A.M.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 8 comma 1 lett. c) e art. 8bis; d.l. 746/1983, art. 2

417. Preliminari di accollo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 7172/2016 del 14 settembre 2016, Presidente: Mascherpa, Estensore: Petrone

IVA - PRESUPPOSTO OGGETTIVO – Meri impegni e promesse di accollo - Non sussiste.

È legittimo l'operato dell'ufficio che disconosce l'IVA applicata su fatture emesse per meri impegni assunti dalle parti contraenti a titolo di promessa d'accollo. La formulazione di meri impegni o promesse di accollo non può, infatti, configurarsi né come cessione di beni, né come pagamento anticipato del corrispettivo o di una sua parte, sicché le stesse non possono essere considerate operazioni soggette ad IVA. (D.Cr.)

418. Servizi di coassicurazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 7607/2016 del 3 ottobre 2016, Presidente e Estensore: D'Andrea

ESENZIONE IVA APPLICABILE ALLE "COMMISSIONI DI DELEGA" – Interpretazione art. 10 comma 1, n. 2 d.P.R. 633/1972 - Coassicurazione – Gestione unitaria delle polizze – Clausola di delega – Prestazioni di servizi rese dalla coassicuratrice delegataria a favore delle coassicuratrici deleganti – Regime di esenzione IVA per i servizi resi in forza della clausola di delega – Sussiste.

In base alla "convenzione di delega" ed al connesso mandato con rappresentanza l'impresa coassicuratrice delegataria svolge, nell'interesse degli altri deleganti coassicuratori ma anche nel proprio interesse, attività che attengono alle varie fasi del rapporto assicurativo, da quella iniziale a quella della gestione del contratto e della liquidazione del sinistro. Tali attività costituiscono operazioni assicurative in senso stretto che incidono direttamente sulla situazione giuridica dell'assicurato su quella stessa dell'impresa e anche, in forza del contratto di mandato, sulla situazione giuridica delle società coassicuratrici. Ne consegue che le commissioni di delega riconosciute dalle coassicuratrici deleganti alla coassicuratrice delegataria al fine di remunerare le prestazioni di servizi da quest'ultima rese non possono dirsi "diverse ed autonome" rispetto al contratto di assicurazione, ma anzi necessariamente connesse all'esercizio dell'attività assicurativa svolta nell'ambito dell'unico contratto che lega tra di loro i singoli coassicuratori: in quanto tali, esse sono esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, comma primo, n. 2 del d.P.R. 633/1972. (S.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10

419. Coassicurazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 8046/2016 del 24 ottobre 2016, Presidente: Duchi, Estensore: Crisafulli

IVA – Coassicurazione – Esenzione – Sussiste.

È parte integrante del contratto di coassicurazione la delega ad uno dei coassicuratori della gestione, rappresentandone l'esecuzione. Ad essa pertanto si applica l'art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. 633/1972, ai sensi del quale è esente il complesso delle operazioni di gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1, n. 2

420. Coassicurazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 8048/2016 del 24 ottobre 2016, Presidente: De Lillo, Estensore: Mambriani

IVA – Coassicurazione – Esenzione – Accessorietà – Non sussiste.

La delega del potere di gestione di taluni aspetti esecutivi ad uno dei coassicuratori non rientra nella definizione di negozio assicurativo, coassicurativo o attività accessoria all'attività assicurativa, difettando in questo caso il presupposto soggettivo della partecipazione dell'assicurato, né costituisce mandato rilevante esente ex art. 10, n. 9, d.P.R. 633/1972, non potendo essere estesa tale agevolazione ai servizi resi tra coassicuratori. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 12 e 10 nn. 2 e 9

421. Enti ospedalieri convenzionati

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 8161/2016 del 25 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Locatelli

ESENZIONI IVA – PRESTAZIONI SANITARIE – ENTI CONVENZIONATI – Violazione art. 10, comma 1, n. 19, D.P.R. n. 633/1972 – Sussiste – Imponibilità IVA del differenziale – Sussiste.

In tema di prestazione di servizi relativi al ricovero e cura eseguite da enti ospedalieri convenzionati, l'art. 10, comma 1, n. 19, d.P.R. n. 633/1972 dispone che dette prestazioni sanitarie sono esenti dall'IVA se svolte con l'applicazione di tariffe stabilite dalla convenzione tra ente privato e Regione. Qualora, invece, l'ente di cura, pur convenzionato, dovesse adottare tariffe superiori a quelle stabilite dalla convenzione, le prestazioni si intendono svolte nell'esercizio di attività privatistiche non sanitarie. Pertanto, deve considerarsi imponibile il differenziale costituito dalla parte di tariffa eccedente l'ammontare di quella convenzionalmente fissata con la Regione. Ne consegue che è illegittimo il rilievo IVA che considera imponibile l'intera prestazione sanitaria e non solo il differenziale di prezzo tra quello applicato ai pazienti e quello desunto dalla convenzione. **(A.T.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1 n. 19

422. Contratto di coassicurazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 8402/2016 dell'8 novembre 2016, Presidente e Estensore: Centurelli

Contratto di coassicurazione – Clausola di delega – Prestazione assicurativa – Sussiste – Esenzione IVA – Sussiste.

La clausola di delega propria dei contratti di coassicurazione produce effetti nell'ambito di un rapporto assicurativo, in modo tale da investire più società dell'obbligo di pagamento dell'indennizzo nei confronti del soggetto assicurato. Le prestazioni rese in forza della clausola

di delega hanno natura intrinsecamente assicurativa e, pertanto, beneficiano del regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 633/1972. (A.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1 n. 2

423. Fatture per operazioni inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 8463/2016 del 7 novembre 2016, Presidente e Estensore: Fugacci

IVA – Operazioni soggettivamente inesistenti – Estraneità alla frode del cessionario e sua inconsapevolezza di porre in essere un acquisto che si inserisce all'interno del disegno fraudolento – Onere della prova a suo carico – Mancato assolvimento – Indetraibilità dell'IVA – Sussiste.

In presenza di cessioni realmente poste in essere ma per le quali l'Amministrazione abbia contestato l'inesistenza soggettiva delle fatture anche sulla base di elementi presuntivi, il cessionario – ai fini dell'esercizio della detrazione – ha l'onere di provare non solo l'estraneità alla frode ma anche la sua totale inconsapevolezza di partecipare a un acquisto che si iscrive in una frode dell'IVA, dimostrando all'uopo di avere adottato tutte le misure che si possono ragionevolmente richiedere per assicurarsi che le operazioni non facciano parte di una frode all'IVA. (R.Z.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, artt. 3 e 8; d.lgs. 471/1997, art. 5

424. Fatture per operazioni inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 8526/2016 dell'11 novembre 2016, Presidente Natola, Estensore: Brillo

IVA - Emissione fattura per operazioni inesistenti – Fatture rinvenute in banca e utilizzate per anticipazione di credito bancario – Mancata registrazione e contabilizzazione – Non rileva - Pagamento dell'imposta – Obbligo – Sussiste.

Sono imponibili le operazioni inesistenti fatturate ed emesse dall'imprenditore, anche se non annotate nei registri IVA, solo per ottenere anticipazioni di finanziamento altrimenti non spettanti, in quanto l'obbligazione tributaria prevista dall'art. 21, comma 7 del d.P.R. n. 633/1972 opera a carico del committente dal momento in cui la fattura da lui formata sia emessa nei modi previsti dal comma 1 del medesimo articolo, cioè sia consegnata o spedita alla controparte. (A.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 21 comma 7

425. Rimborso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 8880/2016 del 21 novembre 2016, Presidente e Estensore: Locatelli

IVA – Neutralità – Versamento a monte – Dichiarazione annuale – Compilazione quadro credito – Necessità istanza rimborso – Non sussiste – Termine biennale decadenza – Non sussiste.

La domanda di rimborso dell'IVA o di restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente deve ritenersi già presentata al momento della compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito, analogamente a quanto avviene in tema di imposte dirette e in linea con la VI Direttiva CEE per la quale il diritto al ristoro dell'IVA versata "a monte" è principio basilare del sistema comunitario, per effetto del principio di neutralità. Pur

in assenza di apposita domanda, il termine decadenziale non è quello biennale previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992, ma quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c.. (M.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21

426. Operazioni soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 9048/2016 del 28 novembre 2016, Presidente: Tucci, Estensore: Botteri

OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI - Detrazione Iva – Onere della prova – Amministrazione finanziaria.

In tema di Iva, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti ad un operatore il diritto alla detrazione d'imposta in ragione di una supposta inesistenza soggettiva delle operazioni oggetto dell'accertamento, è onere della medesima Amministrazione provare, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo interessato sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata si iscriveva in un'evasione commessa dall'emittente delle fatture contestate o da altro operatore intervenuto a monte della catena di prestazioni (cfr. Cass. n. 25779/2014; Cass. 23560/2012). (U.I.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19

427. Rimborso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 9587/2016 del 15 dicembre 2016, Presidente: De Lillo, Estensore: Miceli

CREDITO IVA - Richiesta di rimborso in dichiarazione annuale - Mancata presentazione del modello VR - Non esclude il rimborso.

L'omessa compilazione del modello VR, nel caso di IVA a credito di cui venga richiesto il rimborso nella dichiarazione annuale a fronte dell'intervenuta cessazione dell'attività, è una mera irregolarità di forma che non inficia il diritto al rimborso. Tale diritto si prescrive nel termine ordinario decennale mentre non è applicabile il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992. (G.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30; d.lgs. 546/1992, art. 21

428. Frode carosello

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 9752/2016 del 29 dicembre 2016, Presidente: Natola, Estensore: Brillo

FRODI IVA – Operazioni soggettivamente inesistenti – Onere della prova – Ripartizione – Contenuto – Effettività delle operazioni – Consapevolezza della frode.

La non detraibilità dell'IVA da parte dell'acquirente di una società che partecipa ad una frode carosello, laddove le operazioni siano effettivamente poste in essere, è correlata ad una piena conoscenza dell'operazione fraudolenta ovvero a una consapevole partecipazione all'accordo simulatorio. L'avviso di accertamento dell'Ufficio emesso nei confronti dell'acquirente esclusivamente sulla base del fatto che la Società fornitrice è coinvolta in frodi Iva è infondato in quanto basato su una mera presunzione. Ciò a maggior ragione quanto l'acquirente ha assolto al proprio onere della prova contraria allegando l'effettività delle operazioni poste in essere (nel caso di specie ciò era stato provato dalla successiva cessione al dettaglio dei beni acquistati) nonché l'adozione delle normali cautele nell'accertare la effettiva esistenza e l'operatività commerciale del fornitore (nel caso di specie, è dunque da considerarsi

pienamente detraibile dall'acquirente l'IVA versata in rivalsa ad un fornitore, ancorché quest'ultimo abbia effettuato operazioni soggettivamente inesistenti). **(M.Fa.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 74/2000



PROCESSO TRIBUTARIO

429. Revocazione ordinaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 3973/2016 del 6 luglio 2016, Presidente: Labruna, Estensore: Cordola

PROCESSO TRIBUTARIO – Revocazione ordinaria – Ammissibilità – Presupposti.

Il ricorso per revocazione ordinaria deve riguardare accertamenti in fatto non più impugnabili. Esso va dichiarato inammissibile qualora, come nel caso in esame, sia dedotto non già un accertamento in fatto non più oppugnabile, ma la violazione di legge costituita da una omessa o errata valutazione di prove da parte del giudice del merito, tanto da costituire autonomo motivo di contestuale ricorso in sede di legittimità. (V.Ga.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 64 comma 1



430. Eccezioni in appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 4077/2016 del 7 luglio 2016, Presidente: Frangipane, Estensore: Biancospino

PROCESSO TRIBUTARIO – ECCEZIONI IN APPELLO – Carenza sottoscrizione avviso - Vizi di nullità – Decadenza – Inammissibilità.

È inammissibile l'eccezione sollevata solo in giudizio di appello relativa alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di funzionario non di livello dirigenziale dell'Amministrazione finanziaria, in quanto nel processo tributario le nullità degli atti impositivi si configurano come vizi dei provvedimenti impugnati che, dato il sistema impugnatorio proprio del giudizio tributario, si traducono in motivi di impugnazione che devono essere sollevati attraverso i motivi di ricorso da proporre nei termini decadenziali di legge, non potendo essere rilevata d'ufficio dal Giudice, in difetto di una norma di legge che gli attribuisca espressamente tale potere. (L.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42 comma 3 e art. 56



431. Remissione in termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 4188/2016 del 14 luglio 2016, Presidente: Lamanna, Estensore: Marseglia

PROCESSO – Inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione – Remissione in termini – Causa non imputabile alla parte - Rilevanza.

L'istituto della remissione in termini non può essere invocato dalla parte che non abbia provveduto all'iscrizione a ruolo di una causa nei termini di legge, qualora la tardiva iscrizione è derivata da una causa imputabile alla parte stessa e non da eventi o fatti estranei alla sua volontà. (M.Sa.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 17bis comma 9 e art. 22



432. Estinzione processo per inattività delle parti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 4315/2016 del 21 luglio 2016, Presidente: D'Isa, Estensore: Guida

Processo Tributario – Liquidazione coatta amministrativa società contribuente – Interruzione del processo – Mancata presentazione istanza di trattazione nel termine di sei mesi dalla

dichiarazione di interruzione del giudizio – Estinzione del processo per inattività delle parti – Sussiste.

A seguito della dichiarazione di interruzione, la ripresa del processo esige la presentazione, ad opera della parte colpita dall'evento o dei suoi successori o di qualsiasi altra parte, di una istanza di trattazione al presidente della Sezione della Commissione tributaria adita entro il termine di sei mesi dalla suddetta dichiarazione, pena l'estinzione del processo per inattività delle parti. (R.Z.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 40 e 45

433. Atti impugnabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 4393/2016 del 2 agosto 2016, Presidente e Estensore: Fabrizi

PROCESSO TRIBUTARIO – Comunicazione di presa in carico delle somme per la riscossione – Impugnabilità – Non sussiste.

Non è impugnabile la comunicazione con la quale Equitalia informa la contribuente di aver preso in carico le somme per la riscossione in quanto tale comunicazione non ha natura di atto, ovvero di provvedimento avente effetti impositivi o ingiuntivi, e, d'altronde, tale comunicazione non viene inviata dall'Amministrazione ma esclusivamente dal gestore della riscossione, così che non ha effetti sul rapporto tributario tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, ma è neutra avendo mero valore informativo. (G.Cu.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19

434. Atti impugnabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 4406/2016 del 4 agosto 2016, Presidente e Estensore: Izzi

PROCESSO TRIBUTARIO – Notifica della cartella di pagamento all'amministratore di fatto di una società estinta – Vizio proprio della cartella – Impugnabilità – Sussiste.

La notifica all'amministratore di fatto è consentita in caso di cessazione della società con conseguente cancellazione solo per il recupero di quelle somme che il medesimo risulti aver distribuito ai soci prima della cancellazione con ciò danneggiando i terzi, e tra essi l'Erario, pur essendo cosciente dell'esistenza di tali debiti. Laddove con l'impugnazione della cartella il ricorrente faccia valere l'insussistenza di tale presupposto e, di conseguenza, l'illegittimità della notifica della cartella esattoriale nei propri confronti, ciò costituisce vizio proprio della cartella devolvibile alla cognizione del giudice tributario. (G.Cu.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; d.P.R. 602/1973, art. 36

435. Giudicato esterno

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 4407/2016 del 4 agosto 2016, Presidente e Estensore: Izzi

PROCESSO TRIBUTARIO – Giudicato esterno – Rilevanza – Sussiste.

Conformemente anche alla giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto, deve ritenersi che quando due giudizi tra le stesse parti fanno riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica o alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune a entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso

punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio ha finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo. Si può quindi attribuire efficacia di giudicato esterno all'accertamento definitivo contenuto in una decisione resa tra le stesse parti ma relativa ad annualità diverse dello stesso tributo. (G.Cu.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2909

436. Procedura di mediazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 4535/2016 del 6 settembre 2016, Presidente e Estensore: Proietto

Processo tributario – Salto della procedura di mediazione – Improcedibilità del ricorso.

La presentazione del ricorso senza attendere il decorso dei 90 giorni di cui al comma 9 dell'art. 17bis del d.lgs. 546/1992 non consente al giudice di primo grado di esaminare il ricorso. L'omesso rinvio della trattazione della causa per consentire la mediazione e l'omessa formulazione d'ufficio di una proposta di mediazione ai sensi del comma 8 dell'art. 17bis citato determina un salto della procedura di mediazione che costituisce causa di improcedibilità del ricorso. La prosecuzione della controversia nel merito in appello escluderebbe un grado di giudizio. La dichiarazione di improcedibilità per un vizio verificatosi in fase precontenziosa non esclude la possibilità di riproposizione della domanda. (E.L.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 17bis

437. Litisconsorzio necessario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 4536/2016 del 6 settembre 2016, Presidente ed Estensore: Proietto

Impugnazione di un sollecito di pagamento della tassa automobilistica – Domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione – Litisconsorzio necessario – Non sussiste.

In una controversia nella quale il contribuente impugni il sollecito di pagamento della tassa automobilistica emesso dall'agente della riscossione per motivi che attengono alla intervenuta prescrizione del credito tributario evocando in giudizio esclusivamente l'ente impositore, il giudice non è tenuto ad ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione non ravvisandosi alcuna causa inscindibile e alcun litisconsorzio necessario. (E.L.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 12

438. Effetti del giudicato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 4561/2016 del 2 settembre 2016, Presidente e Estensore: Labruna

Coobbligazione solidale – Giudicato formatosi verso la parte attiva processualmente – Coobbligato inattivo – Estensione effetti – Sussiste.

Costituisce una forma di giudicato esterno, del tutto diversa dal giudicato ultrattivo che riguarda le stesse parti processuali, quella del giudicato riflesso secondo cui il coobbligato d'imposta, processualmente inerte e destinatario della successiva cartella di pagamento, può avvantaggiarsi del giudicato favorevole emesso nei confronti dell'altro coobbligato (res inter alios acta) giudiziariamente attivo. (M.N.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 1306 comma 2

439. Instaurazione del contraddittorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 4598/2016 del 12 settembre 2016, Presidente e Estensore: Izzi

Processo tributario – Controdeduzioni e contestuale appello incidentale – Deposito tardivo – Instaurazione del contraddittorio – Sussiste – Inammissibilità dell'appello incidentale – Sussiste.

Il deposito tardivo delle controdeduzioni con contestuale appello incidentale, in virtù del combinato disposto degli artt. 23 e 54 del d.lgs. 546/1992, determina l'inammissibilità dell'appello incidentale ma non inficia l'instaurazione del contraddittorio in quanto al mancato rispetto del termine per il deposito delle controdeduzioni non è comminata la pena dell'inammissibilità prevista, invece, specificatamente per l'appello incidentale. **(A.Tu.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 23 e 54

**440. Divieto eccezioni appello**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 4687/2016 del 15 settembre 2016, Presidente: Fanizza, Estensore: Rota

Appello - Divieto di formulazione nuova domanda - Violazione art. 57 d.lgs. n. 546/1992.

Il divieto di nuove eccezioni in appello, introdotto per il giudizio contenzioso ordinario con la legge 26 novembre 1990, n. 353, tramite la riforma dell'art. 345 cod. proc. civ., e successivamente esteso al giudizio tributario dall'art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso stretto o proprio, rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non può esprimersi se manchi l'allegazione ad opera delle stesse, con la richiesta di pronunciarsi al riguardo.

Detto divieto non può mai riguardare, pertanto, i fatti e le argomentazioni posti dalle parti medesime a fondamento della domanda, che costituiscono oggetto di accertamento, esame e valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto dell'impugnazione, deve a sua volta pronunciarsi sulla domanda accolta dal primo giudice, riesaminando, perciò, fatti, allegazioni probatorie e argomentazioni giuridiche che rilevino per la decisione. **(R.d'A.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 57

**441. Accertamento con adesione**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 4702/2016 del 16 settembre 2016, Presidente e Estensore: Izzi

Accertamento con adesione – Impugnabilità in via giurisdizionale – Esclusione.

L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, poiché non rientra nel novero degli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. 546/1992, né è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio ai sensi dell'art. 2, comma 3 d.lgs. 218/1997. **(V.F.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 19; d.lgs. 218/1997, art. 2 comma 3

**442. Avviso di sgravio**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 4734/2016 del 16 settembre 2016, Presidente: Martorelli, Estensore: Aondio

Avviso di sgravio – Impugnazione – Inammissibilità.

È inammissibile l'impugnazione dell'avviso di sgravio per carenza di interesse ad agire in quanto trattasi di provvedimento favorevole al ricorrente che non contiene alcuna pretesa impositiva. (O.R.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; l. 214/2011, art 14

443. Solidarietà

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 4982/2016 del 26 settembre 2016, Presidente: Evangelista, Estensore: Zangrossi

CONTENZIOSO – Processo – Impugnazioni – Appello – Sentenza – Solidarietà – Imposta di registro.

In materia di imposta di registro, i venditori coobbligati che non hanno impugnato la sentenza di primo grado a loro sfavorevole non possono invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altri debitori in solido, ed in particolare gli acquirenti, nel caso in cui solo questi ultimi abbiano proposto appello, poi accolto. Infatti la mancata impugnazione, da parte di un debitore solidale soccombente in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina nei suoi confronti il passaggio in giudicato della sentenza ancorché questa sia impugnata da altri debitori solidali e nei riguardi di costoro venga annullata e riformata (Conf. Cass. nn. 1970/1969 e 5725/2016). (A.Ma.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 1306 comma 2

444. Condanna alle spese

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 5044/2016 del 3 ottobre 2016, Presidente: Lamanna, Estensore: De Rentiis

PROCESSO TRIBUTARIO – Cessazione della materia del contendere – Autotutela totale – Condanna alle spese – Limiti.

In caso di cessazione della materia edel contendere per effetto di autotutela totale dell'atto impugnato, la condanna alle spese dell'Agenzia può essere pronunciata solo qualora l'illegittimità dell'atto appaia manifesta sin dalla sua emissione e non quando l'autoannullamento sia adottato per effetto di un mutamento della disciplina applicabile, non potendosi in tale caso riscontrare un comportamento contrario al principio della lealtà di cui all'art. 88 c.p.c.. (M.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 46

445. Costituzione in giudizio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 5048/2016 del 3 ottobre 2016, Presidente: Gravina, Estensore: Candido

PROCESSO TRIBUTARIO – Costituzione in giudizio dell'appellante tramite posta in plico con busta – Decorrenza del termine dalla data di spedizione – Applicabilità.

In caso di costituzione in C.T.R. a mezzo del servizio postale effettuata in plico con busta, il termine di 30 giorni di cui all'art. 22, d.lgs. n. 546/1992 decorre dalla data di spedizione del plico e non da quello di ricevimento. (M.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 22

446. Sentenza del giudice penale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 5052/2016 del 3 ottobre 2016, Presidente: Gravina, Estensore: Candido

PROCESSO TRIBUTARIO – Rapporti tra procedimento penale e processo tributario – Sentenza del Giudice penale – Rilevanza – Limiti.

Pur nel rispetto dell'autonomia del processo tributario dal procedimento penale, la sentenza penale che contenga una ricostruzione in fatto basata sulla documentazione acquisita in forza delle indagini non può non rilevare ai fini della decisione da assumere nel processo tributario (nella specie, il Giudice penale aveva affermato l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia di un soggetto estero). **(M.G.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 74/2000, art. 20

**447. Costituzione anteriore al termine di 90 giorni**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 5081/2016 del 4 ottobre 2016, Presidente: Leotta, Estensore: Cucchi

PROCESSO TRIBUTARIO – Reclamo – Costituzione anteriore al termine di 90 giorni – Inammissibilità.

Il mancato rispetto del termine di 90 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente in controversie per le quali è previsto l'obbligo del procedimento di reclamo determina l'inammissibilità del ricorso. **(M.G.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 17bis

**448. Revocazione**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 5089/2016 del 4 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Lamanna

PROCESSO TRIBUTARIO – Revocazione – Domanda nuova in appello – Vizio revocatorio - Non sussiste.

Non costituisce vizio revocatorio il fatto che la decisione della C.T.R. sia stata adottata in accoglimento di una nuova domanda proposta dall'Ufficio in sede di appello. **(M.G.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 64

**449. Atto di appello**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 5166/2016 del 10 ottobre 2016, Presidente: Targetti, Estensore: Scarzella

PROCESSO TRIBUTARIO – ATTO DI APPELLO – VALIDITÀ – Contenuto – Manifestazione della volontà di impugnare la sentenza – Non sufficiente – Censura espressa e motivata alla sentenza – Necessaria.

Perché un capo della sentenza possa ritenersi validamente impugnato e dunque ammissibile il relativo motivo di appello, non è sufficiente che nell'atto di gravame venga manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che vi sia l'esposizione di una parte argomentativa indirizzata, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, ad incrinare, con espressa e motivata censura, il fondamento logico – giuridico della pronuncia. **(M.M.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53



450. Motivazione della sentenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 5210/2016 dell'11 ottobre 2016, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Arcieri

PROCESSO TRIBUTARIO – SENTENZA – MOTIVAZIONE – Ipotesi – Adesione ad orientamenti giurisprudenziali – Motivazione “per relationem” – Non ammissibile – Nullità della sentenza – Sussiste.

In materia di processo tributario, è nulla la sentenza che contenga una motivazione per relationem, mediante la mera adesione ad orientamenti giurisprudenziali, perché non consente di individuare gli elementi di fatto considerati ai fini della decisione e di comprendere, di conseguenza, le ragioni poste alla base del convincimento del giudice. (C.S.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 36

**451. Notificazioni**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 5489/2016 del 25 ottobre 2016, Presidente: Chindemi, Estensore: Fucci

PROCESSO TRIBUTARIO – Notificazioni a mezzo posta – Ricevuta di ritorno – Produzione – Necessità.

L'esito dell'interrogazione del sito delle Poste Italiane prodotta in copia non è sufficiente a provare la regolare notifica dell'atto, trattandosi di documento che non è previsto dalla legge come idoneo a documentare il regolare perfezionamento della notifica (Conf. Cass. nn. 627/2008, 22932/2014 e 9769/2008). (A.La.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 22 comma 1

**452. Forma dell'appello**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 5551/2016 del 31 ottobre 2016, Presidente: Barbaini, Estensore: Noschese

PROCESSO TRIBUTARIO – Forma dell'appello – Motivazioni.

Il ricorso in appello deve contenere chiaramente le motivazioni della sentenza impugnata ed un'espressa censura del nucleo essenziale della stessa in modo da incrinare il fondamento logico-giuridico, non potendosi al contrario limitare a riprodurre le difese svolte in primo grado senza indicare le argomentazioni che sorreggevano la decisione impugnata e senza attaccarle con appropriate controdeduzioni. (G.Pin.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53

**453. Vizi nella procura**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 5556/2016 del 31 ottobre 2016, Presidente: Barbaini, Estensore: Buffone

PROCESSO TRIBUTARIO – Nullità della procura – Valore inferiore tremila euro.

Nel processo tributario, con riferimento alle controversie di valore inferiore a tremila euro, la nullità delle procure conferite ai rappresentanti non determina - di per sé - la nullità del ricorso, sempreché lo stesso ricorso sia stato sottoscritto anche dal contribuente. (G.Pin.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 12



454. Inammissibilità dell'appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 5632/2016 del 3 novembre 2016, Presidente e Estensore: Lamanna

SPECIFICITÀ DEI MOTIVI APPELLO - Atto di appello privo del carattere della specificità - Inammissibilità.

È inammissibile per difetto di specificità dei motivi l'appello che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già spese in primo grado senza esaminare le puntuali motivazioni svolte al riguardo dal primo giudice al fine di confutarle. Al riguardo, è pacifico che nell'atto di appello la parte volitiva debba essere sempre necessariamente accompagnata dalla parte argomentativa, nella quale vanno indicate, oltre le concrete statuizioni impugnate, anche le ragioni di critica mosse dalla parte appellante, e ciò anche quando sia stata impugnata la sentenza nella sua interezza. Una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice a fondamento della sua decisione è necessaria, perché il requisito della specificità dei motivi pretende che gli argomenti della parte impugnante si contrappongano a quelli svolti nella sentenza di primo grado e siano diretti ad incrinare il fondamento logico-giuridico di questi ultimi. (M.Fas.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53

**455. Rimessione alla commissione provinciale**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 5639/2016 del 4 novembre 2016, Presidente: Sacchi; Estensore: Palma

DATA DELL'UDIENZA DI TRATTAZIONE - MANCATA COMUNICAZIONE - Necessità di disporre la rimessione del giudizio alla commissione provinciale - Sussiste.

La mancata comunicazione al ricorrente, ad opera della segreteria della Commissione tributaria provinciale, della data dell'udienza di trattazione, comporta la violazione della regola fondamentale del contraddittorio processuale, e comporta la nullità della sentenza di primo grado con conseguente regressione del processo ai sensi di quanto disposto dall'art. 59, comma 1, lett. b) del d.lgs. 546/1992. (M.Fas.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 59

**456. Requisiti atto di appello**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 5838/2016 del 14 novembre 2016, Presidente: Cau, Estensore: Porreca

ATTO DI APPELLO – Inammissibilità dell'atto di appello – Specificità dei motivi di appello – Critica sentenza impugnata.

È inammissibile l'appello che contenga una letterale ripetizione, od un mero richiamo dei motivi già esposti nel ricorso di primo grado, e nel quale manchi una critica ragionata alla sentenza impugnata. La specificità dei motivi di appello deve essere naturalmente correlata con la motivazione della sentenza e sussiste quando alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengono contrapposte quelle dell'appellante, in modo da contestare il fondamento logico-giuridico delle prime (Cass. n. 14949/2006). È quindi onere dell'appellante indicare esplicitamente i vizi dell'impugnata sentenza suscettibili di essere rilevati nel procedimento di appello e tali da condurre alla riforma totale o parziale della decisione. (N.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53



457. Delega processuale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 5881/2016 del 15 novembre 2016, Presidente: Giordano, Estensore: Labruna

INAMISSIBILITÀ ATTO PROCESSUALE – Sottoscrizione atto da soggetto delegato – Mancata produzione della delega - Onere della prova.

Alla richiesta di verifica della delega, eccettata dal contribuente, la parte pubblica ha l'onere di produzione (Cass. n. 14626/2000; Cass. n. 14942/2013). Incombe, infatti, all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'Ufficio, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell'Amministrazione. Affinché la delega di firma/funzione sia efficace, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere necessari: a) forma scritta; b) motivazione; c) qualifica, funzioni e generalità del delegato; d) durata e limitazioni. **(N.D.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 10 e 11

458. Chiamata in causa di un terzo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 5894/2016 del 15 novembre 2016, Presidente: Giordano, Estensore: Staunovo Polacco

CHIAMATA IN CAUSA DI UN TERZO – Discrezionalità del giudice - Inammissibilità del gravame.

La chiamata in causa del terzo nel giudizio di appello non è possibile neppure quando il convenuto ne abbia fatto richiesta nel giudizio di primo grado e non sia stato allora autorizzato, in quanto la chiamata in causa di un terzo, a differenza dell'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., involge valutazioni circa l'opportunità di estendere il contraddittorio ad altro soggetto ed è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, onde il relativo potere, comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura con il mezzo dell'appello o del ricorso per cassazione (in tal senso Cass. n. 7406/2014). **(N.D.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 14

459. Utilizzabilità dei documenti anonimi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 5983/2016 del 17 novembre 2016, Presidente: Lamanna, Estensore: Taviano

Processo tributario – Utilizzabilità dei documenti anonimi – Inammissibile.

In osservanza degli articoli 239 e 240 del codice di procedura penale, l'utilizzo di dati e documenti anonimi nel processo tributario è inammissibile salvo che detti documenti non costituiscano corpo del reato o provengano da un soggetto sottoposto ad attività di verifica. Detti principi trovano applicazione a tutti i procedimenti, anche amministrativi quale quello tributario. **(D.P.)**

Riferimenti normativi: c.p.p., artt. 239 e 240

460. Motivi dell'appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 6046/2016 del 21 novembre 2016, Presidente: Cau, Estensore: Serangeli

Processo TRIBUTARIO – Appello – Deduzione dei motivi – Rinvio ad altro atto – Inammissibilità – Conseguenze.

L'atto di appello deve essere confezionato con indicazione di specifici motivi di censura, esplicitando anche la ragione per la quale si ritiene di non condividere la decisione impugnata in tutto o in parte. Tale omissione non può ritenersi sanata dal mero rinvio ad altro atto depositato in altro procedimento, atteso che esso non pone la Commissione in condizione di comprendere per intero le ragioni e le motivazioni sulle quali è chiamata a decidere (nel caso di specie, il Giudice del gravame dichiarava inammissibile l'appello presentato dall'Ufficio richiamando per brevità i motivi di gravame presentati in relazione ad un altro procedimento presso altra CTR, senza neppure indicare su quali capi della sentenza impugnata si appuntavano le censure). **(F.Ca.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53

461. Responsabilità processuale aggravata

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 6135/2016 del 23 novembre 2016, Presidente: Cau, Estensore: Porreca

PROCESSO - Responsabilità processuale aggravata – Applicabilità dell'art. 96 c.p.c. al processo tributario - Danno derivante da pretesa impositiva temeraria - Risarcibilità – Fondamento.

È applicabile al processo tributario, in virtù del generale rinvio di cui al d.lgs. n. 546/1992, art. 1, comma 2, l'art. 96 c.p.c.

Il giudice tributario, quindi, anche d'ufficio, secondo il disposto di cui al 3° comma dell'art. 96 c.p.c. cit., può liquidare in favore della parte vittoriosa il danno derivante dall'esercizio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva "temeraria", in quanto connotata da mala fede o colpa grave, che ha determinato la necessità di adire il giudice tributario. Il concetto di responsabilità processuale, infatti, deve intendersi comprensivo anche della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo all'esigenza di instaurare un processo ingiusto (nella fattispecie, l'Agenzia delle Entrate, pur avendo ottenuto da anni il pagamento integrale del debito tributario in misura addirittura superiore a quanto accertato in rettifica, non solo ha iscritto a ruolo le somme oggetto di un avviso di liquidazione ormai privo di giustificazione causale ma ha anche respinto la richiesta di restituzione di quanto indebitamente corrisposto dal contribuente al solo scopo di evitare le conseguenze pregiudizievoli dell'azione esecutiva di Equitalia, costringendo il contribuente stesso ad instaurare un processo "ingiusto", nel quale l'Agenzia delle Entrate ha continuato pervicacemente a resistere fino al secondo grado di merito). **(S.P.)**

Riferimenti normativi: art. 96 c.p.c.; D.Lgs. n. 546/1992, art. 1, comma 2

462. Motivi specifici d'impugnazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 6236/2016 del 29 novembre 2016, Presidente e Estensore: Lamanna

APPELLO – Impugnazione - OMESSA SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI – Onere di motivi specifici – Riproposizione motivi del ricorso introduttivo – Inammissibilità

È inammissibile l'appello che, riproponendo pedissequamente i motivi di ricorso in primo grado, ometta i motivi specifici dell'impugnazione che devono riguardare la sentenza e non l'atto impugnato in primo grado. **(C.Be.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53

463. Riassunzione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 6240/2016 del 14 novembre 2016, Presidente: Servetti, Estensore: Colavolpe

SOSPENSIONE PROCESSO – TERMINE PER LA RIASSUNZIONE – PROVA DELLA TARDIVITÀ – Pregiudizialità – Sospensione del processo – Riassunzione del processo – Tempestività – Termine dalla cessazione del processo – Nessun onere di informazione su parti estranee.

Nel caso di sospensione del processo per pregiudizialità, la parte del processo pregiudicato, quando non sia parte anche di quello pregiudicante, non ha alcun onere di attivarsi per accertare se il processo pregiudicante abbia trovato una conclusione definitiva. Pertanto colui che eccede la tardività della riassunzione del processo per inutile decorso del termine, ha l'onere di provare che la parte che ha proceduto alla riassunzione ha avuto, in qualunque modo, notizia che il processo pregiudicante si era concluso. **(P.Com.)**

**464. Inammissibilità dell'impugnazione**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 6304/2016 del 30 novembre 2016, Presidente: Izzi, Relatore: Rota

IMPUGNAZIONE – MOTIVI SPECIFICI – Requisito di specificità – Capi della sentenza impugnata – Omessa specificazione – Genericità dell'atto di impugnazione.

Giusta applicazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, è inammissibile, per omessa indicazione dei motivi specifici di impugnazione, l'atto di appello che non individui i punti della sentenza di primo grado oggetto di censura. **(M.C.G.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53

465. Litisconsorzio necessario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 6354/2016 del 28 novembre 2016, Presidente: Palestra, Estensore: Calà

PROCESSO TRIBUTARIO – LITISCONSORZIO NECESSARIO – SOCIETÀ DI PERSONE E SOCI – Mancata integrazione del contraddittorio – Rimessione della causa alla Ctp.

Nelle ipotesi di litisconsorzio necessario l'irregolare costituzione del contraddittorio o la mancata integrazione dello stesso avanti alla Commissione tributaria provinciale, rilevabile d'ufficio anche in assenza di espressa censura di parte, determina l'annullamento della sentenza e la rimessione della causa alla Commissione tributaria provinciale. **(E.M.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 59

466. Atti impugnabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 6361/2016 dell'1 dicembre 2016, Presidente: Izzi, Estensore: Buffone

SOCIETÀ NON OPERATIVE - Interpello disapplicativo – Diniego – Atto non impugnabile.

Il provvedimento direttoriale che rigetta l'istanza di interpello disapplicativo è da considerarsi atto di natura consultiva e, dunque, non autonomamente impugnabile, né dinnanzi al giudice tributario né dinnanzi al giudice amministrativo, anche in epoca precedente il suo inserimento nello Statuto dei diritti del contribuente. Esso è da considerarsi alla stregua di un parere espresso dall'Amministrazione finanziaria, pertanto non presenta i requisiti minimi di impugnabilità, non è esercizio di un potere autoritativo con il quale si eserciti una pretesa fiscale, bensì ha natura meramente consultiva. **(L.P.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis comma 8

467. Legittimazione passiva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 6396/2016 dell'1 dicembre 2016, Presidente: Frangipane, Estensore: Alberti

PROCESSO TRIBUTARIO – DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE - RINUNCIA ALL'EREDITÀ – Legittimazione passiva - Carenza.

La presentazione della dichiarazione di successione non comporta accettazione dell'eredità, non essendo tale atto destinato alla confusione dell'asse ereditario con il patrimonio del chiamato, trattandosi invece di un adempimento fiscale obbligatorio finalizzato ad evitare, ove omesso, l'aggravio di sanzioni a carico dell'asse ereditario. Non sussiste pertanto la legittimazione passiva del chiamato laddove abbia rinunciato formalmente all'eredità anche successivamente alla notifica della cartella di pagamento. (E.M.)

**468. Motivazione della sentenza**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 6436/2016 del 5 dicembre 2016, Presidente: Zevola, Estensore: Fasano

PROCESSO TRIBUTARIO – Motivazione carente – Nullità della sentenza – Non sussiste.

La mancanza o l'estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza quando rendano impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo. (G.M.)

**469. Prova testimoniale**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 6489/2016 del 6 dicembre 2016, Presidente: Fanizza, Estensore: Rota

PROCESSO TRIBUTARIO – Prova testimoniale – Dichiarazioni rese da terzo e verbalizzate in un PVC – Elementi indiziari.

Nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi e verbalizzate dagli operanti in un PVC, sono da ritenere vere fino a querela di falso e possono ben costituire elementi indiziari che, ove suffragati da ulteriori tasselli di fatto caratterizzati da gravità, precisione e concordanza, possono corroborare la pretesa impositiva dell'Ufficio. (V.G.)

**470. Notifica dell'appello**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 6519/2016 del 6 dicembre 2016, Presidente: Vitiello, Estensore: Grigillo

APPELLO – Notifica a difensore – Mancata elezione di domicilio presso il difensore – Inammissibilità – Sussiste.

È inammissibile l'appello notificato al difensore, nominato da parte privata, se la domiciliazione del contribuente non viene espressamente eletta presso lo studio del difensore. (V.G.)

**471. Lista Falciani**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez.13, sentenza n. 6574/2016 del 12 dicembre 2016, Presidente e Estensore: Barbaini

PROCESSO TRIBUTARIO – Lista Falciani – Ammissibile

Il giudice di merito può avvalersi dei dati contenuti nella c.d. "Lista Falciani" non quale mero spunto di indagine, ma quale elemento anche unico attestante la violazione tributaria. Ciò, purché il giudice di merito svolga un controllo di attendibilità nel contraddittorio con la parte, tenendo conto e verificando la fondatezza o meno delle contestazioni mosse dal contribuente. (N.B.)



472. Dichiarazioni in altri procedimenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 6577/2016 del 12 dicembre 2016, Presidente: Labruna, Estensore: Cordola

PROCESSO TRIBUTARIO – Dichiarazioni in altri procedimenti.

Laddove il giudizio tributario sia fondato su dichiarazioni rese in altri procedimenti, spetta al giudice verificare la consistenza, sotto il profilo della gravità, precisione e concordanza, di tali dichiarazioni. **(N.B.)**

**473. Spese processuali**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 6937/2016 del 12 dicembre 2016, Presidente: Evangelista, Estensore: Zangrossi

PROCESSO TRIBUTARIO – PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO - SPESE PROCESSUALI - Dovute dalla parte virtualmente soccombente.

Il provvedimento di sgravio intervenuto in pendenza del processo e prodotto in giudizio determina la cessazione della materia del contendere. Il giudizio deve tuttavia proseguire in ordine alle spese di causa che devono essere imputate alla parte che sarebbe risultata soccombente ove non fosse cessata la materia del contendere. **(E.M.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 15

474. Capacità processuale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 6941/2016 del 16 dicembre 2016, Presidente: Rollero, Estensore: Staunovo Polacco

Capacità di processuale – Capacità di stare in giudizio dell'ufficio locale dell'Agenzia.

L'art. 10 e l'art. 11, comma 2, del d.lgs. 546/1992 riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza necessità di speciale procura; ne discende che, nel caso in cui non sia contestata la provenienza dell'atto d'appello dall'ufficio competente, questo deve ritenersi ammissibile, finché non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere di impugnare la sentenza. **(K.S.)**



Riferimenti normativi: d.lgs 546/1992, art.10 e art. 11 comma 2

475. Tempestività ricorso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 7314/2016 del 22 dicembre 2016, Presidente: Zevola, Estensore: Fasano

PROCESSO TRIBUTARIO – Deposito ricorso introduttivo – Spedizione per posta – Dies a quo – Data di ricezione – Tempestività deposito – Non sussiste.

Il ricorso del contribuente deve ritenersi inammissibile ove sia depositato oltre il trentesimo giorno dalla sua spedizione all'Agenzia delle entrate in quanto il Collegio ritiene al riguardo di non discostarsi dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Conf. Cass. n. 20262/2004) secondo cui "il deposito del ricorso tributario notificato per posta deve essere effettuato entro trenta giorni dalla spedizione postale del documento incorporante il ricorso e non dalla sua ricezione da parte del destinatario". **(M.D.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 20

476. Giudicato esterno

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 7318/2016 del 23 dicembre 2016, Presidente: Malaspina, Estensore: Ramondetta

PROCESSO TRIBUTARIO – Giudicato esterno – Medesima situazione giuridica – Premessa logica indispensabile – Preclusione al riesame – Anche per finalità diverse – Sussiste.

In tema di giudicato esterno, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano a riferimento il medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento in ordine alla situazione giudica ovvero alla soluzione di questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, ne preclude il riesame anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (nel caso di specie, trattasi di giudizi tra le stesse parti che derivano da una medesima situazione giuridica ed è quindi precluso al Collegio l'esame del punto già accertato e già risolto). **(M.D.)**

Riferimenti normativi: c.c., art. 2909

**477. Legittimazione processuale**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 7345/2016 del 23 dicembre 2016, Presidente: Frangipane, Estensore: Alberti

PROCESSO TRIBUTARIO – Cancellazione registro imprese – Estinzione società – Legittimazione attiva – Ultimo amministratore – Non sussiste – Legittimazione del socio – Sussiste.

La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società, ancorché sussistano rapporti attivi o passivi ancora in essere, perché assume un'efficacia costitutiva irreversibile: ne consegue la carenza di legittimazione attiva dell'amministratore unico, non avendo alcuna rilevanza processuale la spendita del ruolo "già legale rappresentante", perché con l'estinzione della società è venuto meno il ruolo comunque rappresentativo che potesse legittimarlo alla proposizione del ricorso e perché unico soggetto legittimato a far valere giudizialmente questioni comunque riconducibili alla cessata compagine è il socio. **(M.D.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 18

**478. Atti impugnabili**

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 608/2016 del 18 luglio 2016, Presidente: Pianta, Estensore: Alessi

PROCESSO TRIBUTARIO – Atti impugnabili – Diniego disapplicazione – Normativa antielusiva – Esclusione.


Il provvedimento di diniego emesso con riferimento all'istanza presentata dal contribuente per ottenere la disapplicazione della normativa dettata dall'art. 30 della legge 724/1994 non è autonomamente impugnabile, in quanto trattasi di atto non elencato nell'art. 19 d.lgs. 546/1992 e privo di contenuto impositivo. **(D.D'A.)**

**479. Atti impugnabili**

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 613/2016 del 19 luglio 2016, Presidente e Estensore: Spartà

PROCESSO TRIBUTARIO – Atti impugnabili – Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – Inammissibilità.


L'art. 19 d.lgs. 546/1992 prevede espressamente che l'iscrizione ipotecaria è atto impugnabile mentre nulla dispone con riferimento alla comunicazione preventiva. Pertanto, poiché la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è atto privo di potere impositivo ed è un atto che non produce alcun effetto incisivo sulla situazione patrimoniale del soggetto cui è diretto, consegue che la stessa non è impugnabile. (D.D'A.)


480. Processo tributario telematico

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 741/2016 del 24 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Chiappani

PROCESSO TRIBUTARIO – Notifica a mezzo PEC – Processo tributario telematico – Lombardia.


Il ricorso notificato a mezzo PEC in epoca antecedente all'attivazione del processo tributario telematico comporta l'inesistenza della notifica in quanto effettuata in modo non previsto dal codice di rito con conseguente inammissibilità del ricorso. (D.D'A.)


481. Atti impugnabili

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 784/2016 del 9 novembre 2016, Presidente: Spartà, Estensore: Perini

Atti impugnabili – Atto endoprocedimentale – Comunicazioni – Esclusione.


Non sono autonomamente impugnabili quegli atti che prevedono un invito a regolarizzare situazioni non ancora definite con apposito atto dell'Amministrazione finanziaria, trattandosi di atti endoprocedimentali che manifestano una volontà impositiva ancora in itinere e non formalizzata in un atto notificato nei modi di legge. (D.D'A.)


482. Soggetto passivo

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 322/2016 del 13 settembre 2016, Presidente: Perrotti, Estensore: Vitali

PROCESSO TRIBUTARIO – Difetto di legittimazione passiva – Agente della riscossione – Vizi dell'atto.

Nel processo tributario così come regolato dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l'agente della riscossione è parte, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto, quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili, ossia solo nel caso di vizi propri della cartella di pagamento e degli atti esaustivi ad essa conseguenti, ed in tale ipotesi l'atto va impugnato chiamando in causa esclusivamente l'agente della riscossione, al quale è direttamente ascrivibile il vizio dell'atto, non essendo configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore (Conf. Cass. n. 25523/2014). (G.Za.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 10

483. Competenza

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. n. 2, sentenza n. 458/2016 del 20 dicembre 2016, Presidente: Chiaro, Estensore: Perrotti

PROCESSO TRIBUTARIO – COMPETENZA – Diniego di autotutela – Impugnazione – Sindacato giurisdizionale – Contenuto – Fondamento.

In ambito di contenzioso tributario, l'impugnazione del diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che

giustificano l'esercizio di detto potere ma non la fondatezza della pretesa tributaria. In caso contrario, si configurerebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa (Conf. Cass. n. 3442/2015). (R.Sg.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19

484. Sospensione del giudizio

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 237/2016 del 24 ottobre 2016, Presidente: Vacchiano, Estensore: Bottoni

PROCESSO - Pendenza del procedimento penale – Sospensione del giudizio tributario – Non sussiste.

Non può darsi luogo alla sospensione del procedimento tributario in attesa della definizione di quello penale, stante la piena e reciproca autonomia dei due procedimenti. (A.Fa.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 74/2000, art. 20

485. Deposito documenti

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 247/2016 del 5 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Catalano

PROCESSO TRIBUTARIO – Art. 32 d.lgs. 546/1992 – Natura del termine – Abrogazione art. 7, comma 3 – Documenti in appello – Produzione in udienza – Integrazione motivi – Preclusione – Perentorietà termine – Sussiste.

Il termine per il deposito documenti di cui all'art. 32 d.lgs. 546/1992 non può che ritenersi perentorio, anche in assenza di espressa previsione legislativa, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e principio del contraddittorio) che adempie; la perentorietà è altresì suffragata dall'avvenuta abrogazione dell'art. 7, comma 3, d.lgs. 546/1992 che prevedeva la facoltà della commissione tributaria di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia; la facoltà di produrre nuovi documenti in appello, prevista dall'art. 58 d.lgs. 546/1992, non giustifica la violazione in primo grado dell'art. 32 d.lgs. 546/1992: per l'effetto la produzione a sorpresa di documenti soltanto all'udienza di trattazione è inammissibile perché impedisce alle parti qualsiasi ponderata attività difensiva su quegli stessi documenti ed impedisce la facoltà di integrare i motivi di ricorso ex art. 24 d.lgs. 546/1992. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 32

486. Estinzione del giudizio

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 282/2016 dell'8 novembre 2016, Presidente e Estensore: Nese

Atto divenuto definitivo – Termine decadenza – Art. 25 d.P.R. 602/1973 – Estinzione del giudizio – Effetto sostitutivo della sentenza – Termine di prescrizione ordinario – Sussiste.

La mancata riassunzione del processo determina, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 546/1992, l'estinzione dell'intero giudizio e la definitività dell'avviso di accertamento impugnato; in tale ipotesi, non trova applicazione l'art. 25 d.P.R. 602/1973, secondo cui la cartella di pagamento deve essere notificata "a pena di decadenza, entro il 31 dicembre ... c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo", perché il titolo in base al quale l'Ufficio può agire iure executionis non è più l'atto amministrativo bensì la pronuncia del giudice; la forza sostitutiva della sentenza diventata res iudicata è il naturale corollario della natura di impugnazione-merito del processo tributario: si deve pertanto far riferimento al

principio generale ex art. 2953 cod. civ. che sancisce il termine di prescrizione decennale in quanto il titolo in base al quale l'Ufficio ha agito iure executionis è la pronuncia del giudice. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25

487. Procura alle liti

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 116/2016 del 19 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Chiodaroli

PROCESSO TRIBUTARIO – Procura alle liti – Assenza – Inammissibilità del ricorso – Sussiste.

È inammissibile, ai sensi del comma 3 dell'art. 18 d.lgs. 546/1992, il ricorso che non riporta il conferimento dell'incarico al difensore, sottoscritto dal ricorrente e certificato dallo stesso incaricato. (G.Sim.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 18 comma 3 e art. 12 comma 3

488. Giurisdizione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 5858/2016 del 5 luglio 2016, Presidente: Maniàci, Estensore: Forleo

PROCESSO – avviso di iscrizione ipotecaria – sanzioni codice della strada – Difetto di giurisdizione – Sussiste.

In ordine all'impugnativa dell'avviso di iscrizione ipotecaria, relativo a cartelle di pagamento e ad addebiti diversi, deve essere preventivamente verificata la natura dei crediti azionati: in materia di sanzioni relative ad infrazioni al Codice della Strada ed a crediti INPS vi è difetto di giurisdizione della Commissione tributaria. (P.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 2

489. Atti impugnabili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 5936/2016 del 6 luglio 2016, Presidente: Gaballo, Estensore: Ercolani

PROCESSO TRIBUTARIO – Diniego dell'interpello disapplicativo – Natura di atto impugnabile – Esclusione.

Il provvedimento di diniego opposto dall'Agenzia delle entrate a fronte di interpello disapplicativo della disciplina delle c.d. "società di comodo" non ha natura di atto "autonomamente impugnabile" in quanto non comporta una pretesa impositiva ed effetti irreversibili in capo alla contribuente, che potrà far valere le proprie ragioni impugnando l'eventuale l'avviso di accertamento. (E.F.)

490. Notifica del ricorso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 5940/2016 del 6 luglio 2016, Presidente: Gaballo, Estensore: Ercolani

PROCESSO TRIBUTARIO – RICORSO – NOTIFICA A MEZZO RACCOMANDATA – Mancata allegazione dell'avviso di ricevimento – Inammissibilità.

In caso di mancata costituzione in giudizio dell'Ufficio la mancanza dell'avviso di ricevimento della raccomandata, determina, in caso di notificazione del ricorso a mezzo posta, l'inammissibilità del ricorso. (E.F.)

491. Atti impugnabili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 6248/2016 del 15 luglio 2016, Presidente: Duchi, Estensore: Squassoni

Processo tributario – Atti impugnabili – Iscrizione ipotecaria – Stampata Cerved – Esclusione.
Una richiesta di annullamento di iscrizione ipotecaria basata sull'affermazione di averne avuto "legittima" conoscenza solo tramite Cerved è inammissibile, ove a dimostrazione di quanto affermato sia prodotta esclusivamente una stampata Cerved, che non è sicuramente un atto impugnabile. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 18 e 19

**492. Atti impugnabili**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 6250/2016 del 15 luglio 2016, Presidente: Duchi, Estensore: Squassoni

Processo tributario – Atti impugnabili – Iscrizione ipotecaria – Stampata “Cerved” – Esclusione.
Una richiesta di annullamento di iscrizione ipotecaria basata sull'affermazione di averne avuto "legittima" conoscenza solo tramite Cerved è inammissibile, ove a dimostrazione di quanto affermato sia prodotta esclusivamente una stampata Cerved, che non è sicuramente un atto impugnabile. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 18 e 19

**493. Termini**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6320/2016 del 19 luglio 2016, Presidente: Deodato, Estensore: Gesualdi

I Processo tributario – Ricorso – Termini per la proposizione.

II Processo tributario – Costituzione in giudizio del resistente – Termini – Inosservanza – Conseguenze.

I Per individuare il termine di proponibilità del ricorso, occorre fare riferimento all'art. 2963 c.c., secondo cui non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

II Per l'inosservanza del termine di costituzione in giudizio della parte resistente l'art. 23 del d.lgs. n. 546/1992 non commina alcuna sanzione, né contempla precise preclusioni a suo carico. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 19 e 23; c.c., art. 2963

**494. Principio del “ne bis in idem”**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6323/2016 del 19 luglio 2016, Presidente: Deodato, Estensore: Gesualdi

Processo tributario – Ricorso – Presupposti e motivi identici ad altro ricorso – Inammissibilità – Principio del “ne bis in idem”.

Un ricorso che contesti un secondo avviso di liquidazione, generato da autotutela parziale (con il quale si chiede una minor somma, in luogo di quella pretesa con il primo avviso), chiedendone l'annullamento per i medesimi motivi articolati nel giudizio promosso avverso l'atto originario, conclusosi con sentenza, avverso la quale è stato proposto appello, in atto

pendente presso la C.T. Regionale, è inammissibile, poiché i presupposti e i motivi dei due ricorsi sono identici, avendo ad oggetto la medesima materia del contendere (le due domande sono, infatti, identiche quanto alle parti, al petitum e alla causa petendi). Diversamente opinando, si consentirebbe un surrettizio "bis in idem". (F.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992

495. Requisiti del ricorso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 6336/2016 del 19 luglio 2016, Presidente: Fugacci, Estensore: Chiametti

Processo tributario – Ricorso – Mancata contestazione nel merito della pretesa erariale – Riconoscimento – Esposizione di fatti ed elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda – Necessità.

La mancata contestazione della pretesa erariale nel merito integra una fattispecie di ammissione di colpa, tale per cui, seppure indirettamente, si configura riconoscimento della propria debenza alla pretesa erariale. La mancata indicazione, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 546/1992, dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda non pone l'adito giudice nella condizione di potere espletare i compiti che gli sono propri nello svolgimento della funzione di giudice tributario. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 18

496. Notifica del ricorso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3 sentenza n. 6339/2016 del 19 luglio 2016, Presidente e Estensore: Locatelli

Processo tributario – Ricorso – Mancata prova di notifica – Inammissibilità.

Il ricorso è inammissibile per mancata costituzione del rapporto processuale ove non vi sia prova che l'atto di impugnazione sia stato notificato alla controparte (nel caso di specie il ricorso depositato in copia nella segreteria della Commissione non indica alcuna data di consegna dell'originale e ad esso non è allegata la ricevuta di avvenuta consegna o spedizione a mezzo posta). (F.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 20 e 22

497. Difetto di giurisdizione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 6402/2016 del 20 luglio 2016, Presidente e Estensore: Di Rosa

Processo tributario – Giurisdizione – Contributi INPS – Difetto.

In relazione a cartelle di pagamento emesse in materia di contributi INPS e, quindi, portanti crediti che esulano dalla giurisdizione tributaria (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992), sussiste difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 2

498. Termini di impugnazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 6425/2016 del 22 luglio 2016, Presidente: Duchi, Estensore: Galli

Processo tributario – Ricorso – Intimazione di pagamento – Cartella di pagamento - Mancata impugnazione – Inammissibilità – Prescrizione – Irrilevanza.

La mancata tempestiva impugnazione della cartella cui si riferisca l'intimazione di pagamento, comporta la cristallizzazione della pretesa tributaria come riportata nella cartella stessa, atto autonomamente impugnabile, rendendosi così irrilevante l'eventuale prescrizione della pretesa per il decorso dei tre anni successivi a quello del tributo non versato. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 18 e 19

**499. Notifica del ricorso**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 6426/2016 del 22 luglio 2016, Presidente: Duchi, Estensore: Galli

Processo tributario – Ricorso – Modalità e termini di proposizione.

Il deposito di solo copia del modulo di accettazione della raccomandata, in assenza di avviso di ricevimento, non è sufficiente a provare la notificazione del ricorso introduttivo. La mancata costituzione in giudizio della controparte non consente di superare tale rilievo, cui consegue l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 546/1992, dovendo proporsi il ricorso, a mezzo posta, in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, artt. 20 e 21

**500. Inammissibilità del ricorso**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 6507/2016 del 25 luglio 2016, Presidente: Locatelli, Estensore: Albertini

Ricorso – Raccomandata semplice – Inammissibilità – Sussiste – Tardiva costituzione in giudizio – Inammissibilità – Conseguenze.

È da dichiararsi inammissibile il ricorso promosso dal contribuente sia se l'atto è spedito a mezzo posta con raccomandata semplice sia se la costituzione in giudizio è avvenuta oltre il termine di trenta giorni. (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 21 e 22

**501. Intimazione di pagamento**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 6620/2016 del 22 agosto 2016, Presidente: Duchi, Estensore: Crisafulli

Cartella di pagamento – Mancata impugnazione – Successiva intimazione di pagamento – Esame del merito – Inammissibilità.

La mancata impugnazione della cartella di pagamento entro il termine perentorio di sessanta giorni impedisce che il contribuente possa sollevare eccezioni di merito tramite impugnazione della successiva intimazione di pagamento, ivi incluse eventuali eccezioni inerenti intervenuta decadenza della pretesa tributaria. (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 comma 3

**502. Legittimazione attiva**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6649/2016 del 30 agosto 2016, Presidente: Duchi, Estensore: Crisafulli

Ricorso tributario – Legittimazione attiva – Requisito essenziale – Assenza legittimazione – Inammissibilità ricorso – Consegue.

Il contribuente che intende promuovere azione innanzi al giudice tributario deve essere legittimato a proporre ricorso, requisito essenziale per poter avanzare domanda. Ne consegue che è da dichiararsi inammissibile il ricorso promosso dal contribuente che intende far valere innanzi al giudice un diritto altrui. (F.B.)

Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 99 e 100; d.lgs. 546/1992, artt. 10 e 11

**503. Atti impugnabili**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 6669/2016 dell'1 settembre 2016, Presidente: Giucastro, Estensore: Gittardi

Provvedimento di archiviazione del Garante regionale del contribuente – Impugnabilità – Non sussiste.

Il provvedimento di archiviazione emanato dal Garante regionale del contribuente è privo delle caratteristiche che rendono tale atto impugnabile dinanzi al giudice tributario, non trattandosi, infatti, di atto proveniente dall'amministrazione finanziaria, che promana dunque direttamente da un ente impositore, idoneo a incidere sulla sfera patrimoniale del contribuente e dotato di caratteristiche di impositività. (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19

**504. Atti impugnabili**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 6687/2016 del 5 settembre 2016, Presidente: Mainini, Estensore Correrà

Atti impugnabili – Avviso bonario – Possibilità impugnazione – Sussiste.

Nel processo tributario il contribuente può impugnare ogni atto esplicativo di una determinata pretesa tributaria, anche se tale atto non si conclude con una formale intimazione di pagamento. Ne consegue che anche il c. d. "avviso bonario" rientra tra gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario. (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 comma 1; d.P.R. 600/1973, art. 36bis

**505. Legittimazione attiva**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 6702/2016 del 5 settembre 2016, Presidente: Natola, Estensore: Astegiano

Rimborso accise energia – Legittimato all'azione – Produttore – Sussiste – Soggetto cessionario – Non legittimato – Inammissibilità ricorso – Consegue.

Il cessionario di energia elettrica in precedenza acquistata dal produttore di energia non è legittimato ad agire innanzi al giudice tributario per ottenere il rimborso delle accise, atteso che il rapporto tributario si ha solamente tra ente impositore e produttore, e non tra ente impositore e consumatore finale. (F.B.)

**506. Diniego autotutela**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 6752/2016 del 6 settembre 2016, Presidente: Gaballo, Estensore: De Rosa

Ricorso tributario – Autotutela – Impugnabilità diniego – Condizioni – Contestazione legittimità diniego – Ammissibilità – Merito pretesa – Inammissibilità – Consegue.

Qualora il contribuente presenti istanza di autotutela nei confronti dell'ente impositore e questi risponda tramite diniego espresso, è ammessa l'impugnazione di tale atto solamente nei limiti di legittimità, con la conseguenza che è preclusa impugnazione della autotutela per contestazioni relative al merito dell'originaria pretesa tributaria. **(F.B.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19

507. Società cancellata

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 6901/2016 del 9 settembre 2016, Presidente: Brecciaroli, Estensore: Cosentino

Istanza dilazione – Diniego – Impugnazione diniego – Società cancellata – Legittimazione ad agire – Ultimo legale rappresentante – Inammissibilità ricorso – Consegue.

È inammissibile il ricorso promosso nella qualità di ultimo socio di società cancellata dal registro imprese, ma dopo la data del 13 dicembre 2014, in quanto il D. Lgs. 175/2014, art. 28, comma 4, ha statuito che per le cancellazioni richieste dopo il 13 dicembre 2014 l'estinzione della società ha effetto dai cinque anni successivi l'istanza di cancellazione. **(F.B.)**

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495; d.lgs. 175/2014, art. 28 comma 4

508. Inammissibilità del ricorso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6967/2016 del 14 settembre 2016, Presidente: Deodato, Estensore: Crisafulli

Ricorso – Condizioni – Termine deposito in C.t.p. – Mancato rispetto – Inammissibilità – Consegue – Mancata delega firma – Inammissibilità – Consegue.

È da dichiararsi inammissibile il ricorso tributario se il contribuente: a) non si costituisce nel termine di trenta giorni, dopo aver tentato procedura di reclamo, presso la segreteria della C.t.p.; b) manca la sottoscrizione del ricorrente in calce alla delega rilasciata al proprio difensore. **(F.B.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 18

509. Impugnazione cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 6978/2016 del 14 settembre 2016, Presidente: De Sapia, Estensore: Moroni

Ricorso – Cartella di pagamento – Impugnazione per vizi propri – Ammissibilità ricorso – Sussiste – Impugnazione per eccezioni di merito – Conseguenze.

È da dichiararsi inammissibile il ricorso tributario avverso la cartella di pagamento se il contribuente non contesta vizi propri della cartella, ma si limita ad eccepire la tardività della notifica, in quanto l'azione deve essere rivolta nei confronti dell'ente titolare del diritto di credito. **(F.B.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 10

510. Trust

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 7000/2016 del 14 settembre 2016, Presidente: Giucastro, Estensore: Gittardi

Legittimazione Passiva – Rapporti con terzi – Trust – Non sussiste – Trustee – Soggetto legittimato – Sussiste – Illegittimità avviso – Consegue.

L'Amministrazione finanziaria che intenda recuperare le maggiori imposte ipotecaria e catastali a seguito di contratto di Trust non può emettere accertamento in capo al soggetto avente qualifica di "trust" dato che questi non è soggetto giuridico dotato di propria personalità. L'azione deve pertanto essere rivolta verso il "trustee", con conseguente illegittimità dell'accertamento emesso in capo al trust. (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 10 e 11

511. Impugnazione del diniego di interpello disapplicativo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 7318/2016 del 21 settembre 2016, Presidente: Di Rosa, Estensore: Pavone

SOCIETÀ DI COMODO – INTERPELLO DISAPPLICATIVO – Impugnabilità diniego - Interpello disapplicativo – Atti impugnabili - Inammissibilità

In tema di società di comodo il diniego di interpello disapplicativo non può essere impugnato in quanto non è considerabile alla stregua di un diniego di agevolazione ex art. 19, primo comma lett. h) d.lgs. n. 546/1992, atteso che il contribuente che riesca a dimostrare che il proprio reddito di impresa è inferiore al minimo previsto dall'art. 30 l. n. 724/1994 per ragioni oggettive non ottiene alcuna agevolazione, ma semplicemente il trattamento ordinario, rispetto al quale la normativa sulle "società di comodo" è derogatoria. Tale diniego non ha alcun effetto immediato nei confronti del contribuente, che potrà certamente impugnare l'atto di accertamento tributario, in cui non sia stato tenuto conto dell'istanza disapplicativa. Non vi è infatti dubbio che il contribuente non abbia alcun obbligo di presentare interpello disapplicativo, ben potendo impugnare l'atto di accertamento tributario indipendentemente da alcuna istanza precedente. (G.B.)

Riferimenti normativi: l. 724/1994, art. 30; d.lgs. 546/1992, art. 19

512. Impugnazione diniego di autotutela

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 7353/2016 del 28 settembre 2016, Presidente: Citro, Estensore: Chiametti

Istanza di autotutela – provvedimento di diniego – Impugnabilità – Non sussiste.

Avverso il diniego di annullamento in autotutela, non può essere presentato ricorso poiché non è atto autonomamente impugnabile espressamente compreso nell'elenco di cui alla lettera g) dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992. Il provvedimento di diniego emesso dall'ufficio non costituisce atto suscettibile di sindacato giurisdizionale. Gli uffici delle entrate possono e non devono (si tratta di "facoltà" - in quanto espressione di discrezionalità amministrativa - e non di potere-dovere) disporre l'annullamento in autotutela di un atto ritenuto illegittimo e non possono essere obbligati dal giudice a provvedere in tal senso contro le proprie determinazioni sulla questione (altrimenti, verrebbe meno la stessa funzione di un istituto denominato autotutela, manifestazione di discrezionalità amministrativa). L'autotutela è una facoltà della pubblica amministrazione che non fa sorgere in capo al contribuente alcun diritto azionabile con il ricorso. (G.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; d.m. 37/1997

513. Ne bis in idem

Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. 15, sentenza n. 7835/2016 del 17 ottobre 2016, Presidente: Bricchetti, Estensore: Chiarenza

Principio ne bis in idem – Avviso di accertamento - Indagini penali – Medesimi fatti – Onere della prova sul contribuente.

Non è violato il principio del ne bis in idem se non risulta da nessuno degli atti che la vicenda oggetto del giudizio penale già concluso con sentenza passata in giudicato riguarda i medesimi fatti su cui verte la motivazione dell'avviso di accertamento. Ai fini della prova dell'identità dei fatti non è sufficiente il deposito del solo dispositivo di sentenza penale, senza che sia dato evincere il capo di imputazione. (G.G.)

Riferimenti normativi: CEDU, art. 6; Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea, art. 50

514. Atti impugnabili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 8018/2016 del 21 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Gaballo

ATTI DI DEFINIZIONE EMESSI A SEGUITO DI ADESIONE AL P.V.C. – Impugnabilità – Sussiste – Anche attraverso la successiva cartella di pagamento.

Sono impugnabili gli atti emessi a seguito di adesione al P.V.C., in quanto liquidando l'imposta dovuta manifestano una pretesa tributaria compiuta e non condizionata. L'omessa tempestiva impugnazione degli stessi non può precludere la possibilità di impugnare la successiva cartella di pagamento anche in assenza di vizi propri, perché i predetti atti di definizione riportano espressamente l'avvertenza della loro non impugnabilità, inducendo in errore il contribuente. Non sono impugnabili il P.V.C. ed il relativo atto di adesione, in quanto atti non previsti né assimilabili a quelli elencati dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; d.lgs. 218/1997, art. 5bis

515. Termini di impugnazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 8086/2016 del 24 ottobre 2016, Presidente: Fugacci, Estensore: Chiametti

AVVISO DI LIQUIDAZIONE – Notifica viziata – Termine impugnazione spirato – Rimessione nei termini – Impugnazione cartella successiva – Ammessa.

Nel caso in cui vi sia un difetto nella notifica di un avviso di liquidazione, poi non impugnato, è ammissibile l'impugnazione tempestiva della successiva cartella con la quale il contribuente contesta la legittimità della pretesa. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21

516. Autotutela e spese processuali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 8098/2016 del 24 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Fugacci

AUTOTUTELA – Notifica il giorno del deposito del ricorso – Spese processuali – Ripartizione.

Nel caso in cui l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato sia avvenuto lo stesso giorno del deposito del ricorso in Commissione, l'Agenzia delle Entrate deve essere condannata al pagamento del contributo unificato e all'onorario del difensore del contribuente limitato alla sola redazione del ricorso. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 15 e 46

517. Onere della prova

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 8125/2016 del 26 ottobre 2016, Presidente: Centurelli, Estensore: Gesualdi

PROCESSO TRIBUTARIO – Onere della prova – Notifica cartella di pagamento – Grava sull’Agenzia delle entrate.

In materia tributaria, alla luce dell’art. dall’art. 2697 del codice civile - a norma del quale ogni parte in causa deve provare l'assunto da cui intende dedurre conseguenze giuridiche in proprio favore, fornendo tutti gli elementi e riscontri storici idonei a sostenere la fondatezza della sua domanda - incombe sull’Ufficio resistente l’onere di dimostrare, a fronte della contestazione formulata dalla ricorrente relativa all’omessa notifica della cartella di pagamento prodromica all’avviso di intimazione impugnato, l’avvenuta notifica della cartella. **(N.S.)**

Riferimenti normativi: c.c., art. 2697

**518. Atti impugnabili**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 8230/2016 del 31 ottobre 2016, Presidente: Citro, Estensore: D’Arcangelo

PROCESSO TRIBUTARIO – Estratto di ruolo – Impugnabilità.

L’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. 546/1992 ha natura tassativa ma, in base ad una lettura costituzionalmente orientata della norma, ogni atto adottato dall’ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa. **(V.Ga.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19

**519. Impugnazione diniego istanza interpello disapplicativo**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 8486/2016 del 9 novembre 2016, Presidente: Maiga, Estensore: Petrone

Processo Tributario – Istanza interpello disapplicativo società di comodo – Provvedimento di diniego opposto dall’Agenzia delle entrate – Impugnazione del diniego – Inammissibilità del ricorso – Sussiste.

Il criterio scriminante, idoneo a determinare la riconducibilità di un atto nel novero di quelli cosiddetti «autonomamente impugnabili» di cui all’art. 19 d.lgs. 546/1992 va rintracciato nella natura provvedimento dell’atto medesimo, ossia nella sua idoneità ad estrinsecare una pretesa impositiva suscettibile di acquisire (con la mancata impugnazione dell’atto stesso) carattere definitivo. Il diniego di interpello disapplicativo non rientra nell’elencazione di cui al citato art. 19 d.lgs. 546/1992 in quanto è insuscettibile di determinare (per effetto della mancata impugnazione) effetti vincolanti nei confronti del contribuente. **(R.Z.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19

**520. Competenza territoriale**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 8585/2016 del 14 novembre 2016, Presidente: Duchi, Estensore: Chiarenza

PROCESSO TRIBUTARIO – Ruolo e cartella di pagamento emessi da uffici territorialmente diversi – Impugnazione della cartella per vizi propri – Omessa notificazione atto prodromico – Competenza territoriale – Sede società concessionaria – Sussiste.

Ove il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente, è territorialmente competente la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pur se non coincidente con quella in cui ha sede l'ufficio tributario che ha formato il ruolo (Conf. Cass. n. 15829/2016). **(A.P.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 4

521. Atti impugnabili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 8930/2016 del 21 novembre 2016, Presidente e Estensore: Ortolani

PROCESSO TRIBUTARIO – ATTI IMPUGNABILI – Disciplina società di comodo – Istanza di disapplicazione – Diniego.

Il diniego dell'Amministrazione all'istanza di disapplicazione della normativa sulle società di comodo non rappresenta un atto prodromico necessario né è idoneo a costituire alcuna obbligazione di natura economico patrimoniale in capo al contribuente. Quest'ultima resta connessa solo all'atto di accertamento, il cui contenuto dipende dalla autonoma valutazione che l'Amministrazione effettuerà in un momento futuro, e che non necessariamente dovrà replicare le conclusioni del precedente diniego. Pertanto, l'atto oggetto di impugnativa non può essere che l'eventuale avviso di accertamento, e una diversa conclusione condurrebbe ad una anticipazione di giudizio non consentita. **(I.Br.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19

522. Giudicato esterno

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 9248/2016 del 30 novembre 2016, Presidente: Brecciaroli, Estensore: De Rosa

CONTENZIOSO – GIUDICATO ESTERNO – Coincidenza degli elementi processuali - Ammissibilità – Sussiste.

Il giudicato che si forma nel processo tributario non esaurisce i propri effetti nel giudizio in esito al quale si è formato, possedendo una potenziale capacità espansiva in altro giudizio qualora gli elementi processuali caratterizzanti siano gli stessi, conseguentemente occorre che vi sia coincidenza tra le parti, che siano identiche la causa petendi, il petitum, le circostanze di fatto e le questioni di fatto e di diritto. **(L.B.)**

523. Intimazione di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 9377/2016 del 12 dicembre 2016, Presidente: Duchi, Estensore: Del Re

Intimazione di pagamento - Impugnazione - Solo per vizi propri.

L'intimazione di pagamento non è altro che un atto che anticipa l'intenzione di Equitalia di procedere alla riscossione coattiva degli importi iscritti a ruolo in caso di mancato pagamento entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella. Si tratta di un semplice sollecito, peraltro obbligatorio solo nel caso in cui dopo la notifica della cartella Equitalia non abbia posto in essere nessun atto di esecuzione forzata per almeno un anno intero. L'intimazione può essere impugnata solo per vizi propri, ossia per far valere l'eventuale omessa notifica della prodromica cartella ovvero per far constatare l'inesistenza del debito tributario intimato per l'estinzione dell'obbligo di pagamento dell'importo da iscrivere a ruolo. **(I.L.C.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 50; d.P.R. 600/1973, art. 60

524. Spese del giudizio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 9719/2016 del 23 dicembre 2016, Presidente: Roggero, Estensore: Donvito

SPESE DEL GIUDIZIO – Annullamento in autotutela – Compensazione delle spese – Non applicabile.

L'art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992, in quanto lesivo del principio di ragionevolezza riconducibile all'art. 3 Cost., va applicato restrittivamente ai soli casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge e non ai casi di annullamento dell'atto per il riconoscimento della fondatezza delle ragioni del ricorrente: in questo caso la Commissione tributaria deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 15, comma 1, d.lgs. 546/1992. (C.F.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 46 comma 3

**525. Atti impugnabili**

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 499/2016 del 21 ottobre 2016, Presidente: Ferrari, Estensore: Chianura

INTIMAZIONE DI PAGAMENTO – IMPUGNAZIONE – Motivi di impugnazione – Eccezione di decadenza dal potere di notifica della cartella di pagamento – Inammissibile.

Nel processo di impugnazione dell'avviso di pagamento non può essere eccepita la decadenza dal potere di emissione e notifica della cartella di pagamento. Tali eccezioni, infatti, devono essere sollevate esclusivamente impugnando la cartella di pagamento nel termine previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992. (V.N.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21

**526. Atti impugnabili**

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 622/2016 del 15 dicembre 2016, Presidente: Ferrari, Estensore: Pargoletti

PROCESSO – ATTI IMPUGNABILI – Preavviso di rigetto di istanza di rateazione – Natura – Atto endoprocedimentale – Atto non impugnabile.

Il preavviso di rigetto dell'istanza di rateazione presentata all'Agente della Riscossione è un atto di natura endoprocedimentale, in quanto tale non impugnabile. (M.Z.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19



REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE

527. Fusione per incorporazione tra Onlus

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 3965/2016 del 6 luglio 2016, Presidente: D'Agostino, Estensore: Staunovo Polacco.

IMPOSTA DI REGISTRO – Atto di fusione per incorporazione – Onlus.

L'atto di fusione per incorporazione di una Onlus in un'altra Onlus rientra tra gli atti costitutivi delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 11bis, Tariffa, Parte prima d.P.R. 131/1986. Nel concetto di costituzione rientra infatti non solo l'operazione con la quale un'associazione viene ad esistenza, ma anche quella in cui un'associazione viene assorbita in altra, come nella fusione per incorporazione. (D.Ca.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 11bis della Tariffa, Parte I



528. Concordato fallimentare

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 4129/2016 dell'11 luglio 2016, Presidente: Evangelista, Estensore: Zangrossi

REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – CONCORDATO FALLIMENTARE – Atti omologati – Aliquota.

Nell'omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore, l'imposta di registro va calcolata sulla base imponibile costituita dal fabbisogno concordatario finale accertato dal curatore, in quanto la stessa produce effetti immediatamente traslativi e costituisce una nuova situazione soggettiva imponibile secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti omologati, tra cui la cessione dei beni all'assuntore, come corrispettivo a fronte dell'accollo dei debiti del fallito. (L.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 9 della Tariffa, Parte I



529. Riqualificazione negozio giuridico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 4482/2016 del 17 agosto 2016, Presidente e Estensore: Palestra

Società immobiliare – Aumento di capitale mediante conferimento di immobile di proprietà di uno dei soci – Successiva cessione delle quote del socio – Riqualificazione della fattispecie negoziale in cessione immobiliare – Sussiste.

Deve essere (ri)qualificata come "cessione immobiliare" tout court la fattispecie negoziale complessa estrinsecatasi nell'aumento di capitale di una società immobiliare attuato mediante il conferimento di un immobile, gravato da mutuo, di proprietà di uno dei soci, seguito immediatamente dalla cessione da parte di questi della propria quota in favore degli altri azionisti della società immobiliare. E ciò al solo evidente scopo di abbattere il valore dell'immobile compravenduto dell'importo del mutuo gravante sullo stesso. (M.N.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20



530. Cessione di immobile strumentale in corso di ristrutturazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 4512/2016 del 2 settembre 2016, Presidente e Estensore: Borgonovo

IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE – Immobile strumentale in corso di ristrutturazione - Tassazione in misura proporzionale – Sussiste.

Le nozioni di ultimazione della costruzione e di ripristino di un immobile, alle quali si ricollega la misura della tassazione ipotecaria e catastale, devono essere individuate con riferimento al momento in cui l'immobile sia idoneo ad esercitare la sua funzione o ad essere destinato al consumo. L'immobile in corso di ristrutturazione, acquistato da una società che esercita attività di locazione immobiliare di beni propri, deve considerarsi ultimato, ossia suscettibile di essere utilizzato economicamente, se i lavori di ristrutturazione riguardano gli adeguamenti richiesti dal locatario della società. Il trasferimento di tale immobile è dunque soggetto alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale (G.Co.)

**531. Compravendita di terreno edificabile**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 4541/2016 del 6 settembre 2016, Presidente e Estensore: Zevola

IMPOSTA DI REGISTRO – Compravendita di terreno edificabile – Valore venale in comune commercio – Specificità e caratteristiche concrete del bene – Necessaria considerazione.

Il valore venale in comune commercio di un terreno edificabile deve essere determinato con riferimento al momento del trasferimento, tenendo necessariamente in considerazione le specificità e le caratteristiche concrete del bene (nella fattispecie le limitate dimensioni) non potendosi dare rilievo esclusivo alla possibilità edificatoria meramente formale, risultante dal certificato di destinazione urbanistica. (G.Li.)

**532. Impianto fotovoltaico su terreno**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza 4546/2016 del 7 settembre 2016, Presidente e Estensore: Barbaini

REGISTRO – CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE – Iniziale destinazione urbanistica agricola del terreno – Successiva ammissione uso produttivo limitato ad impianti fotovoltaici – Utilizzazione edificatoria – Sussiste – Natura agricola del terreno – Non sussiste - Applicabilità imposta proporzionale di registro – Non sussiste.

La variazione di destinazione urbanistica, avente ad oggetto un terreno inizialmente agricolo, che prevede l'uso produttivo per insediamenti industriali fotovoltaici, comporta la qualificazione del terreno come area produttiva edificabile, sia pur limitatamente agli impianti fotovoltaici. La cessione del diritto di superficie sul terreno non rientra dunque in tal caso nel campo di applicazione dell'imposta proporzionale di registro. (G.Li.)

**533. Termine di decadenza**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 4551/2016 dell'8 settembre 2016, Presidente: Lamanna, Estensore: Granata

registro – Cessione di ramo d'azienda - Avviso di rettifica e di liquidazione – Termine biennale di decadenza – Decorrenza.

L'avviso di rettifica e di liquidazione dell'imposta, di cui all'art. 52, comma 1, d.P.R. 131/1986 deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale. Detto termine non può decorrere dalla data di notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta principale, posto che ciò equivarrebbe ad un sovvertimento illogico del termine di decadenza ed, inoltre, violerebbe l'art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente che vieta di prorogare i termini di prescrizione o decadenza. (S.Lo.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52 comma 1 e art. 76

534. Sentenza dichiarativa di simulazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 4575/2016 del 2 settembre 2016, Presidente e Estensore: Labruna

REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – Imposta di registro su atti giudiziari – Risoluzione di contratto di compravendita immobiliare per simulazione – Ritrasferimento del bene – Imposta proporzionale – Sussiste.

La sentenza dichiarativa di simulazione, tanto assoluta quanto relativa, di un contratto di trasferimento immobiliare è soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale in quanto realizza un "ritrasferimento" del bene, oggetto del precedente contratto simulato. (F.Pa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 comma 3, art. 52 e art. 8 comma 1, lett. a) Parte I della Tariffa

**535. Trust**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza 4590/2016 del 2 settembre 2016, Presidente: Cau, Estensore: Porreca

REGISTRO - Trust – Vincolo di destinazione – Imposte ipo-catastali - Imponibilità – Sussiste.

L'attribuzione patrimoniale in trust di beni immobili, determinando la costituzione del vincolo di destinazione sui beni trasferiti, va assoggettata alla relativa imposta ipocatastale indipendentemente dalla successiva attuazione della destinazione impressa ai beni stessi. (C.Sg.)

Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2 comma 47; d.lgs. 347/1990, art. 2 art. 10

**536. Clausole penali**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 4710/2016 del 16 settembre 2016, Presidente: Labruna, Estensore: Aondio

Clausola penale – Imposta di registro in misura fissa – Legittimità.

Le obbligazioni contenute nelle clausole penali producono i loro effetti solo in conseguenza dell'inadempimento delle obbligazioni principali e quindi può essere applicato per analogia, all'atto della registrazione, la disciplina degli atti sottoposti a condizione sospensiva di cui all'art. 27 del d.P.R. 131/1986. È quindi dovuta una sola imposta fissa a prescindere dal numero delle clausole penali. (V.F.)

Riferimento normativo: d.P.R. 131/1986, art. 27

**537. Risoluzione contratto di locazione**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 4893/2016 del 22 settembre 2016, Presidente: Frangipane, Estensore: Alberti

REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – Imposta di registro – Locazione – Convalida di sfratto – Risoluzione del contratto.

La conoscenza dell'esito del procedimento di convalida di sfratto, e quindi di un evento risolutivo del contratto, non sostituisce radicalmente l'originaria pretesa impositiva veicolata attraverso gli antecedenti avvisi di liquidazione dell'imposta di registro annualmente dovuta. Il procedimento per la convalida di sfratto per morosità, infatti, non può essere equiparato alla risoluzione pattizia o consensuale stipulata dai contraenti, trattandosi di pronunciamento sommario che convalida lo sfratto prescindendo dall'accertamento dei presupposti per una declaratoria di giudiziale risoluzione del contratto di locazione, limitando l'indagine all'omesso

versamento dei canoni; pertanto tale fattispecie non è riconducibile nell'alveo dell'art. 17 del d.P.R. n. 131/1986. (L.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 17

538. Interessi legali di mora

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 4894/2016 del 22 settembre 2016, Presidente: Frangipane, Estensore: Alberti

REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – Imposta di registro – Misura – Interessi legali.

Gli interessi legali di mora, previsti per il ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali, rientrano nella più ampia disciplina dell'interesse legale, costituenti un mero accessorio della somma capitale. Ne consegue che, nel caso di somme già sottoposte ad IVA, il principio di alternatività dell'imposta esclude che agli accessori del capitale, quali interessi legali, possa applicarsi l'imposta proporzionale e non già quella fissa. (L.A.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 1284; d.lgs. 231/2002, art. 2

539. Agevolazioni prima casa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 4998/2016 del 29 settembre 2016, Presidente: D'Addea, Estensore: Sciarini

REGISTRO – Agevolazioni prima casa – Decadenza – Trasferimento residenza – Causa di forza maggiore.

La forza maggiore idonea ad impedire la decadenza dall'agevolazione "prima casa" dell'acquirente che non abbia trasferito la residenza entro il termine di 18 mesi deve consistere in un evento oggettivo, non prevedibile, non evitabile e non imputabile alla parte obbligata (nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto non qualificabile come fatto scusabile ai fini dell'adempimento del disposto di legge, il trasferimento all'estero per motivi di lavoro dell'acquirente). (M.F.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art 1

540. Atti dell'autorità giudiziaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 5004/2016 del 29 settembre 2016, Presidente e Estensore: Izzi

REGISTRO – ATTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA – APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.

Il discrimine sostanziale ai fini dell'applicazione della imposta di registro in misura fissa (art 8, lett. e, d.P.R. 131/1986) o proporzionale (art 8, lett. b, d.P.R. 131/1986) si fonda sulla distinzione tra provvedimenti giurisdizionali che dispongono un "trasferimento di ricchezza" – assoggettati ad imposta proporzionale – e provvedimenti giurisdizionali che comportano la "caducazione del titolo" giustificativo del precedente trasferimento di ricchezza – assoggettati ad imposta in misura fissa (Conf. Cass. n. 4537/2009), sicché non costituisce "trasferimento di ricchezza" ma atto patrimoniale meramente ripristinatorio dello status quo ante la statuizione di condanna alle restituzioni, avente natura accessoria rispetto alla (principale) dichiarazione di risoluzione contrattuale. (M.F.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art 8

541. Agevolazione prima casa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 5191/2016 dell'11 ottobre 2016, Presidente: Izzi, Estensore: Buffone

IMPOSTA DI REGISTRO – AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” – Individuazione abitazione “non di lusso” – Computo della superficie complessiva – Criterio dell'utilizzabilità – Rileva – Criterio dell'abitabilità – Non rileva – Ipotesi – Ripostiglio, locale caldaia, disimpegno e autorimessa – Rientrano.

Ai fini del computo della metratura utile per qualificare un immobile come “non di lusso” (e dunque poter beneficiare dell'agevolazione “prima casa”), si deve tener conto, in virtù del criterio della “utilizzabilità”, di tutti gli spazi utilizzabili (anche solo potenzialmente), a prescindere dalla loro effettiva abitabilità; per tale ragione, devono essere inclusi nel predetto computo il ripostiglio, il locale caldaia, il disimpegno e l'autorimessa. **(M.M.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986

**542. Scioglimento, comunione e donazione bene**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 5360/2016 del 18 ottobre 2016, Presidente: Chindemi, Estensore:Gargiulo

Registro – Accertamento – Atto misto di scioglimento, comunione e donazione bene – Applicazione art. 25 T.U. n. 131/1986 agli atti in parte onerosi e in parte gratuiti – Sussiste.

Ai sensi dell'art. 34 T.U. n. 131/1986, nel caso di divisione con la quale ad un convivente sono assegnati beni per un valore superiore a quello a lui spettante, l'eccedenza è da considerarsi vendita ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro. Tuttavia, qualora tale eccedenza venga trasferita per liberalità, la presunzione d'onerosità viene meno e trova applicazione la disciplina sulle donazioni, giusta previsione dell'art. 25 del T.U. n. 131/1986. **(G.P.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 25 e 34

**543. Clausola penale**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 5401/2016 del 19 ottobre 2016, Presidente: Punzo, Estensore: Gatti

Registro – Clausola penale – Assoggettabilità ad imposta di registro ex art. 21 T.U. n. 131/1986 – Non sussiste.

La clausola penale determina in via preventiva il danno da inadempimento; essa è priva di autonoma causa e come tale non può costituire un negozio autonomo e non sconta l'imposta di registro prevista dall'art. 21, comma 1, del T.U. n. 131/1986. **(G.P.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 21

**544. Imposizione sugli effetti giuridici**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 5437/2016 del 20 ottobre 2016, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini

BASE IMPONIBILE – APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA – EFFETTI REALI DELL'ATTO – Volontà delle parti – Interesse effettivo – Interpretazione ai sensi dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 – Bene acquistato in leasing.

Ai sensi dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, l'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente. La norma impone di qualificare l'atto da sottoporre a imposizione

in ragione degli effetti “oggettivamente” raggiunti dal negozio a prescindere dalle ragioni che hanno indotto le parti a scegliere di dare esecuzione alla compravendita immobiliare nelle forme del contratto a favore del terzo (nel caso di specie, il dato sostanziale ed effettivo è stato che il trasferimento della proprietà si è perfezionato in favore di società di leasing, la quale è oggettivamente divenuta titolare del bene). (L.D.N.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20

545. Nullità del contratto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 5738/2016 dell'8 novembre 2016, Presidente: Venditti, Estensore: Ramondetta

REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – Nullità del contratto.

La nullità del contratto non può essere addotta dai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro quale causa che escluda dall'obbligo di registrazione e dal versamento dell'imposta. (B.I.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 38

546. Valori OMI

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 5845/2016 del 14 novembre 2016, Presidente: Cau, Estensore: Serangeli

IMPOSTA DI REGISTRO – Rettifica valore compravendita – Difetto di prova - Valori OMI – Prezzi compravendite di beni aventi analoghe caratteristiche.

L'utilizzo dei valori OMI non può costituire l'unico riscontro di un qualsivoglia accertamento e ciò per costante giurisprudenza di merito e legittimità, atteso che tale elemento deve essere suffragato da altri elementi, quali, ad esempio, il riferimento ai prezzi praticati in altri atti per negozi dello stesso tipo e del tutto generici. (N.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51

547. Decreto ingiuntivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 6056/2016 del 21 novembre 2016, Presidente: Sacchi, Estensore: Bonavolontà

IMPOSTA DI REGISTRO – Decreto ingiuntivo – Mancata allegazione all'avviso – Difetto di motivazione – Sussiste.

L'avviso di liquidazione che indichi esclusivamente la data e il numero del decreto ingiuntivo oggetto di registrazione, senza allegarlo, deve essere considerato illegittimo per difetto di motivazione, stante l'obbligo di allegazione, di cui all'art. 7 della legge 212/2000, che mira a garantire al Contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive poiché questi sarebbe costretto ad un'attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare. (R.F.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7

548. Diritto al contraddittorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 6098/2016 del 22 novembre 2016, Presidente: Paganini, Estensore: Borsani

IMPOSTA DI REGISTRO – Art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 – Norma antielusiva – Garanzie procedurali – Conseguono.

In considerazione delle finalità antielusive perseguite dall'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, sono applicabili le garanzie procedurali previste dall'art. 37bis del d.P.R. n. 600/1973. L'art. 1 del d.lgs. n. 128/2015 ha inserito l'art. 10bis nello Statuto dei Diritti del contribuente ed ha disciplinato l'abuso del diritto e l'elusione fiscale per tutti i tributi, imposte sui redditi e imposte indirette. In sostanza, con il recente intervento normativo si è introdotta una norma generale antiabuso del diritto con la contestuale abrogazione del citato art. 37bis in precedenza applicabile solo per l'accertamento delle imposte sui redditi e determinate operazioni tassativamente indicate: il decreto elimina definitivamente qualsiasi incertezza interpretativa sul punto prevedendo, espressamente, che per qualsiasi tributo fosse preventivamente inviata la richiesta di chiarimenti da parte dell'Ufficio con concessione al contribuente di un termine di 60 giorni dalla notifica di tale richiesta per fornire le giustificazioni a supporto delle operazioni poste in essere (nel caso di specie, la Commissione adita ha rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando l'illegittimità dell'avviso emesso, prima delle sopracitate modifiche normative, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, in quanto l'Agenzia delle Entrate non aveva inviato al contribuente alcuna richiesta di chiarimenti). **(R.F.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20

549. Revoca agevolazioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 6157/2016 del 24 novembre 2016, Presidente: Tizzi, Estensore: Arcieri

REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – COMPENDIO UNICO - Concessione in affitto - Revoca agevolazioni - Illegittimità.

L'art. 5bis, comma 4 del d.lgs. n. 228/2001 prevede che i terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico siano considerati indivisibili e non frazionabili per dieci anni dal momento della costituzione. La mera concessione in affitto del terreno acquistato in regime agevolato non determina, pertanto, la decadenza dalle agevolazioni fiscali (nella fattispecie, il contratto di affitto veniva stipulato tra gli acquirenti-beneficiari dell'agevolazione e l'azienda agricola agli stessi riconducibile). **(E.M.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 228/2001, art. 5bis; d.lgs. 99/2004, art. 7

550. Motivazione avviso di liquidazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 6160/2016 del 24 novembre 2016, Presidente: Tizzi, Estensore: Arcieri

REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – AVVISO DI LIQUIDAZIONE - Rettifica valore terreno - utilizzo di dati provenienti da siti web - Motivazione – carenza – Nullità.

La determinazione del maggiore valore di un terreno oggetto di compravendita sulla base di un'inserzione di vendita di un altro terreno pubblicata su portale web viola quanto disposto dall'art. 51 d.lgs. n. 131/1986, non potendo l'Ufficio rifarsi unicamente a notizie tratte da tali fonti. È infatti onere e obbligo dell'Ufficio quello di estendere l'attività accertativa anche affidando tale attività a terzi dello stesso ufficio al fine di reperire dati certi (tale attività può essere espletata delegando all'Ufficio UTE del catasto l'elaborazione di una stima del valore del terreno oggetto d'accertamento). **(E.M.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51

551. Motivazione avviso di liquidazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 6375/2016 del 28 novembre 2016, Presidente: Palestra, Estensore: Sacchi

REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – AVVISO DI LIQUIDAZIONE - Rettifica valore terreno - Motivazione – Carenza – Nullità.

Integra carenza di motivazione la mera citazione da parte dell'Ufficio degli atti comparati e l'indicazione della consistenza/superficie dei terreni, del valore attribuito ed alla identificazione catastale, laddove lo stesso Ufficio nulla motivi circa il valore di mercato di beni simili a quelli oggetto di stima.

L'ente impositore deve individuare le variabili del mercato peculiare e specifico sotto il profilo qualitativo con riferimento alla precisa ubicazione dei terreni, agli indici di edificabilità edilizia, al contesto locale della zona di appartenenza, all'utilizzo qualitativo ai fini della produzione agricola, alla rotazione produttiva, alla messa temporanea a riposo del terreno, all'altimetria, allo stato del terreno, all'ampiezza e alla formazione dell'area, alla viabilità della zona, al grado di urbanizzazione primaria e secondaria (nel caso deciso, avente ad oggetto un appezzamento di terreno parte di natura agricola e parte edificatoria, la Ctp aveva deciso per la nullità del provvedimento impositivo in ragione della mancata allegazione degli atti utilizzati a fini comparativi). (E.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52

**552. Cessione del credito**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 6418/2016 del 2 dicembre 2016, Presidente: Piglionica, Estensore: Maffey

IMPOSTA DI REGISTRO – Contratto di cessione del credito per finalità di garanzia – Imposta in misura proporzionale – Sussiste.

La cessione del credito stipulata per finalità di garanzia, con atto cronologicamente successivo ad un contratto di apertura del credito, sebbene a questo collegato, sconta l'imposta di registro in misura proporzionale. (G.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 6-tariffa

**553. Stato passivo fallimentare**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 6490/2016 del 6 dicembre 2016, Presidente: D'Agostino, Estensore: Palma

IMPOSTA DI REGISTRO – Fallimento – Sentenza/decreto di ammissione al passivo – Applicazione in misura proporzionale.

La natura accertativa del provvedimento di ammissione allo stato passivo fallimentare impone, in via generale, l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8 lett. c), d.P.R. 181/1986; ciò sia se l'ammissione del credito al passivo sia stata accertata in via definitiva, oppure se sia accertata in misura condizionata all'esito di un giudizio pendente. (V.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 181/1986, art. 8 lett. c)

**554. Risoluzione anticipata da contratto di locazione non registrato**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 6499/2016 del 6 dicembre 2016, Presidente Venditti, Estensore: Ramondetta

Imposta di registro – Redditi fondiari – Mancata registrazione – Risoluzione anticipata dal contratto di locazione – Tassazione canoni non percepiti – Non sussiste.

In caso di recesso anticipato da un contratto di locazione di fabbricati sussiste l'obbligo di pagare la tassa di registro all'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, l'omessa o tardiva registrazione della risoluzione, non possono essere sanzionate con la tassazione di un canone di locazione inesistente, atteso lo scioglimento del rapporto negoziale, risultante dagli atti del giudizio. Al riguardo, ciò che rileva è l'effettiva risoluzione del contratto, sebbene sia stata comunicata tardivamente. (V.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 26; l. 431/1998, art. 8

555. Agevolazione prima casa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 6681/2016 del 12 dicembre 2016, Presidente: Palestra, Estensore: Sacchi

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA – PRESUPPOSTI E LIMITI.

Il beneficio delle “agevolazioni prima casa”, consistenti nel pagamento dell’IVA nella misura del 4% e delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, è regolamentato dal decreto ministeriale 29/1982. È determinante, ai fini della corretta applicazione della norma agevolativa, l’uso effettivo del fabbricato, con particolare riferimento alla superficie utile dell’abitazione, per cui deve considerarsi superficie computabile tutta quella che fa parte della casa, costituente unico alloggio abitabile, con esclusione dei balconi, delle terrazze, delle cantine, delle soffitte, delle scale e del posto macchina. Detta superficie, che non deve eccedere il limite di 240 mq, deve essere chiusa da muri, atti a integrare e definire un alloggio, consentendo all’interno tutte le funzioni proprie della vita dell’abitante effettivo, richiedente l’agevolazione. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, Nota IIbis, art. 1 della Tariffa, Parte I; d.m. 29/1982

556. Cessione d’azienda

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 7341/2016 del 23 dicembre 2016, Presidente: Frangipane, Estensore: Alberti

Complessità operazioni societarie – Cessione d’azienda – Finalità riorganizzativa – Abuso del diritto – Non sussiste – Art. 20 d.P.R. 131/1986 – Norma antielusiva – Non sussiste.

Una complessità di operazioni societarie non può essere riqualificata in cessione di azienda ove sia prevalente una finalità riorganizzativa di Gruppo perché si finirebbe con l'imbrigliare in modo inaccettabile la libertà d'impresa costituzionalmente tutelata che, soprattutto in presenza di gruppi strutturati, può estrinsecarsi anche in necessità riorganizzative per meglio affrontare le sempre più pressanti sfide imposte dai mercati globalizzati: l'art. 10bis Legge 212/2000 ha attribuito alle “ragioni extra fiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale”, una dignità prioritaria a tutela del bene primario costituito dalla libertà di impresa e non vi è dubbio che l'indiscutibile valenza di riorganizzazione generale delle attività di settore del Gruppo ripeta la propria giustificazione da ragioni extra fiscali tutt'altro che marginali. L'applicazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 quale norma elusiva di portata generale implica un'ampiezza dell'intervento di riqualificazione non compatibile con il più limitato perimetro cui tale norma deve rapportarsi: il contrasto interpretativo ed applicativo di tale norma è stato comunque ricomposto e superato con l'art. 10 bis Legge 212/2000 che ha introdotto una norma antiabuso di portata effettivamente generale che, da un lato, detta sicura coordinate per l'inquadramento di tali fattispecie, e, dall'altro, riconsegna l'art. 20 d.P.R. 131/1986 a quel più ristretto ruolo cui è destinato senza poter assumere la portata di norma antielusiva. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20

557. Cessione d'azienda

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 7371/2016 del 23 dicembre 2016, Presidente e Estensore: Izzi

IMPOSTA DI REGISTRO – Fattispecie pluricausale – Libertà scelta strumento giuridico – risultati economici e giuridici – Art. 20 d.P.R. 131/1986 – Abuso del diritto – Non necessario – Valutazione complessiva asseti negoziali – Trasferimento ramo d'azienda – Sussiste.

L'ordinamento garantisce la libertà di scegliere lo strumento giuridico da utilizzare al fine di tutelare i propri interessi patrimoniali; a tal proposito le operazioni di scissione parziale e successiva costituzione di società, di cessione quote e successiva fusione per incorporazione, riqualficate dall'Ufficio in cessione di ramo d'azienda, hanno effettivamente assicurato i risultati economici e giuridici voluti dalle parti per regolare i loro interessi senza scaturire in ipotesi di elusione; tuttavia l'art. 20 d.P.R. 131/1986 per la sua applicabilità non impone né la presenza né la prova di intenti elusivi perché l'imposta di registro si commisura ad atti a contenuto economico assunti dal Legislatore come indici di capacità contributiva e si collega, dunque, all'atto come negozio e non già all'atto come documento: tali operazioni, pur avendo singolarmente una consistenza economica e una propria ragione economico-giuridica e quindi causa definita, unitariamente considerate, realizzano una fattispecie pluricausale e, proprio da una valutazione complessiva degli asseti negoziali intercorsi nel caso in esame, collateralmente, emerge la materiale sostanza del trasferimento di ramo d'azienda così come correttamente qualificato dall'Ufficio. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20

**558. Cessione d'azienda**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 7378/2016 del 27 dicembre 2016, Presidente e Estensore: Barbaini

IMPOSTA DI REGISTRO – Pluralità di pattuizioni – Serrata sequenza temporale – Riorganizzazione struttura gruppo – Trasferimento ramo produttivo – Effettiva causa negoziale – Cessione ramo d'azienda – Sussiste.

L'art. 20 d.P.R. 131/1986 attribuisce rilievo preminente alla causa reale ed al profilo concreto e sostanziale dell'operazione contrattuale unitariamente considerata, pur in presenza di un pluralità di pattuizioni non contestali ma collocate in una serrata sequenza temporale: il conferimento di azienda e la successiva cessione della partecipazione costituiscono un atto unitario (cessione di ramo d'azienda) sussistendo un oggettivo collegamento strutturale e funzionale tra gli atti dai quali è seguita una riorganizzazione della struttura proprietaria del gruppo, con separazione delle attività tipiche della gestione produttiva dal complesso degli impianti di proprietà e successivo trasferimento del ramo produttivo del gruppo a terzi. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20

**559. Avviamento**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 7396/2016 del 28 dicembre 2016, Presidente: Paganini, Estensore: Borsani

IMPOSTA DI REGISTRO – Complessità operazioni societarie – Cessione d'azienda – Finalità riorganizzativa – Abuso del diritto – Non sussiste – Art. 20 d.P.R. 131/1986 – Norma antielusiva – Non sussiste.

Il valore di avviamento ottenuto con l'applicazione rigida ed automatica del criterio della redditività triennale deve essere opportunamente adeguato alla fattispecie concreta tenendo conto delle reali caratteristiche dell'attività svolta: tale valore non può tradursi in una mera formula matematica applicata acriticamente senza considerare né la reale situazione

economica e finanziaria della società cedente (in liquidazione e in fase di ristrutturazione), né la circostanza che la cessione ha riguardato non tutta l'azienda ma solo un ramo. Nel ricorso in appello, l'Ufficio non ha detto nulla in ordine alla cd. rendita perpetua né per quale ragione siano stati considerati i flussi di cassa anziché i redditi del triennio ed anche l'accertata situazione di crisi non è stata presa in considerazione; l'appellante inoltre non è stato in grado di confutare la perizia di parte asseverata mentre la società ha esaurientemente adempiuto il proprio onere probatorio mediante più prospetti riepilogativi ed ampia produzione documentale con la quale ha dimostrato la grave e deficitaria situazione economico finanziaria. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51

560. Cessione d'azienda

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 7400/2016 del 28 dicembre 2016, Presidente e Estensore: Labruna

IMPOSTA DI REGISTRO – Cessione intero capitale sociale – Art. 20 d.P.R. 131/1986 – Nomen iuris – Legittimità riqualificazione – Effettiva causa negoziale – Sussiste.

È corretta l'impostazione ermeneutica secondo cui la ratio legis dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 è quella di recuperare a corretta tassazione una disposizione negoziale prescindendo dal nomen iuris e valutando l'assoggettabilità al tributo di registro dell'effettiva causa negoziale (nel caso di specie, la cessione dell'intero capitale sociale ad un unico socio ha il medesimo effetto, riguardo, al patrimonio, della cessione di azienda). (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20

561. Elusione

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza 613/2016 del 28 novembre 2016, Presidente: Galizzi, Estensore: Stefanini

IMPOSTA DI REGISTRO - ABUSO DEL DIRITTO.

L'art.10bis l. 212/2000 stabilisce che configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi indebiti (comma 1) e che si considerano:

- a) operazioni prive di sostanza economica: i fatti, gli atti i contratti, anche fra loro collegati, idonei a produrre effettivi significativi diversi dai vantaggi fiscali;
- b) vantaggi fiscali indebiti: i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario, precisando che sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti a normali logiche di mercato (comma 2); ferma la libertà di scelta del contribuente fra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e fra operazioni comportanti un diverso carico fiscale (comma 4), non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extra fiscali, non marginali anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente (comma 3).

Non può dirsi ricorrere alcun abuso nelle operazioni negoziali quando l'intento delle parti non è connotato, da un lato dalla volontà di violare specificare disposizioni tributarie e dall'altro neppure dalla volontà di ricercare un risparmio fiscale (il quale, tra l'altro, non comporta il ricorrere dell'abuso del diritto per intento elusivo). (P.Cor.)

562. Trasformazione di società

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 566/2016 del 6 luglio 2016, Presidente e Estensore: Macca

REGISTRO – INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI – TRASFORMAZIONE – TIPICITÀ DEGLI EFFETTI.

Il negozio con il quale il socio di una s.n.c., dopo aver acquistato la quota dell'unico altro socio, trasformi, essendo socio unico, la società in impresa individuale, ha natura meramente trasformativa e non traslativa in quanto si deve valutare la "tipicità" degli effetti dell'atto. (D.D'A.)

**563. Trust di scopo**

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 583/2016 dell'11 luglio 2016, Presidente: Pianta, Estensore: Rapetti

REGISTRO – TRUST – TRUST DI SCOPO.

L'atto con il quale il disponente conferisca beni immobili in un Trust al fine di rafforzare una generica garanzia patrimoniale già prestata è fonte di costituzione di un vincolo di destinazione e pertanto, trattandosi di un Trust di scopo, lo stesso è assoggettato alle imposte previste dal d.P.R. 346/1990 e d.lgs. 347/1990. (D.D'A.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 346/1990; d.lgs. 347/1990

564. Aliquote

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 685/2016 del 7 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Caristi

REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – Espropriazione per pubblica utilità – Terreni agricoli – Aliquota.

In caso di espropriazione per pubblica utilità di terreni agricoli, non è applicabile l'aliquota del 9% prevista in generale per le espropriazioni dalla legge di stabilità 2014 art. 1 comma 609, ma trova applicazione l'aliquota del 12% ex art. 1 comma 419 d.d.l. stabilità 2014, trattandosi di norma speciale rispetto alla prima (norma generale). (D.D'A.)

**565. Cessione azienda**

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 227/2016 del 3 ottobre 2016, Presidente: Nese, Estensore: Minatta

IMPOSTA DI REGISTRO – Avviso di liquidazione – Riqualficazione - Art. 20 d.P.R. 131/1986 – Unico effetto giuridico – Cessione di azienda – Principio del contraddittorio – Art. 10bis Legge 212/2000 – Necessità – Sussiste.

Qualora l'Ufficio, ai sensi dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, riqualfichi le operazioni poste in essere nel loro complesso in una cessione d'azienda perché evidenziano chiaramente un'unica fattispecie avente un unico effetto giuridico finale, deve essere rispettato il principio del contraddittorio previsto dall'art. 10bis Legge 212/2000: va pertanto accolta l'eccezione formulata da parte ricorrente, diretta ad affermare la necessità che il provvedimento impositivo sia sempre preceduto da un atto che porti a conoscenza del contribuente l'avvio di un procedimento nei suoi confronti, onde permettergli un'adeguata difesa, come confermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Conf. Cass. SS.UU. nn. 19667/2014 e 19668/2014) anche perché il principio del contraddittorio è rintracciabile fra i principi fondamentali del diritto comunitario. (M.D.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20

566. Valore avviamento

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 263/2016 del 10 ottobre 2016, Presidente: De Giorgio, Estensore: Secchi

IMPOSTA DI REGISTRO – Cessione d’azienda – Precedente locazione – Capitalizzazione canone medio – Avviamento – Legittimità – Sussiste.

L’Ufficio può determinare il valore dell’avviamento di un’azienda sulla base della redditività dell’azienda ceduta/incorporata dandone adeguata motivazione e pertanto non risulta vincolato all’utilizzo di criteri predeterminati, quali i metodi aziendalistici patrimoniale, reddituale o misto: nella fattispecie, trattandosi di azienda che, prima di essere ceduta, era stata già affittata al cessionario, l’avviamento è stato valutato e capitalizzato sulla base dell’importo del canone medio pagato nel triennio 2011-2013 per l’affitto dell’azienda poi acquisita. Tale criterio è indicativo ed adeguato a quantificare la capacità reddituale dell’azienda ceduta perché è indubbio che un imprenditore commerciale, anche se nella fattispecie la cedente era controllata al 100% dal locatore poi cessionario, è disponibile a pagare un canone di locazione quando dalla azienda locata ritenga di ricavare un utile superiore al costo sostenuto per il relativo canone. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52

**567. Cessione di azienda**

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 322/2016 del 28 novembre 2016, Presidente: Nese, Estensore: Annoni

Imposta di Registro – Art. 20 d.P.R. 131/1986 – Cessione quote – Fusione per incorporazione – Riqualficazione – Preventivo contraddittorio – Necessità – Atti autonomi ed indipendenti – Legittimità rettifica – Non sussiste.

Qualora l’Ufficio riqualfichi, ai sensi dell’art. 20 d.P.R. 131/1986, una cessione di quote e successiva fusione per incorporazione in cessione di azienda, deve essere operato il contraddittorio preventivo con il contribuente: invero ogni atto in grado di incidere sulla sfera economico-giuridica del contribuente deve essere emesso in esito al contraddittorio preventivo la cui mancata attivazione comporta la violazione dell’art. 41 Corte dei diritti fondamentali UE e degli artt. 24 e 97 Cost.. Nel merito, i singoli atti di cessione di quote e di successiva fusione per incorporazione devono essere considerati indipendenti in quanto intervenuti tra soggetti diversi ed autonomi sotto il profilo causale anche in ragione della libertà di iniziativa dell’imprenditore; l’Ufficio fa un uso improprio dell’art. 20 d.P.R. 131/1986 attribuendogli un carattere elusivo che non gli è proprio, quando pretende di interpretare in modo unitario, mediante l’individuazione di un’unica causa negoziale, più atti giudiziari distinti che devono essere assoggettati ad imposta autonomamente in base alla disciplina propria di ciascuno: l’art. 20 d.P.R. 131/1986, anche a seguito dell’introduzione dell’art. 10 bis Legge 212/2000, nulla ha a che vedere con l’abuso del diritto dovendosi riconoscere una funzione interpretativa cioè di individuare l’esatta natura giuridica dell’atto portato alla registrazione. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20

**568. Principio di alternatività tra Iva e Registro**

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 99/2016 del 20 settembre 2016, Presidente: Fracascio, Estensore: Preda

IMPOSTA DI REGISTRO – Ingunzione di pagamento – Risarcimento obblighi contrattuali – Polizza fideiussoria - Applicabilità dell’imposta fissa di registro – Sussiste.

Il diritto/titolo alla restituzione di una somma ottenuto a seguito di un accordo fideiussorio deve essere considerato quale diretta conseguenza dello stesso in quanto obbligo facente parte dell'originario rapporto di garanzia, in esecuzione di uno specifico obbligo contrattuale di garanzia per cui, avendone la stessa natura, deve essere considerato anch'esso attratto nell'orbita dell'imposta sul valore aggiunto, anche se rientrante nelle ipotesi previste in esenzione da imposta ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 633/1972. Il decreto ingiuntivo opposto deve essere assoggettato ad imposta di registro in misura fissa. **(M.L.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986; d.P.R. 633/1972, art. 10

569. Trust

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 109/2016 del 20 settembre 2016, Presidente: Alioto, Estensore: Scurpa

IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE – Costituzione di vincolo di destinazione – Trust – Imposizione in misura proporzionale – Sussiste.

L'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262/2006 ha risposto all'esigenza di rendere tipica la volontà destinataria quale elemento concretizzante il presupposto impositivo voluto dal legislatore, che, ponendo l'accento soltanto sull'effetto del vincolo di destinazione imposto, ha inequivocabilmente attratto nell'area applicativa della norma tutti i regolamenti capaci di produrlo, fra cui, a buon diritto, rientra la costituzione del trust (nel caso di specie, la Commissione ha giudicato non corretta la determinazione pari a zero della base imponibile dell'atto costitutivo di un trust adottata dal notaio rogante in considerazione del fatto che il valore dei beni oggetto dell'atto doveva considerarsi equivalente al valore dell'onere di ritrasferimento ai beneficiari di cui era gravato il trustee). **(A.Ra.)**

Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2 comma 47

570. Accettazione tacita di eredità

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 140/2016 del 19 dicembre 2016, Presidente e Estensore: Fracascio

Imposta ipotecaria e catastale – Costituzione del vincolo di destinazione – Trust – Imposizione in misura proporzionale – Sussiste.

La trascrizione della accettazione tacita di eredità va assoggettata a norma dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 23/2011, solo e unicamente al pagamento dell'imposta ipotecaria in misura fissa, con totale esenzione da imposta di bollo e da tassa ipotecaria. **(A.Ra.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 23/2011, art. 10 comma 3

571. Ricognizione del debito

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 130/2016 del 7 dicembre 2016, Presidente: Maticchioni, Estensore: Quintini

I. CARENZA DI ISTRUTTORIA – Ricognizione del debito – Scrittura privata non autenticata – mancata acquisizione – Non sussiste.

II. IMPOSTA DI REGISTRO – Ricognizione del debito – Contenuto patrimoniale – Obbligo di registrazione – Sussiste.

I. L'art. 22 punto 1 del d.P.R. 131/1986 non contempla la materiale acquisizione da parte dell'Ufficio della scrittura privata autenticata dalla quale deriva il credito essendo sufficiente il riferimento all'enunciazione dello stesso in un altro atto.

II. L'atto di ricognizione del debito, contenuto in una scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in termine fisso ed è soggetto a tassazione in base all'art. 9 della tariffa, parte prima del T.U.R., quale atto a contenuto patrimoniale non altrimenti classificabile (Conf. Cass. n. 24107/2014). **(M.L.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 22 e 69; d.P.R. 917/1986 art.9; d.lgs. 472/1997, art. 17



572. Agevolazioni prima casa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 5821/2016 dell'1 luglio 2016, Presidente: De Lillo, Estensore: Siffredi

Imposta di registro – Agevolazione prima casa – Nuda proprietà.

Il titolare del diritto di nuda proprietà può usufruire delle agevolazioni prima casa se acquista un altro immobile in quanto con la nuda proprietà non si ha il possesso dell'immobile.

La condizione per poter usufruire di tale agevolazione è quella di trasferire la residenza entro 18 mesi dall'acquisto dell'immobile. **(M.P.C.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, nota IIbis, art. 1 della Tariffa Parte I

573. Avviamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 5827/2016 del 4 luglio 2016, Presidente: Cappabianca, Estensore: Franco

Avviso di liquidazione – Imposta di registro – Rideterminazione dei valori di compravendita – Avviamento.

L'avviso di accertamento emesso su una valutazione basata esclusivamente su un mero calcolo matematico legato al listino prezzi delle aziende e al metodo di calcolo del reddito prospettico futuro è illegittimo in quanto pretende di ricostruire artificialmente la potenzialità futura di un'azienda senza ulteriori valutazioni. **(M.P.C.)**



574. Agevolazione prima casa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 5888/2016 del 6 luglio 2016, Presidente e Estensore: D'Andrea

REGISTRO - AGEVOLAZIONE PRIMA CASA – Proprietà di immobile non idoneo - Agevolazione – Sussiste.

Il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione ricorre nel caso in cui l'acquirente possieda un alloggio completamente non idoneo, per dimensione e caratteristiche, per lo scopo abitativo anche della sua famiglia, con necessaria valutazione di tale requisito in senso soggettivo, sicché l'inidoneità dell'alloggio già posseduto deve essere valutata dal punto di vista del compratore in relazione alle esigenze abitative del suo nucleo familiare.

Ricorre tale requisito e può, dunque, riconoscersi l'agevolazione, nel caso di proprietà - al momento dell'acquisto - di un immobile costituito da un monolocale (mq. 19,22), con uso in comune di servizio igienico esterno di proprietà di terzi, valutato in relazione al nucleo familiare del ricorrente, composto da due persone coabitanti. **(L.D.P.)**



575. Motivazione dell'avviso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 5919/2016 del 5 luglio 2016, Presidente e Estensore: Locatelli

IMPOSTA SOSTITUTIVA IPOTECARIA E CATASTALE – Contratto di leasing immobiliare – Avviso di liquidazione della maggiore imposta – Motivazione – Necessità.

L'avviso di liquidazione della maggior imposta sostitutiva ipotecaria e catastale deve indicare le ragioni che hanno determinato la riliquidazione dell'imposta dovuta, non essendo a tal fine sufficiente la motivazione "insufficiente versamento". (E.F.)

**576. Clausola Penale**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 6159/2016 del 12 luglio 2016, Presidente: Saresella, Estensore: Bertolo

Imposta di registro – Clausola Penale – Accessoria.

Tra la clausola penale e le altre clausole del contratto registrato vi è un rapporto di necessaria derivazione ed interdipendenza. Pertanto, a norma dell'articolo 21, comma 2 del d.P.R. 131/1986, l'imposta di registro deve essere corrisposta solo con riferimento alla disposizione che determina l'imposizione più onerosa (nel caso di specie, nel contratto di affitto di un ramo di azienda veniva inserita una clausola che prevedeva il pagamento, a carico dell'affittuaria, di una penale per la eventuale mancata manutenzione dell'immobile). (G.Pin.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 21 comma 2

577. Prima casa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 6241/2016 del 13 luglio 2016, Presidente: Di Rosa, Estensore: Carfagna

REGISTRO – Agevolazioni – Prima casa – Immobile di lusso – Segnalazione del Comune – Sufficienza – Non spettanza.

In presenza di segnalazione del Comune, che qualifica l'unità abitativa come di lusso, in categoria catastale A/1, la definizione ricade in quanto previsto dall'art. 1 del d.m. 2 agosto 1969 ed è condizione sufficiente per la non applicabilità dei benefici prima casa. Inoltre, per gli atti soggetti a IVA, c'è sempre stato l'allineamento agli atti soggetti a registro, non competendo, dunque, l'aliquota agevolata. (F.P.)

**578. Applicazione dell'imposta**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6271/2016 del 15 luglio 2016, Presidente e Estensore: Duchi

REGISTRO – Applicazione dell'imposta – Immobili – Ruralità – Condizioni – Necessità – Strumentalità – Insussistenza – Tassazione agevolata – Esclusione.

Il riconoscimento della ruralità dei fabbricati ad uso abitativo presuppone che tutte le condizioni ex art. 9, comma 3, del d.l. 557/1993, risultino verificate, in quanto la mancanza di un solo requisito fa perdere ai fabbricati in esame la caratteristica della ruralità e, quindi, i connessi benefici fiscali. Se il contratto appare come un normale contratto di locazione ad uso abitativo e da esso non si desume che le parti abbiano voluto avvalersi dell'agevolazione o che abbiano i requisiti oggettivi e soggettivi per richiederla, non sussiste il carattere strumentale dell'immobile oggetto di locazione necessario per ottenere la tassazione agevolata di registro nella misura dell'1 per cento, prevista dall'art 5 della Tariffa, p. I, allegata al d.P.R. n. 131/1986. (F.P.)



Riferimenti normativi: d.l. 557/1993, art. 9; d.P.R. n. 131/1986

579. Base imponibile

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6297/2016 del 19 luglio 2016, Presidente: Deodato, Estensore: Zucchini

REGISTRO – Base imponibile – Cessione d'azienda – Avviamento – Determinazione del valore – Criteri.

Nella cessione d'azienda, ai fini della determinazione del valore venale dell'avviamento, si deve tenere conto di una serie di elementi, fra cui l'ubicazione dell'esercizio (ad esempio, vicinanza alla stazione centrale di una grande città e prossimità ad una via con numerosi esercizi commerciali) e la circostanza che il cedente abbia stipulato, poco tempo prima della cessione, un contratto di locazione di lunga durata relativo all'unità immobiliare oggetto dell'attività, in quanto, a fronte di un gravoso impegno di spesa, l'aspettativa di guadagno derivante dall'attività e il connesso avviamento devono essere fissati in misura corrispondente. Peraltro, in caso di attività avviata praticamente a ridosso della cessione d'azienda, è impossibile stimarne con certezza il reddito prima della cessione. Inoltre, il riferimento agli hotel quali aziende similari, in caso di attività di affittacamere (senza colazione e senza bagno singolo), non è corretto in termini di remuneratività. **(F.P.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52

**580. Rimborsi**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 6313/2016 del 19 luglio 2016, Presidente e Estensore: Bichi

REGISTRO – Rimborsi – Cessazione di locazione – Prova – Spettanza.

In presenza di idonea prova circa la cessazione della locazione alla data indicata e della non utilizzazione dei locali, spetta il rimborso dell'imposta di registro, a maggior ragione ove nulla risulti a dimostrazione del permanere del rapporto locativo. **(F.P.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 77

**581. Contratti verbali**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 6314/2016 del 19 luglio 2016, Presidente e Estensore: Bichi

Registro – Registrazione degli atti – Contratti verbali – Affitto d'azienda – Enunciazione nel contratto scritto – Insufficienza.

La presunzione di individuazione di un contratto verbale di affitto d'azienda nella sua mera enunciazione nel contratto scritto, regolarmente sottoposto a imposizione, appare obiettivamente non sufficiente ad articolare la pretesa mancata sottoposizione a imposta di registro di contratto verbale. Non essendo integrato alcuno specifico necessario elemento (condizioni, canone, regolamentazione spese, ecc.), può solo desumersi una messa a disposizione del bene poco tempo prima. **(F.P.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 3

**582. Base imponibile**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6319/2016 del 19 luglio 2016, Presidente: Deodato, Estensore: Gesualdi

REGISTRO – Base imponibile – Cessione d'azienda – Avviamento – Determinazione del valore – Criteri.

È legittimo l'avviso di accertamento che indichi in maniera chiara ed esaustiva i criteri seguiti per la determinazione del maggior valore dell'attività compravenduta, ove le società coinvolte non abbiano documentato o dimostrato l'esistenza di situazioni legate alla peculiarità dell'esercizio oggetto di cessione che rendano irragionevole il maggior valore accertato e conducano a una riduzione dello stesso, limitandosi genericamente a censurare l'utilizzo del metodo adottato dall'Ufficio, senza indicare né il criterio applicato per la determinazione del valore di avviamento e dei beni mobili, arredi e attrezzature dichiarato nell'atto di compravendita né la maggiore validità di altri criteri di valutazione, dai quali risulti la congruità del valore dichiarato in atto. L'equità consente di ridurre l'arco temporale nel quale si è previsto che l'azienda conservi la capacità di produrre reddito. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51

583. Sentenza penale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 6540/2016 del 26 luglio 2016, Presidente e Estensore: Centurelli

Sentenza penale condanna – Spese – Prenotazione a debito – Applicabilità disciplina registro – Non sussiste – Applicabilità delle spese giustizia – Sussiste – Legittimità ruolo – Consegue.

In caso di sentenza penale, poi confermata dalla Cassazione, con condanna al pagamento di "spese prenotate", il ruolo relativo all'imposta di registro è fondato sulle disposizioni delle Spese di Giustizia, e non si applicano le disposizioni generali dell'imposta di registro. (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 37; d.P.R. 115/2002, artt. 212 e segg.

584. Decreto ingiuntivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 6656/2016 del 30 agosto 2016, Presidente: Giucastro, Estensore: Pilello

Imposta di registro – Decreto ingiuntivo – Pagamento corrispettivo soggetto ad Iva – Imposta proporzionale – Non sussiste – Imposta in misura fissa – Sussiste – Applicabilità agli interessi – Sussiste.

In caso di decreto ingiuntivo fondato su di una prestazione soggetta ad Iva, la relativa imposta di registro si applica in misura fissa e non proporzionale e stessa sorte tocca agli interessi indicati nel decreto ingiuntivo, dato che la somma a titolo di capitale e interessi formano un "unicum" non suscettibile di distinzioni. (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 40

585. Contratto di affitto azienda

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 6848/2016 del 9 settembre 2016, Presidente: Verniero, Estensore: Curami

Contratto – Affitto d'azienda – Imposta di registro – Clausola penale – Accessorietà clausola – Assolvimento ulteriore imposta – Non sussiste.

Nel contratto di affitto d'azienda l'imposta di registro non va assolta "a parte" sulla clausola penale inserita nel contratto, atteso che tale clausola ha natura accessoria, e non rappresenta un autonomo elemento da cui far scaturire un nuovo presupposto impositivo. (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 21

586. Agevolazioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 6945/2016 del 14 settembre 2016, Presidente e Estensore: De Sapia

Acquisto immobile – Costruzione – Piano recupero edilizio – Agevolazione – Mancata richiesta in sede di rogito – Legittimità avviso – Conseguenze.

Non spetta l'agevolazione inerente imposta di registro sull'acquisto di immobile, anche se lo stesso rientra nel piano di recupero edilizio, se il contribuente in sede di stipula dell'atto non richiede espressamente di volersi avvalere di tale agevolazione. (F.B.)

Riferimenti normativi: l. 388/2000, art. 3 comma 3

**587. Rettifica valore venale**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 7127/2016 del 20 settembre 2016, Presidente: D'Orsi, Estensore: Donvito

Imposta di Registro - Rettifica del valore venale - Presunzione di coincidenza con il prezzo dichiarato - Superamento della presunzione - Motivazione - Carenza - Nullità della rettifica - Sussiste.

La presunzione di coincidenza tra il valore del bene con quello dichiarato in un atto di cessione d'azienda può essere superata solo in presenza di presupposti di fatto e ragioni giuridiche che devono essere rappresentati nell'atto impositivo a pena di nullità; l'onere di dimostrare che il valore effettivo sia diverso e superiore a quello dichiarato incombe sull'Ufficio accertatore. Assunto che il concetto di valore venale in comune commercio non possa prescindere dal prezzo effettivo pattuito tra le parti, che ne rappresenta il valore venale del bene in condizioni di normalità, non può l'Ufficio disattendere tale principio di coincidenza se non con una fondata motivazione, in mancanza della quale l'accertamento è da considerarsi nullo. (A.M.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52

**588. Agevolazione prima casa**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 7213/2016 del 22 settembre 2016, Presidente: Giucastro, Estensore: Nicolardi

AVVISO DI LIQUIDAZIONE – Acquisto immobile – Residenza anagrafica - Prima casa – Coniuge – Non sussiste.

È legittimo l'operato del contribuente che usufruisce dell'agevolazione cd. "prima casa" ancorché egli sia residente altrove, se il coniuge – con il quale l'immobile è cointestato – vi ha stabilito propria residenza. Il fatto che uno solo dei coniugi risulti residente deve ad ogni effetto, in mancanza di prova contraria, condurre alla conclusione che, sussistendo comunque l'interesse familiare, siano verificate anche le condizioni stabilite dall'articolo 143 c.c.. (D.Cr.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 143

**589. Atti giudiziari**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 7636/2016 del 10 ottobre 2016, Presidente: Mainini, Estensore: Bertolo

REGISTRO - Atti giudiziari – Fondo di investimento – Società di Gestione del Risparmio - Soggetto passivo di imposta.

Il Fondo di investimento non può essere considerato soggetto giuridico autonomo in quanto titolare di posizioni attive o passive può essere solamente la Società di Gestione del Risparmio

che può promuovere i relativi giudizi attivi o resistere alle pretese di terzi. Quest'ultima potrà rivalersi nei confronti del Fondo, il cui patrimonio sarà utilizzato per rispondere delle obbligazioni verso terzi (ma solo mediante l'intermediazione della S.G.R.). (R.Br.)



590. Avviamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 7730/2016 del 12 ottobre 2016, Presidente: Centurelli, Estensore: Salvo

REGISTRO - Avviso di rettifica e liquidazione - Determinazione dell'avviamento.

Il calcolo dell'avviamento operato esclusivamente sul costo del lavoro non risulta fondato, rilevato che esso non tiene conto minimamente della realtà aziendale o fornisce prova di una eventuale potenzialità futura a produrre reddito. (G.Ga.)



591. Avviamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 7880/2016 del 18 ottobre 2016, Presidente: Maiga, Estensore: Dorigo

CESSIONE D'AZIENDA – AVVIAMENTO - Determinazione – Criteri.

L'avviamento è la capacità di profitto di un'attività produttiva, ossia una qualità dell'azienda costituita dal maggior valore che il complesso aziendale, unitariamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono. Il valore di avviamento di un'azienda pertanto non è determinabile esclusivamente in base a grandezze che possano essere capitalizzate quali il reddito distribuibile al netto delle imposte qualora il contribuente abbia offerto più ampia stima peritale del valore. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 comma 4



592. Determinazione dell'avviamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 7902/2016 del 17 ottobre 2016, Presidente: Brecciaroli, Estensore: De Rosa

CESSIONE DI AZIENDA – AVVIAMENTO – DETERMINAZIONE – CRITERI.

Nel caso di rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria ai fini dell'imposta di registro, ai fini dell'imposta di registro, il valore di cessione di un ramo di azienda, l'avviamento deve essere determinato sulla base dell'effettiva consistenza dell'azienda e sulla concreta potenzialità del reddito che essa può generare. Non sussistendo un criterio matematico previsto dalla legge, l'Ufficio ha l'obbligo di valutare scrupolosamente le circostanze del caso concreto che possono incidere sulla valorizzazione dell'azienda: in capo ad esso, quindi, incombe l'onere di dimostrare l'opportunità e la sostenibilità del metodo utilizzato rispetto alla realtà aziendale (nel caso di specie, per la determinazione della potenzialità di reddito del ramo di azienda ceduto, l'Amministrazione finanziaria ha adottato il metodo reddituale – patrimoniale, criterio idoneo a quantificare l'avviamento, ma che, tuttavia, deve essere parametrato ai vari fattori che influenzano la redditività delle imprese e non utilizzato in modo automatico. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52; d.P.R. 460/1996, art. 2 comma 4



593. Abuso del diritto

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 8157/2016 del 24 ottobre 2016, Presidente: Fugacci, Estensore: Vanore

IMPOSTA DI REGISTRO – Abuso del diritto – Imposta di registro – Riqualificazione atti – Conferimento d’azienda e cessione quote societarie – Non sussiste.

L’art. 20, d.P.R. 131/1986, prevede che l’imposta di registro debba essere applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione. Pertanto, in generale, l’amministrazione finanziaria può recuperare a tassazione la maggiore imposta di registro che risulta dovuta per via della riqualificazione degli atti di conferimento e cessione quote in un unico atto di cessione d’azienda. Tuttavia, la predetta riqualificazione potrà ritenersi legittima purché l’effetto economico e giuridico finale espresso dagli atti evidenzia una effettiva cessione d’azienda. Tale disposizione deve essere interpretata alla luce del principio generale dell’abuso del diritto, introdotto dall’art. 10bis, Legge 212/2000. In base alla nuova normativa, ricorre l’abuso del diritto quando si compiono: (i) operazioni prive di sostanza economica; (ii) operazioni volte a realizzare essenzialmente vantaggi fiscali indebiti; (iii) operazioni non idonee a produrre effetti significativi diversi dal mero vantaggio fiscale. Sicché, non ricorre abuso del diritto quando l’operazione è qualificabile come legittima ricerca di un risparmio fiscale, purché ciò non rappresenti l’essenzialità dello scopo. Nell’attuale contesto normativo, l’art. 10bis dello Statuto dei diritti del contribuente ha provocato la sola abrogazione dell’art. 37bis, d.P.R. 600/1973, ma non quella dell’art. 20, d.P.R. 131/1986. Dunque, in tema di imposta di registro, continua ad applicarsi l’art. 20 richiamato, secondo cui la tassazione delle operazioni giuridiche non si deve fermare alla apparenza esteriore fornita dall’atto, ma occorre sempre verificarne la sostanza economica. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20; l. 212/2000, art. 10bis

594. Trust

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 8200/2016 del 25 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Fugacci

Imposta di registro – Trust – Registrazione – Imposta fissa - Realizzazione programma disponente – Imposte proporzionali.

In caso di trust deve applicarsi l’imposta fissa di registro al momento della registrazione dell’atto; quando si realizzerà il programma predisposto dal disponente, saranno dovute le imposte proporzionali, anche in considerazione del fatto che solo in quel momento si conoscerà l’effettivo valore del patrimonio spettante al beneficiario, il quale, in considerazione del grado di parentela con il disponente potrà usufruire dell’eventuale franchigia. (A.S.)

595. Agevolazioni prima casa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 8209/2016 del 28 ottobre 2016, Presidente: Deodato, Estensore: Bersani

Registro – Agevolazioni prima casa – Decadenza – Contratto di mutuo – Conseguenza.

La decadenza dalle agevolazioni prima casa coinvolge anche il contratto di mutuo, in considerazione dell’imprescindibile connessione tra contratto di mutuo e contratto di acquisto. (A.S.)

596. Registrazione della sentenza di scioglimento del matrimonio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 8851/2016 del 21 novembre 2016, Presidente e Estensore: Citro

IMPOSTA DI REGISTRO – Sentenza di scioglimento del matrimonio – Registrazione sentenza – Titolo per il pagamento delle imposte – Atto notarile – Non da stipulare.

In tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, la registrazione della sentenza del giudice, emessa a seguito di scioglimento del matrimonio con assegnazione della abitazione al

marito, decreta il trasferimento della proprietà dell'immobile e vale come titolo per il pagamento delle imposte. Il successivo atto notarile stipulato dal contribuente per trasferire la proprietà, non ha alcuna efficacia traslativa, in quanto alla data della stipula l'immobile è già di sua proprietà. Pertanto, le imposte sono dovute non a seguito della registrazione dell'atto notarile, bensì a seguito della registrazione della sentenza. (G.A.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986

597. Ricognizione di debito

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 9053/2016 del 28 novembre 2016, Presidente e Estensore: De Sapia

Ricognizione di debito – Atto non patrimoniale – Atto ricognitivo – Soggetto ad imposta in misura fissa.

La ricognizione di debito e la promessa di pagamento hanno effetto meramente confermativo di un preesistente rapporto obbligatorio, rilevando solamente sul terreno processuale probatorio, e possono essere sottoposti a tassazione ove non risulti tassato l'atto presupposto, con onere a carico dell'Amministrazione finanziaria (nel caso di specie i giudici aditi hanno accolto il ricorso del contribuente che aveva impugnato un avviso di liquidazione con il quale l'Amministrazione finanziaria aveva contestato che il riconoscimento di debito è un atto a se stante e come tale soggetto ad imposta di registro in misura proporzionale e non, come aveva sostenuto il contribuente, un "atto non patrimoniale" con funzione di "atto ricognitivo", soggetto ad imposta in misura fissa). (U.I.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20

598. Imposta di registro su atti giudiziari

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez.41, sentenza n. 9225/2016 del 23 novembre 2016, Presidente: Di Rosa, Estensore: Pavone

IMPOSTA DI REGISTRO – ATTI GIUDIZIARI.

Secondo quanto previsto dall'art. 37 del d.P.R. 131/1986, l'emissione di qualsiasi atto da parte dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che abbia ad oggetto la accertamento di diritti di natura patrimoniale e definisca anche parzialmente il giudizio fa sorgere in capo alle parti in giudizio l'obbligo di versare l'imposta di registro. Secondo quanto chiarito dalla Commissione tale obbligo non è circoscritto alle sole sentenze ma deve ritenersi applicabile a tutte le tipologie di atti emesse dall'autorità giudicante (nel caso di specie è stata ritenuta legittima la pretesa di versamento dell'imposta in relazione a un decreto emesso dal Tribunale Civile di Milano). (E.C.)

599. Contraddittorio e cessione ramo d'azienda

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez.17, sentenza n. 9227/2016 del 2 dicembre 2016, Presidente: Duchi, Estensore: Martinelli

I IMPOSTA DI REGISTRO – CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE.

II IMPOSTA DI REGISTRO – CESSIONE RAMO D'AZIENDA.

I A differenza di quanto previsto a livello euro-unitario l'attuale legislazione nazionale non impone all'Amministrazione finanziaria un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale. Di conseguenza, in materia di tributi non armonizzati, l'assenza di detto contraddittorio non inficia la legittimità dell'atto emesso dall'Amministrazione finanziaria.

Il Nel caso di cessione di ramo d'azienda qualora sia convenuto che pagamento di parte del prezzo avvenga mediante accollo da parte dell'acquirente mediante accollo dei debiti dell'alienante tale accollo costituisce modalità di adempimento dell'obbligazione e deve per tanto essere preso in considerazione al fine della base imponibile dell'imposta di registro. (M.Mot.)

600. Alternatività Iva/Registro

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 9451/2016 del 13 dicembre 2016, Presidente: Ortolani, Estensore: Amato

Iva – Imposta di registro – Alternatività.

In virtù del principio di alternatività tra imposta di Registro e Iva, qualora la condanna risarcitoria contenuta in una sentenza sia da assoggettare all'Iva, l'imposta di Registro non può essere applicata proporzionalmente, dovendosi essa applicare in misura fissa, ai sensi dell'art. 40, comma 1, d.P.R. 131/1986. (F.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 40 comma 1

601. Enunciazione di atti non registrati

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 9559/2016 del 19 dicembre 2016, Presidente e Estensore: Celletti

DECRETO INGIUNTIVO - Riconoscimento di debito dell'ingiunto allegato al ricorso - Enunciazione ai fini dell'imposta di registro - Non sussiste.

Affinché si realizzi enunciazione di un atto soggetto ad imposta di registro all'interno di un altro atto e si creino, pertanto, i presupposti per la tassazione dell'atto enunciato, seppur non è necessario che siano indicati tutti gli estremi dell'atto enunciato occorre, in ogni caso, che di esso siano forniti quantomeno tutti gli elementi essenziali (nel caso di specie, è stato escluso che un decreto ingiuntivo, che sottintenda ma non riporti testualmente gli elementi essenziali di una scrittura privata di riconoscimento di debito prodotta in atti dal ricorrente, dia luogo all'enunciazione di tale riconoscimento di debito). (G.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 22

602. Decreto di omologa del concordato preventivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 9580/2016 del 19 dicembre 2016, Presidente: Maiga, Estensore: Petrone

CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DI BENI AI CREDITORI - Decreto di omologa - Imposta di registro in misura fissa.

Il decreto di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori è soggetto ad imposta di registro in misura fissa. Esso, infatti, si limita a dare ufficialità, previo espletamento di controlli formali, ad un accordo stipulato fra debitore e creditori e pertanto, ai fini dell'imposizione di registro, non è assimilabile alle sentenza di condanna al pagamento di somme o altre prestazioni (che, invece, scontano l'imposta di registro in misura proporzionale) ma va inquadrato, valorizzando il criterio nominalistico, nella previsione di cui all'art. 8, lett. g), della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 131/1986 comprendente genericamente gli atti di omologazione. (G.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 8 della Tariffa, Parte I

603. Cessione di contratto di locazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 9704/2016 del 22 dicembre 2016, Presidente e Estensore: Celletti

REGISTRO – Contratto di locazione – Prova della cessione – Fattura – Sussiste.

Ai fini della prova della avvenuta cessione del contratto di locazione nell'ambito dell'imposta di registro, ferma restando la impossibilità di attribuire efficacia retroattiva, ai fini di cui all'art. 17 d.P.R. 131/1986, ad una scrittura privata senza data certa, quest'ultima può essere ricavata aliunde da altri elementi che la dimostrino con adeguato grado di certezza giuridica, come ad esempio la fattura emessa dal cessionario del contratto. (C.F.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 17

**604. Riconoscimento del credito in sede fallimentare**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 9726/2016 del 23 dicembre 2016, Presidente: Roggero, Estensore: Chiametti

REGISTRO – Accertamento di diritti a contenuto patrimoniali – Tassazione in misura proporzionale – Condizioni.

Ciò che costituisce indice di capacità contributiva ai fini dell'imposta di registro è l'accertamento dell'esistenza di un credito di un determinato ammontare. Pertanto, solamente la sentenza che, a seguito di un giudizio di opposizione, ammette al passivo fallimentare un credito in precedenza escluso può essere assoggettata all'imposta proporzionale di registro dell'1%, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), tariffa parte prima, d.P.R. 131/1986. (C.F.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 8 comma 1, lett. c) della Tariffa, Parte I

**605. Atto complesso**

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 394/2016 del 15 luglio 2016, Presidente: Ferrari, Estensore: Chianura

IMPOSTA DI REGISTRO – ATTO COMPLESSO – Imposta di registro – Cessione di un immobile in comproprietà – Ripartizione del prezzo tra i venditori – Unica manifestazione di volontà – Atto complesso – Unica tassazione.

Nel caso di vendita di una proprietà immobiliare detenuta da coniugi in comunione dei beni, la ripartizione del prezzo tra i venditori contenuta nel rogito non fa venire meno l'intento di vendere la proprietà con un solo atto negoziale. La diversa ripartizione del prezzo non determina la tassazione di due negozi collegati tra loro ai sensi dell'art. 21, comma 1, d.P.R. 131/1986 essendo determinante il comune intento di alienare la proprietà ad un'unica parte acquirente con un prezzo concordato a corpo. Trattasi pertanto di negozio complesso al quale va applicato il comma 2 dell'art. 21 del d.P.R. 131/1986 con conseguente tassazione di un unico atto negoziale. (C.Be.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 21 commi 1 e 2

**606. Atto di ricognizione di debito**

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 424/2016 del 21 settembre 2016, Presidente e Estensore: Tateo

Registro – Atto di ricognizione di debito – Autonoma tassazione – Non sussiste.

La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale sottostante e quindi si deve

affermare che la ricognizione di debito non comporta effetti giuridici nuovi e diversi rispetto al negozio fonte del debito riconosciuto e che detta ricognizione di debito non è indicativa di maggior capacità contributiva. La conseguenza è che al suddetto atto non si applica la imposta di registro. **(P.Com.)**



607. Rinuncia all'usufrutto

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 589/2016 del 25 novembre 2016, Presidente: Rabai, Estensore: Rossanigo

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – Diritto d'usufrutto – Rinuncia – Rinuncia unilaterale – Atto abdicativo non liberale – Efficacia estintiva e non traslativa – Imposte in misura fissa.

In caso di rinuncia al diritto d'usufrutto l'atto unilaterale deve essere interpretato nei suoi effetti giuridici e non economici, sicché l'atto negoziale assume efficacia meramente estintiva e non traslativa e produce, quale effetto diretto, unicamente la dismissione del diritto soggettivo. La riespansione della nuda proprietà, per il principio di elasticità del dominio, costituisce, pertanto, solo un effetto indiretto che si determina ipso iure (non verificandosi, dunque, alcuna "consolidazione"). Non trattandosi, dunque, di atto di liberalità unilaterale ad efficacia traslativa stante la mancanza dell'animus donandi bensì di un mero atto dismissivo di rinuncia abdicativa, non trovano applicazione le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale previste per gli atti che comportano il trasferimento della proprietà immobiliare e la costituzione e/o il trasferimento dei diritti reali immobiliari. **(P.S.)**



RIMBORSI E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

608. Onere della prova

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 4360/2016 del 22 luglio 2016, Presidente e Estensore: Calia

RIMBORSO – Onere della prova – Documenti già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria – Non contestazione – Contegno delle parti nel processo – Rilevanza – Sussiste.

In materia tributaria, l'obbligo dell'Amministrazione di prendere posizione sui fatti dedotti dal contribuente e ancora più forte di quello che grava sui convenuti privati, per l'effetto delle disposizioni di cui agli artt. 18, Legge n. 241/1990 e 6, Legge n. 212/2000 con la conseguenza che, qualora il contribuente che agisca per il rimborso di tasse o somme non dovute eccedendo che i documenti comprovanti l'avvenuto pagamento o la richiesta di rimborso sono già in possesso dell'Amministrazione, questa è tenuta a pronunciarsi in modo specifico e motivato sul punto, e se non lo fa, il giudice potrà desumere elementi di prova da tale suo comportamento. **(G.Cu.)**

Riferimenti normativi: c.c., art. 2697; l. 241/1990, art. 18; l. 212/2000, art. 6; c.p.c., artt. 115 e 116



609. Eccezione di compensazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 5792/2016 del 10 novembre 2016, Presidente e Estensore: Ceccherini

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA – Eccezione di compensazione – Condizioni.

Nel giudizio di ottemperanza al giudicato l'Agenzia delle entrate non può formulare eccezione di compensazione, a nulla rilevando la circostanza che soltanto con la formazione del giudicato sulla pretesa si sono verificati i presupposti della compensazione legale. Nel giudizio di ottemperanza il giudice non può dichiarare l'estinzione per compensazione del credito pecuniario accertato dalla sentenza in favore del contribuente, presupponendo una tale statuizione un'attività di accertamento del controcredito dell'ente impositore (con riferimento alla relativa sussistenza, liquidità, esigibilità, epoca di insorgenza) che travalica i limiti fissati dal giudicato ed eccede l'ambito della cognizione fissato dall'art. 70, comma 7, d.lgs. 546/1992, pur fatta salva la possibilità di dichiarare la predetta compensazione se sul punto accettata sia dall'ente impositore sia dal contribuente, con riguardo alle reciproche pretese creditorie, oppure quando il credito opposto dall'ente impositore promani a sua volta da sentenza passata in giudicato. **(B.I.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art 70



610. Estensione del giudicato favorevole

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 6135/2016 del 23 novembre 2016, Presidente: Cau, Estensore: Porreca

RIMBORSO – Imposta di registro – Impugnazione avviso – Condebitore rimasto estraneo al giudizio – Estensione del giudicato favorevole – Pagamento della cartella di pagamento – Diritto al rimborso – Sussiste.

Il pagamento effettuato dal condebitore rimasto estraneo al giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, a seguito della ricezione della cartella di pagamento conseguente alla iscrizione a ruolo dell'importo di cui al medesimo avviso, è da considerarsi del tutto privo di "spontaneità" ed affatto significativo di un adempimento accompagnato da "animus solvendi". Pertanto, non sussistono elementi ostativi

alla operatività dell'art. 1306, comma 2, c.c. Il pagamento effettuato dal condebitore inerte, infatti, non è un pagamento indice di acquiescenza alla pretesa tributaria verso la quale l'altro condebitore obbligato aveva, invece, invocato tutela giudiziaria, poi riconosciuta fondata con sentenza passata in giudicato. (R.F.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 1306 comma 2

611. Ritenuta d'acconto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 7362/2016 del 23 dicembre 2016, Presidente: Labruna, Estensore: Bonomi

Royalties – Conguaglio dopo 2 mesi – Storno successivo – Decorso 6 mesi – Mancata apostazione sopravvenienza attiva – Mancata prova riaddebito – Compensazione di partite – Art. 2423ter cod. civ. – Divieto – Sussiste.

L'appello di una società circa il mancato rimborso della ritenuta d'acconto versata in eccesso per royalties stornate è infondato (nel caso di specie, le royalties sono rapportate all'effettivo fatturato conseguito dalla consociata ed è, quindi, verosimile ritenere che durante l'anno siano emesse delle fatture per royalties in acconto: nella fattispecie, le due fatture di conguaglio, commisurate in base all'effettivo fatturato e volume di affari, sono state emesse dopo due mesi la chiusura dell'esercizio, cioè quando tali dati erano facilmente disponibili, e pertanto non appare spiegabile che dopo sei mesi siano state stornate senza una convincente spiegazione di questa anomalia. Altra anomalia è il fatto che lo storno di un costo dovrebbe evidenziare nel bilancio successivo una sopravvenienza attiva mentre non sussiste alcun riscontro e manca la prova del riaddebito di quanto stornato; né varrebbe argomentare che trattasi di compensazione: l'art. 2423 ter cod. civ. prevede espressamente il divieto di compensi di partite per evitare che il bilancio e la contabilità siano privati dei requisiti di chiarezza e di trasparenza). (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38

612. Istanza di rimborso

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 318/2016 del 13 settembre 2016, Presidente: Perrotti, Estensore: Vitali

ISTANZA DI RIMBORSO – VERSAMENTO INDEBITO – DECADENZA.

L'articolo 38 comma 1 del d.P.R. n. 602/1973 prevede che qualora il soggetto abbia effettuato un versamento diretto, può avvalersi della facoltà di presentare istanza di rimborso all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento. Tale istanza deve essere presentata entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, in tutti i casi di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. Attraverso la presentazione dell'istanza, come da art. 2966 cod. civ., il contribuente evita la decadenza del diritto al rimborso (diritto che può essere fatto, poi, valere nei successivi termini di prescrizione), in difetto del quale il rapporto tributario si esaurisce. (G.Za.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 602/1973, art. 38 comma 1; c.c., art. 2966

613. Associazione professionale

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 208/2016 del 29 luglio 2016, Presidente e Estensore: Nese

RIMBORSO – Transazione con cliente – Attribuzione intero onere ad un associato – Perdita di partecipazione – Mancata indicazione nell'UNICO – Credito di imposta – Assenza dichiarazione integrativa – Diritto di rimborso – Sussiste.

Le somme corrisposte da una associazione professionale ad un proprio cliente, a titolo di transazione per i danni arrecati per l'attività professionale prestata, rispetto alle quali i professionisti soci dello studio abbiano redatto una scrittura privata con la quale si era convenuto che l'importo corrisposto era da ritenersi interamente a carico di uno degli associati, determinano per l'associato onerato una perdita di partecipazione ex artt. 8 e 54 d.P.R. 917/1986 che origina un credito di imposta che può essere chiesto a rimborso ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 602/1973 a prescindere dalla mancata indicazione della perdita nel "quadro RH" del Modello UNICO ed a prescindere dalla presentazione di una dichiarazione integrativa. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38

614. Termine

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 213/2016 del 4 agosto 2016, Presidente e Estensore: De Giorgio

RIMBORSO – Credito IVA – Termine biennale – Decorrenza – Dallo spirare del termine per la rettifica – Erroneità – Dal pagamento – Irrilevanza circostanze soggettive – Sussiste.

L'istanza di rimborso relativa ad un credito di imposta IVA, indicato nel Quadro VX della dichiarazione ma non già alla riga VX4 ("Importo di cui si chiede il rimborso") bensì alla riga VX5 ("Importo da portare in detrazione o in compensazione"), è soggetta al termine di decadenza biennale dal pagamento di cui all'art. 21 D.LGS. 546/1992 non essendo condivisibile la tesi della ricorrente secondo cui il presupposto per la richiesta di rimborso sarebbe sorto soltanto nel momento in cui fosse spirato per l'Ufficio qualunque termine per la notifica di eventuali cartelle di pagamento, ben potendo la restituzione della somma in questione essere richiesta indipendentemente dalla eventuale notificazione di successive cartelle di pagamento e non dovendosi avere riguardo alle circostanze soggettive dalle quali sia dipeso l'inutile decorso del termine di legge. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1986, art. 21

615. Legittimazione

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 236/2016 del 3 ottobre 2016, Presidente: De Giorgio, Estensore: Anzaldi

Estinzione società – Credito IVA – Liquidatore – Per conto della società cessata – Legittimazione – Non sussiste.

Ai sensi dell'art. 2495 cod. civ., nessuna richiesta di rimborso di credito IVA può essere avanzata a nome di una società che ha cessato di esistere: non può essere ipotizzata in capo al liquidatore-socio una qualche legittimazione laddove risulta che lo stesso ha operato esclusivamente per conto della società cessata con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38

616. Cessione credito IVA

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 280/2016 del 25 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Nese

Diniego rimborso – Obbligo contraddittorio – Non sussiste – Cessione credito IVA – Avviso di accertamento – Decorrenza termine biennale – Notifica al cedente – Sussiste.

In ambito IVA, il principio del contraddittorio non trova applicazione in caso di diniego di rimborso e comunque l'istante avrebbe dovuto dimostrare che, in caso di espletamento di preventivo contraddittorio, avrebbe potuto produrre documenti tali da far pervenire l'Ufficio ad un risultato diverso. Il termine biennale per l'istanza di rimborso IVA, in caso di cessione del credito IVA, inizia a decorrere per il cessionario dal momento in cui l'Ufficio ha notificato al cedente l'avviso di accertamento con cui contesta l'indetraibilità dell'IVA perché da quel momento sorge il presupposto per la restituzione dell'IVA addebitata e versata. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21

**617. Rimborso Iva**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 6744/2016 del 6 settembre 2016, Presidente: Gaballo, Estensore: Arista

Rimborso Iva – Mancata erogazione nei termini – Causa – Insufficienza fondi – Interessi moratori – Decorrenza termini.

Il contribuente cui spetta il diritto al rimborso Iva ma che ottiene tardivamente la somma dovuta dal fisco per carenza di fondi ha diritto agli interessi moratori ma solamente nella misura del 2% decorrente dal ventunesimo giorno anziché dal sessantesimo giorno. (F.B.)

Riferimenti normativi: l. 413/1991, articolo 78; d.m. 567/1993, art. 20 comma 5

**618. Irpef su Fondo pensioni**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 7052/2016 del 15 settembre 2016, Presidente: Giucastro, Estensore: Nicolardi

FONDO PENSIONI ANTE 2000 – Versamenti IRPEF – Rimborso – Spettanza.

È rimborsabile la ritenuta IRPEF indebitamente operata dal Fondo Pensioni sulla quota parte della rendita capitalizzata, rappresentativa dei contributi versati dal contribuente che, in base alla normativa di riferimento, avrebbe dovuto essere esente da imposizione fiscale. (E.H.)

**619. Rimborso IVA**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 7440/2016 del 29 settembre 2016, Presidente e Estensore: Leoci

RIMBORSO IVA – MANCATA PRESENTAZIONE DEL MODELLO VR – Termine decadenziale biennale – Art. 21 d.lgs. n. 546/1992.

In tema di rimborso dell'IVA quando la richiesta non viene effettuata utilizzando l'apposito modello VR, non risulta prodotta dal contribuente alcuna valida domanda di rimborso, con la conseguenza che all'istanza atipica presentata al di fuori della procedura prevista non può che trovare applicazione la norma residuale di cui all'art. 21 citato ed il termine decadenziale biennale. (G.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21

**620. Fermo amministrativo**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 8444/2016 del 3 novembre 2016, Presidente e Estensore: Mascherpa

Istanza rimborso imposte da parte del contribuente in bonis – Silenzio/rifiuto opposto dall’Agenzia delle entrate – Motivazione – Fermo amministrativo – Impugnazione silenzio/rifiuto da parte del Fallimento – Accoglimento del ricorso.

L’Agenzia delle Entrate non può denegare il rimborso richiesto in quanto il provvedimento di fermo amministrativo ex art. 69 del r.d. 2440/1923 non può essere adottato nei confronti di soggetti falliti a ciò ostando la previsione di cui all’art. 51 del r.d. 267/1942. **(R.Z.)**

Riferimenti normativi: r.d. 2440/1923, art. 69; r.d. 267/1942, art. 51



621. Rimborso degli interessi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez.41, sentenza n. 9211/2016 del 23 novembre 2016, Presidente: Di Rosa, Estensore: Moroni

RIMBORSO DEGLI INTERESSI.

Qualora l’Ufficio, a fronte di istanza di rimborso, proceda alle corresponsione della sola quota capitale, la mancata quota di interessi non rimborsata non può essere intesa come “diniego implicito di rimborso” in quanto la quota interessi segue, per il rimborso, una liquidazione automatica distinta e diversa da quella relativa al capitale (nel caso di specie a seguito della richiesta di rimborso per la deduzione di quote Irap dall’Ires l’Ufficio provvedeva ad accreditare alla ricorrente esclusivamente le somme richieste a titolo di quota capitale e dunque non versando gli interessi dovuti ai sensi dell’art. 6 del d.l.158/2008. Ritenendo che detto rimborso costituisse diniego parziale implicito di rimborso la società aveva proposto tempestivo ricorso avverso lo stesso). **(M.Mot.)**



MISURE CAUTELARI

622. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, ordinanza n. 937/2016 del 4 luglio 2016, Presidente: Servetti, Estensore: Malanetto

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Sussiste.

Sussiste il periculum in mora quando il rischio di danno grave e irreparabile è comprovato dalla presenza di una procedura di fermo amministrativo già avviata. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52



623. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, decreto n. 939/2016 dell'1 luglio 2016, Presidente e Estensore: Malaspina

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Non sussiste.

Va rigettata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato in difetto dell'inizio di attività di esecuzione. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52.



624. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, ordinanza n. 940/2016 del 4 luglio 2016, Presidente e Estensore: Servetti

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Non sussiste.

L'ammontare della pretesa erariale non prova in re ipsa la gravità ed irreparabilità del danno. Quest'ultima presuppone che al danno temuto non possa in alcun modo essere posto rimedio a seguito dell'eventuale futuro accoglimento dell'impugnazione, situazione che non si verifica nel rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52



625. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, ordinanza n. 942/2016 del 4 luglio 2016, Presidente: Vitiello, Estensore: Sacchi

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Sussiste.

Deve ritenersi provato il pericolo di danno grave e irreparabile, ai fini dell'accoglimento dell'istanza cautelare, quando il contribuente fornisce prova degli ingenti e numerosi impegni finanziari già assunti. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis



626. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, ordinanza n. 943/2016 del 5 luglio 2016, Presidente: Craveia, Estensore: Gentili

MISURE CAUTELARI – Fumus boni iuris – Sussiste.

Integra il presupposto del fumus boni iuris la dedotta contestazione di irregolarità ed inefficacia della notifica della cartella di pagamento impugnata. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52



627. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, ordinanza n. 945/2016 del 5 luglio 2016, Presidente: D'Agostino, Estensore: Colavolpe

MISURE CAUTELARI – Fumus boni iuris – Non necessario – Periculum in mora – Non sussiste.
Va respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per cassazione, in quanto il dedotto fumus boni iuris è elemento non richiesto dall'attuale art. 62bis del d.lgs. 546/1992. Non sussiste il lamentato pericolo di danno grave e irreparabile quando la società, in conseguenza di una situazione di illiquidità che appare irreversibile e di perdita dell'intero capitale sociale, rischia lo scioglimento, dovendosi tenere conto degli interessi erariali alla conservazione delle garanzie patrimoniali e alla possibilità di riscuotere il credito. (C.So.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 373 comma 1; d.lgs. 546/1992, art. 62bis

**628. Presupposti**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, ordinanza n. 946/2016 del 5 luglio 2016, Presidente e Estensore: Piglionica

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Non sussiste.
Non integra il presupposto del pericolo di danno grave e irreparabile la mera notifica di preavviso di fermo amministrativo, in difetto dell'adozione di atti esecutivi. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

**629. Presupposti**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, ordinanza n. 951/2016 del 6 luglio 2016, Presidente: Silocchi, Estensore: Porreca

MISURE CAUTELARI – Fumus boni iuris – Non necessario.
Non rileva, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per cassazione, il profilo del fumus boni iuris, essendone demandato il vaglio concreto al giudice di legittimità investito della controversia relativa a detta sentenza. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

**630. Oggetto**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, ordinanza n. 952/2016 del 6 luglio 2016, Presidente e Estensore: Ceccherini

MISURE CAUTELARI – Sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e sospensione dell'esecuzione dell'atto – Distinzione.
Va distinta, secondo il nuovo testo dell'art. 52 del d.lgs. 546/1992, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata dalla sospensione dell'atto, in quanto la prima può avere ad oggetto le sole sentenze contenenti capi di condanna al pagamento di somme di danaro (tipicamente, per i contribuenti, di condanna al pagamento delle spese di lite), mentre la seconda è riservata ai contribuenti che lamentino dall'esecuzione dell'atto un danno irreparabile. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52



631. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, ordinanza n. 956/2016 del 7 luglio 2016, Presidente: Silocchi, Estensore: Porreca

MISURE CAUTELARI – Fumus boni iuris – Non necessario – Periculum in mora – Sussiste.

Non rileva, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per cassazione, il profilo del fumus boni iuris, essendone demandato il vaglio concreto al giudice di legittimità investito della controversia relativa a detta sentenza. Sussiste il presupposto del pericolo di danno grave e irreparabile quando la dedotta e documentata sproporzione tra l'ammontare preteso dall'Ufficio e la situazione economico-patrimoniale del contribuente è tale da esporre quest'ultimo al rischio di non riuscire a far fronte alle proprie minime esigenze di vita. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

**632. Presupposti**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, ordinanza n. 992/2016 dell'11 luglio 2016, Presidente e Estensore: D'Agostino

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Non sussiste.

Non integra per il contribuente il requisito del pericolo di danno grave e irreparabile l'allegata disponibilità di un solo conto corrente e la dedotta condizione personale di pensionato, considerata la modesta entità della pretesa erariale. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52

**633. Presupposti**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, ordinanza n. 994/2016 dell'11 luglio 2016, Presidente: Borgonovo, Estensore: Scarcella

MISURE CAUTELARI – Fumus boni iuris – Non necessario – Periculum in mora – Non sussiste.

Il nuovo art. 62bis del d.lgs. 546/1992 esige, ai fini della sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per cassazione, che il contribuente fornisca prova del solo periculum in mora, essendo dispensato il giudice dalla valutazione del profilo del fumus boni iuris. Quanto a detta dimostrazione, deve essere respinta l'istanza cautelare del contribuente non supportata da elementi idonei a comprovare che il pagamento della pretesa erariale possa pregiudicare diritti primari della persona. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 373 comma 1; d.lgs. 546/1992, art. 62bis

**634. Presupposti**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, ordinanza n. 996/2016 del 23 maggio 2016, Presidente: Labruna, Estensore: Aondio

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Non sussiste.

Va respinta l'istanza cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata in difetto di prova della irreparabilità ed irreversibilità del danno che il contribuente teme di subire in assenza della richiesta sospensione. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52



635. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, decreto n. 1012/2016 del 12 luglio 2016, Presidente e Estensore: Punzo

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Non sussiste.

Va respinta l'istanza cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per cassazione in difetto di prova della gravità ed irreparabilità del danno, oltre che di allegazioni in ordine alla possibilità o meno di ottenere congrua rateazione. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

**636. Presupposti**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, ordinanza n. 1021/2016 del 13 luglio 2016, Presidente e Estensore: Fabrizi

MISURE CAUTELARI – Fumus boni iuris – Sussiste.

Sussiste il requisito del fumus boni iuris laddove l'ufficio, a fronte della contestazione del contribuente, ometta di provare che il funzionario delegante fosse fornito del potere di delegare ad altro funzionario l'emissione dell'avviso di accertamento impugnato. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52

**637. Presupposti**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, ordinanza n. 1030/2016 del 14 luglio 2016, Presidente e Estensore: Izzi

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Sussiste.

Sussiste il pericolo di danno grave e irreparabile quando l'ammontare della pretesa erariale è tale da impedire al contribuente lo svolgimento della propria attività professionale. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

**638. Presupposti**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, ordinanza n. 1046/2016 del 21 luglio 2016, Presidente e Estensore: Calia

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Non sussiste.

Per danno grave si intende quello che eccede il pregiudizio necessario che il debitore normalmente subirebbe dall'esecuzione della sentenza, determinando uno squilibrio tra i vantaggi di una parte e i sacrifici dell'altra, conseguenti all'esecuzione.

Per danno irreparabile si intende quello che si produce quando l'esecuzione comporta la distruzione o danneggiamento di una cosa non fungibile, senza che sia possibile la riduzione in pristino, il che non si verifica quando vi sia stata una condanna al pagamento di somma di denaro, bene per sua natura fungibile. Esclude, inoltre, l'irreparabilità la possibilità di chiedere la rateazione dell'importo dovuto.

Non è concretamente ipotizzabile un'incapienza del patrimonio dell'Erario che possa determinare un concreto pericolo per il contribuente di non poter recuperare le somme versate. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52



639. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, ordinanza n. 1053/2016 del 26 luglio 2016, Presidente: Vitiello, Estensore: Bonavolontà

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Sussiste.

Sussiste il pericolo di danno grave e irreparabile quando il contribuente, per recuperare la provvista necessaria a soddisfare la pretesa erariale, è costretto a vendere cespiti patrimoniali, realizzando una perdita tenuto conto della crisi del settore. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

**640. Presupposti**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, ordinanza n. 1065/2016 del 16 agosto 2016, Presidente: Paganini, Estensore: Sacchi

MISURE CAUTELARI – Fumus boni iuris – Non necessario.

Ai fini della sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per cassazione, si deve prescindere dalla valutazione del fumus boni iuris, in quanto non più richiesto dall'art. 62bis del d.lgs. 546/1992. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

**641. Presupposti**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, ordinanza n. 1214/2016 del 19 settembre 2016, Presidente: Malaspina, Estensore: Noschese

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Non sussiste.

Non può essere accolta la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato per difetto del requisito del pericolo di danno grave e irreparabile, non avendo il contribuente prospettato, sulla base di parametri soggettivi ed oggettivi rapportabili alle proprie specifiche condizioni economiche, alcuna diminuzione patrimoniale. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52

**642. Oggetto**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, ordinanza n. 1240/2016 del 21 settembre 2016, Presidente e Estensore: Ceccherini

MISURE CAUTELARI – Sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e sospensione dell'esecuzione dell'atto – Distinzione.

Va distinta, secondo il nuovo testo dell'art. 52 del d.lgs. 546/1992, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata dalla sospensione dell'atto, in quanto la prima può avere ad oggetto le sole sentenze contenenti capi di condanna al pagamento di somme di danaro (tipicamente, per i contribuenti, di condanna al pagamento delle spese di lite), mentre la seconda è riservata ai contribuenti che lamentino dall'esecuzione dell'atto un danno irreparabile. Alla luce di ciò, non può essere accolta l'istanza di sospensione in quanto relativa ad una sentenza che non contiene alcuna pronuncia di condanna. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52



643. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, ordinanza n. 1243/2016 del 21 luglio 2016, Presidente e Estensore: Calia

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Non sussiste.

Per danno grave si intende quello che eccede il pregiudizio necessario che il debitore normalmente subirebbe dall'esecuzione della sentenza, determinando uno squilibrio tra i vantaggi di una parte e i sacrifici dell'altra, conseguenti all'esecuzione.

Per danno irreparabile si intende quello che si produce quando l'esecuzione comporta la distruzione o danneggiamento di una cosa non fungibile, senza che sia possibile la riduzione in pristino, il che non si verifica quando vi sia stata una condanna al pagamento di somma di denaro, bene per sua natura fungibile. Esclude, inoltre, l'irreparabilità la possibilità di chiedere la rateazione dell'importo dovuto.

Non è concretamente ipotizzabile un'incapienza del patrimonio dell'Erario che possa determinare un concreto pericolo per il contribuente di non poter recuperare le somme versate. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52

**644. Presupposto**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, ordinanza n. 1256/2016 del 22 settembre 2016, Presidente e Estensore: Fabrizi

MISURE CAUTELARI – Fumus boni iuris – Sussiste – Periculum in mora – Non necessario.

È ravvisabile il fumus boni iuris nel fatto che su questione analoga a quella oggetto della controversia si siano pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, circostanza che rende irrilevante il requisito del periculum in mora, ritenendosi che presumibilmente il ricorso per cassazione possa essere accolto. (C.So.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 373

**645. Presupposto**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, ordinanza n. 1257/2016 del 22 settembre 2016, Presidente e Estensore: Fabrizi

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Non sussiste.

Non è ravvisabile il periculum in mora nella mera iscrizione ipotecaria, se il contribuente non spiega perché dalla stessa possa derivargli un danno grave ed irreparabile. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52

**646. Riproposizione**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, decreto n. 1273/2016 del 22 settembre 2016, Presidente e Estensore: Punzo

MISURE CAUTELARI – Riproposizione di istanza cautelare rigettata – Inammissibilità.

Va dichiarata inammissibile l'istanza cautelare, volta alla sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, se è già stata precedentemente presentata e rigettata analoga istanza e non è sopravvenuto un "mutamento delle circostanze" (certamente non ravvisabile, nel caso di specie, nella dedotta riduzione del reddito). (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis



647. Presupposto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, ordinanza n. 1281/2016 del 26 settembre 2016, Presidente e Estensore: D'Addea

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Non sussiste.

Non è ravvisabile il periculum in mora nell'asserita difficoltà che il contribuente avrebbe di recuperare dall'Amministrazione finanziaria quanto eventualmente pagato, non costituendo questa preoccupazione un argomento sostenibile nei rapporti con un ente pubblico. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

**648. Presupposto**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, ordinanza n. 1282/2016 del 26 settembre 2016, Presidente e Estensore: D'Addea

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Non sussiste.

Va respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per difetto del periculum in mora, essendosi limitato il contribuente a dedurre un generico pericolo derivante dall'adozione di misure cautelari, senza fornire circostanze idonee a connotarlo in termini concreti. (C.So.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 283

**649. Presupposto**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, ordinanza n. 1305/2016 del 3 ottobre 2016, Presidente: Zevola, Estensore: Fasano

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Non sussiste.

Non è comprovato il periculum in mora se il contribuente non documenta adeguatamente l'impatto negativo del pagamento della somma dovuta sul proprio patrimonio. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52

**650. Presupposto**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, ordinanza n. 1314/2016 del 4 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Giordano

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Sussiste.

Sussiste il periculum in mora allorquando venga emessa cartella di pagamento per importi significativi. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52

**651. Presupposto**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, ordinanza n. 1321/2016 del 5 ottobre 2016, Presidente: Izzi, Estensore: Buffone

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Non sussiste.

Non sussiste il periculum in mora se è lo stesso contribuente a dedurre l'assenza in astratto di un patrimonio aggredibile. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52



652. Presupposto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, ordinanza n. 1335/2016 del 7 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Sacchi

MISURE CAUTELARI – Fumus boni iuris – Sussiste – Periculum in mora – Sussiste.

Va accolta l'istanza di sospensione, tenuto conto che nel bilanciamento dei contrapposti interessi può essere valorizzato l'elemento temporale costituito dalla certezza che in termini ristretti il fascicolo verrà assegnato alla sezione ordinaria, con immediata fissazione a breve dell'udienza di trattazione dell'appello. (C.So.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 283

**653. Presupposto**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, ordinanza n. 1346/2016 dell'11 ottobre 2016, Presidente: Alparone, Estensore: Sciarini

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Non sussiste.

Non può essere ravvisato il periculum in mora nella mera entità della pretesa erariale o nell'asserita incapacità del contribuente di farvi fronte, non avendo lo stesso fornito alcun documento (ultimo bilancio approvato, situazione debitoria od altro) idoneo a comprovare tale affermazione. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/19921, art. 52

**654. Presupposto**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, ordinanza n. 1347/2016 dell'11 ottobre 2016, Presidente: Alparone, Estensore: Crespi

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Non sussiste.

Non sussiste il periculum in mora alla luce della obiettiva capienza patrimoniale del trust, e della conseguente possibilità di vendita di uno dei cespiti conferiti senza alcun rilevante documento per la prosecuzione e gli scopi dello stesso trust. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/19921, art. 52

**655. Oggetto**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, ordinanza n. 1359/2016 del 12 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Ceccherini

MISURE CAUTELARI – Sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e sospensione dell'esecuzione dell'atto – Distinzione.

Va distinta, secondo il nuovo testo dell'art. 52 del d.lgs. 546/1992, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata dalla sospensione dell'atto, in quanto la prima può avere ad oggetto le sole sentenze contenenti capi di condanna al pagamento di somme di danaro (tipicamente, per i contribuenti, di condanna al pagamento delle spese di lite), mentre la seconda è riservata ai contribuenti che lamentino dall'esecuzione dell'atto un danno irreparabile. Alla luce di ciò, non può essere accolta l'istanza di sospensione in quanto relativa ad una sentenza che non contiene alcuna pronuncia di condanna. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52



656. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, ordinanza n. 1362/2016 del 13 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Ceccherini

MISURE CAUTELARI – Fumus boni iuris – Non necessario – Periculum in mora – Non sussiste.

Ai fini della sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per cassazione, si deve prescindere dalla valutazione del fumus boni iuris, in quanto non più richiesto dall'art. 62bis del d.lgs. 546/1992. Quanto al periculum in mora, va respinta l'istanza cautelare proposta, in quanto risultano irrilevanti gli elementi addotti con riferimento alla situazione patrimoniale del socio rispetto alla posizione della società di persone debitrice, né può integrare detto requisito la paventata incapienza del patrimonio del socio. Con riguardo alla società, trattandosi di ente in liquidazione, la prospettata insolvenza non costituisce del pari pregiudizio irreparabile se non per il creditore, non svolgendo più la società la sua ordinaria attività commerciale. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

**657. Presupposti**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, ordinanza n. 1370/2016 del 14 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Izzi

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Sussiste.

Sussiste il periculum in mora, avendo il contribuente allegato e documentato il rischio che l'avvio di iniziative esecutive possa compromettere definitivamente la propria attività professionale, l'unica fonte di sostentamento per il contribuente stesso e la sua famiglia, che ha registrato ricavi in calo, come comprovato dalla riduzione del personale dipendente. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 383

**658. Presupposti**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, ordinanza n. 1373/2016 del 10 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Chindemi

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Sussiste.

Va accolta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, nel momento in cui il pagamento delle somme erariali configura un danno grave che mette in pericolo la stessa prosecuzione dell'attività sociale. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

**659. Presupposti**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, ordinanza n. 1379/2016 del 18 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Craveia

MISURE CAUTELARI – Fumus boni iuris – Sussiste – Periculum in mora – Sussiste.

Va accolta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, potendosi ravvisare ragioni di cautela nella intervenuta pronuncia del giudice penale e nella necessità di approfondimenti anche in relazione alla giurisprudenza in tema non consolidata. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52



660. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, ordinanza n. 1381/2016 del 18 ottobre 2016, Presidente: Craveia, Estensore: Marseglia

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Non sussiste.

Va rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, non avendo il contribuente provato la dedotta incapacità patrimoniale a provvedere al pagamento delle somme dovute, né potendo desumersi detta incapacità dal mero ammontare delle stesse. (C.So.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 373

**661. Presupposti**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, ordinanza n. 1382/2016 del 18 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Craveia

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Non sussiste.

Non sussiste il periculum in mora se il contribuente non riesce a dimostrare la propria incapacità di estinguere il debito. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52

**662. Presupposti**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, ordinanza n. 1383/2016 del 18 ottobre 2016, Presidente: Craveia, Estensore: Staunovo Polacco

MISURE CAUTELARI – Fumus boni iuris – Non sussiste.

Non sussiste il fumus boni iuris quando vi è contrasto giurisprudenziale in merito al motivo di impugnazione proposto dal contribuente. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52

**663. Presupposti**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, ordinanza n. 1385/2016 del 18 ottobre 2016, Presidente: Paganini, Estensore: Noschese

MISURE CAUTELARI – Certificato attestante la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione – Mancata produzione – Improcedibilità.

Va dichiarata improcedibile l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per cassazione, se il contribuente non deposita la certificazione della cancelleria della Suprema Corte, attestante la pendenza della lite avanti la stessa. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

**664. Presupposti**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, ordinanza n. 1404/2016 del 21 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Zevola

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Sussiste.

È ravvisabile il periculum in mora nel rilevante ammontare della somma richiesta al contribuente, in rapporto anche alla situazione personale documentata. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis



665. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, ordinanza n. 1405/2016 del 21 ottobre 2016, Presidente: Zevola, Estensore: Fasano

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Sussiste.

È ravvisabile il periculum in mora nel gravoso piano di rateazione in corso a carico del contribuente. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52

**666. Presupposto**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, ordinanza n. 1411/2016 del 24 ottobre 2016, Presidente: Borgonovo, Estensore: Scarcella

MISURE CAUTELARI – Fumus boni iuris – Non necessario – Periculum in mora – Prova.

La fondatezza dell'istanza di sospensione deve essere valutata solo riguardo al periculum in mora, così come si desume dal tenore letterale dell'art. 62bis del d.lgs. 546/1992. Non può essere ritenuto dimostrato il periculum in mora con il semplice richiamo all'importo dell'avviso di accertamento e l'allegazione delle dichiarazioni di redditi. Occorre, invece, dimostrare un pregiudizio ai diritti primari della persona, indicando elementi da cui emerge la gravità e l'irreparabilità del danno quali, ad esempio, l'esistenza di ipoteca che non consente l'accesso ad un mutuo, attualità di una procedura di pignoramento di conti correnti bancari, pericolo di fallimento. La possibilità di rateizzare il debito depone contro l'esistenza di un danno grave ed irreparabile. Il contribuente deve motivare in ordine all'esistenza di una concreta possibilità di non ottenere in caso di accoglimento del ricorso per cassazione il risarcimento del pregiudizio subito in caso di esecuzione della sentenza, eventualità che non può verificarsi dato che il rimborso andrebbe chiesto allo Stato, soggetto solvibile per definizione. Il giudice cui è chiesta la sospensione deve tenere conto non solo dell'interesse del contribuente ma anche di quello dell'Erario diretto a procurare le entrate necessarie, valutato il rischio di perdita di garanzie patrimoniali e dell'eventuale maggiore difficoltà nella riscossione futura del tributo. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

**667. Presupposto**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, ordinanza n. 1421/2016 del 25 ottobre 2016, Presidente ed Estensore: Alparone

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Non sussiste.

L'ammontare dell'importo di cui è richiesto il pagamento non prova il periculum in mora. Il pregiudizio irreparabile non può consistere nella perdita degli interessi che potrebbero maturare sul denaro investendolo sul libero mercato, anziché utilizzarlo per il pagamento, considerando che in caso di esito positivo dell'appello, gli interessi sul rimborso a carico dell'ufficio sarebbero di certo ben inferiori.

La difficoltà economica della società istante non è dimostrata dalla sola limitata disponibilità di cassa, considerando che le operazioni attive e l'utile hanno avuto un incremento nell'ultimo anno. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52



668. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, ordinanza n. 1436/2016 del 26 ottobre 2016, Presidente: Barbaini, Estensore: Buffone

MISURE CAUTELARI – Fumus boni iuris e periculum in mora – Entrambi –Necessità.

Al fine di ottenere l'accoglimento dell'istanza di sospensione presentata ex art. 62bis, il contribuente deve dimostrare sia la sussistenza del fumus boni iuris che del periculum in mora. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

**669. Presupposto**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, ordinanza n. 1476/2016 del 7 novembre 2016, Presidente ed Estensore: D'Addea

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Non sussiste.

Non si ha grave ed irreparabile danno connesso alla necessità di preservare la continuità dell'attività quando la società istante è in fase liquidatoria o ha cessato l'attività. Al contrario, lo stato di liquidazione rappresenta un elemento di pericolo per la certezza della riscossione delle imposte da parte dell'ufficio, pericolo che non potrebbe essere scongiurato neppure subordinando la concessione della sospensiva alla prestazione di una garanzia, atteso che difficilmente potrebbe essere concessa a società che si trovano in questa fase liquidatoria. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52

**670. Interesse**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, ordinanza n. 1514/2016 del 14 novembre 2016, Presidente ed Estensore: Servetti

MISURE CAUTELARI – Oggetto – Sentenza che ha respinto il ricorso di primo grado – Interesse – Carenza.

È inammissibile per carenza d'interesse l'istanza di sospensione avente ad oggetto la sentenza di primo grado appellata che ha respinto il ricorso, in quanto non produrrebbe alcun concreto vantaggio per l'istante, atteso che anche in caso di accoglimento rimarrebbe immodificata la situazione antecedente al decisum della Commissione tributaria provinciale che, invero, non ha alterato la preesistente pretesa impositiva.

Il giudice non può d'ufficio pronunciarsi sulla sospensione dell'atto, modificando la richiesta del contribuente. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52

**671. Interesse**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, ordinanza n. 1515/2016 del 14 novembre 2016, Presidente e Estensore: Servetti

MISURE CAUTELARI – Oggetto – Sentenza che ha dichiarato inammissibilità ricorso di primo grado – Interesse – Carenza.

È inammissibile per carenza d'interesse l'istanza di sospensione avente ad oggetto la sentenza di primo grado appellata che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, in quanto non produrrebbe alcun concreto vantaggio per l'istante, atteso che anche in caso di accoglimento

rimarrebbe imm modificata la situazione antecedente al decisum della Commissione tributaria provinciale che, invero, non ha alterato la preesistente pretesa impositiva. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52

672. Presupposto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, ordinanza n. 1520/2016 del 14 novembre 2016, Presidente: Giordano, Estensore: Staunovo Polacco

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Non sussiste.

Per provare la sussistenza del periculum in mora non è sufficiente la mera esibizione dell'estratto conto bancario, essendo necessario addurre elementi da cui risulti l'impossibilità di avvalersi della rateizzazione del debito tributario e l'assenza di redditi per farvi fronte. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52

673. Presupposto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, ordinanza n. 1532/2016 del 16 novembre 2016, Presidente ed Estensore: Calia

MISURE CAUTELARI – Fumus boni iuris e periculum in mora – Entrambi – Necessità – Periculum in mora – Caratteristiche.

Per ottenere l'accoglimento dell'istanza di sospensione occorre dimostrare la sussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora. Per danno grave la giurisprudenza di legittimità intende quello che eccede il pregiudizio necessario che il debitore normalmente subirebbe dall'esecuzione della sentenza, determinando uno squilibrio tra i vantaggi di una parte ed i sacrifici dell'altra conseguenti all'esecuzione. Per danno irreparabile si intende quello che si produce quando l'esecuzione comporta la distruzione o disintegrazione di cosa non fungibile, in modo che il bene oggetto dell'esecuzione cessi di esistere o perda le qualità essenziali costitutive della sua individualità o della sua funzione, con esclusione della possibilità di completo recupero o reintegrazione in caso di accoglimento dell'appello. Il danno irreparabile non sussiste in caso di condanna al pagamento di una somma di denaro atteso che questo bene, per sua natura fungibile, consente la reintegrazione per equivalente in caso di accoglimento del ricorso per cassazione. Non è in grado di costituire danno grave e irreparabile l'eventuale discredito per l'attività sociale derivante dalla riscossione. Depone contro la configurabilità di un danno irreparabile anche la possibilità di richiedere la rateazione. Non è, inoltre, ipotizzabile un'incapienza del patrimonio dell'Erario che possa determinare un concreto pericolo per il contribuente di non poter recuperare le somme versate. (C.So.)

Riferimenti normativi: d. lgs., art. 62bis

674. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, decreto n. 1543/2016 del 17 novembre 2016, Presidente e Estensore: Punzo

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Non sussiste.

La sussistenza del fumus boni iuris deve essere provata sia sotto il profilo dell'insostenibilità dei pagamenti, che dell'impossibilità di ottenere una congrua rateazione.

Nel caso in cui il contribuente sia incapiente viene a mancare il presupposto imprescindibile e fondamentale del possibile bilanciamento, ai fini dell'ammissibilità della chiesta sospensione, dei contrapposti interessi economici in gioco. (C.So.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

675. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, ordinanza n. 1557/2016 del 23 novembre 2016, Presidente: Cau, Estensore: Bonavolontà

MISURE CAUTELARI – Fumus boni iuris e periculum in mora – Entrambi – Necessità – Periculum in mora – Sussiste.

Al fine di ottenere l'accoglimento dell'istanza di sospensione presentata ex art. 62bis, il contribuente deve dimostrare la sussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora. In particolare, sussiste il periculum in mora quando è richiesto il pagamento di un importo notevole, è già stata effettuata la notifica del pignoramento presso terzi ed il contribuente versa in una situazione di gestione finanziaria negativa. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

**676. Presupposto**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, ordinanza n. 1571/2016 del 25 novembre 2016, Presidente: Marini, Estensore: Insinga

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Sussiste.

Sussiste il periculum in mora quando viene richiesto il pagamento di un debito tributario di notevole entità. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52

**677. Interesse**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, ordinanza n. 1593/2016 del 29 novembre 2016, Presidente: D'Agostino, Estensore: Malanetto

MISURE CAUTELARI – Oggetto – Sentenza che ha rigettato il ricorso di primo grado – Interesse – Carenza.

È inammissibile per carenza d'interesse l'istanza di sospensione avente ad oggetto la sentenza di primo grado appellata che ha rigettato il ricorso, in quanto la sospensione di una pronuncia dichiarativa lascerebbe imm modificata e vigente l'originaria efficacia operativa dell'avviso di accertamento. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52

**678. Interesse**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, ordinanza n. 1603/2016 del 30 novembre 2016, Presidente e Estensore: D'Agostino

MISURE CAUTELARI – Oggetto – Sentenza di primo grado di natura meramente processuale – Interesse – Carenza.

È inammissibile per carenza d'interesse l'istanza di sospensione avente ad oggetto la sentenza di primo grado appellata di natura meramente processuale e sprovvista di una efficacia interinale, in quanto in caso di accoglimento dell'istanza non si produrrebbe alcuna modifica della vigente validità del ruolo e nemmeno potrebbe avere effetti relativamente alla susseguente cartella. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52



679. Presupposto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, ordinanza n. 1621/16 del 5 dicembre 2016, Presidente e Estensore: Chindemi

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Non sussiste.

Non sussiste il periculum in mora quando il contribuente ha chiesto ed ottenuto il pagamento rateale del debito tributario. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

**680. Presupposto**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, ordinanza n. 1622/16 del 5 dicembre 2016, Presidente e Estensore: Chindemi

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Non sussiste.

Non sussiste il periculum in mora quando il contribuente ha chiesto ed ottenuto il pagamento rateale del debito tributario e può comunque usufruire dei benefici del procedimento di definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. 193/2016 (cd. rottamazione delle cartelle). **(C.So.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

**681. Interesse**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, ordinanza n. 1630/2016 del 6 dicembre 2016, Presidente e Estensore: Servetti

MISURE CAUTELARI – Fumus boni iuris – Non necessario – Oggetto – Sentenza di appello che ha confermato la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso – Interesse – Carezza.

La fondatezza dell'istanza di sospensione deve essere valutata solo riguardo al periculum in mora, così come si desume dal tenore letterale dell'art. 62bis del d.lgs. 546/1992.

È inammissibile per carezza d'interesse l'istanza di sospensione avente ad oggetto la sentenza di secondo grado che ha confermato una sentenza di primo grado che ha respinto l'originario ricorso, in quanto la sospensione di una pronuncia dichiarativa lascerebbe immodificata la situazione antecedente alla decisione della Commissione Regionale, non potendo così impedire gli effetti prodotti dall'atto impugnato. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

**682. Presupposto**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, ordinanza n. 1685/2016 del 14 dicembre 2016, Presidente e Estensore: Izzi

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Sussiste.

Sussiste il periculum in mora quando l'esecuzione del credito tributario ha portato al fermo della vettura del contribuente utilizzata per far fronte alle esigenze della vita quotidiana e per recarsi nelle strutture sanitarie dove riceve le cure di cui ha bisogno. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis



683. Presupposto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, ordinanza n. 1699/2016 del 12 dicembre 2016, Presidente: Labruna, Estensore: Missaglia

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Non sussiste.

Non sussiste il periculum in mora quando il contribuente non dimostra i rischi concreti ed attuali per i diritti primari della persona o per la sopravvivenza dell'attività economica derivanti dalla mancata sospensione dell'atto e vi è la possibilità di accedere alla rateazione. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52

**684. Presupposto**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, ordinanza n. 1731/2016 del 21 dicembre 2016, Presidente: Borgonovo, Estensore: Scarcella

MISURE CAUTELARI – Fumus boni iuris – Non necessario – Periculum in mora – Sussiste.

La fondatezza dell'istanza di sospensione deve essere valutata solo riguardo al periculum in mora, così come si desume dal tenore letterale dell'art. 62bis del d.lgs. 546/1992.

Sussiste il periculum in mora quando il pagamento dell'importo richiesto pregiudicherebbe i diritti primari della persona. La gravità ed irreparabilità del danno emerge dal pignoramento di conti correnti bancari del contribuente, dal preavviso di fermo del motoreveicolo di sua proprietà e dalla modestia del suo reddito. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

**685. Presupposto**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, ordinanza n. 1736/2016 del 27 dicembre 2016, Presidente: Silocchi, Estensore: Serangeli

MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Sussiste.

Sussiste il periculum in mora quando l'importo del debito tributario è ingente rispetto alla media annuale dei redditi del contribuente, tenendo conto che, a causa del proprio precario stato di salute documentato, non può esercitare regolarmente la propria attività lavorativa, con conseguente decremento del reddito. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

**686. Iscrizione ipotecaria**

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 692/2016 del 10 ottobre 2016, Presidente: Caristi, Estensore: Di Giorgio

ISCRIZIONE IPOTECARIA – Impignorabilità della prima casa – Assoluta – Esclusione – Relativa.

Nessuna vigente norma vieta l'iscrizione ipotecaria sulla prima casa e il divieto sussiste solo per l'espropriazione. All'iscrizione ipotecaria non deve seguire necessariamente l'espropriazione del bene immobile. Per la prima casa non può parlarsi di assoluta impignorabilità ma solo di divieto di espropriazione da parte dell'Agenzia della riscossione, alla quale non è affatto impedito di intervenire in esecuzioni sulla prima casa, promosse da altri creditori. **(D.D'A.)**



687. Iscrizione di ipoteca sui beni immobili

Commissione tributaria Provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 190/2016 del 1 agosto 2016, Presidente e Estensore: Deantoni

Misure cautelari – Autorizzazione iscrizione di ipoteca sui beni immobili – Presupposti - Periculum in mora – Prova

Il periculum in mora si ha qualora vi sia un fondato timore di una possibile dispersione del patrimonio del debitore e spetta all'Ufficio dimostrare con elementi obiettivi che il contribuente abbia posto in essere o sia in procinto di porre in essere disposizioni o comportamenti tali da sottrarre beni dal proprio patrimonio mettendo a rischio il credito vantato dall'Erario. A tal fine non è sufficiente il generico richiamo alla "sproporzione" tra l'ammontare del credito tributario e la consistenza delle garanzie patrimoniali del debitore (S.Bu.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 22 comma 1

**688. Riscossione coattiva**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 6358/2016 del 20 luglio 2016, Presidente: Gilardi, Estensore: Uppi

MISURE CAUTELARI – Coattiva – Espropriazione immobiliare – Prima casa – Iscrizione ipotecaria – Illegittimità – Comunicazione preventiva.

Un immobile adibito a prima casa di abitazione non può essere soggetto a esecuzione e, pertanto, l'iscrizione ipotecaria sul medesimo è illegittima. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 76 comma 1 lett. a)



RISCOSSIONE

689. Irreperibilità relativa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 3978/2016 del 6 luglio 2016, Presidente: Izzi, Estensore: Ramondetta

RISCOSSIONE - Cartella - Irreperibilità relativa – Notifica.

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, nei casi di irreperibilità relativa è applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell'ultimo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, in forza del quale la notifica deve essere eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile. In base all'interpretazione data a tale norma, nelle ipotesi di irreperibilità relativa si applicano, quindi, le disposizioni di cui all'art. 140 c.p.c. che prevede l'obbligo di dare notizia al destinatario "per raccomandata con avviso di ricevimento". **(A.Bu.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 26 e 60; c.p.c., art. 140



690. Prescrizione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 4538/2016 del 6 settembre 2016, Presidente: Zevola, Estensore: Noschese

Crediti relativi a cartelle di pagamento non impugnate– prescrizione – applicabilità del termine decennale ex art. 2953 c.c. – Non sussiste.

Alle cartelle di pagamento notificate da Equitalia e non opposte nei termini dal contribuente debitore, non può essere applicato in via analogica l'art. 2953 c.c.. La maggior parte della giurisprudenza ordinaria civile ritiene, infatti, del tutto inapplicabile l'art. 2953 c.c. alla cartella di pagamento non potendosi equiparare quest'ultima alla sentenza. L'art. 2953 riguarda unicamente condanne al pagamento di crediti accertati con sentenza definitiva, cioè passata in giudicato. Solo in tal caso il termine prescrizione diventa, da quinquennale, decennale. **(E.L.)**

Riferimenti normativi: c.c., art. 2953



691. Notifica cartella di pagamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 4611/2016 del 13 settembre 2016, Presidente e Estensore: Chindemi

Prova notifica – Avviso di ricevimento – Copia fotostatica – Disconoscimento - Nullità.

È nulla la notifica della cartella di pagamento se l'Agente della Riscossione non produce l'originale della ricevuta di ritorno della raccomandata inviata al contribuente ma la riproduzione fotostatica dell'avviso di ricevimento, quando la sua conformità all'originale sia disconosciuta dalla controparte. **(A.M.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26; c.p.c., art. 149; c.c., art. 2719



692. Comunicazione inizio lavori

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 4749/2016 del 15 settembre 2016, Presidente: Tizzi, Estensore: Arcieri

Controllo automatico della dichiarazione – Cartella di pagamento – Mancato riconoscimento detrazione spese di manutenzione straordinaria - Comunicazione esecuzione lavori.

È illegittimo il mancato riconoscimento della detrazione per le spese di manutenzione straordinaria prevista dalla legge 479/1997 qualora la comunicazione di inizio lavori sia stata inviata, nei termini di legge, al Comune e non al Centro Servizi di Pescara. (A.M.)

Riferimenti normativi: l. 449/1997; d.m. 41/1998, artt.1 e 4; d.m. 6 marzo 1998

693. Avviso bonario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 5406/2016 del 19 ottobre 2016, Presidente: Izzi, Estensore: Santamaria Amato

Riscossione – Mancata notifica avviso bonario – Conseguente nullità della cartella di pagamento – Non Sussiste.

La cartella di pagamento non preceduta da regolare avviso bonario da parte della Agenzia delle Entrate non è nulla nei casi in cui non venga contestato un errore del contribuente nella dichiarazione ma un semplice omesso versamento di quanto dichiarato. (G.P.)

694. Termini di prescrizione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 5627/2016 del 3 novembre 2016, Presidente e Estensore: Sacchi

RISCOSSIONE A SEGUITO DI GIUDICATO - Termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento - Non si applica - Termine di prescrizione decennale - Si applica.

In presenza di giudicato, non sono applicabili i termini di decadenza previsti con riferimento all'azione amministrativa tributaria, ma solo il termine di prescrizione generale previsto dall'art. 2953 c.c. L'art. 25 del d.P.R. 602/1973 si applica soltanto per gli accertamenti divenuti definitivi per mancata impugnazione. Infatti il diritto dell'Ufficio all'esazione dei tributi, quando l'accertamento del medesimo sia stato accertato dal giudice e, quindi, si fonda su una sentenza, trova fondamento in un provvedimento giurisdizionale e non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 25 del d.P.R. 602/1973, applicabile nella fase amministrativa precontenziosa, ma in quello dell'art. 68 d.lgs. 546/1992, in base al quale è la sentenza il presupposto che legittima l'iscrizione a ruolo della somma giudizialmente accertata (conf. Cass. SS.UU. 25790/2009). (M.Fas.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2953; d.P.R. 602/1973, art. 25; d.lgs. 546/1992, art. 68

695. Grandi contribuenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 5812/2016 dell'11 novembre 2016, Presidente e Estensore: Labruna

RISCOSSIONE – Recupero crediti tributari Stato estero – Grandi contribuenti - Ufficio competente – Direzione regionale - Ufficio grandi contribuenti.

La Convenzione sulla reciproca assistenza in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, all'art. 11, primo comma - rubricato "Recupero dei crediti tributari" - prevede che su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto effettui il recupero dei crediti tributari del primo Stato come se si trattasse di crediti tributari propri, dunque applicando le disposizioni nazionali in materia di poteri e attribuzioni e, perciò, competenza degli uffici impositori. Ritenuta la competenza de qua misura dell'attribuzione di funzioni e poteri, essa ha carattere funzionale e inderogabile a pena di nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Dal 1° gennaio 2009, in attuazione dell'art. 27, comma 13, D.L. n. 185/2008 e come previsto dal Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, la competenza per i cd. contribuenti di più rilevanti dimensioni è stata trasferita in via esclusiva alle Direzioni Regionali - Ufficio Grandi Contribuenti. Di conseguenza è nullo l'invito al pagamento che – ai

fini del recupero di crediti tributari di altro Stato – sia stato emesso nei confronti di un cd. grande contribuente dalla Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate invece che dalla Direzione regionale - Ufficio grandi contribuenti. **(B.I.)**

Riferimenti normativi: d.l. 185/2008, art. 27 comma 13

696. Notifica a mezzo posta e prescrizione del credito erariale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, Sentenza n. 6492/2016 del 6 dicembre 2016, Presidente ed Estensore: Sacchi

I CARTELLE DI PAGAMENTO – Notifica a mezzo posta – Legittimità – Sussiste.

II RISCOSSIONE – Credito erariale – Accertamento definitivo per mancata impugnazione o per sentenza passata in giudicato – Prescrizione decennale.

I È legittima la notifica della cartella di pagamento effettuata dall’Agente della Riscossione, ai sensi dell’art. 26, d.P.R. 602/1973, tramite il servizio postale. Tale procedura è conforme a quanto statuito dalla Suprema Corte: “La cartella esattoriale può essere notificata, ex art. 26 del d.P.R. 602/1973, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9.4.2001 è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma nel registro di consegna della corrispondenza oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Conf. Cass. n. 1091/2013).

II Il credito erariale per la riscossione dell’imposta, a seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione o sulla base di sentenza passata in giudicato, non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2848, n. 4, c.c., ma all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Conf. Cass nn. 2491/2007, 26161/2006 e 18110/2004). **(V.G.)**

Riferimenti normativi: c.c., art. 2946; d.P.R. 602/1973, art. 26

697. Prova della notificazione di cartella esattoriale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 6948/2016 del 16 dicembre 2016, Presidente e Estensore: Labruna

RISCOSSIONE – Prova della notificazione di cartella esattoriale – Produzione di fotocopia dell’atto non autenticato – È ammissibile solo se non disconosciuta – Presenza di disconoscimento della conformità all’originale – Illegittimità della cartella di pagamento – Consegue.

La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato, contenente la copia dell’atto processuale, spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e può avvenire anche mediante l’allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall’art. 2719 cod. civ. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se

contumace – trova applicazione generalizzata per tutti i documenti". Conseguentemente, qualora la parte non disconosca la conformità all'originale della fotocopia, deve ritenersi illegittimamente notificata la cartella di pagamento dell'esattore. (K.S.)

698. Prescrizione

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 590/2016 del 12 luglio 2016, Presidente: Bitonte, Estensore: Andreozzi

RISCOSSIONE – Prescrizione – Cartelle di pagamento – Mancata impugnazione – Definitività – Prescrizione decennale – Atti interruttivi.

La pretesa creditizia contenuta nella cartella rappresentata da tributi di competenza dell'Amministrazione finanziaria statale ha termine di prescrizione decennale e la notifica della cartella costituisce valido atto interruttivo dal quale far decorrere il nuovo conteggio dei termini in relazione alla pretesa fiscale. (D.D'A.)

699. Scissione societaria

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 695/2016 del 10 ottobre 2016, Presidente: Pianta, Estensore: Portieri

RISCOSSIONE – Società scissa – Responsabilità solidale – Illimitata – Sussiste.

In caso di scissione societaria parziale, per i debiti fiscali della compagine scissa relativi a periodi d'imposta anteriori all'operazione di scissione, rispondono solidalmente e illimitatamente - ai sensi dell'art. 173 comma 13 del Tuir - tutte le società partecipanti alla scissione. Tale orientamento è confermato dalla interpretazione sistematica dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. 472/1997. (D.D'A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 173 comma 13; d.lgs. 472/1997, art. 15 comma 2

700. Notifica della cartella

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 702/2016 dell'11 ottobre 2016, Presidente: Bitonte, Estensore: Belotti

RISCOSSIONE – Intimazione di pagamento – Cartella presupposta – Notifica – Onere probatorio.

L'onere di provare in contenzioso la regolarità della notifica di una cartella esattoriale compete alla concessionaria. L'articolo 26, comma 5 d.P.R. 602/1973 non libera la stessa dall'onere probatorio neanche dopo il decorso dei cinque anni e pertanto il concessionario sarà comunque tenuto a fornire in giudizio la prova della notificazione della cartella. (D.D'A.)

701. Motivazione della cartella

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 444/2016 del 12 dicembre 2016, Presidente: Perrotti, Estensore: Simeoli

Cartella di pagamento – Natura impositiva – Motivazione piena – Sussiste.

La generale portata precettiva dell'obbligo di motivazione va differenziata a seconda del contenuto prescritto dalle norme per ciascun atto impositivo, dovendo distinguersi, anche con riguardo alle cartelle di pagamento, tra l'atto di liquidazione dell'imposta e l'atto accertativo della pretesa fiscale. L'obbligo di motivazione risulta ineludibile allorché, a mezzo della cartella si rettifichino i risultati della dichiarazione, comportando una pretesa ulteriore da parte dell'amministrazione finanziaria. In tal caso si è in presenza di un'attività impositiva vera e propria, per definizione rientrante in quella di accertamento, sicché la cartella esattoriale deve

essere anche motivata come un avviso di accertamento, ossia deve contenere tutte le indicazioni idonee a consentire al contribuente di apprestare un'efficace difesa.

Diversamente si atteggia l'obbligo di motivazione laddove la cartella di pagamento, nel quadro delle attività di controllo che hanno rilievo solo cartolare, si sovrapponga alla dichiarazione dei contribuenti e si proceda perciò alla liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria. **(R.Sg.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis

702. Notifica della cartella

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 170/2016 dell'1 luglio 2016, Presidente: Nocerino, Estensore: Galli

RISCOSSIONE - Notifica cartella di pagamento.

È da considerarsi ritualmente notificata la cartella di pagamento inviata al contribuente direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento in quanto prevista come modalità di notifica integralmente affidata al concessionario e all'ufficio postale dalla seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973. **(M.Bi.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26

703. Prescrizione del diritto di credito

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 226/2016 del 20 settembre 2016 Presidente: Vacchiano, Estensore: Picasso

RISCOSSIONE – Mancata opposizione alla cartella di pagamento – Prescrizione azione esecutiva – Termine decennale.

In caso di mancata opposizione alla cartella esattoriale, il diritto di credito non è più soggetto ad estinzione per prescrizione. Ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo per il quale trova applicazione il termine prescrizione decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c. (conf. Cass. 5060/2016). **(G.An.)**

Riferimenti normativi: c.c., art. 2946

704. Preavviso di fermo amministrativo

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 174/2016 del 5 luglio 2016, Presidente: Annoni, Estensore: Maggipinto

Autonoma impugnabilità – Interesse contribuente – Intimazione di pagamento – Misure cautelari Obbligatorietà – Non sussiste.

Il preavviso di fermo amministrativo di veicoli è autonomamente impugnabile perché colui che riceve la notifica di un preavviso ha sempre interesse a che il giudice competente esegua un controllo di legittimità sulla pretesa dell'ente di riscossione. L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 602/1973 non è prevista per le misure cautelari, nel cui ambito va ricondotto il preavviso di fermo amministrativo, stante la sua caratteristica e finalità, posto che il secondo comma di tale disposizione contempla la necessità della notifica allorché si dà inizio all'espropriazione forzata dal cui novero è escluso il preavviso di fermo amministrativo, il quale per sua natura è misura cautelare provvisoria con effetti (indiretti) di conservazione della garanzia patrimoniale del credito tributario. **(M.D.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 50

705. Motivazione cartella pagamento

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 203/2016 del 19 luglio 2016, Presidente e Estensore: Annoni

RISCOSSIONE – Annullamento parziale – Iscrizione a ruolo – Sgravio parziale – Necessità – Nuova iscrizione a ruolo – Cartella pagamento – Imposte non dichiarate – Obbligo di motivazione – Sussiste.

Nell'ipotesi di annullamento parziale dell'atto impositivo, sia esso un avviso di accertamento, un avviso di liquidazione etc., la relativa cartella di pagamento perde legittimità poiché fondata su una iscrizione a ruolo non più valida; l'annullamento parziale, infatti, si sostituisce alla "vecchia" iscrizione a ruolo rappresentando l'unico titolo esecutivo idoneo a legittimare l'attività di riscossione: in definitiva dopo lo sgravio parziale l'Agenzia delle entrate deve emettere un ruolo aggiornato per la differenza ed Equitalia deve notificare una nuova cartella di pagamento. La cartella di pagamento finalizzata al recupero delle imposte non dichiarate e quindi non versate deve essere accompagnata da una adeguata motivazione pena la nullità della pretesa; la necessità di specifica motivazione, infatti, è esclusa soltanto per il recupero di imposte dichiarate e non versate: per l'effetto la cartella di pagamento è nulla qualora non sia possibile verificare l'iter logico-giuridico sul quale essa si basa in quanto l'equivocità della motivazione finisce per renderla inammissibilmente generica e, quindi, impropriamente utilizzabile per qualsiasi fattispecie". (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 15

706. Intimazione di pagamento e seguito di sentenza di primo grado

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 327/2016 del 29 novembre 2016, Presidente: Nese, Estensore: Annoni

Sentenza CTP – Accoglimento parziale – Rideterminazione della pretesa – Intimazione di pagamento – Indicazione delle sole imposte e sanzioni – Inadempimento mandato primo giudice – Illegittimità – Sussiste.

L'intimazione di pagamento contenente l'invito a versare imposte ed accessori dovuti a seguito di sentenza della C.t.p., qualora la sentenza abbia parzialmente accolto il ricorso del contribuente onerando l'Ufficio di rideterminare la pretesa tributaria, è illegittima, per inadempimento del mandato impartito dal giudice, ove si limiti ad indicare l'ammontare delle imposte e delle sanzioni senza alcuna indicazione circa la rideterminazione dei ricavi e del conseguente reddito da sottoporre a tassazione e senza precisare le modalità con le quali si sia uniformata al percorso logico-motivazionale prescritto dal primo giudice: la mancata esecuzione del mandato imposto dalla sentenza che ha onerato l'Ufficio di procedere alla analitica ricostruzione del reddito imponibile determina l'illegittimità dell'intimazione di pagamento perché la contribuente non solo non è posta nelle condizioni di conoscere il percorso di calcolo fatto di paradigma, coefficienti ed addendi ma neppure è posta nelle condizioni di conoscere l'ammontare dei ricavi e del reddito accertato. (M.D.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7

707. Decadenza

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 357/2016 del 2 dicembre 2016, Presidente e Estensore: Catalano

Coobbligato – Decadenza – Atto interruttivo – Debitore principale – Preclusione decadenza – Art. 25 DPR 602/1973 – Congiunzione disgiuntiva – Interruzione per coobbligato – Non sussiste.

L'utilizzo nell'art. 25 d.P.R. 602/1973 della congiunzione disgiuntiva ("Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede"), non può significare che sia sufficiente la notifica ad uno degli obbligati "una volta per tutte", ma soltanto che la notifica, con conseguente preclusione della decadenza, può avvenire nei confronti del debitore iscritto a ruolo o del coobbligato e non già che la notifica al debitore iscritto al ruolo impedisce la decadenza anche nei confronti del coobbligato: ne consegue che la cartella di pagamento deve essere annullata in quanto notificata al coobbligato dopo che erano decorsi i termini previsti dalla legge. **(M.D.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25

708. Interessi di sospensione

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 129/2016 del 7 dicembre 2016, Presidente: Maticchioni, Estensore: Quintini

RISCOSSIONE – Cartella interessi di sospensione – Difetto di motivazione – Sussiste.

Non si ha evidenza di alcun chiarimento in ordine alle modalità di calcolo degli interessi e alla natura degli importi su cui questi sono stati calcolati. La cartella impugnata non contiene gli elementi indispensabili per consentire al ricorrente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione e quindi non è sufficientemente motivata in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che hanno originato la pretesa. **(M.L.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 12 comma 3; l. 241/1990, art. 3; l. 212/2000, art. 7

709. Termine per i tributi locali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 5854/2016 del 5 luglio 2016, Presidente: Maniàci, Estensore: Forleo

RISCOSSIONE - FINANZA LOCALE – Notifica del titolo esecutivo – Termine perentorio.

A decorrere dall'anno 2007, in forza del disposto della L. 296/06, la riscossione dei tributi locali deve avvenire tramite titolo esecutivo notificato al contribuente entro e non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di riferimento del tributo e/o della violazione. **(P.D.)**

710. Cartella incompleta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 5857/2016 del 5 luglio 2016, Presidente: Maniàci, Estensore: Forleo

RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – Incompletezza fisica - Termine perentorio ex art. 617 c.p.c. – Sussiste.

L'incompletezza fisica della cartella di pagamento (mancanza di pagine nella cartella notificata al contribuente) deve essere fatta valere dal contribuente entro venti giorni dalla notifica, nel termine perentorio indicato dall'art. 617 c.p.c., in quanto trattasi di irregolarità formale del titolo esecutivo. **(P.D.)**

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 617

711. Irregolare notifica della cartella

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 5868/2016 del 5 luglio 2016, Presidente: D'Andrea, Estensore: Civardi

RISCOSSIONE – INTIMAZIONE DI PAGAMENTO – Irregolare notifica della cartella di pagamento presupposta – Nullità – Sussiste.

È nulla l'intimazione di pagamento del Concessionario della Riscossione laddove l'atto presupposto, seppur depositato presso la casa comunale, non sia stato validamente notificato: l'aver cercato il contribuente presso un numero civico non corrispondente alla sua residenza inficia la regolarità della notifica della cartella di pagamento e di tutti gli atti ad essa conseguenti. (P.D.)

Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 139 e 140

**712. Cartella di pagamento**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 6262/2016 del 15 luglio 2016, Presidente: Roggero, Estensore: Donvito

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Notifica – Termini – Prescrizione e decadenza.

In caso di cartella emessa a seguito di controllo ai sensi dell'art. 36bis del d.P.R. n. 600/1973, il termine assegnato per la notificazione della cartella dall'art. 25, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 602/1973, scade il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. In caso contrario, la cartella deve essere annullata per prescrizione del diritto alla riscossione. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25 comma1 lett. a); d.P.R. 600/1973, art. 36bis

**713. Notifica della cartella di pagamento**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6281/2016 del 15 luglio 2016, Presidente: Duchi, Estensore: Gesualdi

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Notifica – Modalità a mezzo posta – Prova mediante copie fotostatiche – Prescrizione – Interruzione.

Nell'ipotesi in cui l'agente della riscossione si avvalga del servizio postale, il solo adempimento richiesto è l'invio del plico chiuso contenente la cartella, con raccomandata A/R, e la notifica si considera perfezionata alla data risultante dall'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da persona di famiglia o addetta alla casa o dal portiere dello stabile. Non è neppure necessaria una seconda raccomandata che avvisi il notificando della consegna del plico alle persone abilitate a riceverlo. La notificazione può essere eseguita direttamente dal concessionario, senza affidamento a soggetti abilitati, e perciò senza che debba formarsi alcuna "relata" di notifica. Ai sensi dell'art. 2712 c.c., l'avvenuta notifica è da ritenersi adeguatamente dimostrata attraverso la riproduzione fotostatica degli avvisi di ricevimento, che recano il riferimento al numero della cartella, con attestazione da parte dell'impiegato postale di avvenuta consegna a mani del destinatario e/o di persone abilitate a riceverla e, in assenza di queste ultime, di avvenuto deposito del plico ex art. 139 c.p.c. Se le cartelle non sono impugnate nei termini di legge, non è possibile eccepire e fare valere in sede di legittimità l'asserita intervenuta prescrizione dei crediti tributari, che, peraltro, si interrompe per effetto della notifica delle cartelle esattoriali. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R.602/1973, art. 26; c.p.c., art. 139

**714. Cartella di pagamento**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 6283/2016 del 13 luglio 2016, Presidente: Di Rosa, Estensore: Petrone

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Notifica – Modalità a mezzo posta – Termine di prescrizione – Ordinario decennale.

L'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 dispone che la notificazione della cartella può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si perfeziona con la semplice sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte delle persone abilitate. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'agente della riscossione si avvalga del servizio postale, il solo adempimento richiesto è l'invio di plico chiuso contenente la cartella di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in cui viene dato atto della qualificazione del soggetto che ha ricevuto la notifica e dell'attività svolta dall'agente postale, parte integrante della relata di notifica, e avente natura di atto pubblico facente fede fino a querela di falso di tutto quanto dallo stesso emerga e risulti. Il termine di prescrizione relativo ai crediti oramai cristallizzati nel ruolo notificato, rivestendo la cartella natura di titolo esecutivo, è decennale (Conf. Cass. nn. 4338/2014 e 17877/2011). Per le cartelle esattoriali originate da crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP) vale il termine lungo di dieci anni, in mancanza di altra disposizione speciale. Il credito erariale per la riscossione dell'IVA (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova e autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Conf. Cass. n. 13080/2011). Pertanto, l'attività dell'agente della riscossione è soggetta esclusivamente al termine ordinario di prescrizione, con la conseguenza che, una volta notificata la cartella di pagamento, è possibile attivare le procedure di riscossione coattiva entro dieci anni dalla data di notifica della cartella stessa. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26; c.c., art. 2946

**715. Notifica della cartella di pagamento**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. , sentenza n. 6292/2016 del 15 luglio 2016, Presidente: Deodato, Estensore: Gesualdi

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Notifica – Ritualità – Mancata impugnazione – Prescrizione – Interruzione.

L'intervenuta rituale notifica della cartella di pagamento (nel caso di specie, perfezionatasi, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, a mezzo di spedizione di lettera raccomandata A/R, ritirata da familiare convivente) e la mancata impugnativa della stessa nei termini di legge, non consentono di fare valere ed eccepire la prescrizione decennale della pretesa erariale, interrottasi all'atto della notifica della cartella. (F.P.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2946

**716. Cartella di pagamento e iscrizione ipotecaria**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6320/2016 del 19 luglio 2016, Presidente: Deodato, Estensore: Gesualdi

I Riscossione – Cartella – Notifica al socio prima dell'estinzione della società – Legittimità.

II Iscrizione ipotecaria – Contenuto – Motivazione – Sottoscrizione.

I Se una cartella di pagamento è notificata prima dell'estinzione della società, cancellata dal Registro delle imprese, legittimamente può essere chiamato a rispondere il socio, senza che vi sia la necessità di notificare né l'avviso di accertamento, rimasto inoppugnato, né la cartella di pagamento rimasta inadempita da parte della società, atti contro i quali il socio, responsabile

ex art. 2291 c.c. in via solidale e illimitata per le obbligazioni sociali - e, dunque, anche per le obbligazioni tributarie - aveva facoltà di ricorrere, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.

Il Se sul retro delle comunicazioni sono stati indicati tutti i necessari elementi di dettaglio del debito, l'obbligo di motivazione è da ritenersi assolto. Nessuna norma prevede per le comunicazioni preventive di ipoteca l'indicazione degli immobili oggetto di iscrizione, né l'obbligo di allegazione alle stesse delle cartelle prodromiche. La disciplina dettata in materia di sottoscrizione riguarda gli atti della P.A. e non quelli promananti dall'agente della riscossione e aventi mero contenuto informativo. (F.P.)

Riferimenti normativi: c.c., artt. 2291 e 2963; d.lgs. 546/1992, artt. 19 e 23

717. Notifica della cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 6350/2016 del 18 luglio 2016, Presidente: Deodato, Estensore: Carfagna

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Notifica – Termini – Tardività – Nullità.

È tardiva la notifica di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/1973 nei confronti di una società, non effettuata entro il terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione dei redditi. La cartella è, pertanto, nulla. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25

718. Notifica della cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 6402/2016 del 20 luglio 2016, Presidente e Estensore: Di Rosa

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Notifica – Prova – Eccezioni di decadenza – Superamento – Intimazione di pagamento – Vizi di notifica – Raggiungimento dello scopo – Irrilevanza.

Qualora l'agente della riscossione dia prova dell'avvenuta rituale notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnato mediante la produzione in atti di copia degli avvisi di ricevimento relativi alla notificazione a mezzo del servizio postale degli atti medesimi, le eccezioni tese a censurare il tardivo esercizio del potere impositivo che si limitino a fare valere l'asserita tardività nell'esercizio del potere impositivo (eccezione di decadenza) configurano vizio proprio di atti ritualmente notificati (e, dunque, definitivi per mancata impugnazione), restando superate dal rilievo sulla prova dell'avvenuta rituale notificazione delle cartelle medesime. Le doglianze tese a censurare l'illegittimità della notificazione di un atto di intimazione di pagamento per difetto delle ricerche ex art. 139 c.p.c. sono prive di pregio in caso di avvenuto raggiungimento dello scopo. (F.P.)

Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 139 e 156

719. Notifica della cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 6488/2016 del 25 luglio 2016, Presidente: Zamagni, Estensione: Gesualdi

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Notifica – Prova – Necessità – Intimazione di pagamento – Nullità.

La fase della riscossione deve necessariamente essere preceduta dalla rituale notifica al debitore degli atti dai quali trae origine la pretesa tributaria. Se l'agente della riscossione,

rimanendo contumace, non eccipisce alcunché in ordine all'asserita omessa notifica della cartella di pagamento prodromica, la relativa intimazione inviata è illegittima. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26

720. Fermo amministrativo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 6513/2016 del 26 luglio 2016, Presidente: Locatelli, Estensore: Fagnoni

Fermo amministrativo – Notifica fermo successiva alla vendita del bene – Illegittimità atto – Consegue.

È illegittimo il fermo amministrativo notificato dal concessionario se alla data della notifica il bene oggetto di misura cautelare risulta non essere più di proprietà del contribuente, siccome venduto ad altro soggetto, come risulta da trascrizione al P.R.A.. (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 86

721. Intimazione di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 6698/2016 del 5 settembre 2016, Presidente: Natola, Estensore: Marcellini

Intimazione di pagamento – Atti presupposti – Cartelle di pagamento – Necessità allegazione – Non sussiste.

Il concessionario della riscossione, qualora notifichi al contribuente intimazione di pagamento fondata su precedenti cartelle regolarmente notificate, non ha l'onere di allegare all'intimazione le cartelle su cui tale atto si basa, purché esso contenga elementi idonei a individuare ammontare, natura e causali della pretesa tributaria e l'Ente cui la pretesa si riferisce. (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 50; l. 212/2000, art.7

722. Intimazione di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 6769/2016 del 7 settembre 2016, Presidente: Gaballo, Estensore: Arista

Intimazione di pagamento – Atto presupposto – Cartella pagamento – Resistente non costituito – Assenza prova notifica – Illegittimità pretesa – Sussiste.

Qualora il contribuente contesti la mancata notifica di una cartella esattoriale conosciuta tramite notifica della successiva intimazione di pagamento ed il concessionario, pur chiamato in causa, non si costituisca in giudizio, la pretesa è da considerarsi illegittima mancando la prova della notifica dell'atto presupposto, il cui onere probatorio grava sul concessionario stesso. (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 620/1973, art. 26; c.c. art. 2697

723. Fermo amministrativo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 6791/2016 del 7 settembre 2016, Presidente e Estensore: Tucci

Fermo amministrativo – Contestazione atti presupposti – Cartelle pagamento – Prova della notifica – Infondatezza ricorso – Consegue.

È legittimo il fermo amministrativo fondato su cartelle esattoriale che il contribuente asserisce di non aver mai ricevuto in notificazione, qualora tale circostanza sia smentita dal concessionario che in giudizio dimostra la regolarità delle notifiche di tali atti posti a base della misura cautelare. (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26

724. Motivazione del ruolo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 6928/2016 del 13 settembre 2016, Presidente: Di Rosa, Estensore: Carfagna

Ruolo – Motivazione – Ruolo da sentenza – Conoscenza da parte del ricorrente – Giudizio pendente in Cassazione – Difetto di motivazione – Non sussiste.

È legittimo il ruolo e la conseguente cartella esattoriale se la motivazione della stessa fa riferimento ad una decisione della C.t.r. che il contribuente, pur negandolo, non può non conoscere ove dagli atti di causa risulti che la decisione del giudice di appello è stata impugnata in Cassazione ed il relativo giudizio è ancora pendente. (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 12 comma 3

725. Intimazione di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 6939/2016 del 13 settembre 2016, Presidente e Estensore: Giucastro

Intimazione di pagamento – Impugnazione – Atto presupposto – Cartella di pagamento – Asserita mancata notifica – Infondatezza – Cristallizzazione pretesa – Sussiste.

È inammissibile il ricorso promosso avverso la cartella di pagamento di cui il contribuente eccepisce la mancata notificazione per aver appreso l'esistenza della stessa tramite la successiva intimazione di pagamento, se nel corso del giudizio il concessionario dimostra la regolarità della notifica non contestata dal contribuente. (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 26 e 50

726. Intimazione di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 7085/2016 del 19 settembre 2016, Presidente e Estensore: Celletti

INTIMAZIONE DI PAGAMENTO A SEGUITO DI CARTELLA NON CONTESTATA – Legittimità.

Qualora il contribuente impugni l'intimazione di pagamento relativa ad una cartella non contestata, non possono essere eccepite prescrizioni o decadenze che potevano essere fatte valere solo impugnando la cartella di pagamento. (G.Si.)

727. Prescrizione tributi locali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 7104/2016 del 20 settembre 2016, Presidente: Saresella, Estensore: Salvo

RISCOSSIONE – CARTELLE DI PAGAMENTO TRIBUTI LOCALI – Prescrizione quinquennale.

I tributi locali si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi devono quindi

considerarsi obbligazioni periodiche sottoposte a prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c.. (G.Si.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2948 n. 4



728. Notifiche e termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 7158/2016 del 20 settembre 2016, Presidente: Locatelli, Estensore: Fagnoni

I Notifica effettuata tramite posta tradizionale o PEC – Piena validità anche in assenza di relata di notifica – Sussiste.

II Termine per l'azione esecutiva da parte della P.A. – Prescrizione.

I La notifica di una cartella di pagamento, oltre che ad opera degli ufficiali di riscossione o degli altri soggetti abilitati dal concessionario, può essere eseguita direttamente dall'Agente della riscossione a mezzo del servizio postale, in plico chiuso, o con posta elettronica certificata.

In tali casi non è necessaria la relata di notifica e la notifica si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da ricevente e consegnatario (per la posta raccomandata) o a quella risultante dalla certificazione di consegna (per la PEC). In entrambi i casi l'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avviso di ricevimento.

Nel caso di consegna a mano dall'ufficiale postale non è richiesto che siano riportate nell'avviso di ricevimento le generalità del destinatario, né che sia intellegibile la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza. Non è nemmeno richiesta la sottoscrizione della cartella da parte del funzionario competente: è sufficiente l'intestazione dell'Ufficio precedente. La cartella, tuttavia, dev'essere conforme al modello ministeriale e contenere il richiamo al ruolo. I contribuenti irreperibili vengono validamente raggiunti da una notifica effettuata nel domicilio fiscale per ultimo noto.

II Gli effetti del giudicato non possono essere assimilati a quelli della mera acquiescenza amministrativa, che si esaurisce nell'ambito di un rapporto amministrativo bilaterale. Pertanto, se il trasgressore contesta innanzi all'A.G. un atto di irrogazione sanzioni e soccombe, il titolo in base al quale l'Agenzia fa valere la propria pretesa non è più l'atto amministrativo (che non è mai divenuto esecutivo), ma la sentenza di condanna: di conseguenza, avverso la cartella si potrà eccepire la prescrizione di 5 anni anziché quella ordinaria decennale. Se l'esattore intende far valere il termine decennale dovrà produrre in giudizio il "titolo definitivo" della pretesa, cioè il provvedimento amministrativo di accertamento o la sentenza passata in giudicato emessi antecedentemente all'emissione della cartella; diversamente, opererà la prescrizione quinquennale. (A.M.V.)

Riferimenti normativi: c.c., artt. 270, 2946 e 2948; c.p.c., art. 140; d.P.R. 602/1973, art. 26; d.P.R. 600/1973, art. 60



729. Concordato preventivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 7160/2016 del 21 settembre 2016, Presidente ed Estensore: Tucci

Concordato preventivo – Cartella emessa per crediti anteriori al deposito della domanda di concordato e notificata successivamente alla sua approvazione – Legittima – Cartella per altre voci maturate dopo il deposito della domanda di concordato – Illegittima per lesione della par condicio creditorum.

La cartella esattoriale non costituisce titolo per l'espropriazione forzata, che inizia solo col pignoramento, ma ha funzione di atto prodromico all'esecuzione coattiva e pertanto è equipollente all'atto di precetto nel processo civile. Come tale può essere emessa anche nei confronti del contribuente che abbia già presentato valida proposta di concordato preventivo e per crediti anteriori alla stessa. Negare tale possibilità comprometterebbe il diritto del contribuente di contestare la legittimità della pretesa erariale avanti il giudice tributario, che in materia ha giurisdizione esclusiva.

Tale principio va tuttavia temperato con il rispetto della par condicio creditorum: infatti, durante la procedura di concordato, il debitore non può eseguire pagamenti di debiti pregressi (e correlativamente sono impediti le azioni esecutive anche già intraprese sul suo patrimonio); pertanto la cartella può contenere pretese relative a crediti pregressi ma non a spese, diritti e compensi di riscossione, interessi di mora e sanzioni maturati dopo il deposito della domanda di concordato. (A.M.V.)

Riferimenti normativi: l.f., artt. 161 e 168; c.p.c., art. 480; c.c., art. 2741

730. Tributi locali e competenza territoriale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 7215/2016 del 22 settembre 2016, Presidente: Giucastro, Estensore: Nicolardi

RISCOSSIONE - Tributi locali - Competenza territoriale.

Nella riscossione dei tributi locali, l'avviso di intimazione al pagamento è nullo qualora l'Agente a cui è affidato il ruolo non è competente nel territorio in oggetto e nonostante ciò, procede ad esperire l'intera procedura, L'Agente della riscossione a cui è affidato il ruolo, deve delegare telematicamente l'Agente competente nel territorio di riferimento, poiché non ha potere al di fuori dei luoghi di sua competenza. (C.Ca.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art.46

731. Motivazione ingiunzione di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 7836/2016 del 17 ottobre 2016, Presidente: Saresella, Estensore: Corra

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO – MOTIVAZIONE.

Non sussiste vizio di motivazione dell'ingiunzione di pagamento, se quest'ultima contiene l'indicazione dei presupposti adottati per formulare la contestazione e delle conseguenti risultanze ed è accompagnata dall'allegazione dei precedenti avvisi di accertamento già notificati al contribuente. In questo modo, infatti, il contribuente può conoscere l'an e il quantum della pretesa tributaria ed esplicitare efficacemente le sue difese nell'eventuale successivo giudizio di merito. (G.G.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art 7

732. Fermo amministrativo di beni strumentali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 7933/2016 del 19 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Duchi

RISCOSSIONE - Tasse automobilistiche – Fermo amministrativo – Non strumentalità bene – Legittimità.

Il concessionario per la riscossione può sottoporre a fermo amministrativo i veicoli a motore del contribuente debitore, purché il bene mobile oggetto della misura non sia strumentale all'attività svolta dal contribuente stesso. Il concetto di strumentalità deve essere circoscritto

ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'attività dipenda direttamente dall'impiego del veicolo, così come affermato anche dalle Circolari in merito emanate dall'Agenzia delle Entrate (nel caso di specie, il giudice adito ha confermato la validità del fermo amministrativo, perché l'attività del contribuente era quella di dipendente, la quale ben può essere esercitata anche senza l'uso dell'autovettura sottoposta alla misura). (G.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 86; d.m. 503/1998

733. Notifica della cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Miano, Sez. 24, sentenza n. 8063/2016 del 20 ottobre 2016, Presidente: Beretta, Estensore: Nicolardi

CARTELLA DI PAGAMENTO – Notifica – Consegna a persona diversa dal destinatario – Perfezionamento – Spedizione accomandata informativa – Necessità.

Laddove la cartella di pagamento venga consegnata ad un soggetto diverso dal destinatario, la notifica si perfeziona solo con la successiva spedizione a quest'ultimo della raccomandata informativa. (C.So.)

Riferimenti normativi: c.p.c, art. 139

734. Rateizzazione

Commissione tributaria provinciale di Miano, Sez. 24, sentenza n. 8065/2016 del 20 ottobre 2016, Presidente: Beretta, Estensore: Nicolardi

CARTELLA DI PAGAMENTO – Rateizzazione – Pagamento della prima rata – Acquiescenza – Sussiste.

La richiesta di rateizzazione di una pluralità di cartelle, seguita dal pagamento della prima rata, comporta l'acquiescenza all'operato dell'Amministrazione finanziaria, che rende inoppugnabili le stesse. (C.So.)

735. Cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 8454/2016 dell'8 novembre 2016, Presidente: Duchi, Estensore: Gesualdi

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Contenuto – Omessa indicazione dell'autorità giurisdizionale – Nullità – Non Sussiste.

L'omessa o incompleta indicazione dell'autorità giurisdizionale competente a ricevere e decidere il ricorso non comporta la nullità della cartella di pagamento impugnata. Tale omissione si traduce infatti in una mera irregolarità che può semmai comportare la scusabilità dell'errore eventualmente commesso dall'interessato e la sua remissione in termini per proporre impugnativa. (R.Z.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25

736. Responsabilità solidale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 8511/2016 del 10 novembre 2016, Presidente: Celletti, Estensore: Benedetti

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Responsabilità solidale del curatore – Debiti di imposta maturati successivamente alla sentenza di fallimento – Riscossione mediante cartella esattoriale – Legittimità – Non sussiste – Motivazione specifica dell'atto impositivo – Necessità – Sussiste.

In tema di riscossione delle imposte sui redditi, ove l'Amministrazione finanziaria affermi la responsabilità solidale dei curatori fallimentari per i debiti di imposta maturati successivamente alla sentenza di fallimento, l'atto di addebito rivolto al curatore deve assumere la veste di un avviso di accertamento e non di una mera cartella esattoriale, in quanto l'Ufficio deve indicare nell'atto impositivo le ragioni che determinano la sua responsabilità erariale la quale deve originare da un non corretto utilizzo dell'attivo fallimentare. (A.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 36

737. Notifica cartella esattoriale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 8582/2016 del 14 novembre 2016, Presidente Duchi, Estensore: Chiarenza

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Notifica cartella esattoriale a mezzo PEC – Mancanza della firma digitale – Irrilevanza – Legittimità - Sussiste.

È legittima la notifica nella cartella esattoriale avvenuta a mezzo PEC anche laddove l'atto sia privo della firma digitale, in quanto per costante giurisprudenza per la validità della cartella di pagamento non è necessaria la sottoscrizione della stessa, ma la sua conformità al modello legale come prescritto dall'articolo 25, comma 2, del d.P.R. 602/1973. (A.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26

738. Notifica cartella esattoriale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 8617/2016 del 14 novembre 2016, Presidente Locatelli, Estensore: Fagnoni

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Notifica cartella esattoriale a mezzo posta – Obbligo di conservazione della prova della notifica – Ratio – Onere della prova in capo al concessionario – Produzione in giudizio – Obbligo - Sussiste.

Grava sull'esattore l'onere di provare la regolare notificazione delle cartelle di pagamento depositando in giudizio la relata di notifica o gli avvisi di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale. La società di riscossione, infatti, non può avvalersi del disposto di cui all'articolo 26, comma 5, d.P.R.602/1973, in quanto questa disposizione, nello stabilire che "l'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione" non enuclea un'ipotesi di esenzione, oltre il quinquennio, dall'onere della prova a vantaggio dei concessionario, limitandosi a stabilire che quest'ultimo conservi la prova documentale della cartella notificata a soli fini di esibizione al contribuente o all'Amministrazione, con la conseguenza che il concessionario sarà comunque tenuto, indipendentemente dal suddetto obbligo di conservazione nel quinquennio, a fornire in giudizio la prova della notificazione della cartella. (A.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26; c.c., art. 2697

739. Notificazione della cartella

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 8834/2016 del 21 novembre 2016, Presidente Duchi, Estensore: Chiarenza

Riscossione – Notifica della cartella direttamente dal Concessionario della Riscossione – Nullità della cartella – Non sussiste.

La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. (G.A.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26

740. Notifica della cartella

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 8974/2016 del 23 novembre 2016, Presidente: Duchi, Estensore: Gesualdi

CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICA A MEZZO POSTA – Raccomandata – Mancanza relata di notifica – Nullità – Non sussiste.

La notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita direttamente dal concessionario senza affidamento a soggetti abilitati e, perciò, senza che debba formarsi alcuna "relata". Nell'ipotesi in cui l'agente della riscossione si avvalga del servizio postale, il solo adempimento richiesto è l'invio del plico chiuso contenente la cartella con raccomandata A/R e la notifica si considera perfezionata alla data risultante dall'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da persona di famiglia o addetta alla casa o dal portiere dello stabile. (I.Br.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26

741. Notifiche

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 9116/2016 del 29 novembre 2016, Presidente e Estensore: Gilardi

RISCOSSIONE – Notifica di cartella di pagamento a mezzo servizio postale – Avviso di ricevimento privo delle generalità del ricevente e con firma illeggibile – Validità della notifica – Sussiste.

Qualora la notifica di una cartella di pagamento venga effettuata direttamente dal concessionario a mezzo del servizio postale, in base alla disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9.4.2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale avvenga con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ove, pertanto, nell'avviso di ricevimento da restituire al mittente mancassero le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e la relativa sottoscrizione fosse illeggibile, l'atto è pur sempre valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Conf. Cass. n. 1091/2013). (V.C.)

Riferimenti normativi: d.l. 223/2006, art. 35 comma 10quater; c.c., art. 2700

742. Validità della notifica

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 9547/2016 del 16 dicembre 2016, Presidente: Bricchetti, Estensore: Crisafulli

CARTELLE DI PAGAMENTO - Notifica diretta da parte del concessionario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - Possibilità - Sussiste.

Il concessionario della riscossione può notificare la cartella di pagamento mediante il procedimento notiziale disciplinato dall'art. 26, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, ossia per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario. In tal caso, la disciplina da osservare per la consegna della raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata per il servizio postale ordinario in relazione alla consegna dei plichi raccomandati, con la conseguenza che non deve essere redatta alcuna relata di notifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve intendersi ritualmente consegnato a quest'ultimo. (G.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26

**743. Termine di prescrizione**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 9567/2016 del 19 dicembre 2016, Presidente: De Sapia, Estensore: Di Gennaro

I IMPOSTE SUI REDDITI - Prescrizione del credito - Termine breve quinquennale.

II CARTELLA DI PAGAMENTO - Mancata impugnazione - Conversione del termine di prescrizione del credito sottostante da breve in ordinario - Non sussiste.

I I crediti erariali per imposte sui redditi si prescrivono nel termine breve di cinque anni ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4), c.c., trattandosi di crediti da pagarsi periodicamente ad anno.

II La scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c. (disposizione che, invece, sancisce la "conversione" del termine di prescrizione qualora il credito sia stato accertato con sentenza passata in giudicato). (G.C.)

Riferimenti normativi: c.c., artt. 2948 e 2953

**744. Interessi in pendenza di sospensione giudiziale**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 9615/2016 del 19 dicembre 2016, Presidente: Fugacci, Estensore: Crisafulli

Sospensione giudiziale della cartella di pagamento – Debenza degli interessi – Misura degli interessi.

Gli interessi sono dovuti in caso di sospensione giudiziale della cartella di pagamento ex art. 47 del d.lgs. 546/1992, in quanto la sospensione dell'atto non incide sulla efficacia e validità dello stesso ma solo sulla sua esecutività. L'ammontare di tali interessi deve essere determinato ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. 602/1973 in tema di sospensione amministrativa, al fine di evitare una disparità di trattamento tra chi chiede la sospensione amministrativa e chi chiede quella giudiziale. (G.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 47; d.P.R. 602/1973, art. 39



745. Atti interruttivi della prescrizione

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 459/2016 del 12 ottobre 2016, Presidente: Tateo, Estensore: Marcialis

PRESCRIZIONE – Atti interruttivi – Richiesta estratto di ruolo – Irrilevante.

Il termine di prescrizione decennale, previsto dall'art. 2946 c.c., del diritto di credito tributario di cui è portatrice la cartella di pagamento non si interrompe per aver il contribuente richiesto documentazione all'ente impositore. Tale evento interruttivo nello specifico non si verifica laddove la richiesta del contribuente abbia ad oggetto l'estratto di ruolo infatti questo non è altro che una stampa a uso interno che non ha valore certificatorio se non accompagnato dalla prova dell'effettiva notifica. **(A.Fo.)**

Riferimenti normativi: c.c., art. 2946



SUCCESSIONE E DONAZIONE

746. Trust

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 4954/2016 del 28 settembre 2016, Presidente: Calia, Estensore: Di Mario

SUCCESSIONI E DONAZIONI – Trust – Vincoli di destinazione – Presupposto di imposta – Trasferimenti di beni e diritti.

L'imposta di cui all'art. 2, comma 47, d.l. 262/2006 è un'imposta nuova, istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione (come, invece, accade per le successioni e le donazioni), bensì direttamente sulla costituzione dei vincoli. Il presupposto impositivo è correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento di obiettivi voluti, mentre oggetto di imposta è il valore dell'utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all'ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie, finisce con l'impovertirsi. D'altra parte se questa imposta abbisognasse del trasferimento e, quindi, dell'arricchimento, essa sarebbe del tutto superflua. Pertanto è soggetto all'imposta in questione il mero atto di conferimento del bene in trust. **(A.Ma.)**

Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2 comma 47

747. Donazioni di titoli

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 5781/2016 del 7 novembre 2016, Presidente: Evangelista, Estensore: Sacchi

IMPOSTA SULLE DONAZIONI – Titoli di Stato – Imposta proporzionale.

In tema di imposta sulle donazioni, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 10, comma 10, d.l. n. 323/1996 (convertito con modifiche in legge 425/1996) – che ha modificato l'art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 346/1990, limitando l'applicabilità dell'imposta nella misura fissa prevista per l'imposta di registro alle sole donazioni di beni o diritti dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge – le donazioni di titoli del debito pubblico o di altri titoli dello Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, sono divenute assoggettabili ad imposta in misura proporzionale, non assumendo alcun rilievo l'art. 62 d.lgs. n. 346/1990 in quanto la fattispecie è disciplinata esclusivamente dall'art. 59, né l'art. 85 d.P.R. n. 1343/1963 da ritenersi implicitamente abrogato per incompatibilità con la nuova disposizione. **(B.I.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 346/1990, art. 59 comma 1 lett. b) e art. 62; d.P.R. 1343/1963, art. 85

748. Donazione titoli di Stato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 5996/2016 del 10 novembre 2016, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini

SUCCESSIONE E DONAZIONI – ACCERTAMENTO – TITOLI DI STATO – Esenzione - inapplicabilità - Imposizione con aliquota proporzionale - Legittimità.

La donazione di titoli di Stato è soggetta ad imposta in misura proporzionale in applicazione dell'art. 59, comma primo, lettera b) del d.lgs. 346/1990, il quale stabilisce che l'imposta di donazione si applica in misura fissa esclusivamente alle "donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, ad eccezione dei titoli di cui alle lettere h) e i) dell'art. 12" (titoli del debito pubblico e altri titoli di Stato). Non è invece fondata l'interpretazione, proposta dalla contribuente, secondo la quale la donazione di titoli di Stato sarebbe esente da imposta, non potendo trovare applicazione né l'abrogato art. 85 del d.P.R.

n. 1343/1963 né la norma residuale di cui all'art. 62 del medesimo d.lgs. n. 346/1990 (nella fattispecie, la Ctr ha ritenuto applicabile l'aliquota proporzionale del 4% sul valore dei titoli di Stato donati dal padre alla figlia in ragione del superamento della franchigia). **(E.M.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 346/1990, art. 59 comma 1, lett. b)

749. Trust

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 7383/2016 del 27 dicembre 2016, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Borsani

Imposta sulle donazioni – Atto istitutivo – Vincolo di destinazione – Sussiste – Base imponibile – Oneri di ritrasferimento – Non sussistono – Riduzione imponibile – Non sussiste.

In ordine alla tassazione dell'atto istitutivo di trust con conferimento di beni immobili, si sono creati due orientamenti giurisprudenziali uno favorevole all'imposta di donazione in misura fissa (pro contribuente) e l'altro all'imposta proporzionale (pro fisco): è indubitabile che lo scopo caratteristico e principale, però, sia quello di costituire un vincolo di destinazione sui beni confluiti in trust e, pertanto, non vi sono elementi che inducano a ritenere non applicabile anche all'atto istitutivo di trust l'imposta sulle donazioni ex art. 2, comma 47, d.l. 262/2006. Non è rilevabile neppure una violazione del principio di capacità contributiva perché "il Legislatore, evocando soltanto l'effetto, ha inequivocabilmente attratto nell'area applicativa della norma tutti i regolamenti capaci di produrlo. Tra questi vanno annoverati gli atti di destinazione contemplati dall'art. 2645ter cod. civ." (Conf. Cass. n. 3886/2015 e n. 4482/2016). La base imponibile è costituita dal valore dei beni al netto degli oneri diversi ma, nella fattispecie, gli asseriti oneri di ritrasferimento dal trustee al beneficiario al momento della cessazione del vincolo non sussistono in quanto l'eventuale incremento del patrimonio del trust non sconterà l'imposta sulle successioni e donazioni al momento della devoluzione. **(M.D.)**

Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2

750. Notifica – Trust

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 84/2016 del 20 luglio 2016, Presidente: Chiodaroli, Estensore: Quintini

I. NOTIFICA – Ricorso-reclamo – Notifica a mezzo pec – Ammissibilità – Sussiste.

II. SUCCESSIONE E DONAZIONE – Trust – Presupposto d'imposta – Tassazione in misura proporzionale – Non si applica.

I. È ammissibile il ricorso-reclamo ex art. 17bis del d.lgs. 546/1992, notificato all'ufficio a mezzo posta elettronica certificata, in considerazione sia della peculiare natura del ricorso-reclamo, diretto, in primis, a sollecitare un riesame in sede amministrativa, sia della equipollenza tra notifica a mezzo posta e notifica a mezzo pec stabilita dall'art. 48, comma 2, del d.lgs. 82/2005 (c.d. CAD, "Codice dell'Amministrazione Digitale").

II. La costituzione di un trust va considerata estranea al presupposto dell'imposizione indiretta sui trasferimenti in misura proporzionale, per mancanza dell'elemento fondamentale dell'attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario. **(M.A.C.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 17bis; d.lgs. 82/2005, art. 48 comma 2; d.l. 262/2006, art. 2 comma 47

751. Debiti tributari

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 7474/2016 del 30 settembre 2016, Presidente: Ortolani, Estensore: Uppi

IMPOSTA DI SUCCESSIONE - DEBITI TRIBUTARI – Accettazione con beneficio d’inventario – Debiti tributari accertati nell’asse ereditario – Debiti tributari in accertamento – Presupposti impositivi – Rileva.

In caso di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario i debiti tributari definitivamente accertati debbono essere portati in deduzione del valore dell’asse ereditario. Lo stesso trattamento in termini di deducibilità deve essere osservato anche nei riguardi dei debiti tributari in corso di accertamento, a condizione che il presupposto d’imposta si sia verificato in un momento antecedente l’apertura della successione. È sempre fatta salva la possibilità per l’Ufficio di riprendere a tassazione tali importi nel caso di accertamento negativo della loro debenza. **(G.Ge.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 346/1990, art. 21 comma 5

**752. Trust, notifica e applicazione dell’imposta sulle donazioni**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 8045/2016 del 24 ottobre 2016, Presidente: Duchi, Estensore: Crisafulli

I IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Trust – Notifica al trustee – Legittimità atto impositivo – Sussiste.

II IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Atto di dotazione patrimoniale al trust – Presupposto – Sussiste.

I È legittima la notifica dell’avviso di liquidazione al trustee, atteso che il trust non è un soggetto giuridico dotato di propria personalità.

II L’atto di dotazione patrimoniale al trust rientra nell’ambito applicativo dell’imposta sulle successioni e donazioni, essendo riconducibile ai vincoli di destinazione previsti dall’art. 2 comma 47 del d.l. 262/2006, stante l’effetto segregativo dell’atto di dotazione patrimoniale rispetto al patrimonio personale sia del disponente sia dell’intestatario dei beni. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 346/1990; d.l. 262/2006, art. 2 commi 47 e 49; c.c., artt. 2447bis e ss..

**753. Rettifica valore terreni**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 8071/2016 del 25 ottobre 2016, Presidente: Centurelli, Estensore: Garghentino

imposta sulle successioni e donazioni – Rettifica valore terreni – Omessa allegazione prove del valore degli immobili – Illegittimità atto – Sussiste.

Nel caso in cui l’Ufficio rettifichi i valori dei terreni ereditati, la mancata allegazione dei relativi atti di accertamento, o comunque di altra documentazione probante la correttezza dei valori assunti dall’Ufficio, comporta una grave carenza motivazionale dell’atto, rendendolo illegittimo. **(C.So.)**

**754. Quantificazione e dichiarazione di successione**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 8072/2016 del 24 ottobre 2016, Presidente: Centurelli, Estensore: Astegiano

I IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Massa passiva – Debito contestato – Non incluso.**II IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Dichiarazione di successione – Accettazione con beneficio d' inventario – Termine – Decorrenza.**

I Nella massa passiva può essere computato soltanto un debito certo, liquido ed esigibile. Tale non è una richiesta di pagamento non onorata, contestata e non oggetto di alcun accertamento.

II Il termine di presentazione della dichiarazione di successione nel caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario decorre dal momento della formazione dell'inventario. (C.So.)

**755. Trust**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n.8576/2016 del 10 novembre 2016, Presidente: Giucastro, Estensore: Siffredi

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Presupposto impositivo – Trasferimento di ricchezza in capo al Trustee – Non sussiste – Vincolo di destinazione – Sussiste - Legittimità – Non sussiste.

L'imposta proporzionale dell'8% prevista per i trasferimenti di beni e diritti a favore in altri soggetti non è dovuta dal Trustee, in quanto l'imposta di successione e donazione prevista dal d.l. 262/2006, art. 2, comma 48, è dovuta quando si verifica un arricchimento definitivo nel patrimonio di un soggetto connesso ad un trasferimento di ricchezza, che nel caso di specie non si è prodotto perché con il Trust si è verificato soltanto la costituzione di un vincolo di destinazione. (A.P.)



Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2 commi 47 e 48

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI

756. Mancata compilazione quadro RW

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 3993/2016 del 7 luglio 2016, Presidente: Gravina, Estensore: Crespi

SANZIONI – Mancata compilazione del quadro RW – Norma a carattere speciale – Applicazione retroattiva – Esclusione.

La disposizione normativa contenuta nell'art. 12 del d.l. n. 78/2009 ha carattere speciale e non può essere applicata retroattivamente in base al disposto dell'art. 3 della legge 212/2000, che ha stabilito nella materia fiscale il principio generale di irretroattività sancito dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, salvo che questa sia espressamente prevista. (V.Ga.)

Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 12; l. 212/2000, art. 3



757. Responsabilità

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 5149/2016 del 7 ottobre 2016, Presidente: Martorelli, Estensore: Santamaria Amato

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI – Sanzioni civili – Sanzioni amministrative tributarie relative al rapporto fiscale proprio di una società – Responsabilità diretta del suo amministratore di fatto – Configurabilità – Condizioni.

L'art. 7 del d.l. 269/2003, convertito in legge 326/2003, ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie, innovando rispetto al sistema sanzionatorio delineato dal d.lgs. 472/1997: in deroga al principio di riferibilità della sanzione alla persona fisica, di cui all'art. 2 comma 2 del d.lgs. 472/1997, ed al principio di solidarietà di cui all'art. 11 stesso d.lgs., si prevede la responsabilità esclusiva della persona giuridica per la sanzione amministrativa allorché questa sia relativa al rapporto fiscale della stessa persona giuridica. La compatibilità della norma più recente con le altre disposizioni del d.lgs. 472/97, prevista dal comma 3 dell'art. 7, deve riferirsi alle imprese individuali, agli amministratori di società di persone, eccetera (nella fattispecie il Collegio ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di sanzioni tributarie per la quale l'amministratore di fatto di una società a cui sia riferibile il rapporto fiscale ne risponde direttamente solo ove le violazioni siano contestate ovvero le sanzioni irrogate antecedentemente alla data di entrata in vigore del d.l. 30 settembre 2003 n. 269) (Conf. Cass. n. 9122/2014). (A.F.)

Riferimenti normativi: d.l. 269/2003, art. 7; d.lgs. 472/1997, art. 2 comma 2 e art. 11



758. Monitoraggio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 5267/2016 del 6 ottobre 2016, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini

VIOLAZIONI OBBLIGHI DI MONITORAGGIO – QUADRO RW – OMESSA INDICAZIONE – Obbligo di dichiarazione – Sussiste – Disponibilità di investimenti e attività estere.

L'art. 4, comma primo, d.l. 167/1990 dispone, per i detentori o i titolari effettivi di investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, l'obbligo di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. La norma deve essere interpretata nel senso che anche i soggetti non beneficiari effettivi dei trasferimenti sono destinatari dell'obbligo di dichiarazione tutte le volte che tali soggetti abbiano la disponibilità e/o la possibilità di movimentazione di detti investimenti e/o attività (nel caso di specie, è stato ritenuto che non sussiste l'obbligo di indicazione delle attività o degli investimenti esteri

conferiti in un trust in quanto la contribuente aveva perso la disponibilità su tali beni, amministrati dal trustee). (L.D.N.)

Riferimenti normativi: d.l. 167/1990, art. 4 comma 1

759. Ravvedimento operoso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 5620/2016 del 3 novembre 2016, Presidente: Micheluzzi, Estensore: Taviano

VERSAMENTO INFERIORE AL DOVUTO - Perfezionamento del ravvedimento parziale - Sussiste.

Il ravvedimento operoso può dirsi perfezionato solo con l'integrale pagamento delle somme dovute. Nel caso in cui il contribuente abbia versato una somma inferiore al dovuto, il ravvedimento operoso può dirsi perfezionato per la sola parte versata, con la conseguenza che gli interessi e le sanzioni, calcolate nella misura ordinaria, devono applicarsi sulla sola quota di tributo non versata e non sull'intero. (V.S.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 13

760. Principio di colpevolezza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 6903/2016 del 15 dicembre 2016, Presidente: Montanari, Estensore: Sacchi

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI – Principio di colpevolezza – Assenza dell'elemento soggettivo e dell'elemento oggettivo – Presenza della mera titolarità di Presidente di associazione sportiva dilettantistica - Responsabilità personale – Non sussiste.

Deve escludersi la responsabilità del Presidente di un'associazione sportiva dilettantistica per la mera titolarità dell'Ente, sussistendo la responsabilità solidale per le obbligazioni di un ente associativo non riconosciuto, unicamente in capo alle persone che hanno agito in nome e per conto dell'ente. Ed infatti, la personale responsabilità per le obbligazioni di un ente associativo, non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra l'ente ed i terzi. La dimostrazione dell'assunzione di un ruolo rappresentativo o gestorio dell'Ente fondata sulla connessione alla mera titolarità della carica non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità personale di cui all'art. 38 c.c., richiedendosi a tal fine la prova, da parte dell'attore, che chi venga richiesto del pagamento abbia svolto concreta attività negoziale in nome e per conto dell'associazione stessa (conf. Cass. Sent. 18188/2014). Analogamente dicasi per i debiti di natura tributaria. (K.S.)

Riferimenti normativi: l. 398/1991, art.2; d.P.R. 544/1999, art.9; d.P.R. 633/1972, artt. 51 e 54bis; c.c., art.38

761. Autofatturazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 7384/2016 del 27 dicembre 2016, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Borsani

Cash pooling – Razionalizzare gestione finanziaria – Meritevolezza di tutela – Liquidità del gruppo – Relazione CTU – Legittimità strumento – Sanzionabilità – Non sussiste.

Nel caso di cash pooling, una società del gruppo (pooler), usualmente la holding, gestisce la liquidità ed i pagamenti delle singole società del gruppo (participants) con la finalità pratica di razionalizzare la gestione della liquidità e di evitare diseconomie quali il pagamento di interessi a danno del gruppo; la società pooler, di fatto, funge da finanziatore dell'altra participant che

non dispone dei necessari mezzi finanziari; la meritevolezza di tutela di tale strumento di regolamentazione degli equilibri finanziari di un gruppo è stata riconosciuta dalla Cassazione (Conf. Cass. n. 14730/2009) e non è, pertanto, una pratica di per sé sanzionabile (nel caso di specie, l'appello dell'Ufficio non è meritevole di accoglimento perché la società ha dimostrato che le movimentazioni riscontrate sul conto corrente improprio erano volte a rendere più efficace la liquidità del gruppo, non costituivano modalità di pagamento (come confermato anche dalla relazione del CTU) e non sussisteva, pertanto, alcun obbligo di regolarizzazione di acquisti senza fattura. L'esistenza di una sentenza non definitiva tra le medesime parti trattandosi di prova atipica può essere utilizzata dal giudice come mero argomento di prova ex art. 116 c.p.c.). **(M.D.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 471/1997, art. 6

762. Responsabilità del professionista

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 292/2016 dell'8 novembre 2016, Presidente e Estensore: Nese

Incarico professionale – Professionista infedele – Destinatario obblighi fiscali – Contribuente – Sentenza penale – Assenza – Responsabilità sanzionatoria – Sussiste.

L'infedele comportamento del professionista incaricato degli adempimenti fiscali riguarda esclusivamente il rapporto interno con il cliente; il destinatario degli obblighi in materia fiscale è, infatti, sempre il contribuente sicché la circostanza che questi abbia delegato gli adempimenti relativi ad un altro soggetto non vale ad esimerlo da responsabilità penale e fiscale: per l'effetto, il contribuente, oltre alle imposte, è tenuto anche al pagamento delle sanzioni in assenza di una sentenza penale di condanna definitiva del professionista infedele. **(M.D.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 6

763. Responsabilità amministratori di società

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 5898/2016 del 6 luglio 2016, Presidente e Estensore: Fugacci

Responsabilità in solido – Amministratore/Liquidatore – Società “Cartiera” – Sussiste.

Sono responsabili in solido, ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 602/1973, i liquidatori e gli amministratori che non hanno provveduto al soddisfacimento dei crediti tributari o che hanno occultato attività sociali mediante omissioni nelle scritture contabili.

La modifica legislativa dettata dal d.lgs. 175/2014 prevede che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica ovvero del soggetto che ha tratto effettivo beneficio della violazione.

Risponde, quindi, in proprio delle violazioni commesse, come autore ed ideatore, l'amministratore di una società costituita al solo scopo fraudolento di evadere le imposte. L'atto di recupero, stante la cancellazione dal Registro delle Imprese della società cooperativa in liquidazione, ha come destinatario la persona fisica nella sua qualità di amministratore prima e liquidatore poi della società. **(L.D.P.)**

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495 comma 2; d.P.R. 602/1973, art. 36; d.lgs. 175/2014

764. Omessa indicazione di operazioni "black list"

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 5939/2016 del 6 luglio 2016, Presidente e Estensore: Gaballo

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI – Omessa indicazione di operazioni "black list" – Omissione meramente formale – Riduzione della sanzione per sproporzione – Inapplicabilità.
La riduzione della sanzione per sproporzione rispetto all'entità del tributo prevista dell'art. 7 comma 4 d.lgs. n. 472/1997 non è applicabile all'omessa indicazione di operazioni poste in essere con soggetti residenti in paesi "black list" in quanto quest'ultima costituisce violazione di carattere preventivo non rapportabile ad una specifica entità del tributo. (E.F.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 7 comma 4

**765. Irrogazione immediata**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6279/2016 del 15 luglio 2016, Presidente: Duchi, Estensore: Gesualdi

Sanzioni – Irrogazione immediata – Definizione agevolata – Diritto – Avviso – Sottoscrizione.
Anche se la definizione agevolata è sempre esclusa per le sanzioni riguardanti l'omesso versamento, poiché la contestazione separata con irrogazione immediata ex art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997, non consente di beneficiare di una definizione dell'atto secondo il procedimento con adesione e, quindi, della possibilità di usufruire di una riduzione delle sanzioni in misura pari a un terzo del minimo edittale, prevista dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462/1997, nel caso di irrogazione immediata delle sanzioni, è ragionevole, a fronte di tale disparità di trattamento, adottare un'interpretazione costituzionalmente orientata del citato art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 e, conseguentemente, riconoscere il diritto alla definizione agevolata delle sanzioni, rimettendo il contribuente in termini per l'effettuazione del pagamento. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, artt. 16 e 17 comma 3; d.lgs. 462/97, art. 2 comma 2

**766. Assenza evasione imposte**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 6895/2016 del 12 settembre 2016, Presidente: Celletti, Estensore: Cazzaniga

Controllo automatizzato – Modello 770 – Errore di compilazione – Assenza evasione imposte – Illegittimità sanzioni – Conseguenze.

Non vanno irrogate le sanzioni in capo al contribuente che commette errori formali di compilazione del Modello 770 se non risulta alcuna evasione d'imposta, e non rileva la circostanza che il contribuente avrebbe potuto inviare dichiarazione integrativa. (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 6

**767. Operazioni soggettivamente esistenti**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 7212/2016 del 22 settembre 2016, Presidente e Estensore: Roggero

PROVVEDIMENTO IRROGAZIONI SANZIONI – Operazioni soggettivamente esistenti – Irregolarità somministrazione manodopera - Soggetto reale – Non sussiste.

È illegittimo l'operato dell'ufficio che emette avviso di accertamento ed irroga sanzioni per indebita detrazione di Iva al contribuente che, seppur colpevole di irregolare, illecita e fraudolenta somministrazione di manodopera, è risultato essere un soggetto vero, reale ed

esistente. Le fatture dello stesso sono da considerarsi soggettivamente esistenti nei confronti dei clienti finali. (D.Cr.)



768. Sanzioni relative all'imposta sul valore aggiunto

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 7308/2016 del 27 settembre 2016, Presidente: Duchi, Estensore: Gesualdi

REVERSE CHARGE – AUTOFATTURAZIONE – Imposta non dovuta – Violazione formale – Principio di proporzionalità – Sanzione da irrogare in misura fissa.

In tema di "reverse charge", l'inosservanza da parte del contribuente delle formalità prescritte dalla normativa nazionale, ossia dell'obbligo di emettere auto-fattura, è una violazione che non ha natura sostanziale ma formale e non può privarlo della detrazione, giacché il principio di neutralità fiscale dell'Iva esige che la detrazione dell'imposta a monte sia consentita quando gli obblighi sostanziali risultano soddisfatti, anche se alcuni obblighi formali siano stati omessi dai soggetti passivi.

La sanzione applicata dall'Ufficio, pari al 100% dell'Iva non auto-fatturata, appare pertanto eccessiva ed in contrasto con il principio di proporzionalità. A fronte di una mera irregolarità formale, che peraltro non incide sulla determinazione della base imponibile e delle imposte dovute, appare invece più corretto e rispondente a sostanziale giustizia, applicare nel caso di specie la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, del d.lgs. 471/1997, prevedente per errori od omissioni di carattere formale sanzioni fisse da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 2.065,00 (L.S.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 5bis; l. 212/2000, art. 10 comma 3



769. Commercialista infedele

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 7769/2016 del 13 ottobre 2016, Presidente: D'Orsi, Estensore: Moroni

Omessa tenuta scritture contabili – Omessa presentazione dichiarazione dei redditi – Commercialista infedele.

In caso di infedele e doloso comportamento del commercialista, il contribuente è comunque tenuto al pagamento delle imposte non versate, mentre restano non dovuti soltanto gli interessi e le sanzioni. (S.Z.)



770. Attività estere

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 7778/2016 del 12 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Giuacastro

Monitoraggio fiscale – Omessa compilazione quadro RW – Violazione di natura formale – Illegittimità dell'applicazione di sanzioni.

Non va sanzionata la mancata compilazione del quadro RW per un immobile detenuto all'estero nella misura in cui il contribuente abbia dichiarato l'immobile tra i redditi diversi del proprio modello dichiarativo. Tale comportamento, conformemente a quanto previsto dagli art. 5 del d.l. 167/1990 e dall'art. 6 comma 5bis del d.lgs. 472/1997 assume la natura di violazione meramente formale non arrecando pregiudizio all'azione di controllo e non incidendo sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo. (A.F.F.)

Riferimenti normativi: d.l. 167/1990, art.5; d.lgs. 472/1997 art. 6 comma 5bis



771. Responsabile violazioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 7826/2016 del 14 ottobre 2016, Presidente: Golia, Estensore Garghentino

SANZIONI – Società di capitali – Non individuazione espressa responsabile violazioni – Presunzione rappresentante legale.

In ipotesi di accertamento rivolto ad una società di capitali, la mancata individuazione espressa nell'atto impositivo del responsabile delle violazioni non esclude l'applicabilità delle sanzioni. In assenza di prova contraria fornita dall'impresa contribuente, infatti, si presume sia responsabile il legale rappresentante: non compete all'Amministrazione finanziaria l'onere di accertare le precise responsabilità individuali degli organi della società accertata, verifica che sarà eseguita, in ipotesi di integrazione di una fattispecie di reato, dal giudice penale. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 11; d.l. 269/2003, art. 7

**772. Termini**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 8093/2016 del 25 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Locatelli

Provvedimento di irrogazione delle sanzioni - Termine di prescrizione previsto dall'art. 20 comma 3 d.lgs. 472/1997 – Decorrenza.

Con riferimento alla prescrizione del diritto alla riscossione "della sanzione irrogata", previsto in cinque anni dall'art. 20 comma 3 d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, il termine di decorrenza (non espressamente indicato) non si individua nella data di commissione della violazione, bensì nella data in cui il provvedimento di irrogazione della sanzioni è divenuto definitivo con conseguente azionabilità della riscossione. (G.L.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 20

**773. Infedele dichiarazione**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 8604/2016 del 15 novembre 2016, Presidente: Centurelli, Estensore: Gesualdi

SANZIONI – Infedele dichiarazione – Determinazione della sanzione – Rilevanza in sede di accertamento delle perdite pregresse – Sussiste – Principio di proporzionalità della sanzione – Applicabilità – Necessità – Sussiste.

La sanzione amministrativa prevista dall'art. 1, d.lgs. 471/1997 per il caso di dichiarazione infedele determinata dall'Ufficio sulla base del reddito della società (rigo RN1), prima della compensazione del maggior reddito accertato con le perdite pregresse, appare eccessiva ed in contrasto con il principio comunitario di proporzionalità. Pertanto, è più aderente al principio di proporzionalità, la sanzione calcolata sulla base del reddito imponibile (rigo RN6). (A.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 1 comma 2

**774. Monitoraggio fiscale**

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 8819/2016 del 16 novembre 2016, Presidente: Molinari, Estensore: Ercolani

SANZIONI – Monitoraggio fiscale – Omessa compilazione del Quadro RW – Applicazione retroattiva art. 12 d.l. 78/2009 – Illegittimità.

L'applicazione retroattiva dell'art. 12 del d.l. 78/2009 per anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore è illegittima. Trattandosi infatti di norma di natura sostanziale, poiché atta a

introdurre un meccanismo di natura presuntiva che incide sui termini decadenziali per l'accertamento, la stessa non risulta suscettibile di applicazione in via retroattiva e ciò stante il disposto di cui all'art. 11 delle c.d. "disposizioni sulla legge in generale" (il quale sancisce che "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo"). Le disposizioni generali in materia di prove, a cui sono riconducibili anche le c.d. presunzioni, come pure quelle in materia di decadenza, sono contenute nel Libro VI del Codice Civile, rubricato "Della tutela dei diritti". Ciò costituisce un inequivoco indicatore del carattere sostanziale anziché procedurale delle norme in esame. **(G.A.G.)**

Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 12

775. Sanzioni accessorie

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 8868/2016 del 21 novembre 2016, Presidente: Verniero, Estensore: Curami

Sanzioni – Definizione dell'atto ex art. 16 d.lgs. 472/1997 – Sanzioni accessorie ex art. 12 d.lgs. 471/1997 – Carattere speciale - Applicabilità.

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'art. 12 comma secondo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, il quale prevede la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'esercizio dell'attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nell'art. 16, comma terzo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con la conseguenza che l'irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest'ultima disposizione. **(G.A.G.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 12, d.lgs. 472/1997, art. 16

776. Elemento soggettivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 9560/2016 del 19 dicembre 2016, Presidente: Golia, Estensore: Scarabelli

SOCIETÀ SOTTOPOSTA A SEQUESTRO GIUDIZIARIO - Violazioni medio tempore commesse dall'amministratore di nomina giudiziaria - Colpevolezza della società - Non sussiste.

Qualora le quote di una società siano temporaneamente sottoposte a sequestro preventivo da parte dell'autorità giudiziaria e la relativa gestione affidata ad un amministratore giudiziario che ometta di procedere alle dichiarazioni annuali dei redditi, l'Amministrazione finanziaria potrà accertare in capo alla società le imposte non dichiarate ma non irrogare le relative sanzioni, per mancanza di colpa. Si tratta, infatti, di violazioni riconducibili al comportamento di un soggetto - l'amministratore nominato dall'autorità giudiziaria e sotto il controllo di quest'ultima - terzo rispetto alla società stessa. **(G.C.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 5

VARIA

777. Dichiarazione integrativa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 4699/2016 del 12 settembre 2016, Presidente: Palestra, Estensore: Vicini

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA – Errore – Scadenza termine.

Al contribuente è data la possibilità di contestare un atto impositivo emesso sulla base di dati forniti dal contribuente, frutto di errore nella dichiarazione presentata, anche in sede d'impugnazione della cartella di pagamento e nonostante la scadenza dei termini, atteso che le dichiarazioni dei redditi sono, in linea di principio, sempre emendabili, anche in sede processuale, ove per effetto dell'errore commesso derivi - in contrasto con l'art. 53 Cost. - l'assoggettamento del dichiarante ad un tributo più gravoso di quello previsto dalla legge. (L.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8bis

**778. ONLUS**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 4737/2016 del 19 settembre 2016, Presidente: Liguoro, Estensore: Bonavolontà

ONLUS – Attività agevolate – Contabilità separata – Carenza - Irrilevanza.

Il regime agevolativo previsto per gli Enti non commerciali e le ONLUS trova applicazione anche quando, pur in assenza di una contabilità separata, le concrete modalità di registrazione consentono di ricostruire le movimentazioni contabili relative a ciascuna delle attività agevolate svolte, così da addivenire ad una corretta imputazione dei costi e dei ricavi. (O.R.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 460/1997, art. 10

**779. Emendabilità della dichiarazione**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 5616/2016 del 3 novembre 2016, Presidente: Lamanna, Estensore: Bonavolontà

POSSIBILITÀ DI RETTIFICA OLTRE IL TERMINE DI DECADENZA - Emendabilità della dichiarazione nel corso del giudizio - Sussiste.

Come espresso da un costante orientamento della Corte di cassazione (da ultimo Cass. S.U. n. 13378/2016) il contribuente può emendare la dichiarazione dei redditi anche in sede contenziosa per opporsi alla pretesa del fisco e quindi anche oltre il termine decadenziale di cui all'art. 2, comma 8 bis d.P.R. 322/1998. (V.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8bis

**780. Agevolazioni**

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 5773/2016 del 10 novembre 2016, Presidente: Secchi, Estensore: Currò

AGEVOLAZIONI – Riqualficazione energetica – Destinatari agevolazione.

La strumentalità dell'immobile non è prevista tra le tre condizioni (effettuazione di una spesa per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, d.m. 19.02.2007; pre-esistenza dell'edificio; possesso e detenzione dello stesso) cui l'art. 1, commi da 344 a 350, l. 296/2006, subordina il riconoscimento della detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% delle spese per interventi destinati alla riqualficazione degli edifici esistenti finalizzata al risparmio

energetico. Una interpretazione restrittiva della predetta disposizione secondo cui solo gli utilizzatori degli immobili (nel caso di specie, i locatari) potrebbero fruire dell'agevolazione appare in contrasto con la ratio della norma, finalizzata ad incentivare l'adeguamento del patrimonio edilizio a specifici standard di risparmio energetico. **(B.I.)**



781. Notificazione degli atti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 5850/2016 del 14 novembre 2016, Presidente: Zevola, Estensore: Noschese

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI – Soggetto legittimato alla ricezione dell'atto – Presunzione persona addetta alla ricezione.

La persona rinvenuta nella sede della società si presume addetta alla ricezione degli atti diretti all'ente, incombendo sull'interessato l'onere della prova contraria che deve sostanziarsi nella dimostrazione che il consegnatario non ha un rapporto di lavoro con la persona giuridica e non ha l'incarico di addetto alla sede per non averne mai ricevuto il mandato. La dichiarazione di essere "addetto" alla ricezione è assistita da presunzione di veridicità che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notifica. **(N.D.)**



782. Decorrenza sospensione dei termini

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 759/2016 del 27 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Melluso

Vittime di reati estorsivi e di usura – Legge n. 44/1999, art. 20 – Decorrenza sospensione dei termini.

Ai sensi dell'art. 20 legge 44/1999, sono prorogati di 3 anni tutti gli adempimenti fiscali a favore dei soggetti individuati nella norma (vittime di reati estorsivi e di usura). La decorrenza della proroga va dal primo evento lesivo ai tre anni successivi alla data del provvedimento del Procuratore della Repubblica. **(D.D'A.)**



783. Collegio notarile

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 771/2016 del 4 novembre 2016, Presidente: Maddalo, Estensore: Alessi

Poteri delle Commissioni Tributarie – Disapplicazione regolamenti e altri atti ritenuti illegittimi – Tassa annuale collegiale notarile – Modalità di determinazione – Criterio progressivo – Esclusione – Criterio proporzionale – Conseguenza.

L'art. 93 della legge notarile nr. 89/1913, ultimo comma, prevede che per supplire alle spese del Consiglio notarile è imposta ai notai una tassa annuale in proporzione dei proventi riscossi da ciascuno di essi per l'anno precedente e l'art. 14 del r.d.l. 1324/1923 ha confermato che i Collegi Notarili possono aumentare il limite stabilito dall'art. 93 suddetto con tassa annua ripartita tra tutti i notai del Distretto in proporzione all'ammontare complessivo degli onorari loro spettanti. Pertanto dev'essere disapplicata ex art. 7 comma 5 d.lgs. 546/1992 la delibera del collegio notarile che per la determinazione della tassa annuale collegiale ha adottato un criterio progressivo anziché il criterio proporzionale espressamente previsto dal legislatore. **(D.D'A.)**



784. Responsabilità del professionista

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 849/2016 del 29 novembre 2016, Presidente e Estensore: Caristi

Sanzioni – Responsabilità del professionista incaricato – Buona fede.

In materia tributaria al contribuente, il quale affida ad un professionista l'incarico di trasmettere le dichiarazioni fiscali, non possono esser irrogate le sanzioni causate dalla violazione di norme addebitabili esclusivamente al professionista, a meno che l'Agenzia non provi un rapporto fraudolento tra contribuente e commercialista. **(D.D'A.)**



785. Obbligo allegazione atti richiamati

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 80/2016 del 4 luglio 2016, Presidente e Estensore: Alioto

VARIA – Obbligo allegazione atti richiamati – Sussiste.

È illegittimo, in quanto emesso in violazione delle norme che disciplinano gli atti amministrativi e quelle dello Statuto dei diritti del contribuente, l'atto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificato da Equitalia senza allegazione delle cartelle di pagamento sulle quali esso si fonda. L'obbligo di allegazione degli atti da cui trae origine la pretesa è posto a tutela del diritto di difesa del contribuente costituzionalmente garantito **(G.Sim.)**



Riferimenti normativi: l. 241/1990, art. 3; l. 212/2000

786. Dichiarazione integrativa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6275/2016 del 15 luglio 2016, Presidente e Estensore: Duchi

Dichiarazioni – Integrative – Termini – Mancato rispetto – Riporto di eccedenza IVA – Disconoscimento.

In caso di invio del Mod. Unico integrativo tardivo e successivo alla ricezione della comunicazione dell'Ufficio, è legittimo, in sede di liquidazione automatizzata del Mod. Unico, il parziale disconoscimento dell'eccedenza IVA riportata dalla dichiarazione dell'anno precedente. Le dichiarazioni affette da errori sono emendabili, ma il "ripensamento" del contribuente deve essere esercitato entro il termine di cui all'art. 2, comma 8bis, del d.P.R. n. 322/1998. **(F.P.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8bis; d.P.R. 600/1973, art. 36bis

787. Condizioni di incertezza normativa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6277/2016 del 15 luglio 2016, Presidente: Duchi, Estensore: Gesualdi

Incertezza normativa – Insussistenza obiettive condizioni di incertezza.

Non sono ravvisabili obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme regolatrici della materia e la violazione ha natura formale, qualora non arrechi pregiudizio all'attività di controllo. **(F.P.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42

788. Estinzione società

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 6639/2016 del 24 agosto 2016, Presidente: Duchi, Estensore: Crisafulli

Società – Cancellazione dal Registro Imprese – Effetti – Debiti e crediti – Successione in capo ai soci – Requisiti.

Qualora all'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal Registro Imprese non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla stessa prima della

cancellazione, si determina un fenomeno di tipo successorio per cui le obbligazioni si trasferiscono ai soci i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione ovvero illimitatamente a secondo del regime di responsabilità. **(F.B.)**

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495

789. Associazioni sportive dilettantistiche

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 7899/2016 del 17 ottobre 2016, Presidente: Brecciaroli, Estensore: De Rosa

ASSOCIAZIONI – ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA – Ente non commerciale - Disconoscimento – Onere probatorio – Sussistenza.

In relazione alla fiscalità delle associazioni sportive dilettantistiche, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente disconoscere la qualificazione di ente non commerciale e l'applicabilità del regime fiscale di vantaggio previsto per tali associazioni, se queste ultime non provano il rispetto dei requisiti stabiliti dall'art. 90, comma 18, L. n. 289/2002 (nel caso di specie, l'ente non aveva adempiuto all'obbligo di iscriversi presso il Registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche; non aveva dimostrato la partecipazione degli associati alla vita assembleare della società né aveva redatto e approvato il rendiconto annuale nei termini previsti dalla disciplina speciale). **(G.G.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 148; l. 289/2002, art. 90 comma 18

790. Presupposti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 8056/2016 del 20 ottobre 2016, Presidente e Estensore: Beretta

NOTIFICA – Persona diversa dal destinatario – Omessa raccomandata informativa – Non sussiste.

È nulla la notifica eseguita a persona diversa dal destinatario senza l'invio a quest'ultimo della seconda raccomandata informativa. **(C.So.)**

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 139

791. Notificazione ex art. 139 c.p.c.

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 8101/2016 del 25 ottobre 2016, Presidente: Giucastro, Estensore: Nicolardi

NOTIFICAZIONE – Art. 139 c.p.c. – Raccomandata informativa.

Nell'ipotesi in cui la notifica sia effettuata ai sensi dell'art. 139 c.p.c. e ove la stessa avvenga nei confronti di un soggetto diverso dal destinatario, la successiva "raccomandata informativa" è da considerarsi quale elemento costitutivo e perfezionativo del procedimento notificatorio. **(A.K.)**

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 139

792. Notificazioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 9045/2016 del 28 novembre 2016, Presidente: Tucci, Estensore: Fusaro

NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE – Mancanza della sottoscrizione della busta di spedizione – Inesistenza della notifica – Non sussiste – Mera irregolarità formale sanabile.

L'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto impugnato fondata sulla mancanza della sottoscrizione, sulla parte sinistra della busta di spedizione, del messo speciale autorizzato dall'Amministrazione finanziaria, è infondata in quanto la violazione in commento comporta la mera irregolarità della notificazione e non l'inesistenza della stessa. La fase essenziale del procedimento è data, infatti, dall'attività dell'agente postale mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notifica) ha il solo scopo di fornire al richiedente la notifica la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico. Conseguentemente, in forza dell'ultimo comma dell'art. 156 del c.p.c. deve ritenersi sanata qualunque irregolarità formale della notifica, atteso l'avvenuto conseguimento dello scopo da parte dell'atto, rivelatosi idoneo a portare a conoscenza del destinatario le pretese vantate dall'Erario nei suoi confronti. (M.A.B.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 156

793. Agevolazioni società sportive dilettantistiche

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 597/2016 del 2 dicembre 2016, Presidente: Ferrari, Relatore: Balba

AGEVOLAZIONI – Regime società sportive dilettantistiche – Violazione principio democraticità – Violazione non meramente formale – Decadenza regime agevolato ex lege 398/1991.

In materia di società sportive dilettantistiche, è legittima la riqualificazione dell'attività svolta come commerciale, a seguito di decadenza dal regime agevolato ex lege 398/1991, per la violazione degli obblighi statutari volti all'attuazione del principio di democraticità (nella fattispecie, la violazione degli obblighi statutari inerenti le modalità di partecipazione alla vita associativa da parte dei soci, nonché la violazione dell'obbligo di legge di tenuta dei libri e dei registri denota assoluta mancanza di democraticità interna. La violazione di tali obblighi, essendo richiesti dalla normativa proprio al fine di evitare che i benefici fiscali possano essere fruiti da soggetti che dissimulano l'assenza di scopo di lucro, assume, pertanto, valenza sostanziale). (P.S.)

794. Imposta unica sui concorsi e sulle scommesse

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 12, sentenza n. 491/2016 del 26 agosto 2016, Presidente: Petrucci, Estensore: Donzelli

Imposta unica sui concorsi e sulle scommesse – Definizione di soggetto passivo d'imposta – Centro Trasmissione Dati – E' tale – Imposta sul volume d'affari – Non è tale.

L'articolo 1 del d.lgs. del 23/12/1998 n. 504 prevede che l'imposta unica sui concorsi e sulle scommesse sia dovuta anche per la raccolta del gioco, compresa quella a distanza. L'imposta è dovuta anche in assenza della concessione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato. L'articolo 3 del medesimo decreto si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque gestisce, con qualunque mezzo, per conto proprio o di terzi, concorsi o scommesse di qualsiasi genere (Conf. Cass. 5914/2010). Inoltre, l'imposta unica non può essere considerata un'imposta sulla cifra d'affari, tenuto conto del fatto che essa è un'imposta non personale ma indiretta in quanto colpisce una manifestazione mediata di ricchezza, qual è l'effettuazione di scommesse. Com'è tipico delle imposte indirette, l'onere può essere trasferito sul consumatore. (G.F.L.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1998, artt. 1 e 3; d.l. 203/2005, artt. 11 e 13; dir. 2006/11/CE, art. 401

I REDATTORI DELLE MASSIME

dott.	Giulio Allevato	G.A.	dott.ssa	Laura Allevi	L.A.
dott.	Floriano Allievi	F.A.	dott.ssa	Giusy Antonelli	G.An.
avv.	Ilaria Azzariti	I.A.	prof.	Marco Barassi	M.B.
avv.	Silvia Barba	S.B.	avv.	Federico Barbieri	F.Ba.
avv.	Laura Barbieri	L.B.	avv.	Federico Bellini	F.Be.
dott.ssa	Chiara Benciolini	C.Be.	dott.	Mirco Bianchi	M.Bi.
dott.ssa	Maria Antonietta Bisozzi	M.A.B.	avv.	Michele Bissoli	M.Bis.
avv.	Gianni Bitetti	G.Bi.	prof.	Gianluigi Bizioli	G.B.
avv.	Nicola Boella	N.B.	dott.	Ferruccio Bogetti	F.B.
dott.	Luca Bonfanti	L.Bo	dott.ssa	Sandra Bortolini	Sa.Bo.
avv.	Nicola Borzomì	N.Bo.	avv.	Giorgia Bosca	G.Bo.
dott.	Carlo Luigi Brambilla	C.L.B.	dott.ssa	Isabella Bricchetti	I.Br.
dott.	Andrea Brignoli	A.B.	dott.	Roberto Brioschi	R.Br.
dott.ssa	Alice Bulgarelli	A.Bu.	dott.ssa	Serena Buniello	S.Bu.
avv.	Laura Cadelano	L.Cad.	dott.	Daniele Canè	D.Ca.
dott.	Francesco Cannas	F.Ca.	dott.ssa	Cecilia Cantaluppi	C.Ca.
avv.	Maria Antonietta Capula	M.A.C.	avv.	Stefano Carmini	S.C.
avv.	Nicola Caso	N.Ca.	dott.ssa	Paola Cassaro	M.P.C.
avv.	Raffaele Castaldo	R.C.	avv.	Patrizia Castellano	P.C.
avv.	Gaetano Celeste	G.C.	avv.	Enrico Ceriana	E.C.
dott.ssa	Valeria Chang	V.C.	dott.	Fabio Ciarambino	F.C.
dott.	Riccardo Cola	R.Co.	avv.	Francesco Colaiani	F.Co.
dott.	Paolo Comuzzi	P.Com.	dott.	Giovanni Consolo	G.Co.
avv.	Diego Conte	D.C.	avv.	Christoff Filippo Cordiali	C.F.C.
dott.	Pasquale Cormio	P.Co.	avv.	Paola Cornaro	P.Cor.
avv.	Raffaele Correnti	R.Cor.	avv.	Claudio Cosa	C.C.
dott.	Domenico Crosti	D.Cr.	avv.	Giulio Cuzzolaro	G.Cu.
dott.	Andrea Daglio	A.D.	dott.	Nicola Daina	N.D.
dott.ssa	Paola Dalmiglio	P.D.	avv.	Raffaella d'Anna	R.d'A.
avv.	Domenico D'Arrigo	D.D'A.	dott.	Leonardo Del Piano	L.D.P.
avv.	Fabiola Del Torchio	F.D.T.	avv.	Luca Di Nunzio	L.D.N.
avv.	Michele Doglio	M.D.	dott.	Federico Donetti	F.D.
dott.	Michelangelo Dragone	M.Dr.	avv.	Matteo Faggioli	M.F.
dott.	Antonio F. Falco	A.F.F.	avv.	Matteo Fanni	M.Fa.
dott.	Alessandro Fantacci	A.Fa.	dott.	Marco Fasola	M.Fas.
avv.	Andrea Ferrari	A.F.	dott.	Roberto Fiocchi	R.F.
dott.	Alessandro Foderà	A.Fod.	avv.	Valeria Fontana	V.F.
avv.	Alessandro Foti	A.Fo.	avv.	Federica Freda	F.F.
dott.	Giorgio Gaetani	G.Ga.	dott.ssa	Valeria Garattini	V.Ga.
avv.	Emma Gazzetta	E.G.	dott.	Gilberto Gelosa	G.Ge.
dott.	Luigi Gemino	L.Ge.	dott.ssa	Maria Consuelo Gerundino	M.C.G.
dott.	Giuseppe Andrea Giacomelli	G.A.G.	avv.	Giuseppe Giannone	G.Gi.
avv.	Mario Giannotta	M.G.	avv.	Gianluca Gigantino	G.G.
avv.	Valeria Giofrè	V.G.	avv.	Paolo Giuriani	P.G.
sig.	Mauro Gliatta	M.Gl.	dott.	Francois Gualtieri	F.G.
dott.	Enrico Holzmiller	E.H.	dott.	Andrea Iannaccone	A.I.

avv.	Umberto Iannarilli	U.I.	avv.	Barbara Innocenzi	B.I.
dott.	Filippo Insinga	F.Ins.	avv.	Alessandra Kostner	A.K.
dott.	Salvatore Labruna	S.La.	dott.	Ignazio La Candia	I.L.C.
avv.	Maria Lasi	M.L.	dott.	Andrea Lazzaron	A.La.
dott.ssa	Maristella Lecchi	M.Le.	dott.	Stefano Lecchi	S.L.
avv.	Enrico Legnini	E.L.	dott.	Giovanni Lipari	G.Li.
dott.	Cesare Mario Lissoni	C.M.L.	dott.	Giuseppe Locatelli	G.L.
avv.	Sara Loi	S.Lo.	dott.ssa	Viviana Sandra Losi	V.S.L.
avv.	Giuseppe Francesco Lovetere	G.F.L.	avv.	Paola Lumini	P.L.
dott.	Gaetano Manzi	G.M.	avv.	Michele Maranò	M.M.
dott.	Vito Marraffa	V.Ma.	avv.	Emanuele Masia	E.M.
avv.	Pietro Mastellone	P.M.	dott.	Francesco Mattarelli	F.M.
prof.	Stefano Mazzocchi	S.M.	dott.	Francesco Messina	F.Me.
avv.	Angela Monti	A.M.	dott.	Marco Monza	M.Mon.
dott.	Marcello Moretti	M.Mo.	dott.ssa	Martina Motta	M.Mot.
avv.	Valeria Nicoletti	V.N.	avv.	Margherita Nuzzo	M.N.
avv.	Davide Orto	D.O.	avv.	Fabio Pace	F.P.
dott.	Federico Padovan	F.Pa.	dott.	Giuseppe Padula	G.Pa.
avv.	Antonino Palmeri	A.P.	avv.	Lorenzo Palmese	L.P.
dott.	Edoardo Palumbo	E.Pa.	avv.	Giovanni Panzera da Empoli	G.P.d.E.
avv.	Giacomo Parlangeli	G.P.	dott.	Davide Pellegrini	D.P.
dott.	Andrea Petrelli	A.Pe.	dott.ssa	Giulia Pirola	G.Pi.
dott.	Matteo Piva	M.Pi.	dott.ssa	Sonia Porreca	S.P.
avv.	Giuseppe Pintaudi	G.Pin.	avv.	Michela Antonella Prencipe	M.A.P.
avv.	Maria Prisco	M.P.	dott.ssa	Erica Qualizza	E.Q.
prof.	Gaetano Ragucci	G.R.	avv.	Alessandro Raguso	A.R.
dott.	Onofrio Raimondi	O.R.	avv.	Andrea Ravagnati	A.Ra.
dott.	Riccardo Righetti	R.R.	dott.	Stefano Maria Ronco	S.M.R.
avv.	Luca Sabbi	L.S.	dott.	Maurizio Sacchi	M.Sa.
prof.ssa	Livia Salvini	L.Sa.	dott.	Daniilo Sandrini	D.S.
prof.	Nicola Sartori	N.S.	dott.	Roberto Scalia	R.S.
avv.	Katia Scarpa	K.S.	avv.	Raffaele Sgambato	R.Sg.
dott.ssa	Carlotta Sgattoni	C.Sg.	avv.	Carla Sgobba	C.S.
dott.	Luca Signorelli	L.Si.	avv.	Ira Shiku	I.S.
avv.	Gloria Simone	G.Sim.	dott.	Gaetano Sirimarco	G.Si.
prof.ssa	Chiara Sozzi	C.So.	dott.ssa	Alessia Spina	A.S.
dott.ssa	Virginia Stanziani	V.S.	avv.	Patrizio Stea	P.S.
rag.	Giancarlo Tattoli	G.Ta.	avv.	Gianmarco Tortora	G.T.
dott.	Alessandro Tropea	A.T.	dott.	Federico Trutalli	F.T.
dott.	Alessandro Turina	A.Tu.	avv.	Marianna Vacca	M.V.
dott.ssa	Angela Maria Vairo	A.M.V.	dott.ssa	Barbara Valloncini	B.V.
avv.	Alessandro Vannini	A.V.	dott.	Calogero Vecchio	C.V.
dott.	Marco Vento	M.Ve.	dott.	Luca Vitale	L.Vi.
avv.	Daniela Zamboni	D.Z.	avv.	Marco Zammarelli	M.Z.
avv.	Gianluca Zanella	G.Za.	avv.	Lia Zanetti	L.Z.
dott.	Edoardo Zaniboni	E.Z.	avv.	Roberto Zanni	R.Z.
dott.ssa	Silvana Zitelli	S.Z.	dott.	Enrico Fossa	E.F.
avv.	Antonella Lucarelli	A.L.	avv.	Alessandro Massa	A.Ma.

REQUISITI MINIMI

Porta Usb
1 Gb di RAM
Pdf reader



CONTENUTO DEL SUPPORTO MAGNETICO

E-book Massimario 1° semestre 2017
E-book Massimario 1° e 2° semestre 2016
E-book Massimario 1° e 2° semestre 2015
E-book Massimario 1° e 2° semestre 2014
E-book Massimario 1° e 2° semestre 2013
E-book Massimario 1° e 2° semestre 2012
E-book Massimario 1° e 2° semestre 2011
E-book Massimario 2010

© **Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia**
Edizione 2018

I contenuti del supporto magnetico sono oggetto di proprietà intellettuale.

Guida breve per la navigazione degli e-book:

Per ogni semestre sono fornite due versioni del massimario: “Full” e “Mobile”.
Per entrambe le versioni, sia l’indice analitico che l’indice per argomenti sono assistiti da appositi link per accedere, con un semplice click del tasto sinistro sulla voce corrispondente, direttamente alla massima o all’argomento preferito.
Sino al 1° semestre 2015, ogni massima, in fondo alla pagina, contiene: a sinistra il pulsante di ritorno all’indice con un solo click del tasto sinistro su:  e a destra (solo per la versione “Full”) il link d’apertura della relativa sentenza (in copia anastatica integrale) con un doppio click del tasto sinistro sul simbolo del fermaglio.
Dal 2° semestre 2015 in poi, il pulsante  ed il simbolo del fermaglio sono a destra.
Tutte le massime e le relative sentenze sono anche disponibili on-line al sito: “www.def.finanze.it” usando la relativa funzione di ricerca.

N.B.: Per sfogliare l’e-book è sufficiente un qualsiasi lettore PDF (l’ultima versione di Adobe Reader è gratuitamente disponibile all’URL: <http://get.adobe.com/it/reader/>).

